

RESOCONTO STENOGRAFICO

284.

SEDUTA DI MARTEDI' 19 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ODDO BIASINI**

INDI

DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI** E DEL VICEPRESIDENTE **ALDO ANIASI**

INDICE

| PAG. | PAG. |
|---|--|
| Missioni | 26091 |
| Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa . | 26092 |
| Disegni di legge: | |
| (Assegnazione a Commissione in sede referente) | 26091, 26156 |
| (Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . | 26128, 26183 |
| (Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) | 26092, |
| Disegno di legge (Seguito della discussione): | |
| Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (approvato dal Senato) (2021). | |
| PRESIDENTE | 26093, 26099, 26103, 26110, 26115, 26123, 26128, 26129, 26131, 26138, 26144, 26148, 26155, 26156, 26164, 26169, 26175, 26177, 26183, 26185 |
| BASSANINI FRANCO (Sin. Ind.) | 26115, 26122 |
| BIASINI ODDO (PRI) | 26145 |
| BRESSANI PIERGIOGIO (DC) | 26123 |
| CRIVELLINI MARCELLO (PR) | 26099 |
| GORLA MASSIMO (DP) | 26138, 26143 |
| GUERZONI LUCIANO (Sin. Ind.) | 26148, 26150, 26156 |
| MASINA ETTORE (Sin. Ind.) | 26164 |

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1985

| PAG. | PAG. |
|--|--|
| MELEGA GIANLUIGI (PR) 26183, 26185, 26189, 26190 | referente alla sede legislativa) . . . 26092, 26129 |
| PANNELLA MARCO (PR) 26169, 26172, 26173, 26175 | (Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) 26092, 26129 |
| PATUELLI ANTONIO (PLI) 26110 | |
| ROCCELLA FRANCESCO (PR) . . . 26129, 26130 | Interrogazioni e interpellanze: |
| RODOTÀ STEFANO (Sin. Ind.) . . 26103, 26106 | (Annunzio) 26190 |
| RUSSO FRANCO (DP) 26093 | |
| SCOVACRICCHI MARTINO (PSDI) 26171, 26183, 26184 | Risoluzione: |
| SPAGNOLI UGO (PCI) 26131 | (Annunzio) 26190 |
| TESTA ANTONIO (PSI) 26171, 26177 | |
| TREMAGLIA MIRKO (MSI-DN) 26156 | Corte dei conti: |
| | (Trasmissione di documento) 26156 |
| Proposte di legge: | |
| (Assegnazione a Commissione in sede referente) 26091, 26156 | Ordine del giorno della seduta di do- mani 26191 |
| (Proposta di assegnazione a Commis- sione in sede legislativa) . . 26128, 26183 | |
| (Proposta di trasferimento dalla sede | Ritiro di un documento del sindacato ispettivo 26191 |

La seduta comincia alle 10.

GIANCARLA CODRIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 15 marzo 1985.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Foschi e Martinazzoli sono in missione per incarico del loro ufficio.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

VI Commissione (Finanze e tesoro):

S. 310 — «Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale

dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti» (approvato dal Senato) (2619) (con parere della I, della V e della VIII Commissione);

X Commissione (Trasporti):

POTI ed altri: «Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate» (2598) (con parere della IV Commissione);

XI Commissione (Agricoltura):

ANIASI ed altri: «Disciplina del trattamento, della distribuzione e della denominazione dei diversi tipi di latte alimentare» (1921) (con parere della III, della XII e della XIV Commissione);

XII Commissione (Industria):

LODIGIANI ed altri: «Norme relative al contenuto di piombo nelle benzine e per l'abbattimento degli idrocarburi aromatici, del benzene e delle altre sostanze inquinanti dagli scarichi degli autoveicoli» (2629) (con parere della I, della IV della V, della VI, della X e della XIV Commissione);

Commissioni riunite IV (Giustizia) e XI (Agricoltura):

FIANDROTTI ed altri: «Norme penali per

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1985

reprimere il bracconaggio» (2087) (con parere della I, della II e della VIII Commissione).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto, nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

VI Commissione (Finanze e tesoro):

S. 430 — «Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato» (approvato dal Senato) (2620) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

S. 371 — Senatori BEORCHIA e GIUST: «Norme per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo Stato in San Francesco di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928» (approvato dalla VI Commissione del Senato) (2638) (con parere della I, della IV, della V e della IX Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VIII Commissione (Istruzione):

S. 1034 — Senatori JERVOLINO RUSSO ed altri: «Interpretazione autentica degli articoli 33, 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270» (approvato dalla VII Commissione del Senato) (2621) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XII Commissione (Industria):

S. 879 — «Incentivi a favore delle imprese industriali italiane che realizzino investimenti nel territorio della Repubblica di Malta» (approvato dal Senato) (2642) (con parere della III, della V e della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato, nella seduta di ieri, che, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad esse attualmente assegnati in sede referente:

III Commissione (Esteri):

S. 555 — «Istituzione dei comitati della emigrazione italiana» (approvato dal Senato) (1914); TREMAGLIA ed altri: «Costituzione all'estero dei comitati consolari per la emigrazione italiana» (245); GIADRESO ed altri: «Istituzione dei comitati consolari» (522); FERRARI MARTE ed altri: «Istituzione dei comitati consolari elettivi dell'emigrazione» (631); FOSCHI ed altri: «Istituzione dei Comitati consolari» (959) (la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VI Commissione (Finanze e tesoro):

TESINI ed altri: «Nuove norme in materia di erogazioni di provvidenze da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA)» (819).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VIII Commissione (Istruzione):

PORTATADINO ed altri: «Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti universitari» (2099); FERRI ed altri: «Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori» (2206) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 848 — Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (approvato dal Senato) (2021).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

Ricordo che nella seduta di ieri è iniziata la discussione sulle linee generali.

È iscritto a parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Il gruppo di democrazia proletaria è contrario alla ratifica dell'accordo con la Santa Sede e contrario a questo strumento pattizio, perché resta un mezzo di privilegi per la Chiesa: e mi sforzerò, in questo intervento, di di-

mostrarlo, dando così il mio contributo al dibattito, nella speranza di convincere gli onorevoli colleghi a non votare a favore del disegno di legge di ratifica.

Il Concordato si presenta come uno strumento di natura internazionalistica attraverso il quale due enti sovrani tutelano e gestiscono in modo autoritativo i propri interessi, ma in un'epoca in cui si è andata sempre più affermando l'autodeterminazione delle persone credo che accettare una regolamentazione pattizia tra due enti sovrani in materie attinenti alla sfera della coscienza ripugni a qualsiasi persona di ispirazione ed intendimenti democratici.

La Chiesa si presenta come un ente sovrano, come un soggetto di diritto internazionale, e come tale, come è stato più volte ed autorevolmente sottolineato, dovrebbe essere però assoggettata al diritto internazionale. La stravaganza ed il paradosso di questo trattato, invece, sta proprio nel fatto che la Chiesa non solo per un atteggiamento di natura per così dire ideologica, ma per la sua stessa collocazione giuridica non si assoggetta a tale diritto e non riconosce alcun ordinamento sovrano al di sopra di essa. Per questa ragione qualsiasi patto o trattato tra lo Stato e la Chiesa si rivela vincolante solo per una parte, vale a dire per lo Stato, in questo caso il nostro. Per questo il Concordato si rivela uno strumento di invasione, da parte della Chiesa, dell'ordinamento interno dello Stato sovrano italiano.

Se la Chiesa fosse, ripeto, soggetto dell'ordinamento giuridico internazionale, dovrebbe a questo assoggettarsi, mentre la Chiesa non ha mai accettato e non accetterà un ordinamento al di sopra di essa e riconosce un unico ordinamento, quello divino, presupposto per altro come indisponibile rispetto a modificazioni o alterazioni mediante norme pattizie di natura bilaterale.

La Chiesa entra nell'ordinamento internazionale, ma non in modo paritario. Si considera come autofondata e, quindi, riconosce solo il proprio ordinamento e per di più, ripeto, di natura divina.

Il Concordato, quindi, non è un trattato paritario giacché i suoi contraenti si trovano in condizioni di forte disparità. Non ne derivano obbligazioni giuridiche per la Chiesa e per questo, in riferimento alla stranezza dei patti che possono intercorrere tra un qualsiasi Stato e la Chiesa cattolica, si è parlato di trattati di natura quasi internazionalistica.

Non è un caso, infatti, che i concordati non abbiano mai contenuto qualcosa di simile ad una clausola compromissoria o di natura giurisdizionale. Come ha rilevato uno studioso di diritto canonico, Pietro Bellini, nessun concordato ha mai previsto l'esistenza di un arbitro, un giudice che potesse e dovesse dirimere le eventuali controversie; tale impossibilità di prevedere un arbitro è stata portata alle estreme conseguenze nel nuovo Concordato, tanto è vero che il relatore, onorevole Colombo, ha dovuto parlare di «Concordato dinamico» per spiegare la nascita di questo nuovo rapporto permanente tra lo Stato italiano e la Chiesa in cui si prevede una commissione mista Stato italiano-Chiesa cattolica, o meglio Conferenza episcopale, che dovrebbe risolvere le eventuali controversie, ponendosi, quindi, come fonte autonoma di diritto. Pertanto giustamente si è parlato di una deregolamentazione selvaggia per quanto riguarda settori così importanti come quelli trattati dalla revisione in oggetto.

Il Concordato non può mai prevedere un arbitro o un giudice e pertanto la Santa Sede non potrà mai acconsentire a sottomettersi ad un qualsivoglia giudice; ecco allora, onorevoli colleghi, che il fondamento di tali patti è di natura semplicemente politica, che si ispira ad interessi di potenza, di istituzioni, di Stato. La Chiesa non stipula concordati per salvaguardare la libertà di coscienza e di professione religiosa, ma per tutelare gli interessi della Chiesa-istituzione, della Chiesa-Stato.

Infatti, anche l'efficacia di tale patto non può che essere di tipo politico, rimessa semplicemente all'opportunità di dare o non dare corso alle norme contenute nel trattato.

L'unico elemento al quale possiamo riferirci è quello della convenienza politica ed ecco, quindi, che il Concordato si rivela essere, a questa prima analisi, uno strumento di privilegio della Chiesa e non di salvaguardia di spazi entro cui i soggetti possono manifestare il proprio pensiero religioso e la propria attività religiosa.

D'altro canto, onorevoli colleghi, nelle norme di revisione del Concordato manca qualsiasi elemento di reciprocità, e per questo prima dicevo che non ci troviamo di fronte ad un trattato in cui i due contraenti danno ciascuno qualcosa in cambio, perché, in verità, è solo la Chiesa che, senza alcuna reciprocità, invade la sfera dell'ordinamento statale.

Con il Concordato si realizza un *vulnus* della sovranità dello Stato italiano ed è per questo che dovremmo abrogare tali trattati al pari della norma costituzionale entro cui si determina la revisione, cioè l'articolo 7 della Costituzione, sul quale tornerò in seguito. Quindi, come ho detto, manca qualsiasi reciprocità, un *do ut des*, tradizionale nelle forme dei contratti o dei patti, anche di natura internazionale.

Si è ribaltata la tradizionale situazione per la quale i concordati cessano di essere uno strumento difensivo ed è storicamente vero che la Chiesa ha dovuto lottare per difendere i suoi spazi di intervento, ma soprattutto per fare in modo che i cattolici potessero esprimere i propri convincimenti. Classica, a questo riguardo, è la situazione in cui si è realizzato il Concordato con lo Stato fascista in Italia.

Oggi, quando lo Stato si presenta nella sua veste democratica prevedendo nella propria Costituzione la difesa e la salvaguardia dei principi di libertà di parola e di pensiero, quando lo Stato non solo prevede nella sua Costituzione, ma si sforza di garantire la libertà dei suoi cittadini, non c'è più spazio per questo strumento pattizio, a meno che, appunto, la Chiesa-istituzione non voglia garantirsi una sua posizione di privilegio all'interno dell'ordinamento dello Stato. Per questo, onore-

voli colleghi, democrazia proletaria è contro il disegno di legge presentato dal Governo, che ratifica appunto la revisione delle norme concordatarie.

Ma è vero che la Chiesa-istituzione vuole garantirsi una posizione privilegiata, cioè è vero che la Chiesa entra prepotentemente nell'ordinamento costituzionale italiano? Io non esaminerò tutti gli articoli del disegno di legge n. 2021; mi limiterò a quelli che ritengo fondamentali, e che anche altri colleghi hanno ritenuto tali. Mi riferisco intanto all'articolo 7, punto 6, quello cioè che istituisce una commissione mista, prevista anche nell'articolo 13, anche per dirimere le eventuali controversie che dovessero insorgere in futuro.

L'onorevole Colombo, ripeto, è stato costretto a ricorrere a questa strana espressione, «Concordato dinamico», che caratterizza le norme previste da questo disegno di legge, che delineano un concordato molto diverso da quello firmato dallo Stato fascista. Quello era infatti un Concordato chiuso, concluso, le cui norme erano ben definite; noi invece ci troviamo di fronte ad alcune norme ben definite, e ad altre che, appunto, sono «dinamiche», cioè consentono alla Chiesa (alla Chiesa-istituzione, ripeto), — di intervenire nell'ordinamento italiano, al riparo, per così dire, dell'articolo 7 della Costituzione.

E badate che la possibilità di ricorrere a questa commissione, vista come l'altra parte dello Stato italiano, non prefigura libere intese. In una società pluralistica è possibile che, rispetto a determinati enti privati o organi di rilevanza e di interesse pubblico, lo Stato proceda a libere intese. In quel caso, certo, noi saremmo anche d'accordo. Ma in questo caso, per tali eventuali nuove trattative, non si tratta di libere intese, perché si è appunto al riparo di norme concordatarie. Il rapporto Stato italiano-Conferenza episcopale italiana, quindi, si prefigura come uno strumento per allargare ulteriormente e in maniera indefinita l'area concordataria, l'area sottratta dunque alla libera, sovrana definizione da parte del Parla-

mento italiano, mentre si prevede l'intervento massiccio della Conferenza episcopale all'interno dell'ordinamento italiano. Questo concordato dinamico, perciò, è un modo per allargare l'area del Concordato stesso.

Io non voglio entrare nelle motivazioni politiche che hanno spinto il Governo a presidenza socialista a siglare questo tipo di accordo. Non voglio certo parlare di un nuovo legittimismo concordatario, usato strumentalmente contro la democrazia cristiana per delegittimarla dal rappresentare l'unico partito garante non tanto dei cattolici, quanto della Chiesa in Italia. Questo infatti significa il riconoscimento della Conferenza episcopale: la Chiesa diventa il diretto interlocutore dello Stato italiano, mentre si spera che venga soppressa la mediazione che finora era stata rappresentata dalla democrazia cristiana.

Ma questo, onorevoli colleghi, favorisce l'integralismo della Chiesa cattolica, in questo momento guidata da un Papa ultraintegralista, che tende appunto ad esaltare la Chiesa come contropotere all'interno di qualsiasi situazione statale, di volta in volta decidendo che cosa appoggiare e su chi appoggiarsi, magari in Polonia essendo strumento di lotta per la libertà, in America latina essendo invece uno strumento di compromissione con quei regimi reazionari, in Occidente, per esempio in Italia, per riproporre interamente, appunto in maniera integralistica, i valori del cristianesimo.

Noi, quindi, per questo primo motivo di merito, oltre che per i principi generali che prima richiamavo, siamo contrari al disegno di legge n. 2021. Riteniamo, infatti, che questa deregolamentazione dia un potere enorme alla Chiesa cattolica su questioni di fondo, quali sono appunto le modalità per la nomina degli ecclesiastici per quanto riguarda l'assistenza spirituale, sulle strutture pubbliche, che vanno dalla polizia, agli ospedali, alle case di pena e di prevenzione oppure alla gestione dei beni culturali o degli archivi e delle biblioteche, oppure per quanto riguarda la fissazione dei criteri per la

scelta dei libri di testo, cioè materie fondamentali, che lo Stato non potrebbe mai accantonare, pena la perdita, la menomazione della propria sovranità.

Questa menomazione, onorevoli colleghi, non è contenuta soltanto al punto 6 dell'articolo 7 o nell'articolo 13, perché puntualmente la ritroveremo anche per quanto riguarda i procedimenti di delibazione delle sentenze di nullità, per esempio, del tribunale ecclesiastico. Perché, onorevoli colleghi, dico questo? Perché se fosse appunto un patto tra enti sovrani di diritto internazionale, dovrebbero valere per intero i procedimenti previsti dal codice di procedura civile, dall'articolo 796 in poi, compreso l'articolo 798 che è quello che consente al giudice italiano di intervenire nel merito anche delle decisioni prese da un tribunale straniero. In verità nel protocollo aggiuntivo si pongono invece una serie di limitazioni a questa procedura di delibazione, appunto perché la Chiesa non è un ente di diritto internazionale pari allo Stato italiano e pari agli altri Stati che agiscono su scala internazionale, sulla scena internazionale.

Ecco, dunque, onorevoli colleghi, che l'accordo bilaterale diventa uno strumento per scardinare letteralmente in punti delicatissimi l'ordinamento interno dello Stato italiano. Ci troviamo cioè di fronte ad una fonte, non ad una norma sola, da cui possono continuamente provenire norme derogatorie al diritto comune italiano.

Veniamo ora all'altro punto fondamentale che è quello del matrimonio. Onorevoli colleghi, sappiamo che uno Stato laico per quanto attiene alla sfera del matrimonio (e questo è stato confermato dalle battaglie civili, penso al divorzio ma anche alla legge sull'aborto) si limita semplicemente a dichiarare formalmente avvenuto un matrimonio, senza penetrare, quindi, nelle motivazioni, nella sfera di coscienza dei nubenti. La Chiesa, invece, si comporta diversamente, come ben sappiamo, perché il matrimonio è un sacramento. La Chiesa entra nelle motivazioni spirituali, nelle modalità con le quali

viene dato il consenso, controlla se vi sono state riserve o meno. Per questo una serie di cause di nullità possono essere pronunciate dai tribunali ecclesiastici per motivazioni che nulla hanno a che vedere con il diritto civile dello Stato italiano.

Ebbene, il protocollo aggiuntivo ci dice che il giudice di corte d'appello, questa sarebbe la novità, può vagliare e delibare una sentenza del tribunale ecclesiastico ma con talune limitazioni. La Chiesa, quindi, conserva integri i suoi poteri; anzi, non contenta di questo, la Chiesa cattolica ha dichiarato addirittura il carattere sacramentale del matrimonio, immettendo nel trattato una sua valutazione, anche se soltanto a livello di dichiarazione di parte.

Abbiamo, comunque, altre obiezioni da muovere. Se non ricordo male, onorevoli colleghi, l'articolo 797 del titolo settimo del quarto libro del codice civile prevede, per la procedura di delibazione, il rispetto di talune garanzie tipiche della struttura giuridica italiana. In altri termini, lo Stato italiano, nel momento in cui delibera una sentenza dello Stato straniero, vuol verificare se siano state rispettate talune garanzie assolutamente indispensabili per poter immettere quella sentenza nel corpo giuridico dell'ordinamento.

Ci chiediamo: il tribunale ecclesiastico è un vero tribunale? Bisogna considerare, innanzitutto, la specialità dell'ordinamento giuridico della Chiesa. Poc'anzi abbiamo considerato questo aspetto parlando della Chiesa in quanto soggetto internazionale e l'abbiamo definito speciale; anche i suoi tribunali, quindi, sono speciali. Non voglio dilungarmi molto su tale questione, ma non posso non ricordare come sia a tutti noto che la giurisdizione ecclesiastica è ben lontana dall'offrire garanzie formali e sostanziali. Il giudice ecclesiastico è, in verità, un giudice privato; non ha gli strumenti di coazione tipici di qualsiasi organo giurisdizionale; non è un giudice al di sopra delle parti; non è terzo tra le parti essendo, invece, una specie di arbitro che tende a mediare gli interessi delle parti; molto spesso è uno strumento arbitrale, ma nel senso

vero della parola, cioè di arbitrario, che dà ragione al più forte. Il tribunale ecclesiastico, quindi, manca di tutte quelle caratteristiche fondamentali di natura formale e sostanziale perché risulti essere un giudice vero e proprio. Esso non ha i poteri tipici della giurisdizione neppure in relazione alla raccolta delle prove, quindi in relazione all'accertamento della verità.

Lo Stato italiano, pertanto, nel momento in cui accoglie le sentenze del tribunale ecclesiastico, accoglie sentenze che non sono di un vero e proprio tribunale. Ci sembra, quindi, di poter dire che non siano stati fatti particolari progressi; sono state recepite alcune istanze, già fatte valere dalla Corte costituzionale, senza arrivare alla definizione di un rapporto con la Chiesa cattolica analogo a quello previsto con le altre Chiese.

Riteniamo che il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso sia cosa assolutamente legittima. Bisognerebbe, però, fermarsi qui, considerando il matrimonio sottoposto soltanto alle leggi esistenti nel nostro paese.

La verità è che con la previsione normativa del disegno di legge in discussione creiamo un sistema di diritto singolare, della singolarità propria della Chiesa cattolica. Anche per questo motivo le norme previste dall'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana in materia matrimoniale non possono essere accettate.

Onorevoli colleghi, questi sono due motivi di fondo che già dimostrano come il nostro Stato ha dismesso parti fondamentali della sua sovranità, in quanto in materia matrimoniale prevede questo sistema di diritto singolare.

Tutto ciò non è casuale, perché stipulando un accordo con la Santa Sede si entra in contatto con un ente che ha caratteristiche estremamente peculiari. Non possiamo allora non denunciare una difformità di trattamento giuridico per i cittadini italiani che potranno valersi delle cause di nullità del matrimonio previste dal diritto ecclesiastico: ricorreranno al tribunale ecclesiastico tutti coloro che potranno dimostrare cause di scioglimento

che nulla hanno a che vedere con il carattere pubblicistico del matrimonio, e lo Stato si troverà a dover riconoscere cause di scioglimento non previste nel proprio ordinamento giuridico.

Ritengo che già questi motivi dovrebbero spingerci a rifiutare l'accordo stipulato; ma c'è dell'altro. Infatti, all'articolo 1 dell'accordo si parla di una reciproca collaborazione tra la Repubblica italiana e la Santa Sede «per la promozione dell'uomo e il bene del paese». Quindi, invece di separare il dominio spirituale da quello temporale, ci troviamo addirittura a sancire una collaborazione attinente valori fondamentali.

Non posso allora che ribadire quanto affermato dall'onorevole Teodori, e cioè che per la prima volta si ha il riconoscimento che lo Stato italiano non è uno Stato laico, ma confessionale, perché professa valori che non sono contenuti nella Carta costituzionale, che regola la vita e l'ordinamento dello Stato italiano, ma desunti invece dalla collaborazione con la Chiesa cattolica, quindi strettamente confessionali.

Questa impostazione si ripercuote inevitabilmente sull'altro grande tema, quello dell'insegnamento della religione. Certo, ricordando Jemolo si può dire che sono cadute alcune «foglie secche», come il famigerato articolo 5, che costringeva lo Stato italiano ad un atteggiamento repressivo nei confronti di coloro che la Chiesa riteneva, che so io, apostati; ciò nonostante, ci ritroviamo a riconoscere e ad insegnare la religione come parte fondamentale del patrimonio storico e culturale del nostro paese. Se è vero che non c'è più l'obbligatorietà dell'insegnamento religioso, è vero però che c'è l'obbligatorietà di denunciare, da parte dei genitori, la volontà o meno di usufruire dell'insegnamento religioso. Non c'è, e questo da parte cattolica è stato sottolineato, carattere diffusivo della religione nelle altre materie, né c'è un insegnamento di natura storico-critica delle religioni, ma c'è l'ora della religione, in cui non si insegna teologia, ma la religione, come se questa poi fosse materia insegnabile. Bene ha

fatto la Tavola valdese a riconoscere che il luogo della religione è il foro interiore per eccellenza, il cuore umano, e non una istituzione come la scuola. Invece la Chiesa cattolica ha voluto ribadire che la religione cattolica è parte integrante della cultura italiana e deve come tale essere oggetto di uno specifico insegnamento nella scuola.

Ma non basta. Nel protocollo aggiuntivo si giunge addirittura a riservare all'accordo tra Stato e Chiesa il modo in cui quest'ultima, con quello che è stato chiamato il «Concordato dinamico», deve vagliare gli insegnanti, i libri di testo, i materiali di insegnamento. Ma se c'è un campo in cui la sovranità dello Stato dovrebbe astenersi dall'intervenire è proprio quello dei fatti di coscienza. Questa è la vera conquista di uno Stato laico moderno: se esiste un campo in cui non può esservi collaborazione con istituzioni che fanno della coscienza l'oggetto del proprio interesse (libere di farlo, come appunto la Chiesa cattolica) è proprio questo, e non si capisce perché lo Stato debba arrivare ad assicurare tali garanzie di intervento!

L'onorevole Colombo diceva ieri che questo non sarebbe un Concordato di garanzie, fatto per garantire qualcosa a qualcuno, ma un Concordato di collaborazione. La verità è che però attraverso questa collaborazione si garantisce alla Chiesa un campo di intervento privilegiato, così come alla Chiesa si danno garanzie anche in campi diversi, come quello della gestione del patrimonio ecclesiastico.

Insomma, anche per quanto riguarda l'insegnamento della religione non siamo certo andati avanti e credo che non vi sia affatto bisogno di essere laici moderni per non essere d'accordo neppure con il vecchio sistema di insegnamento, che probabilmente è alla base del giurisdizionalismo dello Stato motivato, come diceva Hobbes, dal fatto che «Gesù è il Cristo perché così afferma lo Stato». Lo Stato, insomma, deve intervenire anche nella coscienza dei cittadini per poter ottenere consenso e pace nella società ci-

vile. Ma se si è abbandonato questo principio, bisognerebbe abbandonare anche il suo corrispettivo, quello secondo cui si concede alla Chiesa di intervenire, garantita da leggi dello Stato, sulle e nelle coscienze.

In questo modo si manomettono principi fondamentali di libertà e soprattutto quello dell'autodeterminazione della persona. Questo è il motivo per cui sono stati proprio i cattolici democratici, i cristiani a sottolineare più volte questi problemi e a condurre in tutti questi anni una battaglia contro il potere, contro la Chiesa-istituzione. Giustamente ieri si ricordava che non casualmente sono stati proprio loro, i cattolici, i cristiani, ad intervenire per sottolineare la gravità di questo accordo fra lo Stato italiano e la Santa Sede, accordo che innanzitutto manomette la libertà di coscienza.

Ora, onorevoli colleghi, vorrei rivolgermi (sia pure «in spirito», perché non sono presenti) ai colleghi del partito comunista. Ho pochi minuti e quindi non mi dilungherò a ricordare la posizione di Gramsci (che del resto i compagni comunisti conoscono a menadito) nei confronti del Concordato. Mi limiterò a ricordare un momento della nostra storia costituzionale.

Si dice sempre che Togliatti sarebbe stato un *Realpolitiker*: è vero. Però si dimentica che in un primo intervento alla Costituente Palmiro Togliatti non fu poi così *Realpolitiker* come si vorrebbe. In realtà, Togliatti era molto indeciso. E infatti, nell'intervento dell'11 marzo 1947, Palmiro Togliatti, rivolgendosi ai cattolici, disse: «Dovete riconoscere che nel Trattato e nel Concordato vi è qualcosa che urta la nostra coscienza civile e che sarebbe bene che venisse al momento opportuno eliminata. Perché dunque inserirli in modo così solenne nella Carta costituzionale?». Quindi, non è vero che Togliatti seguisse fin dall'inizio una politica di realismo, nel senso del diretto riferimento nella Carta costituzionale al Trattato ed al Concordato.

Vi fu, infatti, un intervento di De Gasperi, il 25 marzo 1947, con il quale De

Gasperi non dico che abbia posto un ricatto, sarebbe una parola irrispettosa, ma sicuramente pose un *aut-aut*, avendo detto: «Egredi colleghi, non vorremmo aprire una battaglia politica, ma l'aprite voi o meglio aprite in questo corpo dilaniato d'Italia una nuova ferita che io non so quando rimarginerò». De Gasperi, pertanto, pose in forma molto forte il problema, per lui forse di coscienza, per gli altri di realismo politico. Fu allora che, mentre Pietro Nenni (cui l'onorevole Bettino Craxi si richiama nella sua battaglia per l'autonomia del partito socialista) ribadiva la sua opposizione all'articolo 7, Togliatti disse, subito dopo l'intervento di De Gasperi: «In questa situazione abbiamo bisogno della pace religiosa, né possiamo in nessun modo consentire a che essa venga turbata».

Credo che si faccia un torto a Togliatti indicandolo come un uomo guidato dai principi della *Realpolitik*, insensibile alle questioni della laicità dello Stato. Di fronte ad un *aut-aut* da parte cattolica, Togliatti ritenne — in base anche alla sua visione della Costituzione come risultato del processo di incontro tra le masse cattoliche, socialiste e comuniste — di dover accettare.

Tale posizione è stata per anni ribadita dal partito comunista, ma io chiedo se oggi vi sia la necessità di rinnovare l'accordo tra la Santa Sede e lo Stato italiano. Riteniamo che la pace religiosa sia turbata da qualcosa, in mancanza di tale accordo? È possibile che vi sia bisogno di ricorrere a questo accordo per tutelare la libertà dei credenti? Credente era anche Gerardo Bruni, ma in seno alla Costituente votò contro l'articolo 7; credenti sono i cristiani per il socialismo e quelli delle comunità di base, che non hanno bisogno di garanzie da parte dello Stato per esercitare i propri diritti di credere a ciò che vogliono e di manifestare liberamente la propria fede.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, il gruppo di democrazia proletaria voterà contro il disegno di legge n. 2021, riproponendo in questa sede, sotto il profilo politico, il proprio atteggiamento molto

lineare e netto, favorevole all'abrogazione, con legge costituzionale, dell'articolo 7 ed alla tutela della libertà della Chiesa in base alle norme dell'articolo 8 della Costituzione. E che ciò possa avvenire, onorevoli colleghi, è testimoniato dall'intesa raggiunta dallo Stato italiano con la Tavola valdese, che salvaguarda le libertà ed i diritti delle comunità valdese e metodista, le quali hanno però rinunciato a qualsiasi prerogativa speciale, ritenendo che il foro interno, la coscienza, sia la sede di espressione e di manifestazione della libertà religiosa (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Crivellini. Ne ha facoltà.

MARCELLO CRIVELLINI. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, prendo la parola volentieri in questo dibattito, ritenendo che sia giusto ed opportuno che ciascuno di noi si pronunci, in ordine a temi di questa natura, liberamente ed al di fuori degli schemi di partito o di gruppo.

Intervengo in questo dibattito più come cittadino che come deputato, ringraziando, fin da ora, tutti i colleghi che hanno preso ieri la parola e che la prenderanno nel corso della giornata. Purtroppo mi sembra di capire dagli oratori intervenuti (i colleghi Codrignani, Teodori e Russo) che il dibattito interessa soprattutto i gruppi della sinistra indipendente e del partito radicale, mentre su un tema di questo genere sarebbe stato auspicabile che quasi tutti intervenissero, indipendentemente dall'appartenenza ad un determinato schieramento politico.

Molti colleghi si sono soffermati su questioni particolari ed io condivido quanto hanno detto, per cui non mi resta che fare alcune considerazioni di carattere generale. Non mi soffermerò peraltro sul metodo di questo dibattito in quanto, a mio avviso, per questo aspetto fa testo l'intervento svolto dal collega Guerzoni il 26 gennaio scorso sui tempi e sui modi di esame di questo provvedimento. Ripeto comunque che mi limiterò

a fare alcune considerazioni di carattere generale.

Vorrei subito dire che mi sento a disagio, nel momento in cui si parla di una materia che coinvolge i propri convincimenti religiosi, la propria fede, che venga affrontato mediante legge un argomento di questo genere. Tutto ciò, per la verità, è al di fuori della mia cultura, della mia esperienza e del mio modo di vedere. La prima domanda che mi pongo è, quindi, se c'è bisogno di un Concordato. Questo è un interrogativo che spesso non ci si pone perché la vicenda della regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e la Santa Sede dura dal 1929 e sembra che debba per forza esservi un Concordato.

Chi potrebbe oggi affermare che in Italia, per garantire il giusto diritto di professare la propria fede individualmente e di manifestarla collettivamente, ci sia bisogno di un Concordato? È vero che il relatore ieri ha detto che gli aspetti garantisti ed originari del Concordato passano in seconda linea rispetto ad altre esigenze, ma è pur vero che non vi è bisogno di un Concordato, in materia di fede religiosa e di garanzia dei diritti di ciascuno a professare la propria convinzione religiosa, in un paese come l'Italia. Potrei, al limite, discutere la necessità di stipulare un Concordato con i protestanti, con i testimoni di Geova o con i buddisti, in altri termini con minoranze religiose alle quali va però garantito il diritto, indiscutibile, di essere coerenti con le proprie convinzioni.

In Italia è necessario un Concordato con la Chiesa cattolica? Capisco che forse in Unione Sovietica, in Polonia o in Cile potrebbe essere auspicabile una cosa di questo genere, ma in Italia esiste una democrazia parlamentare da ben 40 anni! Quindi la prima domanda che mi pongo, ed è una domanda retorica perché la risposta è negativa, è se c'è bisogno, nel 1985, di un Concordato con la Chiesa cattolica.

Non dimentichiamoci che questa storia comincia, almeno formalmente, nel 1929; è durata, quindi, quindici anni di fascismo e quaranta di repubblica; in mezzo

vi sono state tante cose (la guerra, il *referendum* istituzionale, la Costituzione, il *referendum* sul divorzio, la legge sull'aborto). Devo dire che sono stato tra i firmatari della richiesta di *referendum* per abrogare il Concordato del 1929 (così come per abrogare il codice Rocco ed altre leggi di quel periodo); ma riconosco che quel Concordato e quelle leggi avevano una loro dignità, una loro grandezza (anche se questo termine non indica sempre una qualità positiva).

In quel Concordato vi erano grandi cose da una parte e dall'altra, si parlava dell'«uomo della provvidenza» e si garantivano aspetti non secondari, sotto il profilo del regime allora in atto. Devo dire che l'accordo di oggi, in confronto al Concordato di allora, come giudizio politico, è una cosa di una mediocrità e di una modestia che fa paura. Tra il Concordato voluto da Mussolini e l'accordo di oggi tutto va a favore del primo, non c'è niente che va a favore degli avvenimenti, così come si stanno svolgendo oggi e così come ce li proponete.

Voglio affermare innanzitutto che, se c'è una cosa di cui non abbiamo bisogno, è questo accordo, tanto meno con la Chiesa cattolica e tanto meno per i fini che ci vengono esposti.

Vengo da una famiglia che era per metà protestante e per metà non appartenente a nessuna confessione religiosa; sono stato quindi educato nella massima libertà di scegliere e di crearmi i miei convincimenti. Devo dire che, negli anni cinquanta, quando frequentavo le scuole elementari (vivevo in una città abbastanza piccola, di 20 mila abitanti), allorché entrava il sacerdote io uscivo dalla classe perché avevo chiesto l'esonero dall'insegnamento della religione. Vi pongo una domanda, premesso che non credo che sia necessario ratificare l'accordo in discussione: forse allora se vi era qualcuno che aveva bisogno di un Concordato, non era certo il sacerdote che entrava in classe, ma ero io che uscivo; negli anni cinquanta, con il clima dell'epoca non ero forse io per la diversità del mio comportamento, ad aver bi-

sogno di un Concordato, se mai fosse stato necessario?

Figuriamoci se oggi, nel 1985, dobbiamo stipulare un nuovo Concordato con la Chiesa cattolica! Forse con gli «arancioni», forse con i testimoni di Geova! Giustamente, come ha ricordato il collega Russo, la Tavola valdese ha rifiutato un Concordato, che pure ha una serie di conseguenze, dal punto di vista dei privilegi economici (che tutti peraltro sottolineiamo e sui quali poi dirò qualcosa) che non sono da poco.

Il mio convincimento di carattere generale concerne dunque l'alterità completa, l'estraneità, la non necessità di un Concordato, oggi, con la Chiesa cattolica e quindi la natura diversa, da un punto di vista oggettivo, che tale accordo riveste. Esso contiene alcune enunciazioni che sono, francamente, al limite della banalità e del ridicolo dopo quarant'anni di democrazia parlamentare. Voglio citare soltanto, a titolo di esempio, quanto è scritto al terzo comma dell'articolo 2: «E garantita ai cattolici e alle loro associazioni ed organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero...». Ma perché, ai non cattolici questa libertà non è garantita? È chiaro che chiunque abbia la fortuna o la sfortuna, ed io ritengo, tutto sommato, la fortuna, di essere cittadino italiano avrà garantita questa libertà! C'è bisogno di fare un Concordato? In questo testo, dunque, c'è una serie di banalità, che è però il presupposto per un'altra serie di affermazioni estremamente pericolose (come ha ricordato poco fa il collega Franco Russo e come ha ricordato ieri il collega Teodori). Soprattutto vi è poi, nel testo di un altro disegno di legge, che esamineremo in una prossima seduta, una parte che costituisce l'oggetto vero di questa trattativa e la cui unità di misura non è la garanzia della libertà di pensiero, bensì le centinaia o le migliaia di miliardi. Ma di questo parleremo più avanti.

La prima osservazione che intendo fare, quindi, concerne l'assurdità della situazione in cui oggi, nel 1985, voi ci ponete. Conseguenza di questa situazione è,

nell'analisi di questo disegno di legge, la mediocrità e la modestia di tutta la vicenda. Così come fu rilevante la vicenda del 1929, con tutti i pericoli e le contrarietà che potete immaginare, oggi mi sembra che essa sia mediocre e modesta, tanto è vero che io ritengo che il disegno di legge n. 2337 (che ora non stiamo esaminando, e che concerne le disposizioni sugli enti e sui beni ecclesiastici, nonché le disposizioni per il sostentamento del clero cattolico) sia un provvedimento simile alla ratifica di qualche normativa della CEE sul burro o sul vino. Queste, infatti, sono le dimensioni e la dignità di questa iniziativa legislativa! Assomiglia, forse, di più alle decine di decreti presentati in questo Parlamento sui molluschi eduli lamellibranchi o sull'eviscerazione dei polli, perché essi trattano questioni che hanno incidenza sul piano economico per miliardi e miliardi, ma non rappresentano, certamente, un fatto rilevante, bensì mediocre e poco importante dal punto di vista storico! Questa vicenda, dunque, non è storicamente importante, ma è tragicamente importante dal punto di vista culturale, del modo di fare politica e del modo di concepire lo Stato in questo paese.

L'altra osservazione che desidero fare è che questo tipo di cultura, questo modo di procedere si sposa abbastanza bene con il vostro modo di fare politica. A mio avviso ciò si spiega bene con l'atteggiamento del partito comunista, che è, da questo punto di vista, più partito degli altri, non solo sotto l'aspetto tecnico o tecnologico, ma anche sotto il profilo culturale; si spiega meno bene con la tradizione di altri partiti, che è esattamente contraria, ma si spiega bene con la pratica del modo di fare politica, così come ormai si è configurato in questo paese. Se una volta si poteva porre la domanda, così come è stato ricordato nella discussione di ieri, su quante divisioni avesse il Vaticano, forse oggi la domanda più frequente che alcuni di voi hanno posto o che complessivamente le forze politiche hanno posto riguarda il numero delle banche del Vaticano o il numero dei

Calvi, dei Marcinkus, eccetera. Questi sono aspetti che contano.

Dal punto di vista culturale, come dicevo, la questione è molto preoccupante. Io vedo un parallelo tra il modo di concepire l'organizzazione della Chiesa cattolica e il modo di concepire e soprattutto di praticare la politica dei partiti in questi anni.

La Chiesa cattolica si distingue da quella protestante, ad esempio, per il fatto che tra l'uomo e Dio ci deve essere un intermediario, un sacerdote, che interpreta, garantisce e decide. Non esiste un legame diretto per i fedeli e per le loro convinzioni. E, proprio in funzione di queste convinzioni, anche la gerarchia della Chiesa cattolica è strutturata in un certo modo piuttosto che in un altro.

A me pare che i partiti, nel loro modo di procedere (per questo motivo dico che si tratta di un fatto piuttosto omogeneo), si vadano sempre più organizzando in modo da dare luogo ad una nuova figura di sacerdote che si pone tra il cittadino e la politica. Tali sacerdoti sono allevati dai partiti, sono politici di professione (ma questo sarebbe il meno) ed assumono il ruolo di sacerdoti della politica.

Da questo punto di vista, devo dire che forse il partito comunista è stato il più coerente, perché la sua impostazione porta proprio a questa conclusione, ovviamente lontana da altre convinzioni. In altri partiti la impostazione culturale dovrebbe portare a conclusioni opposte, ma questo non accade. In questo modo, comincia ad esistere questo parallelismo tra i sacerdoti della Chiesa ed i sacerdoti dei partiti.

Sta nascendo una classe sociale che determina la politica nel nostro paese. Si tratta di una specie di casta sacerdotale che ha anche i suoi seminari. Infatti, le federazioni dei partiti diventano sempre più veri e propri seminari in cui i funzionari vengono allevati alla politica, con una certa gerarchia, seguendo certi riti, eccetera. Da questi seminari escono coloro che saranno prima consiglieri comunali, poi consiglieri regionali, quindi de-

putati, segretari di sezione e di federazione, e via di questo passo.

Un altro aspetto della questione riguarda la frequenza del ricambio del segretario in molti partiti. Si tratta molto spesso di un ricambio biologico più che di un ricambio politico. Se si conta il numero dei capi dal dopoguerra ad oggi e il numero dei segretari dei partiti, forse si può notare che la Chiesa si è dimostrata più dinamica, più coerente, più vincente di alcuni partiti che hanno avuto meno segretari di quanti papi abbia avuto la Chiesa. Esiste la tendenza al ricambio biologico piuttosto che al ricambio politico.

Indipendentemente dalle professioni religiose, esiste un parallelo tra la vostra politica (anzi, la nostra politica, perché noi non viviamo fuori da queste vicende) e l'organizzazione della Chiesa cattolica. È un parallelo che si va tragicamente configurando in modo sempre più nitido, non in base alle regole di uno Stato di diritto, ma in base a quello che la Chiesa cattolica, nella sua tradizione, nella sua grandezza, nella sua indipendenza, ha ritenuto di professare. Per carità!, queste convinzioni sono rispettabilissime, ma in politica disegni di legge quali quelli al nostro esame, che non devono garantire niente (altro che Concordato del 1929!), rispecchiano culturalmente il parallelo fra partiti, così come sono andati degenerando, e Chiesa cattolica.

Si comprende allora perché passi culturalmente quasi inosservata presso la grande maggioranza dei partiti e dei parlamentari la vicenda di un Concordato fatto in questo modo. Mi è perciò incomprensibile quella sorta di gara fra i massimi esponenti del partito socialista e del partito repubblicano per firmare il Concordato. Poi la gara è stata vinta da un socialista...

Debbo dire che se fossi socialista e se proprio fossi costretto a firmare un Concordato, mi farei vedere il meno possibile e, per le mie tradizioni e per principi di laicismo, non dico che mi vergognerei ma mi giustificherei adducendo uno stato di necessità. Non parlerei comunque di gara.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1985

Spero che i colleghi liberali o quelli della sinistra indipendente interverranno su questo punto, ma mi sembra che, purtroppo, non vi sia alcuna dichiarazione che dissenta da questo tipo di cultura.

In sintesi, le osservazioni che volevo fare erano quelle della assoluta assurdità di un Concordato, soprattutto se stipulato con la Chiesa cattolica, e della mediocrità di tutta la vicenda, tra l'altro pericolosa in riferimento al modo di fare politica. In proposito potrei anche dire che siamo di fronte ad una sorta di finanziamento pubblico della Chiesa cattolica e, magari, anche dell'informazione, dell'editoria. Tale tendenza è drammaticamente pericolosa dal punto di vista culturale, più che da quello politico.

Lo ripeto, forse il PCI è il partito più omogeneo a questa cultura, più strutturato, più tradizionale; a maggior ragione è quindi da considerare dall'altra parte in materie così importanti. Ma quella che stupisce è la posizione degli altri partiti e degli altri esponenti politici, che invece sono in netto contrasto con la loro tradizione, con il loro patrimonio.

A conclusione, non posso che dichiarare la mia completa opposizione e alterità totale ai provvedimenti in esame. Malgrado noi radicali abbiamo deciso di non votare in questa legislatura, nella presente occasione voteremo contro, o almeno lo farò io personalmente. Se, invece, in questa legislatura avessimo deciso di votare, probabilmente sarei uscito dall'aula per non farlo. Sto comunque cercando di testimoniare come meglio posso la mia opposizione a questo modo di procedere e di legiferare. Pertanto, proprio perché l'eccezione conferma la regola, parteciperò alla votazione, ovviamente opponendomi al provvedimento.

Vorrei infine ringraziare i colleghi che sono intervenuti e coloro che riterranno di intervenire perché, su questioni di fondo e di convincimento personale, credo che sia doverosa la massima partecipazione, anche per non sentirsi tragicamente soli in circostanze come questa, in cui ci si aspetterebbe invece una grande partecipazione. Ringrazio dunque i col-

leggi Teodori, Codrignani, Nebbia e Franco Russo; ringrazio anticipatamente, per quello che diranno, il collega Rodotà e gli altri, perché ci faranno sentire meno soli in questa vicenda, che appare mediocre e modesta da un lato, ma estremamente allarmante dall'altro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, pochissimi colleghi deputati, signor rappresentante del Governo, mi pare assai significativo che il dibattito si sia aperto con la dichiarazione, da parte della Presidenza della Camera, di un imbarazzo procedurale, tale da indurre a scorporare la discussione generale sul disegno di legge di ratifica del nuovo accordo da quella degli altri due disegni di legge, pure presentati contestualmente dal Governo. Tale imbarazzo prova, di per sé, se non altro la singolarità o l'anomalia della procedura seguita dal Governo e dimostra che le domande da noi poste durante il dibattito tenutosi nel gennaio 1984, e deluse nella sua replica dal Presidente del Consiglio, erano tutt'altro che pretestuose.

Tuttavia, tale imbarazzo non si riferisce soltanto alla procedura da seguire, ma rappresenta il risultato di una deliberata scelta politica operata dal Governo in ordine alle modalità scelte per concludere la trattativa. La decisione di demandare ad una commissione paritetica la disciplina relativa agli enti e ai beni ecclesiastici non appariva infatti, come dicemmo con chiarezza nella precedente occasione, una scelta resa necessaria dal bisogno di disporre di più tempo per definire una materia indubbiamente complessa, considerato che dell'eventuale istituzione della commissione si era cominciato a parlare fin dal 1978, per poi riprendere il tema nel 1982.

Se si fosse trattato soltanto di una questione di tempo, si osserva che ve ne sarebbe stato in abbondanza per definire qualsiasi questione, per quanto delicata fosse. La verità era un'altra: si voleva imboccare, come si è imboccata, una

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1985

strada assai diversa e, spiace dirlo, assai meno rispettosa non già delle prerogative astratte dello Stato italiano, ma dei poteri concreti del Parlamento e del Governo, in una materia di tanta importanza.

In altri termini, si voleva non che il nuovo Concordato indicasse taluni principi, in materia di enti e beni ecclesiastici, restando libero poi il Parlamento, nella sua sovranità, di disciplinare la materia, ed il Governo di emanare regolamenti, laddove fosse stato necessario; si voleva viceversa attrarre nell'area del Concordato anche questa materia, con le difficoltà che oggi stiamo incontrando, e sulle quali tornerò più avanti. L'espedito scelto dal Governo, quello di invocare il precedente o il riferimento alle leggi rinforzate, mi pare francamente non proponibile, perché questo richiamo porta ad un abuso parallelo a quello che si tenta di legittimare attraverso questo riferimento.

Nella relazione al disegno di legge di ratifica ed esecuzione del protocollo per la disciplina della materia degli enti e dei beni ecclesiastici si fa riferimento alla contrattazione collettiva ed alle intese previste dall'articolo 8 della Costituzione, ma in quel caso si tratta, appunto, di ipotesi cui la stessa Costituzione dà esplicito sostegno e legittimazione. Qui, invece, nella relazione viene non adombrata, bensì affermata la possibilità di estendere, in realtà senza limiti, la categoria delle leggi rinforzate: una forzatura, questa, che fino ad oggi nessuno aveva osato proporre, neppure chi aveva dato la più benevola interpretazione di questa categoria, che, lo ricordiamo, è frutto di creazione dottrinarie e quindi da usare con estrema cautela, soprattutto in materie come questa in cui sono in gioco principi di sovranità, prerogative di ordine costituzionale e, come vedremo più avanti, diritti dei cittadini.

Dunque, le peggiori previsioni che facemmo in occasione della discussione svoltasi nel gennaio dell'anno scorso e per le quali fummo tacciati di un certo eccesso di pessimismo, si sono tutte puntualmente verificate.

Per quanto ci riguarda, il fatto che

queste previsioni siano risultate confermate ci spinge a ribadire le nostre critiche; questo elemento riteniamo però che dovrebbe essere oggetto di seria considerazione anche da parte di coloro che in occasione del passato dibattito si erano fatti anch'essi portatori di alcune o di molte delle preoccupazioni da noi espresse. Ci riferiamo ai deputati della maggioranza che votarono a favore dell'autorizzazione a proseguire e concludere la trattativa. Da parte di costoro oggi occorrerebbe prendere atto che i testi sottoposti al nostro esame non fuggono assolutamente quelle preoccupazioni, anzi le confermano. Se il loro non fu un espediente retorico per salvarsi l'anima, ed in una materia come questa uso con una certa cautela questa espressione, da questo elemento se ne dovrebbe pur trarre, per coerenza politica ed intellettuale, una qualche conseguenza sul piano del voto.

Vediamo di comprendere che cosa sia successo tra quel dibattito del gennaio dell'anno scorso ed oggi. Non per amor di polemica, ma di verità, debbo cominciare con il ricordare un inadempimento del Governo. Intervenendo in questa Camera il 26 gennaio 1984 il Presidente del Consiglio aveva impegnato il Governo a «non procedere allo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo prima di aver informato il Parlamento circa i lavori ultimati dalla commissione mista».

Questo non è avvenuto, a meno che con il suo singolare modo di monocameralizzare il Parlamento bicamerale anche questa volta il Governo non abbia ritenuto che il Parlamento sia composto da una sola Camera, nel caso che ci interessa il Senato, visto che solo quest'ultimo ha avuto il bene di una qualche comunicazione del Governo nella seduta del 2 agosto dell'anno scorso in una sede singolarmente depotenziata, cioè in sede di risposta ad interpellanze ed interrogazioni, e non di comunicazioni del Governo, che avrebbero consentito almeno a quel ramo del Parlamento di esprimersi con un voto, dando una qualche direttiva vincolante per il Governo. Vero è, si può dire, che i

regolamenti parlamentari consentono agli interpellanti insoddisfatti di convertire il loro strumento in mozione, ma sappiamo bene che i tempi tecnici a quel punto erano completamente saltati.

Ci troviamo di fronte, dunque, ad un inadempimento sul quale vorrei richiamare l'attenzione come una delle tante singolarità del procedimento che porta a questa malinconica conclusione; malinconica per molte ragioni, ivi compreso, anch'io non posso non sottolineare questo fatto, il deserto di quest'aula.

Noi avevamo manifestato la nostra preoccupazione e chiesto che fossero altri i giorni della settimana in cui collocare il presente dibattito. E vediamo le preoccupazioni espresse non da noi, che abbiamo votato contro, ma da autorevoli rappresentanti della maggioranza. Mi riferisco al resoconto stenografico della seduta del 26 gennaio 1984, ed inizio da ciò che disse in quest'aula il segretario del partito liberale, l'onorevole Valerio Zanone: «Ma dobbiamo, in questo caso particolare, porci il problema dell'esercizio, da parte del Parlamento, della sua funzione di controllo perché, se si prende la strada di un nuovo Concordato che sia prevalentemente un Concordato di cornice o di principio e che rinvii poi la statuizione sulle materie concrete ad intese di carattere ordinario, siccome soltanto una parte di queste materie, per quanto si può immaginare, sarà disciplinata con provvedimenti legislativi, allora la pattuizione tra il Governo e la Chiesa dovrebbe essere assistita da un previo controllo parlamentare. Ed è questa la richiesta, che da parte liberale, intendiamo sin d'ora rivolgere al Governo».

È soddisfatta la preoccupazione liberale dai testi che abbiamo di fronte? Sicuramente no. Vedremo quali e quante materie sono perfino, senza indicazione tassativa, affidati alla successiva negoziazione tra le parti per dimostrare come la preoccupazione espressa dai liberali di «un previo controllo parlamentare» sia stata del tutto negletta dal Governo nella presentazione dei testi che stiamo discutendo.

L'onorevole Battaglia, presidente del gruppo repubblicano, nella stessa seduta toccò un punto specifico: «Vorremmo invece che la replica del Presidente del Consiglio fugasse alcune preoccupazioni, di cui si sono fatti carico ambienti culturali qualificati, circa la materia dei vincoli relativi a beni interessati dal fenomeno religioso. Pare a noi chiaro che la potestà di tutela di tali beni non può che essere affidata agli organi dello Stato, perché è a questi che la Costituzione, all'articolo 9, demanda i compiti di protezione del patrimonio artistico e culturale della nazione».

Poiché la strada seguita è esattamente opposta, come ha ampiamente documentato ieri in quest'aula il collega Nebbia, sono curioso di sapere qual è a questo punto l'opinione dei colleghi repubblicani.

E vengo a ciò che disse, sempre in quella seduta, l'onorevole Ugo Spagnoli: «Le preoccupazioni espresse su talune materie, come quelle del patrimonio storico ed artistico avente carattere religioso, non sono infondate, se si vuole andare al di là di intese che non abbiano carattere vincolante e normativo, e che invece siano dirette a favorire forme di collaborazione e di consultazione. Questo delle intese è perciò, onorevoli colleghi, un terreno sul quale, proprio per il carattere innovativo di questi strumenti, sono però necessari chiarimenti riguardo alla loro natura, la portata, l'estensione.

Vi sono dei tempi che rendono urgenti questi chiarimenti; e francamente speravamo che il Presidente del Consiglio ci prevenisse in questi nostri interrogativi». Il Presidente del Consiglio non li aveva prevenuti, questi interrogativi; ha risposto con i fatti, con i documenti che abbiamo, che confermano *ad abundantiam* tutte le preoccupazioni espresse qui, a nome del gruppo comunista, dal collega Spagnoli. Anche per questo io sono curioso di sapere quali conseguenze saranno tratte dal fatto che le intese che preoccupavano il collega Spagnoli rimangono, e nella forma peggiore, nei testi che stiamo oggi discutendo.

Andiamo allora a quello che a me pare il punto chiave della questione. Noi siamo in presenza di una modifica profonda e significativa del sistema delle fonti normative nell'ordinamento giuridico italiano. Si introduce, vedremo poi con quali caratteristiche e con quali conseguenze, il principio del governo misto di talune materie. Preferisco questa espressione a quella di «materie miste», che non dice tutto ciò che effettivamente viene determinato dal testo in discussione: si tratta del governo misto di una serie aperta di materie.

Ha ragione l'onorevole Teodori quando sottolinea la pericolosità e, in questo senso, il carattere sconcertante del nuovo articolo 1, là dove, dopo la pleonastica ripetizione di ciò che è scritto nella Costituzione, e che non ha bisogno di essere ripetuto in ciascun testo normativo, parla dell'indipendenza e sovranità reciproca nell'ordine di ciascuno della Repubblica italiana...

ALDO BOZZI. La Costituzione, però, non impegnava la Chiesa; quindi l'espressione non è pleonastica, per questa parte. Per la parte della collaborazione siamo d'accordo.

STEFANO RODOTÀ. Io ho una mia opinione su questo. Ma, se posso concludere, ciò che è significativo è che qui il principio dell'indipendenza e della sovranità viene reinterpretato in base al principio della reciproca collaborazione in una serie di materie. Sono d'accordo che in questo punto non esiste un carattere pleonastico; ma da parte del Parlamento della Repubblica, che ratifica quest'accordo, si accetta un'interpretazione dell'articolo 7 della Costituzione che riduce gravemente, già con una tale formulazione, l'impostazione voluta dai costituenti.

Questa è la conclusione cui voglio arrivare: per un verso si tratta di una formulazione che potrebbe apparire pleonastica, ma in realtà c'è un intento politico. E l'intento politico, badate, non lo sto scoprendo io: appare nella relazione che accompagna il disegno di legge di ratifica

del protocollo per la disciplina in materia di enti e beni ecclesiastici là dove si dice che questo protocollo è appunto la prima forma di collaborazione tra le parti sancita dall'articolo 1 dell'accordo di febbraio. Allora è in radice una modifica del rapporto tra Stato e Chiesa, così come voleva essere individuato dalla stessa Costituzione. Alla separazione si sostituisce il principio della collaborazione. Questo mi sembra un mutamento radicale, sul quale, francamente, non so se si sia riflettuto da parte di tutti con la dovuta attenzione.

Ma non ci fermiamo qui, perché poi l'articolazione concreta del testo che stiamo discutendo ci rivela molte cose. Mi limito a sottolineare tre punti: il complesso degli articoli che vanno dall'11 al 13 dell'accordo di febbraio e due norme contenute nel testo che è il risultato del lavoro della commissione paritetica. Quello tra tutti più rivelatore è sicuramente l'articolo 13, che al numero 2 dice testualmente: «Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza episcopale italiana».

Ancora una volta il sistema costituzionale è depotenziato, perché al principio dell'accordo tra le parti, le parti contraenti, costituzionalmente rilevante si sostituisce quello dell'intesa tra autorità amministrative. E bisogna dire che già la parte vaticana si è fatta sentire. L'ha ricordato ieri sera la collega Codrignani, ed io voglio ribadire questo punto di vista, se non altro perché noi abbiamo scelto il metodo della accumulazione in questo dibattito, e ripeteremo testardamente una serie di argomentazioni.

Nella dichiarazione con cui la Conferenza episcopale ha recepito il nuovo Concordato sono menzionate una serie di materie rimaste fuori dall'accordo di febbraio, materie evidentemente ritenute dalla Conferenza stessa come ulteriori, quelle sulle quali si potrà esercitare l'intesa tra la CEI medesima e l'autorità dello Stato.

Quali sono queste materie? Cito testualmente: «la promozione della vita e della famiglia, l'educazione sanitaria e i servizi socio-sanitari e assistenziali, la lotta contro le nuove forme di emarginazione, le iniziative per la gioventù, la qualificazione dei mezzi della comunicazione sociale, la promozione del volontariato interno e internazionale, l'impegno per il terzo mondo e per la pace, la valorizzazione del territorio e della sua cultura»; cioè l'intera area di ciò che oggi viene, con espressione che piaccia o non piaccia, definita «il sociale» è indicata dalla Conferenza episcopale come un terreno che ormai deve essere governato insieme da autorità amministrative italiane e dalla Conferenza episcopale.

So bene che questa è oggi una manifestazione di intenzione, che non può diventare fatto concreto se da parte italiana non ci sarà acquiescenza. Ma proprio questo mi preoccupa. Se l'acquiescenza è stata così grande nel momento in cui si trattava di negoziare patti, rispetto ai quali la possibilità di resistenza per il rango, l'importanza di principio, da parte dello Stato italiano poteva essere ben maggiore, che cosa accadrà quando si andrà ad intese per le quali nessuna procedura di controllo e di garanzia, nessuna trasparenza, nessuna preventiva informazione di organi costituzionali è prevista? Torneremo a quei singolari scambi politici cui ha dedicato pagine, così belle per gli anni del dopoguerra e così mortificanti per chi le legge oggi, Arturo Carlo Jemolo nel suo libro su Stato e Chiesa?

Questo è il sistema che viene prefigurato e puntualmente ribadito in altre disposizioni. All'articolo 11 si legge: «altri servizi assimilati», dizione che postula una ulteriore estensione dell'assistenza spirituale, al di là della già realizzata estensione rispetto al Concordato del 1929 che si riferiva soltanto alla materia militare, mentre oggi ci si riferisce alla polizia, agli ospedali, alle case di cura, all'assistenza pubblica, alle carceri. L'elenco, comunque, non è ritenuto esaustivo.

All'articolo 12 è contenuta un'altra af-

fermazione di notevole gravità. Non insisterò molto su tale articolo relativo alla tutela del patrimonio storico ed artistico perché l'intervento di ieri del collega Nebbia è stato molto puntuale. Desidero, comunque, ricordare che al secondo alinea del numero 1 si sottolinea che, «al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due parti concorderanno opportune disposizioni». La potestà di normazione secondaria viene trasferita dal Governo al lavoro di questi «organi misti», perché diversamente non so chiamarli. Anche a tale proposito, non mi pare che, sul terreno delle fonti, lo slittamento sia di poco conto.

Si tratta di un primo blocco di norme che mi sembrano non solo preoccupanti (mi rendo conto che questo è un giudizio) ma soprattutto rivelatrici di una modifica profonda del sistema delle fonti che depotenzia l'articolo 7 della Costituzione e trasferisce a sedi amministrative decisioni fino ad ieri di competenza del Parlamento e del Governo. Al di là dei diversi giudizi, ovviamente legittimi, che possono essere espressi sul testo, non credo che si possa rimanere indifferenti di fronte ad una modifica così radicale.

L'intero sistema dei beni e degli enti così come viene delineato e presentato dal Governo è materia a proposito della quale la partita, anche regolamentare, è ancora aperta. Noi riteniamo che su tale materia il potere di controllo e di emendamento del Parlamento possa e debba essere esercitato. Vediamo, però, come la questione viene presentata dal Governo attraverso il tortuoso ricorso all'espedito delle leggi rinforzate. Leggiamo ancora la relazione al disegno di legge di ratifica del protocollo: «Qui si che si può ritenere che il principio concordatario abbia una sua forza espansiva, non tale da ricondurre queste norme ulteriori sotto l'articolo 7 della Costituzione, ma tali da rendere le leggi che ne conseguono, come dice la dottrina, leggi rinforzate che in nessun caso potrebbero essere successivamente modificate da altre che non fossero pre-

cedute da accordi o da intese con le medesime parti».

Ma allora mi si deve spiegare qual è la differenza tra il ricondurre sotto l'articolo 7 ciò che ammette nella sua relazione il Governo, poiché «ricondurre sotto l'articolo 7» significa esattamente perdita del potere unilaterale di modifica da parte dello Stato italiano e sottoposizione dell'intesa al regime dell'accordo. Qui c'è poco spazio per l'interpretazione: l'articolo 7 questo dice e questo si vuole realizzare attraverso questa materia.

Siamo in una situazione enormemente peggiorativa di quanto non fosse previsto dal Concordato del 1929, dove il sistema delle fonti su questo punto non era alterato, e lo Stato italiano formalmente manteneva intatta la sua potestà di regolare la materia, senza bisogno di intese o di accordi. Questo mi pare un altro punto essenziale, un passo indietro politicamente gravissimo.

Dell'articolo 18 del testo elaborato della Commissione sottolineerò esclusivamente un punto tecnico, perché è rilevante per il discorso che sto cercando di fare: «Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'emissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche».

Anche qui, come è stato rilevato, il sistema delle fonti è alterato, perché si prevede un dovere di conoscenza da parte del cittadino italiano delle norme del diritto canonico, che diviene quindi immediatamente efficace nell'ordinamento italiano.

E allora, da una parte abbiamo un depotenziamento delle garanzie costituzionali di principio (indipendenza e sovranità di cui all'articolo 7), dall'altra un Concordato addizionale, ricco di ben 75 articoli, infine una sorta di ricezione del codice di diritto canonico per atti interni all'ordinamento italiano.

Mi pare chiaro che, quando prima dicevo che in aree di estrema delicatezza si

va dalla disciplina di principio a materie relevantissime sul terreno sociale, a materie come quella sul patrimonio storico ed artistico, per cui è previsto un dovere di tutela da parte dello Stato, fino allo svolgimento di attività negoziali, ebbene, ci troviamo in un arco così ampio di materie di cogoverno, che — attenzione! — non appartiene allo Stato e alla Chiesa, ma alle burocrazie statali e alle burocrazie ecclesiastiche, e che diventa il punto di riferimento e la sede di regolazione per queste materie.

Per altro, il rischio è ampliato e moltiplicato dal fatto, lo dicevo prima, ma intendo ribadirlo, che non è neppure prevista una elencazione tassativa delle materie in cui questa sorta di cogoverno dovrà esercitarsi, ma ci troviamo di fronte ad una indicazione aperta di materie, quindi soggetta alla negoziazione, alle posizioni di forza reciproche, alle convenienze, alle strumentalizzazioni che in un determinato momento un pezzo di amministrazione potrà essere spinta a fare, senza possibilità di controllo e di intervento, salvo quello evanescente della responsabilità politica del ministro che sovrintende a quella amministrazione che avrà agito. Ma sappiamo quanto poco serva lo strumento della responsabilità politica.

Vengo all'ultimo punto sul quale intendo soffermare un momento la mia attenzione. Il sistema degli articoli 46 e 47 del testo partorito dalla commissione paritetica e che si riferisce al finanziamento delle attività religiose. Trovo questo sistema per un verso una disciplina di privilegio e per un altro verso una disciplina gravemente lesiva di diritti fondamentali dei cittadini.

Dove è il privilegio? In due punti.

L'articolo 46, là dove prevede la possibilità di deduzione fino all'importo di 2 milioni, introduce una disciplina di privilegio per i cittadini italiani che professano la religione cattolica, dal momento che per qualunque altro tipo di finalità cattolica, sociale, politica, questo tipo di deduzione non è ammesso. Lo stesso accade per il sistema generale di gestione

del fondo dell'8 per mille previsto dall'articolo 47: è qui il privilegio della religione cattolica rispetto ad altre religioni e le stesse modalità di gestione configurano un ulteriore privilegio, poiché la finalità religiosa può essere solo quella legata alla religione cattolica, perché in questo caso l'amministrazione viene ad essere collocata fuori dell'ambito dell'organizzazione statale e affidata, come è detto con chiarezza al secondo comma dell'articolo 47, «in diretta gestione della Chiesa cattolica».

Comunque sia, e prima di dire qualche altra cosa, credo che tutto questo smentisca ciò che era stato fatto circolare come risultato straordinario della negoziazione nella commissione paritetica e cioè che sarebbero stati i cattolici a finanziare autonomamente le attività religiose. È inutile che io perda tempo in ironie su questo punto, poiché di finanziamento pubblico si tratta e di finanziamento pubblico al di là delle stesse dichiarate volontà dei cattolici, visto che il fondo dell'8 per mille viene destinato alla diretta gestione della Chiesa cattolica non per la quota derivante dall'indicazione dei cittadini che vogliono questa destinazione ma ben al di là, poiché per ciò che riguarda l'area non coperta da dichiarazioni esplicite si procede ad una ripartizione proporzionale alle dichiarazioni espresse per la destinazione a finalità religiose o di carattere sociale gestite direttamente dallo Stato.

Ma c'è un altro punto che a me pare molto grave per i medesimi cittadini di religione cattolica, rispetto ai quali avrebbero potuto essere previsti ben altri meccanismi, che avrebbero portato ad un effettivo finanziamento privato senza incidere su un fatto importante: l'obbligo di dichiararsi. È un fatto che tocca valori riconosciuti, quello della libertà religiosa, quello della riservatezza dei cittadini. E badate, questi non sono valori che noi tiriamo fuori in questo momento per comodità di polemica; sono valori ricchi di tanta storia e tanta tradizione che potrebbero essere definiti con la parola «emergenti».

Lo statuto dei lavoratori prevede espli-

citamente nell'articolo 8 un divieto di raccolta delle opinioni politiche, sindacali e religiose. E la convenzione europea sulle banche dati (quelli di cui parliamo sono certamente dati destinati a essere tratti elettronicamente, perché altrimenti non sarebbero gestibili) individua un nucleo duro, come si dice, cioè un punto intangibile della riservatezza del cittadino consistente in primo luogo nelle opinioni politiche, sindacali e religiose, rispetto alle quali non solo non può essere ammesso l'obbligo della dichiarazione, ma non deve essere consentita neppure la possibilità della raccolta.

Al di là delle dichiarazioni di principio, questi dati sono oggi estremamente delicati, in una società in cui le possibilità di adoperare le raccolte di informazioni a fini di discriminazione dei cittadini sono cresciute in maniera straordinaria; si ricordi che, il 15 dicembre 1983, dichiarando illegittima la legge sul censimento, e, quindi, bloccando il censimento stesso, il tribunale costituzionale federale di Karlsruhe, cioè la Corte costituzionale tedesca, ha riconosciuto ai cittadini un nuovo diritto fondamentale, il diritto alla autodeterminazione informativa, rispetto al quale viene imposto un vincolo di principio ai pubblici poteri.

Noi, dunque, con questa disciplina non solo ci discostiamo da principi tradizionali e che avrebbero dovuto rappresentare un patrimonio da non porre in discussione, ma addirittura, nel momento in cui da tutte le parti provengono richiami alla necessità di stare attenti ai rischi che le nuove tecniche introducono, alla necessità di avere sempre l'occhio attento a questo mondo nuovo nell'elaborare le norme, siamo, su tale terreno, mille miglia lontani da questa sensibilità modernizzante, che a parole si spende su un mercato che si pensa essere ricettivo.

È un ulteriore aspetto che ci preoccupa assai ed è una preoccupazione che non eravamo in grado di esprimere durante la discussione del gennaio dello scorso anno, che viene ora a rafforzare la nostra volontà decisa di votare contro il testo in

esame, cioè il disegno di legge di ratifica dell'accordo di febbraio. Anche nei confronti degli altri due disegni di legge di ratifica, però, annunciamo lo stesso atteggiamento, ribadendo la nostra posizione di principio, secondo la quale si tratta di testi che non possono essere sottratti al serio controllo parlamentare. Non siamo in una sede di pura ratifica degli altri provvedimenti all'ordine del giorno. Il potere parlamentare di intervento e di emendamento è intatto.

È questo un punto chiave, sul quale chiudo il mio intervento; è un tema che oggi è al centro della nostra discussione costituzionale ed al quale non possiamo in questa sede essere insensibili, è il tema della distribuzione effettiva dei poteri all'interno del nostro sistema. E questo è un modo tra i tanti per ridurre l'incidenza e presenza del Parlamento non solo nell'ambito delle materie di stretta rilevanza religiosa, ma anche rispetto a materie che, lo dicevo prima, in base alla elencazione della Conferenza episcopale riguardano il governo della società.

Mi domando davvero se ciò che non fece il legislatore fascista sia disposto a fare il legislatore repubblicano, in un momento in cui il governo della società diventa un tema chiave. Quali istituzioni? Queste singolari istituzioni miste, che stiamo introducendo oggi?

Presidente, ci sono molte ragioni che avrebbero meritato altra attenzione ed altra presenza, forse, in un dibattito come questo. Non siamo più solo preoccupati, come lo eravamo in gennaio, siamo francamente stupiti che ci si sia mossi lungo questa strada con tanto poche resistenze. Voteremo perciò contro anche questa volta e con maggiore convinzione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Patuelli. Ne ha facoltà.

ANTONIO PATUELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo la consapevolezza di partecipare oggi ad un dibattito di altissimo significato culturale e politico su una questione, i rapporti tra Stato e Chiesa, sulla quale i liberali da oltre un

secolo hanno tenuto una condotta ben lineare ed hanno indicato ed ispirato, con tanti decenni di anticipo, anche gli orientamenti che caratterizzano oggi gli elementi di novità che si colgono positivamente nel nuovo Concordato. Proprio su questo terreno dobbiamo dire che i liberali sono stati all'avanguardia nel tentativo e nella ricerca costante di far maturare l'Italia e di avvicinare la cultura politica e gli istituti di libertà italiani a quelli dei paesi anglosassoni di più antica esperienza democratica e liberale.

Con il nuovo Concordato si compie un importante passo avanti, pur con qualche riserva, verso quella logica separatista, nei rapporti tra Stato e Chiesa, che in altre democrazie è pienamente garante di tutte le libertà della Chiesa, così come della sovranità dello Stato. Con il nuovo Concordato, anche se in maniera imperfetta, si compiono riconoscimenti importanti dei principi liberali, e soprattutto ci si distacca nettamente dal Concordato del 1929 che abbiamo combattuto per oltre mezzo secolo, e cioè da quel 21 maggio 1929 in cui, nell'aula del Senato ormai soverchiato dalle infornate fasciste, in pieno regime, Benedetto Croce ebbe il coraggio dell'intransigenza morale e parlò contro il Concordato, contro la logica concordataria e in nome di una cultura della libertà che negli anni ha unito tante battaglie e ci ha portato alle parziali innovazioni dell'oggi.

Croce allora spiegò che nessuna ragionevole opposizione poteva sorgere, e sorgeva in lui, all'idea della conciliazione dello Stato italiano con la Santa Sede, ma che l'opposizione all'approvazione di quelle leggi gli era unicamente dettata dal modo in cui quella conciliazione era attuata e dalle particolari convenzioni che l'accompagnavano. Croce affermò anche in quella occasione che la politica ecclesiastica dello Stato italiano, che veniva inaugurata con il Concordato lateranense, era l'abbandono di quella seguita da 80 anni, durante il Risorgimento ed i primi decenni dell'Italia unita. Oggi, con il nuovo Concordato, pur con i limiti che il sistema pattizio ha connotati, si riva-

lutano anche i 58 anni di convivenza tra Chiesa libera e Stato libero, assicurati dalla legge 13 maggio 1871, la cosiddetta legge delle guarentigie.

Oggi i liberali sono convinti che in un sistema politico democratico, ove tutte le libertà sono costituzionalmente garantite, il Concordato non sia necessario né utile per regolare i rapporti tra Stato e Chiesa. Da sempre i liberali si battono per il superamento del regime concordatario nell'intento di evitare ogni condizionamento reciproco ed ogni interferenza tra Stato e Chiesa e per assicurare il massimo di libertà, indipendenza e rispetto alla Chiesa, ed al tempo stesso per garantire la piena sovranità dello Stato. In questo coincidono in molti di noi anche sentimenti diversi, la convinzione politica liberale e la professione di fede cattolica.

Nel nuovo Concordato vediamo molti riconoscimenti e passi verso la nostra logica, anche se non si è pervenuti ad una completa conclusione. Pur essendo stata capovolta la filosofia del Concordato del 1929, ci troviamo tuttavia di fronte ad un Concordato, anche se ad un Concordato-cornice. Non dobbiamo nasconderci che il contesto storico in cui discutiamo il nuovo Concordato è profondamente mutato rispetto a quello del 1967, quando fu deciso l'avvio della riforma del Concordato del 1929, e a quello degli anni 1977-1978, quando attraverso la stesura di un nuovo Concordato i sostenitori del compromesso storico cercavano di favorire così un disegno politico totalizzante.

Il processo di secolarizzazione in Italia è rapidamente avanzato; i risultati del referendum sul divorzio e sulla legge n. 194 ne sono alcune testimonianze. Nei partiti stessi si sono progressivamente stemperati i connotati e le dispute tra filoclericali e anticlericali, e il clericalismo e l'anticlericalismo sopravvissuti o di nuova nascita sono generalmente ritenuti anacronistici.

Insomma, i principi e la cultura della civiltà liberale si sono imposti con forza, non solo al di qua del Tevere ma anche oltre il Tevere. Si sono molto allentati anche i legami di rappresentanza reli-

giosa che alcuni, non ecclesiastici ma politici, cercano di voler continuare a svolgere o addirittura di rilanciare.

Di fatto sempre più le condizioni religiose non sono un referente per le scelte politiche che appartengono ad un'altra sfera, quella dello Stato sovrano di diritto, rispettoso di tutte le libertà religiose. Il Papa polacco, l'internazionalizzazione della curia, lo sviluppo concreto delle scelte conciliari hanno prodotto un allentamento dell'identificazione politico-religiosa del Vaticano con una specifica parte politica; così come le tendenze temporaliste vanno scomparendo nella realtà ecclesiale, talvolta perfino più rapidamente di quanto vorrebbero i più integralisti cattolici militanti in politica, quando soprattutto si stanno realizzando forme di collaborazione senza egemonia tra forze laiche e democrazia cristiana, quando la Presidenza del Consiglio in Italia non è più prerogativa esclusiva di alcuno.

La nostra principale convinzione è che religione e politica sono categorie molto complesse, da mantenere comunque molto distinte tra loro senza subordinazioni reciproche. In questa precauzione la politica delimita anche il suo confine; non soltanto lo Stato ha i suoi limiti nell'ordinamento civile, ma anche la politica ha i suoi limiti nella vita spirituale, ed è tipicamente liberale la critica contro le ideologie che tentano di imporsi come surrogati materiali della fede.

La distinzione, quindi, tra religione e politica si conferma come condizione delle libertà. Al tempo stesso, la difesa delle umane libertà si conferma come elemento di sintesi tra la religione e la politica dell'Occidente. L'Occidente ha infatti impiegato qualche secolo per imparare che la religione non deve essere ridotta a categoria della politica, mentre una parte del mondo islamico non rinuncia tuttora a fanatizzare la politica come categoria della religione.

Evitare che il rapporto tra religione e politica debba ancora essere interpretato come una trattativa tra potenze significherebbe superare finalmente, definitivamente e complessivamente, l'interpreta-

zione che ha alimentato per oltre un secolo tanto il clericalismo confessionale quanto il radicalismo irreligioso. Pur non potendoci dire ancora, quindi, completamente soddisfatti di fronte al nuovo anche se più snello Concordato-cornice, che corregge e supera tante norme anacronistiche del vecchio Concordato del 1929, e prende atto del profondo processo di secolarizzazione di cui l'Italia è stata protagonista in questi anni, dobbiamo dire che l'intransigenza liberale ha portato frutti importanti, che egualmente non vogliamo né sopravvalutare né sottovalutare, ma di cui vogliamo soltanto prendere atto, auspicando che questa sia una fase di passaggio verso il definitivo e completo superamento del regime concordatario.

Il gruppo liberale, in nome del quale ho l'onore di parlare, non ha motivi per modificare la posizione assunta allorché i testi furono qui riferiti, nelle loro linee essenziali, dal Presidente del Consiglio. Noi ci astenemmo dal voto allora e ci asterremo anche ora, per serbare fedeltà ad una desiderabile linea di sviluppo nei rapporti fra Stato e Chiesa in Italia, orientata verso la separazione dei due enti, nel reciproco rispetto della loro autonomia. Dicendo questo, voglio anche rivolgere un atto di omaggio alla serenità dell'onorevole Colombo che, nella sua relazione di ieri, ha sottolineato esplicitamente un accento di rispetto verso i «sostenitori di quella nobile e rispettabilissima tradizione culturale e politica che vede nella separazione il miglior modo per regolare i rapporti tra lo Stato e la Chiesa».

Le modifiche odierne hanno comunque espunto dal Concordato del 1929 quelle parti nelle quali più si era annidata e resisteva la volontà dei due enti di rendersi reciproci servizi, non a vantaggio, ma a danno delle loro specifiche e distinte responsabilità e finalità.

In quelle parti abrogate e modificate nel Concordato del 1929, lo Stato garantisce alla Chiesa non solo e non tanto i diritti di libertà insiti nella sua natura, ed indispensabili per il raggiungimento dei suoi fini, quanto privilegi pagati con la

lesione di diritti di libertà di tutti. A sua volta la Chiesa concedeva allo Stato ingerenze e inframmettenze che ne rafforzavano il potere, ma non lo rendevano più libero e più giusto.

Per altro l'aver richiamato nell'articolo 1 del nuovo Concordato il dettato del primo comma dell'articolo 7 della Costituzione («lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani») è un riconoscimento alla cultura separatista, pur contraddetto subito dopo dal riconoscimento costituzionale dei Patti lateranensi.

È comunque indubbio che il nuovo Concordato, forse definito con troppa enfasi dalla Presidenza del Consiglio un accordo di libertà, recependo lo spirito della Costituzione e gli orientamenti del Concilio, rappresenta un sicuro e deciso passo avanti verso la cultura del separatismo, anche se la logica del Concordato è in se stessa contraddittoria verso un riconoscimento del massimo di libertà alla Chiesa e di sovranità allo Stato. Tant'è che nel nuovo Concordato esistono ancora, palesemente, alcune limitazioni alla sovranità dello Stato che non possiamo assolutamente trascurare.

Ci riferiamo, principalmente, all'articolo 12 del nuovo Concordato, che dispone che la Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico, quando l'articolo 9, secondo comma, della Costituzione prevede che lo Stato tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della nazione.

La finalità affermata dall'articolo 12 del nuovo Concordato è quella di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, ma è indubbio che vengono sminuiti così, e financo impediti, i poteri decisionali dello Stato. Per altro, come sottolinea Pietro Bellini, la proposta di innovazione pare che fosse guardata con sospetto dalla stessa controparte vaticana che, specie in relazione al patrimonio documentale, temeva che potesse derivarne un'ingerenza degli organi governativi italiani negli affari ecclesiastici. Tant'è, ricorda sempre il

Bellini, che nel gennaio 1982 il senatore Gonella, che allora guidava la delegazione italiana, dette esplicita assicurazione al Presidente della Repubblica, e lo comunicò alla stampa, che l'articolo 12 era stato ritirato su richiesta vaticana, affermando che furono proprio «i rappresentanti della Santa Sede — sono parole di Gonella — a non voler accettare quella clausola, nel timore che diventasse occasione di ingerenza dello Stato negli archivi e nei beni culturali della Chiesa». Tuttavia l'articolo 12, sia pure in diversa redazione, ricompare oggi nel testo definitivo di accordo.

Destà, quindi, preoccupazione l'inserimento di questa norma, anche se si è evitata la competenza istituzionale paritetica italo-vaticana, ipotizzata nella vecchia bozza rifiutata dal Vaticano. Siamo cioè di fronte ad una nuova limitazione della sovranità della Repubblica, ad una scelta indubbiamente negativa, innanzitutto perché è il caso più eclatante di innovazione concordataria che allarga il terreno del Concordato del 1929, con l'inserimento di una materia che non era regolamentata nel Concordato lateranense.

Non si tratta di una questione formale, ma di una questione sostanziale, non di sola efficienza dell'apparato pubblico, ma che tocca principi e scelte di qualità assai più elevata. L'articolo 12 non si limita a riconoscere alla Santa Sede e alle dipendenti istituzioni ecclesiastiche il potere di provvedere come meglio credono alla salvaguardia ed alla promozione del valore religioso insito nei beni d'arte, cioè un potere proprio e tipico dell'autorità ecclesiastica, che rientra a pieno titolo nell'ordine proprio della Chiesa. Esso va molto più in là, attribuendo anche agli organi ecclesiastici il potere di concorrere a predisporre la normativa di applicazione della legge italiana, ammettendo perciò un'ingerenza ecclesiastica nell'area di interessi che è e deve rimanere di diretta competenza dello Stato.

Per altro, le assicurazioni del Presidente del Consiglio in quest'aula il 25 gennaio 1984 testimoniano una oggettiva difficoltà nel difendere il secondo comma

dell'articolo 12 del nuovo Concordato e, comunque, non dissipano i rischi posti da questa norma, sostanzialmente anzi confermandoli.

In ogni caso, non ci è chiara la genesi dell'articolo 12, che rimane una dimostrazione assai palese di come lo strumento concordatario complichino invece di risolvere i problemi tra Chiesa e Stato.

Onorevoli colleghi, dopo la firma del nuovo Concordato assistiamo ad un fenomeno che non esitiamo a denunciare come assai preoccupante. Invece di superare ogni polemica nei rapporti tra religione e politica, tra Chiesa e Stato, assistiamo oggi ad un riaprirsi di dispute di altri tempi, che speravamo fossero superate.

Mentre nello stesso Parlamento ritornano spinte che cercano di far arretrare in materia scolastica i delicati equilibri raggiunti con il nuovo Concordato sulla cultura religiosa, c'è chi parla di «ricristianizzare» enti locali, e addirittura c'è chi pone un inquietante interrogativo: «si tratta di disegnare il futuro del nostro paese con Dio o senza Dio».

Vi sono, in sostanza, spinte che tendono a restaurare lo spirito confessionale della Repubblica e ad invertire quello che, invece, rappresenta il più significativo passo avanti realizzato dal nuovo Concordato rispetto a quello lateranense, che per altro recepiva una norma già allora, nel 1948, più tradizionalista dello Statuto albertino.

Emergono spine neo-integraliste in alcuni movimenti politici di cattolici, anche in contrasto con le tendenze più autorevoli che maturano negli ambienti ecclesiastici. I neo-integralisti puntano a reinserire ed a confondere con perentorietà le scelte religiose in quelle della società civile, evidenziando più integralismo della stessa gerarchia ecclesiastica.

In tal senso, è significativo un editoriale pubblicato dall'autorevole rivista dei gesuiti *La civiltà cattolica* subito dopo l'accordo del 18 febbraio 1984. Si tratta di un saggio firmato dalla rivista stessa, non solo da un suo autorevole commentatore. La questione analizzata da *La civiltà cat-*

tolica è quella della validità dello strumento concordatario per assicurare la libertà della Chiesa e la pace religiosa, quando già qualche anno fa il professor D'Avack scriveva che il Concordato rappresenta «un relitto storico-giuridico ormai completamente superato e anacronistico».

È importante il riconoscimento che la rivista dei gesuiti fa del separatismo quando afferma che «appare chiaro che i concordati non sono la forma né unica né permanente dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato. Non solo ci sono stati dei lunghi periodi storici nei quali non è stato stipulato nessun Concordato», così come «talvolta i concordati hanno giovato indirettamente al rafforzamento di sistemi politici autoritari e dittatoriali oppure sono serviti in mano a taluni dittatori — si pensi a Napoleone e soprattutto a Hitler — per opprimere la Chiesa con un'apparenza di libertà».

«Non si vuol affermare — sottolinea la rivista — che ogni regime di separazione sia da rigettare. In alcuni paesi come gli Stati Uniti d'America — e, in generale, nel mondo anglosassone — esso s'è dimostrato particolarmente adatto ad assicurare la libertà e lo sviluppo della Chiesa». Sono parole de *La civiltà cattolica* e non mie.

«L'opportunità o la non opportunità della stipulazione dei concordati — precisa — non va ricollegata a principi astratti, ma dipende dalla situazione storica, religiosa e politico-sociale d'un paese».

In sostanza non si chiude la porta ad una evoluzione separatista dei rapporti fra Stato e Chiesa anche in Italia, ed in questa direzione noi liberali intendiamo incoraggiare il Governo ad attivarsi per arrivare finalmente al superamento consensuale del regime concordatario.

Infatti nella costituzione pastorale *Gaudium et spes* si afferma anzitutto che «la Chiesa in nessuna maniera si confonde con la comunità politica e non è legata ad alcun sistema politico»; si dichiarano superati, precisano i gesuiti, sia il regime della *christianitas* medievale, sia quello

dell'unione tra trono e altare della restaurazione post-napoleonica, e si accetta ogni sistema politico purché rispettoso della *libertas ecclesiae* e dei diritti della persona umana e del suo carattere trascendente.

Nella predetta enciclica si rifiuta la pretesa degli Stati moderni totalitari di sottoporre tutto allo Stato, così come si negano le vecchie teorie della *potestas directa vel indirecta ecclesiae in temporalibus*, e quindi la soggezione dello Stato alla Chiesa nel campo che gli è proprio. Questo lo sottolineiamo oggi con particolare attenzione ai nuovi movimenti neointegralisti.

Richiamandosi all'enciclica, la rivista gesuita sottolinea quindi che lo Stato non può servirsi della Chiesa per fini temporali e politici e che la Chiesa non può utilizzare lo Stato per fini religiosi.

Il Concilio non dice come, cioè con quali strumenti anche giuridici, debba attuarsi la collaborazione tra Stato e Chiesa; non privilegia né esclude, sottolinea la rivista, alcuna forma specifica di cooperazione; rileva solo che il modo di collaborare dipende da circostanze di tempo e di luogo.

La scelta concordataria è quindi definita di «opportunità» e *La civiltà cattolica* conclude l'editoriale del 3 marzo 1984 affermando che «nella concreta situazione italiana la pace religiosa è rafforzata dal Concordato»: potremmo anche noi sperare che così fosse, anche se così purtroppo non è, e proprio l'insorgenza di movimenti politici neointegralisti lo conferma.

L'astensione del gruppo liberale contiene, quindi, una spinta dinamica perché maturino anche fra Chiesa e Stato in Italia quei rapporti che nel mondo anglosassone portano la piena pace religiosa e la reciproca non ingerenza. Per noi questo è un obiettivo che non si scontra più diametralmente, a differenza di un secolo fa, contro la Chiesa, ma che deve essere perseguito con maggiore convinzione dallo Stato: uno Stato troppo spesso influenzato, in taluni suoi settori, da una cultura meno evoluta e profonda, talvolta

persino meno liberale, di quella maturata dalla stessa gerarchia ecclesiastica; uno Stato che non ha nemmeno tentato o ricercato la via del superamento del Concordato, che oggi non è respinta in via di principio dalla gerarchia ecclesiastica e che rappresenta l'obiettivo da perseguire nei prossimi anni.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, se è vero che Cavour studiò nel mondo anglosassone come introdurre nella penisola le istituzioni liberali, democratiche e parlamentari, poi realizzate gradualmente nel Parlamento subalpino ed in quello italiano, così noi liberali di oggi non ci stanchiamo e non ci stancheremo di spingere l'Italia a quella maturazione culturale e politica che possa garantire anche nel nostro paese il massimo di libertà alla Chiesa e di sovranità allo Stato. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, colleghi, le ragioni della nostra opposizione al nuovo Concordato, le ragioni della mia personale opposizione (poiché poche questioni come questa coinvolgono innanzitutto la coscienza personale di ciascuno di noi), non riguardano in alcun modo, ovviamente, l'opportunità di rivedere i patti del 1929. Già nel dibattito del gennaio 1984 mi capitò di osservare che, in effetti, il fatto che quaranta anni dopo la liberazione dalla dittatura fascista e trentasette anni dopo l'approvazione della Costituzione ancora sia in vigore il Concordato firmato dal cavalier Benito Mussolini, e quindi ancora si applichino disposizioni incompatibili con i principi di eguaglianza e libertà religiosa garantiti dalla nostra Carta costituzionale, non rappresenta certo una pagina positiva, nella storia e del nostro Paese e della Chiesa cattolica.

Né varrebbe richiamare le nobili, ma consolatorie opinioni di Arturo Carlo Jemolo, (le «foglie secche» cadono da sole!), che erano ispirate ad una ottimistica so-

pravvalutazione della forza abrogatrice delle trasformazioni culturali e costituzionali avvenute negli ultimi decenni, nonché, forse, ad una, ahimé realistica, diffidenza sugli esiti positivi della trattativa per la revisione del Concordato. Certo, nuovi valori di libertà, eguaglianza, tolleranza, pluralismo e laicità hanno conquistato le coscienze, in questi anni, ed hanno ispirato la Costituzione, come legge suprema della nostra convivenza.

Si è fatta strada la convinzione, che è peraltro assai poco presente nel nuovo testo concordatario, che la vera pace religiosa si fonda sulla garanzia della libertà di ognuno e sul rispetto delle idee e delle fedi di tutti, liberamente accolte. Ma non tutte le foglie secche cadono da sole, così come permangono leggi autoritarie e codici illiberali, in contrasto con le garanzie costituzionali delle libertà e dei diritti dei cittadini. In questi anni erano cadute di fatto alcune proclamazioni confessionaliistiche e alcuni residui giurisdizionali, ma altre disposizioni dei patti del 1929 e delle leggi che ad essi davano attuazione avevano ed hanno conservato tutta la loro portata illiberale ed incostituzionale; e rappresentavano, e rappresentano ancora, per la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, una minaccia, non solo virtuale, né ipotetica.

Da Buonaiuti a Cordero (bandito, quest'ultimo, anche dal nuovo Concordato, onorevole sottosegretario), dalla defatigante vicenda dell'inattuazione delle norme legislative sul trasferimento ai comuni dei patrimoni e delle strutture delle IPAB (che le disposizioni di attuazione in materia di beni ecclesiastici non valgono purtroppo a concludere, anzi aggravano ancora di più) a molti episodi di discriminazione, di sofferenze e di intolleranza, vi è tutta una gamma di casi che prova un simile assunto. Del resto, lo stesso onorevole Patuelli osservava poco fa come, anche in questi mesi, vi sia chi, con rinnovata energia, dà nuova linfa ai rami rinsecchiti ed innesta nuove rivendicazioni integralistiche sul tronco di privilegi ufficialmente non più rivendicati.

Occorreva, dunque, porre mano alla re-

visione dei patti del 1929. Lo dovevano il Governo ed il Parlamento italiano in ossequio alla Costituzione per troppo tempo, anche sotto questo profilo, inattuata. Ma lo doveva anche la Chiesa in attuazione delle costituzioni del Concilio Vaticano II, del paragrafo 76 della *Gaudium et spes*, della dichiarata rinuncia al braccio secolare. Lo dovevano ad una coscienza civile che sempre più rifiuta il presupposto ideologico e culturale da cui muovono i patti del 1929, che intende la pace religiosa come fondata non già sulla comune appartenenza ad uno Stato che ugualmente garantisce le libertà religiose ed i diritti di ciascuno e che, in quanto democratico, trae la sua legittimazione dal consenso dei cittadini, bensì come fondata sullo scambio politico tra potere spirituale e potere temporale, sulla concessione di privilegi come contropartita della legittimazione politico-religiosa della autorità statale.

La revisione del Concordato, era, dunque necessaria; e noi stessi, nei numerosi interventi svolti nella discussione del gennaio dell'anno scorso, vi avevamo invitato il Governo. Personalmente avevo concluso il mio intervento invitando il Governo ad andare avanti: *adelante*, Bettino, ma *con juicio!*

Mi augurai, sinceramente, che l'onorevole Craxi volesse passare alla storia non come firmatario di una mediocre riedizione del Concordato fascista, come tardo epigono di Benito Mussolini, ma come protagonista di una grande riforma delle relazioni tra Stato e Chiesa, nel segno della Costituzione, della libertà religiosa, dell'uguaglianza di tutti i cittadini e di tutte le confessioni religiose. Tutto ciò, però, avrebbe richiesto tempo; e non la rapida conclusione che già era scritta nei rapporti tra il Governo e le autorità della Chiesa cattolica.

Lo aveva rilevato anche il senatore Spadolini; il quale allora come oggi è uso predicare bene e poi razzolare come può. «Dopo tanti anni di attesa e di rinvii — aveva scritto Spadolini — la fretta potrebbe essere una cattiva consigliera. Si tratta di problemi che toccano la co-

scienza dell'uomo. Qualcosa che non può essere scambiato con nessuna ragion di Stato». Parole sacrosante. Si tratta di trarne le conseguenze.

Nello stesso dibattito parlamentare più volte richiamato, di cui opportunamente ha ricordato alcuni stralci il collega Rodotà, erano giunte osservazioni analoghe dai banchi della maggioranza. L'onorevole Battaglia aveva respinto l'ipotesi di un «abbellimento cosmetico» dei patti del 1929 ed aveva chiesto un Concordato del tutto nuovo, talmente diverso dal vecchio da rappresentare un primo passo sulla via della separazione tra Stato e Chiesa, nella libertà reciproca.

Lo stesso obiettivo aveva indicato l'onorevole Zanone. Il quale più coerentemente aveva annunciato allora, come ha ripetuto oggi l'onorevole Patuelli, l'astensione del gruppo liberale.

Non rinfacciamo, dunque, all'onorevole Craxi di aver trattato. La revisione era necessaria. In questo senso ne aveva ricevuto mandato dal Parlamento. Qual è, però, il risultato? Quale revisione? È questa davvero «una svolta significativa e incisiva nell'assetto delle relazioni fra Stato e Chiesa», operata «nel rispetto della pluralità delle idee e delle concezioni della vita», di cui ha scritto Craxi al cardinale Casaroli?

Non è mio costume, signor Presidente, far processi alle intenzioni. Ma il risultato di questa trattativa è talmente deludente e contraddittorio con le tradizioni laiche e libertarie del partito di cui l'onorevole Craxi è segretario da far supporre obiettivi ed intenzioni strumentali. Miope e meschino disegno, se mai era questo. Perché, certo, se il dittatore fascista era costretto a ricercare nell'appoggio del potere spirituale il surrogato di una legittimazione democratica carente, il primo presidente socialista della nostra storia non può non cercare invece, spero, questa legittimazione nel consenso di tutti i democratici e nella fedeltà ai valori costituzionali.

In effetti, trascorsi pochi mesi dalla firma del Concordato l'effetto politico ed elettorale del compromesso concordata-

rio, se a questo mirava il Presidente del Consiglio, è già sostanzialmente svanito. Rinnovati impulsi integralisti, lo ricordava l'onorevole Patuelli, minacciano la laicità delle istituzioni e la stessa fisiologia del dibattito democratico. Non se ne avvantaggia certo il partito socialista, chiamato a contrapporsi in modo dilacerante alla sua storia e alle sue tradizioni (e se lacerazione non ci fosse, allora veramente vorrebbe dire che questa storia e queste tradizioni sono state dimenticate!). Non se ne avvantaggiano neppure le fortune personali del Presidente del Consiglio, la cui parabola sembra volgere al termine. E, alla fine, il decisionismo avrà solo fatto, ahimè, non gli interessi del popolo italiano o almeno del partito del Presidente del Consiglio, ma gli interessi, del presidente degli Stati Uniti e di Papa Wojtyła! Ma soprattutto il risultato è deludente per la democrazia italiana (e, se mi è consentito dirlo, appartenendovi, per la stessa cattolicità).

Vale, mi pare, quanto scrive da ultimo proprio in questi giorni Pasquale Colella: «Contrariamente a quanto molto enfaticamente afferma l'onorevole Craxi, riteniamo, come cittadini e come credenti, che questi accordi e questi protocolli non sono affatto un atto con il quale si volta definitivamente pagina, ma sono, anzi, espressione di un nuovo corso neocostantiniano sempre meno confacente ad una Chiesa postconciliare che si avvia verso il duemila ed uno Stato democratico che fonda sulla *legislatio libertatis* il regime di regolamentazione delle confessioni religiose».

Mi limiterò a qualche accenno, per dimostrare le mie conclusioni, rimandando per il resto agli interventi già svolti da alcuni miei colleghi.

Il metodo concordatario. La questione è stata poco fa sollevata dal collega Patuelli. Il Governo lo ha dato per acquisito. Ma non era acquisito, onorevole Presidente del Consiglio, per il socialista Lelio Basso, che ancora il 7 dicembre 1978 ribadì al Senato «l'utopia abrogazionistica», e concluse domandando: «È forse utopia lottare per una umanità in cui essere cat-

tolici o protestanti, cristiani o ebrei, credenti o atei, non debba per nessuno costituire motivo di persecuzione, né titolo di privilegio?».

Non era scontata, né acquisita, la scelta concordataria per il socialista Lelio Basso. Non lo è, nella tradizione di Croce e Ruffini, per i liberali Zanone e Patuelli; non lo è per molti cattolici, dal senatore La Valle al collega Ettore Masina. Non lo è per la coscienza della gran parte dei democratici, laici e cattolici, del mondo: consapevoli che, per la pace e la libertà religiosa, assai più contano la tutela di ordinamenti liberi e democratici, che non la fragile garanzia di patti e di privilegi (che sono inutili nei regimi democratici e facilmente travolgibili, e di fatto travolti, nei regimi autoritari).

Del resto, la scelta concordataria non è scontata e pacifica neppure per il Concilio Vaticano II; che non ha legittimato il sistema concordatario come normale regolatore dei rapporti tra Chiesa e Stato, ma si è limitato ad ammetterlo in particolari situazioni; ed anzi ha individuato la garanzia migliore della Chiesa nella libertà religiosa sancita dall'ordinamento giuridico; rinunciando, la Chiesa, ai poteri e privilegi concessi dall'autorità civile e proclamando la libertà per ogni uomo e il suo diritto-dovere di ubbidire solo alla propria coscienza. Non c'è, dunque, libertà della Chiesa se non c'è libertà religiosa di tutti i cittadini. Non c'è libertà religiosa se non c'è libertà politica e civile.

Ma la scelta concordataria, signor Presidente, non è scontata neppure per l'articolo 7 della Costituzione, che impone il sistema pattizio, non il sistema concordatario; e che dunque non avrebbe vietato di porre all'altra parte, alla Chiesa, richiamandola alla coerenza con le affermazioni di principio del Concilio Vaticano II, il problema dell'abrogazione consensuale del Concordato, mantenendo invece in vita con opportune revisioni il Trattato, come atto di disciplina delle relazioni interstatali tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano; relazioni certo peculiari, per la natura del Vaticano di minuscola

enclave che per altro ospita gli organi centrali di una grande organizzazione religiosa e ne garantisce l'indipendenza spirituale ed organizzativa; ma relazioni che non implicano affatto rapporti di privilegio tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica italiana.

Procediamo oltre questa pur pesante (per me personalmente, almeno) obiezione di principio; ammettiamo, non accettiamo, il metodo concordatario. Ma quale Concordato? Un concordato che supera davvero la logica privilegiaria dei Patti del 1929, che accetta pienamente la laicità delle istituzioni e l'uguale libertà religiosa di tutti i cittadini? Un concordato che va verso un regime di separazione, verso l'estinzione del Concordato? Ci viene proposto un testo che è invece tutto il contrario.

Vorrei invitare i colleghi a confrontare il Concordato con l'intesa stipulata con la Tavola valdese il 22 febbraio 1984 e con la legge, la n. 449, che le ha dato attuazione. Emerge una contrapposizione, che a me pare clamorosa, tra i principi ispiratori dell'intesa con le chiese valdese e metodista e gli indirizzi adottati dal concordato. In effetti, l'intesa con la Tavola valdese, rinviata per anni, come i colleghi sanno, per coprire (come con una foglia di fico!) i ritardi della revisione concordataria, è oggi un'imbarazzante, ma significativa pietra di paragone. La Tavola valdese ha chiesto ed ottenuto la cancellazione di ogni onere finanziario per lo Stato per il relativo culto (e dimostrerò che qui invece vi sono oneri per lo Stato per oltre 600 miliardi); ha chiesto ed ottenuto la netta distinzione tra ambiti civili e religiosi; ha chiesto ed ottenuto la rinuncia all'insegnamento di catechesi o dottrine religiose nelle scuole. E così l'intesa con la Tavola valdese indica in concreto la via di una disciplina non privilegiata che il Concordato non segue affatto, se non per la scontata abrogazione di alcune disposizioni (penso all'articolo 5, per esempio) tanto pesanti quanto praticamente ormai inefficaci, perché ridotte (lo scrisse, ancora una volta, Spadolini) a meri reperti archeologici.

E cominciamo dall'articolo 1, a cui hanno già accennato il collega Rodotà e ieri il collega Teodori. Da un lato vi è una ripetizione, io credo superflua, del principio sancito dal primo comma dell'articolo 7 della Costituzione. Le due parti contraenti erano già impegnate da norme dei rispettivi ordinamenti, norme del massimo livello: la Carta costituzionale per la Repubblica italiana, le costituzioni del Concilio Vaticano II per la Chiesa cattolica. Ma, al di là di questa ripetizione superflua, vi è poi un impegno alla collaborazione che rischia di reintrodurre per la finestra l'ideologia ed i valori dello Stato etico, cacciati dalla porta, e che rischia di contraddire l'affermazione dell'indipendenza e sovranità reciproca, nella distinzione dei piani.

In tanto infatti si può parlare di indipendenza e sovranità reciproca per due istituzioni che hanno, almeno parzialmente, in comune l'elemento personale, che riguardano le stesse persone (i cittadini cattolici della Repubblica italiana), in quanto vi è, e si riconosce, una distinzione di piani tra il potere temporale ed il potere spirituale, tra l'attività temporale e l'attività spirituale; mentre l'affermazione della collaborazione nell'esercizio delle attività temporali (nel perseguimento del bene comune) contraddice la distinzione dei piani e quindi rende impossibile rispettare il principio di autonomia, di indipendenza, di reciproca sovranità.

Si ha, cioè, in questo articolo 1, l'avvio di una nuova confusione tra potere temporale e potere spirituale, contrastante insieme con i principi e i valori della Costituzione e con il messaggio del Concilio Vaticano II. «Si profila in filigrana», come è stato scritto proprio in questi giorni da uno studioso di diritto ecclesiastico, il Caputo, «una concezione dello Stato opposta a quella del liberalismo.

La sovranità statale non è più sentita come un valore da custodire gelosamente, perché essa significa nei tempi moderni sovranità popolare e perché significa sottoposizione di tutti ad una comune regola di libertà; ma come una terra di nessuno, di cui spostare a piacimento i confini per

cercare un terreno d'incontro e di transazione con un'altra sovranità e con un altro potere, la sovranità e il potere della Chiesa.

È sullo sfondo di questa linea di abbandono della tradizione cavouriana e di ripudio del separatismo che va letta tutta la vicenda del nuovo concordato, che prefigura una concezione di Stato che si impegna a trattare con la Chiesa non solo nelle materie spirituali, ma anche in quelle più squisitamente temporali, ove sia in gioco il bene comune. Si ergono entro la medesima società civile, così, due sovranità, che si dichiarano pronte ad addivenire al cogoverno di quella società». Conclusione singolarmente coincidente, anche nelle parole, con quella cui arrivava poco fa l'amico e collega Rodotà.

In ciò vi è indubbiamente una contraddizione anche con il principio fondamentale posto dall'articolo 7 della Costituzione, che certamente accoglieva il principio pattizio, ma lo accoglieva come strumento per regolare i rapporti tra due soggetti, tra due istituzioni indipendenti e sovrane, ciascuna sul suo rispettivo piano, nella distinzione dei piani, che qui tende ad essere travolta e superata.

Espressione di questa impostazione istituzionale e culturale sono l'istituto del concordato-quadro e le numerose norme che riflettono concezioni di privilegio nei rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato e che, conseguentemente, minacciano in concreto nuove discriminazioni, nuove lesioni delle libertà e dei diritti fondamentali dei cittadini. Da una parte, lungi dall'avviarsi verso l'estinzione del regime concordatario e l'adozione del principio della separazione nella distinzione dei piani, emergono, come si è accennato, tendenze panconcordatarie; dall'altro si conservano, e talora si rinnovano e si estendono, alcune delle più gravi lesioni delle libertà e dei diritti fondamentali contenute nel vecchio Concordato. Certo, sparisce l'articolo 5, e sparisce il primo comma dell'articolo 36; ma qui davvero si trattava di foglie secche.

Dal lato dello Stato si è, dunque, ben lungi dal conseguire l'obiettivo del pieno

adeguamento ai principi costituzionali; che anzi si allontana, perché la questione della revisione del Concordato rischia di essere da molte parti considerata conclusa. Si privilegia da parte dello Stato il rapporto con la istituzione-Chiesa e la sua gerarchia, anziché la tutela e lo sviluppo delle libertà dei cittadini cattolici.

Dal lato della Chiesa, vorrei leggere quanto scrive in questi giorni un altro autorevole ecclesiasticista, il Bellini, già citato da molti colleghi, come Teodori e Patuelli, per altri versi: «devo dire che, se una critica può essere mossa al sistema concordatario nazionale, essa sta proprio nel fatto che quest'ultimo, non solo nella edizione originaria ma anche nel nuovo concordato, non dà a vedere di rispondere ad una univoca istanza religiosa, debitamente messa a fuoco.

Quasi verrebbe fatto di pensare che i negoziatori, vecchi e nuovi, si siano soprattutto preoccupati di fare spazio alla presenza ufficiale della Chiesa in un settore di gran peso dell'esperienza comunitaria, senza stare troppo a domandarsi quanto il sistema che ne segue sia realmente tale da promuovere la edificazione spirituale delle persone umane interessate e quanto invece risulti indifferente per il loro *bonum animae* o possa arrivare a nuocerli. Tant'è che, sotto questo aspetto, il sistema medesimo presenta più tratti censurabili». Riferendosi, in particolare, alle norme sul matrimonio, egli dice: «Non solo non riesce a soddisfare la domanda spirituale degli sposi di fede cattolica, ma neppure riesce ad impedire che i meno rigorosi tra i *subditi legum*, nell'atto stesso in cui si appellano al sommo canone etico e giuridico della libertà religiosa, se ne avvalgano in realtà arbitrariamente, in modo pretestuoso, a diretto sostegno di interessi non solo affatto materiali, ma francamente irreligiosi». C'è poi nel suo saggio, uscito in questi giorni su *Il Tetto*, una lunga dimostrazione di questa conclusione che non posso riferire, ma che invito i colleghi a leggere.

Su alcune disposizioni non mi soffermerò, perché lo hanno fatto con am-

piezza di argomentazioni altri colleghi. Penso all'articolo 11, secondo comma, che prevede l'estensione di norme di privilegio per l'assistenza spirituale nelle carceri, nelle case di cura, in materia di assistenza pubblica e per «altri servizi assimilati» (quali?), secondo modalità, organici e stati giuridici che saranno stabiliti sulla base di intese in via amministrativa. Penso anche all'articolo 10, terzo comma, al protocollo di cui all'articolo 9, dunque al gradimento dell'autorità ecclesiastica per i docenti dell'università cattolica e per gli insegnanti di religione nelle scuole, con il pericolo di discriminazioni e del relativo carico di sofferenze e di disagi che abbiamo conosciuto in passato; all'articolo 12, di cui ha ampiamente parlato il collega Nebbia (che è certamente in contrasto con l'affermazione di principio dell'articolo 9 della Costituzione che impone e riserva alla Repubblica il compito di tutelare il patrimonio storico ed artistico della nazione). Qui andiamo oltre il vecchio Concordato, perché le disposizioni del nuovo non riguardano solo i beni culturali a carattere sacro, ma tutti quelli di interesse religioso appartenenti ad enti o istituzioni ecclesiastici; il che significa quasi tutti.

Le successive intese amministrative previste dal protocollo aggiuntivo all'articolo 9 per l'insegnamento della religione sono formulate in modo da poter interferire anche nell'organizzazione scolastica per aspetti non attinenti all'insegnamento della religione (riguardando orari, modalità, eccetera). Per l'articolo 8 sul matrimonio rinvio al citato recente articolo di Bellini.

Quanto all'articolo 7, rilevo che esso non contiene alcuna disposizione sulla disciplina e sull'assetto futuro dell'Istituto opere di religione.

Vorrei ricordare, a tale proposito, una pagina di Luigi Spaventa, dalla quale emerge nettamente la necessità che si arrivi ad una nuova rigorosa disciplina che avrebbe qui trovato la sede appropriata: «Lo IOR, grazie ad un rapporto speciale e concordato — parole del ministro Andreatta — ed all'ambiguità delle norme, è

riuscito sempre a godere dei vantaggi della residenza in territorio italiano, senza subirne gli svantaggi. In definitiva, come ha scritto Sergio Ristuccia, il regime valutario, configurato dalla prassi dell'ufficio dei cambi e dalla normativa ministeriale, è asimmetrico: mentre facilita i rapporti all'interno dell'area monetaria italiana, sottrae enti come lo IOR ai controlli ed ai vincoli vigenti nell'ordinamento. In questo modo, lo IOR ha potuto servire da 'buca delle lettere' e da 'parcheggio protetto' per le più avventurose ed illecite iniziative di soggetti residenti».

Vi sono inchieste parlamentari che hanno documentato la estensione delle attività illecite che si sono svolte utilizzando questa singolare posizione dello IOR, a cavallo dei due ordinamenti, che gli consente di servire soggetti italiani senza sottostare alle leggi italiane; di servire soggetti italiani, che si servono dello IOR solo ed esclusivamente per violare le leggi italiane senza pagarne le conseguenze.

Un ulteriore cenno vorrei fare, avviandomi alla conclusione, all'articolo 7 del nuovo Concordato. Questo cenno non può prescindere da una considerazione delle disposizioni formulate dalla commissione paritetica, che formano oggetto di un testo non sottoposto oggi alla nostra discussione.

Vorrei solo osservare (specifiche considerazioni su altri punti sono state svolte prima dall'onorevole Rodotà) che l'articolo 2 delle nuove disposizioni sugli enti rimette in discussione la competenza e la sovranità dello Stato in materie di Opere pie (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) anche per le attività assistenziali e caritative connesse a quelle di religione e di culto; e che l'articolo 16 assimila le attività educative a quelle di religione e di culto, che erano richiamate dall'articolo 7 del Concordato. Si attua in tal modo una estensione dell'attività di religione e culto che sconvolge il quadro costituzionale delle competenze in materia di assistenza e di istruzione, e in qualche modo riecheggia la tesi qui svolta

dal relatore Galloni, nel precedente dibattito, sulla impossibilità di scindere la finalità di religione e di culto da altre finalità, tra cui quelle educative ed assistenziali.

Ma a questo punto si riapre tutta la questione della legislazione sull'assistenza, che viene in questo modo sottratta alla competenza degli organi legislativi dello Stato.

Quanto alle norme finanziarie, rilevo che a torto si è parlato di autofinanziamento della Chiesa cattolica. Il bilancio dello Stato per il 1984 (che è il bilancio di riferimento di questi testi) prevede circa 300 miliardi di erogazioni a vario titolo dello Stato alla Chiesa cattolica. Le nuove disposizioni prevedono due meccanismi di finanziamento, il primo dei quali è quello di erogazioni liberali dei singoli, fiscalmente deducibili.

Il sottosegretario Amato nel suo intervento al Senato stimava all'incirca in 3 milioni i versamenti destinati alla Chiesa, in media di 150 mila lire l'uno, per un totale di 450 miliardi. Ma questa stima è stata fatta sulla base della precedente impostazione, che prevedeva un limite deducibile di un solo milione; a richiesta della Santa Sede questo limite è passato, poi, a 2 milioni. Non credo che ciò significhi che i versamenti medi possano essere raddoppiati (questa stima sarebbe eccessiva); potremmo, però, stimare un aumento dei versamenti medi da 150 a 200 mila lire, il che comporta che da 450 miliardi stimati dal sottosegretario Amato di erogazioni liberali alla Chiesa si passa a 600 miliardi l'anno. Sulla base di una aliquota marginale (questa deve essere considerata) dei redditi imponibili del 40 per cento, che credo sia ragionevole visto che chi ha redditi più alti potrà dare di più rispetto alla media, si avranno 240 miliardi di minor gettito derivante dall'applicazione di questo articolo sulle erogazioni liberali. Quindi, 240 miliardi sono in realtà prelevati dal bilancio dello Stato e 360 miliardi sono le effettive erogazioni liberali dei cittadini.

Ma poi c'è la norma sulla destinazione dell'8 per mille del gettito IRPEF a titolo di contributo diretto dal bilancio dello

Stato, sia pure con un singolare meccanismo di riferimento alle indicazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi dei cittadini: meccanismo sul quale condivido tutte le osservazioni critiche di carattere sostanziale che l'onorevole Rodotà ha prima svolto.

Proseguo, però, nel fare i conti. L'8 per mille del gettito IRPEF sul bilancio 1984, che è il bilancio di riferimento, significa altri 450 miliardi. Con il meccanismo che prima Rodotà ha analizzato, si può ritenere che almeno la metà sia destinata alla Chiesa cattolica, dal momento che la volontà di chi non darà indicazione alcuna non conterà e varranno solo le indicazioni espresse.

Si registra quindi da questi calcoli che (e sempre ragionando in lire 1984) alla Chiesa cattolica andrebbero 600 miliardi più 225 miliardi, cioè 825 miliardi in totale rispetto ai 300 attuali. L'onere complessivo per lo Stato sarebbe dunque di 690 miliardi (240 miliardi di minor gettito più 450 miliardi di contributi, equivalenti all'8 per mille del gettito IRPEF), a fronte dei 300 miliardi attuali. Dunque, un onere complessivo netto di 390 miliardi, onere di cui occorre trovare la copertura finanziaria; perché altrimenti verrebbe violato l'articolo 81 della Costituzione.

Ma vi sono anche altre violazioni, perché il meccanismo delle destinazioni secondo le indicazioni dei contribuenti del gettito IRPEF viola il principio dell'unità del bilancio dello Stato, che i costituzionalisti (e la Corte costituzionale) ritengono implicito nell'articolo 81 della Costituzione.

È evidente che disposizioni di questo genere sono ben lungi dal configurare l'autofinanziamento della Chiesa cattolica. Accollano al bilancio dello Stato anzi un onere più che doppio rispetto a quello attuale e comportano la violazione di una serie di norme fondamentali in ordine a quella che viene ormai chiamata la «Costituzione finanziaria» dello Stato italiano.

Vorrei finire con alcune rapide considerazioni sulla questione del cosiddetto Concordato-quadro o Concordato-dina-

mico. Un Concordato di poche norme, che però contiene molti rinvii ad intese successive, che possono essere adottate anche in via amministrativa, e delle quali sono incerte la natura e l'efficacia e la possibilità di un effettivo controllo parlamentare.

Ricordava già Rodotà che su questo punto noi avevamo già ripetutamente espresso riserve e preoccupazioni nel corso del dibattito del gennaio dell'anno scorso.

Per parte mia, avevo osservato che l'ipotesi di un Concordato-quadro può certamente sembrare affascinante; ma quale sarà la natura e l'efficacia delle conseguenti intese? Come si eviterà un'inammissibile estensione della materia concordataria ed un'altrettanto inammissibile cessione della sovranità legislativa del Parlamento italiano, (poichè non è vero che con ciò l'articolo 7 viene «coperto» dall'articolo 8)? Nell'articolo 8, le intese sono il presupposto non vincolante di una decisione legislativa sovrana del Parlamento italiano; mentre qui si parla invece di intese che hanno una loro particolare posizione nel sistema delle fonti, che assumono l'efficacia di norme rinforzate. Per esempio, la definizione dei programmi, delle modalità e dell'organizzazione dei corsi di religione nelle scuole pubbliche, una volta che sarà concordata una convenzione amministrativa tra il ministro Falcucci e la Conferenza episcopale italiana, che efficacia avrà? Quali controlli parlamentari saranno previsti? Quali effetti avrà sulla potestà legislativa del Parlamento, cui la materia oggi appartiene, salvo il rispetto delle norme concordatarie? E di che cosa si tratta? Di una norma sulle fonti? Di una ambigua delegificazione a favore di terzi da parte di uno Stato che non riesce a delegificare a favore del Governo e degli enti locali? E per di più di una delegificazione irreversibile, che precluderebbe al legislatore ordinario ogni intervento in materia, in assenza di una previa intesa con la Santa Sede che modifichi le norme concordatarie che rinviano alle intese amministrative? E magari, come dice l'articolo 13, di

una delegificazione i cui ambiti materiali sono addirittura rimessi a negoziazioni tra le autorità amministrative delle due parti? Che accadrebbe se la Conferenza episcopale italiana ritenesse necessario concordare con il ministro della pubblica istruzione i programmi dell'insegnamento della filosofia nelle scuole medie in quanto in qualche modo incidenti anche sull'insegnamento o sulla formazione religiosa?

EMILIO COLOMBO, *Relatore per la III Commissione*. Lo Stato dice di no!

FRANCO BASSANINI. Ma quale Stato? In base all'articolo 13, lo Stato può essere il ministro della pubblica istruzione! Al Parlamento è sottratto il diritto-dovere costituzionale di decidere in materia. Il Parlamento può trovarsi di fronte a fatti compiuti, legittimati da questo articolo 13 del Concordato e «coperti» dall'articolo 7 della Costituzione.

EMILIO COLOMBO, *Relatore per la III Commissione*. Perché? Il Parlamento può intervenire anche per controllare gli atti amministrativi. Ha poi lo strumento della fiducia al Governo ed altri mezzi di controllo ancora.

FRANCO BASSANINI. Lei potrà rispondere in sede di replica ed io la ascolterò attentamente, come ho fatto ieri.

Il problema è proprio questo, cioè che il meccanismo creatosi, estende la portata dell'articolo 7 assai al di là, lo accennava già Rodotà, di quello che è il suo oggetto costituzionale: lo estende a materie indeterminate; mentre è da ritenere che la particolare fonte prevista dall'articolo 7, con una deroga al principio della sovranità legislativa degli organi legislativi dello Stato italiano, debba riguardare materie tassativamente indicate nel Concordato. Vi sono invece una serie di disposizioni nel provvedimento in esame, ultima e più grave quella contenuta dal secondo comma dell'articolo 13, che consentono di inserire nella materia concordataria, persino attraverso negoziati che avven-

gano tra autorità amministrative delle due parti, altre materie, indeterminate ed imprevedibili.

Come è ammissibile una convenzione amministrativa, in una materia che concerne ad ogni passo diritti soggettivi e principi costituzionali, come quelli di cui agli articoli 9, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30 e 33 della Costituzione? Dovrà cedere anche la competenza della Corte costituzionale, che di norma non giudica sulle convenzioni amministrative? Queste intese di cui all'articolo 13 saranno sottratte forse al controllo della Corte costituzionale? Certo, secondo indicazioni che ritroviamo nella relazione svolta al Senato dal sottosegretario Amato il 2 agosto 1984 e nelle relazioni dei nostri illustri relatori, esse sono sottratte al potere di emendamento del Parlamento. Ed anche riguardo a ciò si ha una singolare situazione, per la quale materie indeterminate sono, una volta che siano comprese in tali intese, sottratte al potere di emendamento del Parlamento. E, dal momento della loro ratifica, sono sottratte al potere successivo di innovazione legislativa del Parlamento, pur non essendo comprese nel testo dei patti con la Santa Sede.

Signor Presidente, non è in discussione, come spero di essere riuscito a dimostrare, la pace religiosa. Ma sono in discussione i diritti e le libertà dei cittadini, comprese le libertà religiose e di insegnamento, i poteri del Parlamento, la laicità e la sovranità dello Stato. Il nuovo concordato li lede profondamente, quasi quanto il vecchio, per alcuni aspetti più del vecchio. A differenza del vecchio, il nuovo concordato non è un albero rinsecchito, carico di foglie destinate a cadere da sole, come disse Jemolo. Proprio per questo, noi invitiamo i colleghi a riflettere. Le nostre sofferte convinzioni partono certo battute. Tuttavia, lasciateci coltivare la speranza — *spes contra spem*, vorrei dire — che domani, nel segreto del voto, molti membri di questo libero Parlamento vogliano interrogare la loro coscienza. E far valere i principi di libertà, di laicità e di tolleranza, che sono a fondamento della nostra Costituzione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bressani. Ne ha facoltà.

PIERGIORGIO BRESSANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'accordo di revisione del Concordato conclude una lunga fase di attesa, di dibattiti, di negoziati, che ha inizio già in seno alla Costituente con l'approvazione dell'articolo 7, come è puntualmente precisato nella relazione dell'onorevole Colombo.

La democrazia cristiana, nel marzo del 1947, condusse una battaglia per inserire nella Costituzione i Patti del Laterano, ma non per cristallizzarli e renderli così immodificabili. In effetti, nel momento stesso in cui la Costituente sanciva una speciale posizione e protezione per quegli accordi, la stessa Costituente definiva i modi per sottoporli a revisione. Di quel dibattito desidero citare soltanto ciò che disse Alcide De Gasperi: «In questi concordati notate una evoluzione caratteristica, essi subiscono un progresso verso il distacco da tutto ciò che è contingente, temporale. Alcuni punti rimangono sostanzialmente uguali, ma tutto ciò che è contingente viene abbandonato nel tempo ed è innegabile che con questa evoluzione vi è un progresso verso una più chiara distinzione della sfera di influenza della Chiesa nei confronti dello Stato. Non è detto che questa evoluzione si sia chiusa, la Costituzione dichiara che i Patti lateranensi sono modificabili con la semplice maggioranza parlamentare; credo dunque che, anche da un punto di vista semplicemente storicista, il nostro voto si possa accettare nell'interesse del popolo italiano».

Nell'articolo 7 in realtà si combinavano, senza contraddizioni, novità e conservazione. Con l'introduzione del regime pattizio del 1929 si era raggiunto un punto di equilibrio nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa che andava conservato, ma andava anche delineata una prospettiva di rinnovamento con la prefigurazione dei procedimenti necessari a realizzarlo. Le contrapposizioni degli anni successivi non favorirono certo il dialogo tra le forze di diversa ispirazione politica e

culturale su una questione così delicata: occorrerà attendere gli anni '60 perché cominci ad emergere la linea che oggi porta alla revisione, una linea alla quale la democrazia cristiana si è coerentemente attenuta.

Tale linea ha attraversato momenti di dissenso e di contrasto, ed anche tra i cattolici vi è stato chi postulava o proponeva il superamento del sistema concordatario. Essa si è affermata perché ha tratto forza di consensi ed alimento culturale da fermenti di trasformazione operanti sia nella comunità politica che in quella ecclesiale. Gli anni '60 sono quelli del Vaticano II e del rinnovamento promosso nella Chiesa dalle costituzioni conciliari e dal magistero pontificio.

Il Concilio non abbandona per la verità le antiche e collaudate definizioni, non abbandona il concetto di Chiesa come società perfetta, ma non dà ad esso il senso di una società parallela allo Stato, vede piuttosto nella Chiesa il momento di inserzione della salvezza nella storia umana. La Chiesa postconciliare cessa di essere una società gerarchicamente ordinata, ma l'accento si sposta sulla realtà dell'essere cristiani, sulla partecipazione di tutti i fedeli alla missione salvifica, sul concetto di comunione ecclesiale. Sono anni di cambiamento anche sul versante della società politica.

Si apre allora, con il centrosinistra, una fase nuova nella politica del nostro paese, rivolta a dare sostanza di partecipazione alle istituzioni, in tal modo allargando e consolidando le basi di consenso allo Stato democratico. In questo quadro si colloca il dibattito dell'ottobre del 1967. Quello fu solo un inizio, ma già indicativo di un orientamento e di un metodo. L'orientamento è quello della revisione, sia pure allora nella prospettiva di un limitato ritocco dei vecchi patti, per eliminare cioè le foglie morte che rimanevano sull'albero del Concordato.

Ma quella prospettiva è andata via via ampliandosi, la trattativa si è allargata ad una revisione complessiva del sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa, per adeguarlo pienamente alle novità apportate nei ri-

spettivi ordini dalle costituzioni conciliari e dallo sviluppo democratico del paese. A dare fondamento di consensi e consistenza di contenuti alla prospettiva revisionistica, ha contribuito anche una scelta di metodo, quella che ha portato ad esaltare il ruolo del Parlamento nel controllare ed orientare il Governo nel negoziato con la Santa Sede. A questa scelta di metodo non è stata estranea la democrazia cristiana.

Ricordo il dibattito che in questa stessa aula si è svolto nel 1971. Allora era Presidente del Consiglio l'onorevole Colombo, capogruppo della democrazia cristiana l'onorevole Andreotti, e fu proprio l'onorevole Colombo a sottolineare l'esigenza di una discussione e di un voto del Parlamento che precedessero e non solo seguissero, in sede di autorizzazione, la ratifica, che intervenissero quindi prima della assunzione di impegni definitivi con l'altra parte.

A quel criterio si attennero i successivi governi fino al voto del gennaio 1984, che consentiva al Presidente Craxi di stringere la trattativa, di portarla alle intese finali, e così di concludere positivamente il lungo cammino del negoziato di revisione.

Giunti al traguardo del nuovo accordo, possiamo valutare l'itinerario percorso, misurare la distanza dalle posizioni iniziali, apprezzare la novità di cui le intese sono apportatrici, sia nei contenuti sia nello spirito che le informa e che traspare in modo significativo dall'articolo 1 dell'accordo di revisione. La norma (mi riferisco all'articolo 1) recepisce la formula dell'articolo 7 della Costituzione, secondo la quale lo Stato e la Chiesa sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. Il che non è, se l'onorevole Bassanini me lo consente, una ripetizione superflua, stante la natura bilaterale dell'atto. La norma stabilisce anche il principio della collaborazione, cioè del sistema pattizio in funzione della promozione dell'uomo e del bene del paese.

L'elemento nuovo, rispetto al Concordato lateranense, non sta invero nel reciproco riconoscimento di valore della di-

menzione propria dell'altro, della sua autonomia ed indipendenza; non consiste nemmeno nell'ammissione che, pur essendo i due ordini reciprocamente indipendenti, di fatto si intersecano in più punti, per cui si rende necessaria una regolamentazione bilaterale di alcune materie. Da questo stesso presupposto muovevano infatti anche i Patti lateranensi.

Piuttosto è diverso lo spirito dei due accordi, l'ottica nella quale le parti si collocano, le finalità cui sono orientate le intese: quelle del 1929 sono una sorta di regolamento di confini, sancito dalle concessioni che i due poteri reciprocamente si fanno; in queste, invece, è dominante la persuasione delle parti di avere in comune non soltanto zone al confine dei rispettivi ordinamenti, ma uno scopo che giustifica e qualifica la loro collaborazione, una collaborazione che non serva soltanto a tutelare ciascun ordine nel raggiungimento dei suoi fini, ma a perseguire l'obiettivo della promozione dell'uomo e del bene del paese.

Non c'è contraddizione tra i due principi, quello della distinzione tra i due ordini ed il principio della collaborazione; perché diverso è il punto di vista dal quale Chiesa e Stato guardano alla promozione dell'uomo. La Chiesa si preoccupa di promuovere il bene spirituale degli uomini, lo Stato il bene temporale. La Chiesa non mira a sostituirsi allo Stato in compiti che riguardano il benessere dell'uomo, mira ad esplicare liberamente la sua missione di promozione spirituale, ed è il suo modo specifico di contribuire al bene del paese.

Lo Stato non lo ignora, anzi considera rilevante per i suoi fini l'impegno della Chiesa volto alla promozione umana nella dimensione che le è propria; così come non ignora il contributo, sia pure indiretto, che al progresso civile del paese può venire dalla Chiesa quando questa sollecita i laici ad impegnarsi nelle realtà temporali, orientati in esse dalla loro coscienza cristiana, ma con autonoma responsabilità e libertà di opzione.

Ecco allora l'impostazione di fondo del

nuovo Concordato: distinzione dei ruoli e delle competenze dello Stato e della Chiesa, e definitivo superamento di ogni residuo privilegio, ma anche affermazione forte del principio di collaborazione fra Stato e Chiesa, nella comune valutazione del primato dell'uomo, quale risulta dalle indicazioni del Concilio Vaticano II e della Costituzione repubblicana.

Da qui nasce il principio enunciato nell'articolo 1 dell'accordo, che è di guida nella lettura del testo e dà ragione di ulteriori intese in materia di comune rilievo ed interesse. Da qui nasce l'impostazione complessiva, che è di piena garanzia della libertà di coscienza e rispetta e valorizza le scelte della persona in materia religiosa.

Il diritto di libertà religiosa: ecco una novità che caratterizza l'accordo di revisione. Mi riferisco alla libertà religiosa del singolo, valore non separato, ma diverso, da quello distintamente tutelato che è la libertà della confessione religiosa (la *libertas ecclesiae*, tradizionalmente invocata nei confronti dello Stato). In che senso è una novità? Quello della libertà religiosa viene visto, nell'accordo, come un bene che deve essere garantito nella stessa misura a tutti, non solo ai cattolici. È una libertà assoluta e indivisibile e come tale va riconosciuta e difesa.

Siamo lontani dal confessionismo di un tempo, che rivendicava la libertà religiosa per i cattolici e nel passato vengono pure confinati norme ed istituti con carattere di privilegio. E non per caso. La fine di un sistema privilegiario in materia ecclesiastica è strettamente legata, infatti, all'affermazione dei principi di libertà religiosa, per la connessione che esiste fra il momento della libertà e quello dell'egualianza.

Un esempio: quello degli obblighi militari. L'esonero dal servizio militare prima discendeva automaticamente dallo status di ecclesiastico, mentre agli ecclesiastici ora si estende l'istituto dell'esenzione, previsto dalla legge per una pluralità di categorie di cittadini. A questo punto l'esonero non opera più automaticamente, ma presuppone, come in tutti gli

altri casi, un'esplicita richiesta dell'interessato che voglia fruire dei benefici di legge.

Anche a proposito dell'insegnamento della religione, che si continua ad assicurare nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, si avverte maggiore attenzione per l'esigenza di tutelare la libertà di coscienza degli alunni e dei genitori. È così pienamente riconosciuta e valorizzata la responsabilità educativa dei genitori, in consonanza con la disposizione costituzionale dell'articolo 30, che attribuisce ai genitori il diritto-dovere di istruire ed educare i figli. Detto per inciso: il primato educativo dei genitori e della famiglia, che riceve tanta evidenza nell'accordo di revisione, sarebbe augurabile che trovasse espressione assai più ampia in ogni altro appalto ordinamentale e funzionale della scuola.

La nuova disciplina dell'insegnamento della religione cattolica esige attenzione nella scelta delle modalità applicative. Nessuna posizione dovrà risultare marginalizzata o marginalizzabile, né quella di chi responsabilmente e liberamente intenda avvalersi dell'insegnamento che gli viene offerto, né quella di chi non intenda avvalersene.

Nell'organizzazione dell'insegnamento della religione viene riconosciuto un ruolo importante alla Conferenza episcopale italiana. Sarà la stessa, infatti, a convenire le modalità operative con le autorità scolastiche, addivenendo ad una specifica intesa al riguardo.

Il rilievo accordato alla Conferenza episcopale italiana nella materia va sottolineato, perché si colloca in un contesto complessivo di accresciuta presenza e responsabilità della Conferenza medesima nell'intera prospettiva concordataria.

Anche in materia matrimoniale le modificazioni sono di notevole rilievo. In coerenza con l'esclusione del carattere di confessionalità è scomparso ogni riferimento al matrimonio sacramento; è mantenuto il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico, che è operante con lo strumento della trascrizione. Pure

alla giurisdizione ecclesiastica, in materia di nullità del matrimonio, sono riconosciuti effetti civili, con una procedura non più attivata d'ufficio, ma che valorizza la volontà delle parti e che è in larga misura modellata sulla delibazione delle sentenze rese da organi giudiziari diversi da quelli dello Stato.

Rimangono, tuttavia, salvaguardate la specificità dell'ordinamento canonico, dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, e la pienezza della giurisdizione ecclesiastica, che in materia non sembra possa essere iterata o surrogata da competenze del giudice statale.

Il tema degli enti ecclesiastici assume un particolare rilievo nel complesso degli accordi. Tale posizione è pienamente giustificata, d'altra parte, dall'importanza che essa ha per una delle due parti, la Chiesa. Attiene, infatti, all'articolazione stessa della Chiesa ed alla predisposizione degli apparati che sono necessari al libero e pieno svolgimento della sua missione, di quella missione che un documento della Conferenza episcopale italiana ricorda essere «missione di religione e di culto, di carità e di apostolato, vitalmente inserita nella società italiana».

Ma neppure lo Stato può rimanere indifferente al tema. Quando dico Stato, non penso ad un potere nostalgico di antiche prerogative giurisdizionaliste; penso al moderno Stato sociale, che interviene nella collettività nazionale non solo garantendo il rispetto dei diritti, ma anche assicurando il soddisfacimento di bisogni, mediante la prestazione di servizi alla generalità dei cittadini.

Non c'è da meravigliarsi, quindi, che questo tema abbia rappresentato uno dei nodi della trattativa. Il nodo è stato sciolto, come è noto, in due tempi. La disciplina di fondo è contenuta nell'accordo di revisione. A tale disciplina accede il protocollo del 15 novembre 1984, che ha approvato con opportune modificazioni le norme predisposte dall'apposita commissione paritetica. Dell'esecuzione di questo protocollo si discuterà nel prosieguo.

Dall'insieme dei documenti risulta una

normativa equilibrata. Tale normativa garantisce, da un lato, alla Chiesa il libero svolgimento della sua missione nella società italiana, senza che, dall'altro, lo Stato rinunci ai suoi compiti indeclinabili di promozione sociale.

Libertà della Chiesa e funzione sociale dello Stato non sono posizioni antitetiche in un ordinamento come il nostro che, tutelando i diritti dell'uomo non solo come singolo ma anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, iscrive il pluralismo tra i principi fondamentali della sua Costituzione. Ne risulta, al tempo stesso, una disciplina che innova portando chiarezza, là dove oggi è una stratificazione di norme, anteriori e posteriori al Concordato del 1929, unilaterali e pattizie. Ed innova dando alle procedure del riconoscimento e trasparenza alla condizione giuridica degli enti ecclesiastici.

Questa mi sembra essere la chiave di lettura delle puntuali indicazioni in tema di attività di culto e di attività aventi natura diversa; si tratta di una distinzione valida, si noti bene, agli effetti delle leggi civili, che non menoma in alcun modo la libertà della Chiesa, espressamente e ripetutamente affermata, di svolgere attività diverse da quelle che lo Stato considera ai propri fini di religione o di culto.

Ma gli aspetti di più profonda riforma riguardano il nuovo sistema di sostentamento del clero, non più ancorato alla sopravvivenza dei benefici ecclesiastici, il cui superamento era già previsto dal nuovo codice di diritto canonico del 1983, non più fondato su una base patrimoniale via via in sterilità e bisognosa di dirette integrazioni statali, di quelle integrazioni che spesso condizionano la costituzione e la soppressione delle parrocchie, nonché la gestione dei loro beni.

Il nuovo sistema, nella prospettiva di dare al clero un adeguato sostentamento, consente di attuare una riforma canonica già prevista ed offre strumenti di corretta agevolazione da parte dello Stato, sia mediante la deducibilità del reddito delle oblazioni, sia attraverso la destinazione di una quota di imposta ad un fondo eccle-

siastico statale, secondo le libere indicazioni dei cittadini.

È un sistema bilanciato e moderno, in linea anche con l'esigenza di tutela della riservatezza (la scelta, infatti, non è dovuta né è basata sull'appartenenza confessionale), con la prospettiva che esso riceva applicazione nei confronti di altre confessioni religiose sulla base di intese con le medesime; un sistema che non determina nuove imposte o «tasse ecclesiastiche» secondo alcuni modelli stranieri, ma solo destinazioni di spesa.

In particolari settori, poi, le nuove norme in materia patrimoniale sollecitano la piena operatività di meccanismi legislativi già esistenti. Viene così meno il sostegno finanziario da parte del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione di nuove chiese, appunto perché si fa affidamento sulle erogazioni previste a tal fine dalle norme relative agli oneri di urbanizzazione.

Sempre in tema di edifici di culto, il conferimento dei beni delle aziende che verranno soppresse, confluenndo nel patrimonio del nuovo fondo edifici di culto, se da un lato corrisponde ad una esigenza di migliore organizzazione del sistema, non può dall'altro risultare di pregiudizio ai diritti che da tempo memorabile sono riconosciuti e garantiti alle popolazioni locali, come nel caso delle servitù costituite sulla foresta di Tarvisio, ora di proprietà dell'Azienda patrimoni riuniti ex economali, a favore delle popolazioni della Val Canale.

La ratifica dell'accordo di revisione del Concordato aprirà una fase nuova: quella dell'attuazione. Essa pure esige uno spirito di operosa collaborazione tra la comunità politica e quella ecclesiale.

In alcuni settori la stessa disciplina concordataria prevede come necessari ulteriori e specifici accordi tra le parti. Così, ad esempio, in materia di titoli accademici. In questo campo la tradizione culturale della Chiesa e delle sue istituzioni accademiche nelle discipline filosofico-teologiche ed ecclesiastiche potrà costituire il valido supporto di un adeguato riconoscimento. Parimenti una piena col-

laborazione potrà essere utile in materia di conservazione e fruizione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche.

Ma la fecondità del principio di collaborazione troverà la sua misura soprattutto nel futuro sviluppo dei rapporti tra Stato e Chiesa in materie che, pur non rientrando nella disciplina bilateralmente convenuta, sono rilevanti in quegli ambiti comunitari che vedono intrecciarsi la società civile con la società religiosa.

Il modo con cui i contraenti hanno affrontato la trattativa e le premesse culturali e di principio che, ciascuno nel suo campo, hanno posto a base dell'accordo, fanno prevedere che anche i loro futuri rapporti saranno improntati a questo spirito di collaborazione.

Da una parte, uno Stato democratico che non pretende di assorbire in sé tutta la vita della società civile, dall'altra una Chiesa che non chiede potere, che non si contrappone, con un proprio progetto, alle istituzioni ed ai movimenti politici.

La Chiesa chiede di venir riconosciuta per quello che è e per quello che ha dimostrato di essere: una realtà religiosa ed insieme un fattore positivo di garanzia per la vita democratica e di impulso per lo sviluppo sociale del nostro paese.

Tra questi due contraenti un Concordato non può allora essere soltanto una questione di libertà, reciprocamente concesse, e di garanzie rispetto alle possibili invadenze dell'altro. Sarà invece, principalmente, uno strumento di collaborazione per il bene della società intera, anche di quella parte di essa che non si riconosce nella Chiesa cattolica, ma che pur non è esclusa dal suo impegno di promozione umana.

Lo sarà tanto più in quanto non si limita a dare una risposta contingente ai problemi del momento, ma si propone di avviare Stato e Chiesa, in modo durevole, su quella che Paolo VI definiva la strada dell'armonia e della buona cooperazione, per la pace religiosa e per il vantaggio spirituale e morale del popolo. Lungo quella via si potrà procedere se si avrà sempre cura di tutelare, come diceva il

grande Papa scomparso, la mutua autonomia e indipendenza tra ordine ecclesiale e ordine politico, senza le quali non c'è spazio per una vera libertà della Chiesa e non c'è spazio neppure per una genuina e legittima laicità dello Stato (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 15,30.

**La seduta, sospesa alle 13,40,
è ripresa alle 15,30.**

Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento:

alla II Commissione (Interni):

S. 1111 — «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo» (*già approvato dalla II Commissione della Camera e modificato dalla VII Commissione del Senato*) (2222-B) (*con parere della V e della VI Commissione*);

alla XI Commissione (Agricoltura):

S. 1155, 502, 1116, 1149: «Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590» (*testo unificato di un disegno di legge e delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Diana ed altri; Baldi ed altri; De Toffol ed altri approvato dalla IX Commissione del Senato*) (2682) (*con parere della I, della V, della VI, della IX, della XII e della XIII Commissione*).

Proposta di trasferimento di un progetto di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, per la quale la XII Commissione permanente (Industria), cui era stata assegnata in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento:

CITARISTI ed altri: «Integrazione alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, concernente interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» (1311).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Roccella. Ne ha facoltà.

FRANCESCO ROCCELLA. Signor Presidente, contrariamente forse a qualche malevola aspettativa, il mio sarà un intervento di pochissimi minuti. Intendo, infatti, evitare di ripetere quanto già sviluppato dai colleghi Rodotà, Bassanini e Teodori nelle sedute di ieri e di questa mattina, giacché mi trovo perfettamente d'accordo con loro, così come mi trovo d'accordo con il collega Nebbia, anche se il suo intervento ha avuto un carattere settoriale. Del resto vi è tutta una serie di interventi dei radicali, svolti precedentemente a questo dibattito a livello parlamentare e non, rispetto ai quali mi trovo in perfetta consonanza. Ad essi, oltre a quelli dei colleghi che ho prima citato, mi richiamo, piuttosto che compiere l'impresa faticosa di scegliere altri vocaboli per esprimere le medesime osservazioni.

In questo modo, Presidente, ritengo anche di offrire un riscontro alla generale disattenzione ed infingardaggine dei colleghi in tutt'altre faccende affaccendati, come è facile rilevare in questo mo-

mento, così come ugualmente questa mattina in questa stessa aula pressoché deserta. Mi auguro che i colleghi assenti per totale incapacità di ascoltare e di dire non siano affaccendati in qualche attività «sottomarina» destinata poi ad emergere attraverso indagini parlamentari e non.

Pochissimi minuti, quindi, per precisare alcuni aspetti che mi stanno particolarmente a cuore.

Innanzitutto stona che sia un Governo a direzione socialista ad operare la revisione del Concordato, per la storia che sta dietro all'attuale Presidente del Consiglio e al suo partito; mi riferisco alla storia, non ai tempi storici e politici della mia memoria. Ritengo che per l'onorevole Craxi, socialista, oltre che per il paese, questa sia una grande occasione mancata e forse irreversibilmente tradita.

La soluzione concordataria non è una scadenza inevitabile, non è una condanna del destino, ma una precisa scelta politica di cui il Presidente del Consiglio e il Governo possono non essersi resi conto. È la scelta della contrattazione invece che della reciproca testimonianza di uno Stato che si dice di diritto e di una Chiesa che si dice conciliare.

Siamo completamente fuori dalla logica liberale (libera Chiesa in libero Stato), ma siamo anche fuori dalla dimensione evangelica (date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio) perché in questo caso Stato e Chiesa (Cesare e Dio) operano entrambi ai livelli del potere temporale del governo delle cose temporali, e se lo spartiscono con un patto di cogestione. È tutto qui il Concordato che è al nostro esame, e tutto ciò è nella lettera e non soltanto nel senso, come è stato ampiamente dimostrato dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto e che naturalmente si collocano nella stessa linea.

Tutto ciò risulta dai contenuti e dal merito del patto, ma innanzitutto dalla stessa scelta concordataria. Perché altrimenti un Concordato? Questa è l'osservazione che mi preme più di ogni altra rilevare.

Un Concordato si stipula in uno Stato

autoritario, totalitario, perché non ha senso in uno Stato democratico il quale quando ha riconosciuto, e non «concesso», come un naturale diritto dei cittadini, libertà di coscienza e di culto, non ha più nulla da dare legittimamente, e tutto quello che dà è illegittimo, perché tutto quello che doveva dare (libertà di coscienza e di culto) l'ha dato e non in forza di un patto concessivo, ma perché è suo dovere, perché è Stato democratico, perché se operasse altrimenti non sarebbe più tale.

Si tratta di un concetto semplice, chiaro, elementare. Uno Stato democratico, quando ha dato libertà di coscienza e di culto, non ha più nulla da dare, per lo meno in termini di legittimità. In questo caso lo Stato ha dato tutto e il cittadino non ha più nulla da pretendere, perché ha tutto quello che deve avere in uno Stato democratico, da cittadino democratico.

Il vizio, quindi, è nella stessa scelta dello strumento concordatario, che non è assolutamente obbligato, ma che noi siamo tornati a fare, che un Governo a presidenza socialista è tornato a fare.

Del resto da questo giudizio critico e piuttosto pesante dovrei salvare i liberali e i repubblicani. Devo dire però che, con tutto il loro dissenso, essi non ritengono la materia un oggetto ed un'occasione di contendere tale da mettere in discussione la loro stessa alleanza, cioè il pentapartito; la collocano al margine degli interessi di cui il pentapartito è portatore come società di partiti.

Libertà di coscienza e di culto, dicevo, non possono essere oggetto di pattuizione concordataria; sono, e voglio ripeterlo, un momento della democrazia e un momento dello Stato di diritto.

E vengo ad un'altra considerazione. In realtà, signor Presidente, la scelta concordataria è figlia non solo di un opportunismo di un calcolo, ma, a ben vedere, è figlia di una cultura, e questo è grave; questo dovrebbero ricordare i colleghi repubblicani e liberali. È conseguenza, nel decorso storico, se non nella logica, del cosiddetto «realismo leninista». Non

metto in discussione le ragioni della democrazia cristiana, perché in questo caso sono le ragioni di parte cattolica, e sono scontate. Sono scontate per tutti, tranne che per i cosiddetti cattolici laici, cattolici liberali.

EMILIO COLOMBO, *Relatore per la III Commissione*. Noi siamo cattolici laici.

FRANCESCO ROCCELLA. Laico perché non veste l'abito talare, onorevole Colombo.

EMILIO COLOMBO, *Relatore per la III Commissione*. No, no!

FRANCESCO ROCCELLA. Laico vuol dire un'altra cosa.

EMILIO COLOMBO, *Relatore per la III Commissione*. Proprio a me non me lo può dire, questo!

FRANCESCO ROCCELLA. Del resto, onorevole Colombo, se lei si preoccupa di definire il laicismo non in termini teorici, ma seguendo il suo decorso storico, per ciò che ha fatto o non ha fatto nella storia, per le scelte che ha operato, per i comportamenti a cui ha dato luogo; ebbene, ci vuole qualche sforzo per annoverarla nella storia del laicismo, non in senso assoluto, per carità (io non pronunzio giudizi assoluti, non sono il Padreterno) ma dopo questo documento.

Non altrettanto scontata, però, è la scelta per la sinistra di questo paese; e la scelta concordataria ha mosso i suoi passi a partire dal cosiddetto «realismo leninista» tra virgolette, la combinazione di potere più idonea al successo; parlo della scelta della sinistra di questo paese all'indomani della liberazione. Fu la scelta di Togliatti, e realizzò (non cesseremo mai di deprecare quell'evento, deprecabile soprattutto per la sinistra) la somma, l'incontro del peggiore integralismo cattolico, del peggiore temporalismo cattolico, con il peggiore realismo leninista. Eravamo di fronte alla teorizzazione del potere secondo una chiave, appunto, lenini-

sta, derivata dalla presunzione agostiniana del sé come depositario della verità rivelata; ognuno, ovviamente, per suo conto, cattolici e comunisti.

Della stessa cultura è figlia la concezione del sociale quale dato reale ultimo della politica, che è il terreno nel quale, con questo Concordato, si realizza il massimo di contrattazione tra Stato e Chiesa, il massimo cioè di equivoco concordatario, la cogestione del cosiddetto «sociale». Ne ha parlato ampiamente Rodotà, ed è perfettamente inutile che io ne torni specificamente a parlare. Lo Stato qui è il potere che cogestisce con la Chiesa, appunto, il cosiddetto «sociale» in ambiti corporativi-assistenziali, per forza di cose tali; e quando dico corporativi ed assistenziali intendo riferirmi anche alle corporazioni di potere, ambiti pericolosamente aperti al rischio populista e giustizialista.

Va a carte quarantotto, cioè, una nozione estremamente importante in una civiltà laica; una nozione fondamentale, l'assenza della quale o il deterioramento della quale è alla base della sconfitta del movimento sindacale in questo paese: la nozione cioè che i problemi della socialità si pongono come altrettanti problemi di libertà oppure non sono, non esistono, sono l'indice di un'altra cosa, la testimonianza di un altro tipo di realtà.

E qui, signor Presidente, su questo terreno, insorge l'ipotesi di un grosso rischio. La società civile rivendica più libertà e poteri, questo è vero, in modo confuso, in modo incauto, in modo a volte sporco. Ma il fatto è questo, il fenomeno è questo: la società civile rivendica più libertà e più poteri (da qui, del resto, la crisi dei partiti); tende cioè a realizzare un momento libertario antagonista rispetto ai poteri dello Stato costituito per cambiare le cose, come si dice solitamente, le cose che lo stesso Stato esprime.

Lo Stato, per suo verso, è debole perché è fragile la coscienza laica che ha costruito la partitocrazia, la coscienza dei valori laici, che sono alla base di uno Stato di diritto; è debole e si rifugia nelle

sue potestà. La Chiesa si accinge a governare questo processo, che parte e si consuma nella società civile, e si accinge a collocarsi nell'occhio del ciclone, con il pericolo, e speriamo che rimanga un pericolo del tutto astratto, di una sopraffazione dello Stato garante, dello Stato di diritto. Il fenomeno, grosso modo, è questo e sono queste le cose che noi, che io personalmente almeno, temiamo. Per questo la revisione del Concordato è fallita.

Ora mi chiedo, vi chiedo e chiedo soprattutto al Governo e al Presidente del Consiglio socialista, anzi al segretario del partito socialista, e chiedo ancora ai cattolici laici: quando potrà esserci una revisione di questo Concordato, quando potrà presentarsi un'altra occasione per una riletture dei Patti lateranensi? Quando, con i dati costitutivi della realtà politica che abbiamo di fronte e con le prospettive avarissime che possiamo disperatamente evocare? È per questo che quella consumata dal Governo e dal pentapartito è un'occasione mancata e il danno che se ne ricava è irreversibile; naturalmente non irreversibile nei tempi storici (la storia poi rimedia a tutto), ma nei tempi politici, nei tempi governabili, nei tempi cioè in cui noi facciamo e faremo politica, dei quali noi siamo e saremo responsabili. Per questo è una grande occasione perduta, e per questo è una grossa sconfitta da registrare, ed è ancora per questo, signor Presidente, che non mi sento di consolare e di confortare lo sconforto dei partiti laici al Governo (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Spagnoli. Ne ha facoltà.

UGO SPAGNOLI. Signor Presidente, colleghi, nel dibattito che si è tenuto in quest'aula un anno fa sulle comunicazioni del Governo circa il Concordato, sottolineammo la nostra soddisfazione per il fatto di poter intravedere, dopo un processo durato un tempo lunghissimo, una concreta possibilità di giungere al risultato conclusivo della revisione del Con-

cordato sulla base dei principi affermati dalla Costituzione.

Invitammo allora il Presidente del Consiglio a proseguire nel negoziato e ribadimmo che la conclusione di una così lunga e travagliata vicenda, insieme all'attuazione di intese con le altre confessioni, avrebbe rafforzato la pace religiosa del paese; avrebbe meglio assicurato, nel segno della libertà e dell'uguaglianza, la convivenza di fedi religiose e di opinioni di non credenti, di strutture ecclesiastiche e dello Stato.

Esprimemmo in quella occasione il nostro giudizio sulle soluzioni che si venivano delineando, consensi e suggerimenti in relazione alle riserve e preoccupazioni che puntualmente avevamo prospettato.

Oggi, chiamati a discutere sull'accordo firmato dalla Repubblica italiana e dalla Santa Sede il 18 febbraio 1984 ed ad autorizzarne la ratifica, sottolineiamo la nostra soddisfazione per il raggiungimento di un traguardo per il quale noi comunisti abbiamo per molti anni tenacemente lavorato, dando un largo e positivo contributo sul terreno delle idee e delle proposte concrete.

Noi consideriamo questo risultato davvero importante nell'interesse generale e permanente della Repubblica, soprattutto perché la vicenda storica del processo di revisione, così come appare ripercorrendo ognuna delle sue fasi diligentemente descritte dal relatore, onorevole Emilio Colombo, è stata caratterizzata da conflitti e resistenze che a molti allora apparivano insuperabili, e da una volontà tenace di procedere nel segno irrinunciabile dell'affermazione dei principi costituzionali.

Se tale tenacia è stata vincente, superando le opposizioni integralistiche; se l'occasione non si è perduta e non è stata pregiudicata; se il discorso, con il progredire della società e delle coscienze, si è affermato ed ha prevalso, tutto ciò è dovuto al grande impegno delle correnti rinnovatrici di diversa ispirazione ideale e politica, mirato non solo alla liberazione del Concordato dal peso di anacronistici retaggi, di impronte confessionali e di re-

sidui giurisdizionalistici, ma anche ad un progetto di Stato laico e pluralista, capace di costruire rapporti con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose sulla base dei grandi principi costituzionali.

Questo sforzo comune ha consentito alla nostra Repubblica di voltare pagina rispetto alla tradizione confessionistica e concordataria. E lo ha fatto e lo fa non solo nei rapporti bilaterali con la Chiesa cattolica, ma anche nella sua politica ecclesiastica complessiva. Ne è dimostrazione significativa l'approvazione delle intese con le chiese rappresentate dalla Tavola valdese, con cui si è data attuazione per la prima volta all'articolo 8 della Costituzione. Si tratta di una via che occorre continuare a percorrere con accordi con altri culti, a cominciare da quello con la comunità israelitica e con una legge che, valendo per le confessioni senza intesa, cancelli del tutto la legislazione del 1929 sui culti ammessi.

In questo modo la Repubblica pagherà il suo debito storico verso gruppi e comunità religiose diverse dalla cattolica, che sono state tenute per decenni in condizione di emarginazione, e talora di persecuzione.

La revisione del Concordato acquista così un grande rilievo in un quadro più ampio, nel quale lo Stato italiano conferma e realizza concretamente i suoi irrinunciabili connotati di laicità e di pluralismo religioso, liberandosi dal peso e dalle ipoteche del passato. Essa certo esprime, anche se con indubbio ritardo, la profonda trasformazione della società, che ha determinato o agevolato processi di rinnovamento in tutte le correnti e componenti della società; processi che si sono riflessi sul terreno dei rapporti tra Stato e Chiesa, tra Stato e confessioni religiose, contribuendo a creare condizioni favorevoli all'esito positivo del negoziato.

Ma questo più ampio confronto, questa tensione nella ricerca, questo crescente bisogno di rinnovamento hanno consentito di mettere in luce e di comprendere a fondo l'attualità, il vigore e la lungimi-

ranza dell'intero impianto costituzionale per ciò che riguarda il fatto religioso, la libertà religiosa, in una società che vuole essere laica e pluralista, e che ha consentito alla Corte costituzionale e alla magistratura di dare un prezioso contributo al processo di rinnovamento.

I principi della nostra Costituzione hanno così costituito il punto di riferimento ineludibile, per ogni soluzione sono divenuti il centro ed il perno del negoziato.

Credo che i fatti abbiano smentito, onorevoli colleghi, chi ha ritenuto per tanto tempo che il nostro voto sull'articolo 7 fosse stato dettato solo da contingenze tattiche, ed è emerso (pregio non ancora adeguatamente apprezzato della nostra Costituzione) il carattere organico di tutte le norme afferenti ai temi della religione; strettamente connesso alla realtà italiana, ma nello stesso tempo portatore di alti valori, affermati compiutamente dalle più vigorose correnti di pensiero della nostra Repubblica.

È per questo che a distanza di tanti anni, ed in una vicenda così difficile e complessa, la Costituzione ha rivelato tutta la sua vitalità, che qualcuno oggi vorrebbe considerare appannata o addirittura logorata; nonché una forza ed una lungimiranza di grande respiro, se oggi giustamente sottolineiamo il successo di avere affermato, con l'atto che il Governo ha sottoscritto, i principi di questa Costituzione e taluni tra i principali capisaldi del progetto di Stato da essa tracciato.

Perciò possiamo dire che i fatti abbiano smentito coloro che ritennero per tanto tempo che il nostro voto sull'articolo 7 della Costituzione fosse stato ispirato soltanto da obiettivi tattici e contingenti, il fallimento dei quali avrebbe tolto respiro anche al voto espresso in quella circostanza dai comunisti. Credo invece che si debba oggi ammettere, anche da parte di ogni critico pur severo ma obiettivo, che, al di là della vicenda e dalle tattiche contingenti, la scelta di Togliatti si ebbe a rivelare dal punto di vista strategico lungimirante ed acuta. Ed i fatti hanno in gran parte ricomposto la frattura che si

determinò sulla linea dell'articolo 7 anche a sinistra, e che per molto tempo fu oggetto di tese polemiche.

Per quella strada, onorevoli colleghi, si è proceduto, sia pure con grandi difficoltà e con ritardi; e si è giunti a risultati. E la strada era valida, perché era ispirata ad un grande disegno di sviluppo democratico della società italiana, per il quale nefasti sarebbero stati lo scontro ideologico o la battaglia frontale.

A percorrere quella strada, che allora fu sostenuta da un largo consenso, si sono ritrovate nel tempo altre forze. Essa ha certo contribuito a far maturare ed estendere la convinzione che la coscienza pluralista, la volontà di democratizzazione e di laicizzazione potevano affermarsi attraverso un confronto, anche difficile e travagliato, nella ricerca di un'intesa ispirata ai valori della Costituzione, e non attraverso esasperazioni o rotture.

Ribadiamo perciò, pur nel pieno rispetto di posizioni separatiste espresse con dignità e serietà culturale, il pieno valore della complessiva visione della Costituzione e delle scelte che allora vennero compiute.

Esse hanno costituito un solido punto di riferimento per le soluzioni di contenuto adottate e per il metodo seguito. E queste valutazioni, queste considerazioni generali di carattere politico e ideale ci consentono di poter entrare nel merito dell'accordo di cui si propone la ratifica per esprimere, in modo meditato ma anche puntiglioso, le nostre considerazioni sulle soluzioni che sono state scelte, i nostri consensi, le nostre riserve, le nostre preoccupazioni.

Certo, sarebbe stato preferibile che l'esame dei contenuti avesse potuto estendersi non solo alle materie oggetto dell'accordo del 18 febbraio 1984 ma anche alle questioni relative agli enti, secondo la disciplina contenuta nel disegno di legge e richiamata nel protocollo del 15 novembre. Ciò non è stato consentito dalle confusioni e dai pasticci che risultano evidenti dalla lettura del protocollo stesso e che hanno giustamente indotto il

Presidente della Camera a scindere la discussione sui diversi documenti.

L'ultima parte del negoziato è stata indubbiamente caratterizzata da una notevole confusione e ambiguità. Se ne parlerà certo più a fondo nella sede propria, ma non si può non rilevare che non solo al protocollo 15 novembre 1984 non si è neppure allegato il testo approvato all'unanimità della commissione paritetica, ma che il testo redatto da questa e sottoscritto dalle delegazioni officiate dalle parti è diverso su punti certamente qualificanti da quello che costituisce oggetto del disegno di legge.

Non è stato corretto da parte del Governo rimettere al Senato, durante il dibattito per la ratifica dell'accordo del 18 febbraio 1984, i principi elaborati dalla commissione paritetica garantendo di volerli integralmente approvare e fare propri, per poi invece modificarli per aderire a richieste della controparte, scavalcando così la commissione stessa.

Questa coda di trattativa non ci è apparsa commendevole. Non solo ha complicato le cose ma in qualche modo ha appannato il rilievo della vicenda nella sua fase finale, proprio quando ci si avvicinava alla conclusione. Ulteriore conseguenza è stata la frantumazione alla Camera di un dibattito che sarebbe stato certo preferibile si effettuasse (come è avvenuto in Commissione) con riferimento a tutti i provvedimenti presentati dal Governo, per la loro evidente connessione e per l'influenza che reciprocamente esercitano tra loro e per una valutazione e un giudizio che non possono che essere complessivi. Probabilmente, molta parte delle valutazioni che oggi stiamo già facendo saremo condannati a farle anche in occasione del successivo dibattito.

È importante, venendo al merito dell'accordo dal 18 febbraio 1984, rilevare che la prima norma di esso ha recepito il principio costituzionale per il quale lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti. Quella norma assume un valore di indirizzo del

nuovo Concordato e capovolge l'impostazione del vecchio. C'è di mezzo, come ebbe a dire al Senato il compagno Paolo Bufalini, la rottura storica con il passato. Per ciò che concerne l'Italia, c'è di mezzo la rivoluzione antifascista, c'è di mezzo la Resistenza che ha visto uniti laici e cattolici, credenti e non credenti nello stesso combattimento e nello stesso martirio in una fede nella libertà e nel rinnovamento.

Dall'altra parte, c'è stata nella Chiesa e nel mondo cattolico una profonda esperienza e partecipazione alle aspirazioni e alle speranze di massa del mondo moderno, un rinnovamento suo proprio che ha trovato l'espressione più completa nel Concilio Vaticano II.

Pari valore ed indirizzo ha la norma contenuta nel punto 1 del protocollo addizionale, che cancella il principio della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano, e che non solo fa venir meno l'ultimo retaggio di un'epoca lontana ed anacronistica ed oscurantistica, ma getta nuove basi e nuove fondamenta per l'intero arco di relazioni tra Stato e Chiesa.

Il valore di indirizzo di queste due norme cardine del Concordato costituisce garanzia di rispetto dei valori della laicità dello Stato e della libertà religiosa, cui si collegano strettamente gli altri principi che si traggono dal sistema costituzionale: l'uguaglianza nella libertà delle diverse religioni, e la bilateralità della disciplina dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, nella considerazione della rilevanza sociale del fattore religioso.

Non vi è dubbio che questo riferimento centrale alla norma costituzionale rappresenti la premessa per la cancellazione di tutte le norme che recano impronte privilegiate e giurisdizionalistiche. In questo senso essa ha già operato nello stesso testo concordatario, ma deve operare rapidamente anche in una serie di normative dello Stato e negli stessi comportamenti dell'amministrazione.

Così, dovranno essere attuate riforme del codice penale, in alcune norme del quale ricorre ancora (vi è persino un ti-

tolo che porta la rubrica «*Dei delitti contro la religione dello Stato ed i culti ammessi*») il concetto di religione di Stato. Dovranno, inoltre, essere eliminate altre, residue limitazioni dei diritti degli altri culti. Noi ci impegnamo ad assumere, per parte nostra, adeguate quanto rapide iniziative.

La pubblica amministrazione dovrà operare con la imparzialità più assoluta in tutte le questioni afferenti i culti, ed ogni discriminazione tra una concezione religiosa e l'altra dovrà essere bandita con il massimo rigore. Occorrerà rimuovere, nelle tante disposizioni che esistono nel nostro ordinamento, le tracce del privilegio, del giurisdizionalismo e della discriminazione. La capacità di agire concretamente e rapidamente in questa direzione costituirà un punto di riferimento, un giudizio sulla reale volontà del Governo e delle forze politiche di far seguire alla firma degli accordi e alle ratifiche atti concreti e coerenti.

Per quanto riguarda le norme dell'accordo che concernono il matrimonio, è certo positiva la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 8, per cui la trascrizione del matrimonio contratto secondo il diritto canonico non potrà aver luogo se difettino i requisiti previsti dalla legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione o quando sussista per gli sposi un impedimento che la legge civile consideri inderogabile.

Diversa è la nostra valutazione sulla disciplina relativa alla giurisdizione sulla nullità del matrimonio. Ribadiamo, infatti, secondo quanto da sempre abbiamo sostenuto, che la decisione sulla nullità matrimoniale avrebbe dovuto interamente ed esclusivamente essere rimessa ai giudici civili, salvo, ovviamente, l'intervento della giurisdizione ecclesiastica per le nullità sotto il profilo del sacramento.

Era lecito attendersi, dopo il Concilio Vaticano II, una rinuncia da parte della Santa Sede a tale privilegio che, per altro, è quasi scomparso in altri ordinamenti a base concordataria. Così non è stato, e ciò costituisce certamente un limite di non

poco momento nel quadro delle soluzioni ricomprese negli accordi, anche se sono state adottate discipline per contenere gli effetti e le conseguenze della rilevanza della giurisdizione ecclesiastica, le cui pronunzie debbono passare al vaglio di un vero giudizio di delibazione in sede civile.

D'altra parte, in relazione al problema della concorrenzialità della giurisdizione italiana con quella canonica in ordine alla nullità del vincolo, è importante l'esplicito riferimento contenuto nel protocollo addizionale agli articoli 796 e 797 del codice di procedura civile, così come suggerito da parte nostra nel dibattito del gennaio 1984.

Per quanto riguarda l'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche, ribadiamo il nostro giudizio positivo sul diritto alla scelta di avvalersi o meno di detto insegnamento nelle scuole pubbliche non universitarie da parte dei giovani e delle loro famiglie. È un principio, questo della facoltatività, che si lascia alle spalle tutta la tradizione gentiliana e confessionalista degli anni 1926-1929, e che deve valere per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Esso, insieme all'articolo 10 dell'intesa valdometodista, apre la scuola a diverse presenze religiose e contribuisce a realizzare un rapporto pluralistico tra scuola e religione di cui si avvantaggerà la formazione critica delle nuove generazioni. Si tratterà di dare a tale principio piena effettività, e di garantirne l'attuazione più corretta, con una puntuale e ferma tutela della libertà così sancita contro ogni pressione o interferenza nelle scuole e sulle famiglie. Notevole importanza, ai fini dell'attuazione, assumeranno le disposizioni ministeriali sull'organizzazione concreta dell'insegnamento religioso, nonché le riforme che elimineranno i residui confessionarismi nelle scuole pubbliche, elaborando nuovi programmi scolastici ad ispirazione laica e metodi educativi rispettosi degli alunni e delle loro famiglie. Occorrerà vigilare contro i tentativi, come quelli avanzati recentemente in sede di riforma della scuola secondaria supe-

riore, di svuotare o di aggiornare la riforma concordataria attraverso la istituzione di insegnanti speciali di cultura religiosa per quanti, avendone il diritto, avessero preferito non scegliere. La cultura religiosa potrà essere inserita nell'ambito di singoli programmi, e non essere affidata ad appositi insegnanti.

Non poche perplessità e riserve hanno suscitato e suscitano le disposizioni con cui viene allargato l'ambito di riconoscibilità dei titoli accademici, anche quelli relativi ad altre discipline ecclesiastiche diverse dalla teologia. Anche qui giocheranno, ai fini di una corretta delimitazione delle competenze, le intese tra le parti. Rimane parimenti poco persuasiva la disposizione che prevede, per la nomina dei docenti dell'università del Sacro Cuore, il gradimento, sotto il profilo religioso, da parte delle competenti autorità ecclesiastiche, anche perché la norma del protocollo addizionale, che fa riferimento a tale disposizione, è tutt'altro che chiara. In essa, contenuta nel punto 6 del protocollo, si afferma stranamente che il punto 3 non innova l'articolo 38 del Concordato dell'11 febbraio 1929, il che non sembra vero in quanto il vecchio Concordato richiede il gradimento non solo sotto l'aspetto religioso, ma anche sotto quello morale.

Inoltre, in modo quanto meno discutibile, si «concordizza» — scusate la brutta espressione — ai fini dell'interpretazione una sentenza della Corte costituzionale che, come ogni pronuncia giurisdizionale, è soggetta ai mutamenti della giurisprudenza. Quello dell'insegnamento rimane per molti versi un terreno delicato, nel quale potranno operare velleità di competizione che potranno riflettersi sulla corretta applicazione del Concordato e che potranno collegarsi, soprattutto da parte di tendenze oltranziste, con il problema della scuola privata, sollevato in contrapposizione ad una scuola pubblica nella quale finalmente il pluralismo abbia potuto fare il suo ingresso. Occorrerà perciò che i problemi che si connettono all'insegnamento religioso vengano affrontati in prosieguo con serenità ed equilibrio e riportati in Parlamento.

La formulazione adottata in ordine alla questione dei beni culturali ha escluso la competenza concorrente dello Stato e della Chiesa ed ha ribadito la piena autonomia e sovranità del Parlamento nel dettare principi e norme di legge a tutela dell'intero patrimonio storico ed artistico esistente in tutto il territorio nazionale. Occorrerà però che la normativa concordata riguardi strettamente le norme regolamentari applicative della legge italiana, salvaguardando l'autonomia degli organi di tutela dei beni culturali.

Il fatto, onorevoli colleghi, che anche in questo caso ed ancora una volta ci troviamo di fronte a future normative concordate, sottolinea la rilevanza del numero dei rinvii ad intese, con riferimento alle materie che sono specificatamente indicate nell'accordo del febbraio 1984, e la preoccupazione per la forma che tali normative assumeranno in ordine alle procedure che verranno eseguite ed al ruolo che svolgerà il Parlamento. Si ripropone così il problema, già dibattuto a lungo nel corso della precedente discussione del gennaio 1984, sulla natura e sulla efficacia delle intese sulle quali vennero sollevati allora interrogativi e riserve da varie parti.

A questi interrogativi, occorre dirlo, non si è data risposta, né allora da parte del Presidente del Consiglio né nella formulazione del testo dell'accordo. Ma la questione appare ancora più delicata ed inquietante in relazione al disposto dell'articolo 13 dell'accordo, per cui ulteriori materie, per le quali si manifesti l'esigenza di collaborare tra la Chiesa cattolica e lo Stato, potranno essere regolate sia con nuovi accordi sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza episcopale italiana.

Il rischio che deriva da queste ultime disposizioni è quello di estendere, lo ripetiamo ancora una volta, le garanzie dell'articolo 7 della Costituzione oltre l'ambito che gli è proprio, che è quello dei Patti. Il rischio è che materie che non conosciamo, che non sono predeterminate, che non hanno un aggancio specifico con materie regolate nel Concordato-

quadro, vengano regolate in via amministrativa da organi di Governo della Repubblica o dalla sua burocrazia e dalla Conferenza episcopale.

Si tratta di materie che, forse, saranno di notevole rilievo, probabilmente appartenenti alla competenza normativa del Parlamento, e su cui non si sa in che modo il Parlamento stesso è destinato ad essere presente. La questione, onorevoli colleghi, è davvero importante; lo diciamo allora, lo ripetiamo ora dinanzi alla prospettiva di un allargamento indeterminato delle materie sottoponibili ad intesa. Noi riteniamo che, sui temi sui quali si aprono ipotesi dirette ad allargare forme di collaborazione, soprattutto quelle non regolate dal nuovo Concordato, il Parlamento sia e debba essere chiamato ad esprimere preventivamente indirizzi e debba essere messo in grado di conoscere, affinché non vengano sottratte alla sua decisione materie di sua competenza, senza delegificazioni surrettizie.

Chiediamo che il Governo voglia dare risposte esaurienti alle preoccupazioni che su questo punto delicato non solo noi, ma altre forze politiche, anche favorevoli, come noi, alla ratifica dell'accordo, hanno avanzato.

Un'ultima annotazione critica di merito riguarda il fatto che si sia voluto inserire, nonostante un nostro esplicito richiamo alla sua inopportunità, nel protocollo aggiuntivo del nuovo Concordato la singolare norma per la quale le disposizioni in materia di insegnamento religioso non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine, nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari. Anche qui il nostro suggerimento di una maggiore coerenza non è stato seguito.

Queste sono le nostre considerazioni sul merito dell'accordo del 18 febbraio, che abbiamo esposto sinteticamente, anche perché su molte di esse la nostra parte politica aveva già espresso la propria opinione al Senato e alla Camera. Abbiamo voluto ripetere in questa sede ed in un momento così importante le nostre valutazioni generali, la nostra soddisfazione per la conclusione di una vicenda così

lunga, difficile e complessa; e ricordare con il nostro contributo l'impegno di forze e di uomini politici che, indipendentemente dalla loro appartenenza, dalla posizione occupata in questo Parlamento, dalla loro fede, dalle loro stesse posizioni di principio nei confronti del metodo dell'intesa, hanno saputo avere forte il senso dello Stato democratico, e vigoroso il riferimento costante alla Costituzione, sottolineando con grande impegno politico e culturale la necessità di risolvere, secondo i suoi principi, questo difficile problema, e comprendendo che una impresa di tale rilievo non poteva essere ristretta nei confini di una maggioranza di Governo.

Abbiamo voluto ripercorrere il merito delle soluzioni e lo abbiamo fatto con rigore, non tralasciando le opportune critiche, non occultando dietro i molteplici consensi le nostre riserve e le nostre preoccupazioni.

Non ci siamo soffermati solo sul presente, ma abbiamo cercato di indicare e di comprendere ciò che dobbiamo fare domani, non solo per mantenere intatto lo spirito e l'indirizzo che ha consentito di giungere a questo risultato, ma per realizzarlo concretamente, per porre mano alla bonifica di tutto quanto, ed è ancora molto, nei nostri ordinamenti residua dal passato, per completare un'opera di riforma che attende ancora molti atti e iniziative. È una disamina, certo, che verrà completata nei prossimi giorni, allorché si affronterà la discussione su altre parti importanti dell'opera di revisione, su cui esprimeremo le nostre opinioni e i nostri giudizi.

Ma mi si consenta, prima di concludere questo intervento, di riportarmi ancora una volta alla norma cardine di questa riforma, quella che trasfonde in essa il principio, limpido e forte, dell'indipendenza e della sovranità, ciascuno nel proprio ordine, dello Stato e della Chiesa cattolica, e mi si consenta di collegare tale principio con il richiamo agli impegni conciliari, secondo cui la Chiesa non intende interferire nella dialettica democratica della Repubblica e si propone il mas-

simo rispetto per la giusta libertà, che spetta a tutti nella città terrestre, ne riconosce la legittima molteplicità e diversità di opinioni in materia temporale e, dunque, l'autonomia dell'impegno e delle scelte politiche.

In questi due grandi indirizzi, frutto di fertili e grandi stagioni storiche, sta davvero l'ispirazione che ha consentito di superare ostacoli, remore ed inerzie, e risiede la speranza di una prospettiva operosa.

A questa ispirazione occorre fare riferimento, non solo nel momento in cui sta per essere ratificato il nuovo Concordato, ma ogni qualvolta riemergano tentazioni che mirino ad interferire nella dialettica politica e nelle vicende elettorali del nostro paese. Non si determinerebbe, in tal caso, solo un ripercorrere anacronistico di strade antiche, ma anche un contrasto col principio posto alla base del Concordato che andiamo ad approvare.

Onorevoli colleghi, in momenti non facili, come quelli che stiamo vivendo, è certo positivo il fatto che la democrazia nel nostro paese abbia saputo dare, sia pure con grande ritardo, una risposta a problemi che sono stati motivo di tante lotte e contese. Ma questa risposta non potrà e non dovrà arrestarsi al presente: dovrà, nell'interesse generale di tutto il paese, essere mantenuta viva e resa feconda. Così i principi della nostra Costituzione, che trovano oggi, finalmente, la loro attuazione, dovranno essere sempre più realizzati negli ordinamenti e divenire, ancora più a fondo, coscienza viva nello Stato e nella società.

Il nostro impegno non mancherà, come non è mai mancato, nel nome della libertà religiosa e civile e dell'autonomia dello Stato, e si confronterà, come sempre è avvenuto, con i tanti che sentono profondamente il valore inestinguibile di questi grandi principi (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gorla. Ne ha facoltà.

MASSIMO GORLA. Signor Presidente, po-

trebbe sembrare strano che un partito politico giovane, il più giovane rappresentato in quest'aula, come democrazia proletaria, ritenga di doversi impegnare, con un grandissimo sforzo e con grande convinzione, su quello che è uno dei problemi più antichi dell'Italia dopo l'unificazione.

C'è una ragione, però, che spiega questo impegno da parte di una forza politica così giovane; la ragione è che noi, che nascemmo come partito otto anni fa, avevamo tra le nostre anime e le nostre componenti vari filoni, recepivamo varie esperienze, nessuna delle quali proveniva da una cultura di tipo laico-borghese, ma ognuna delle quali aveva un tratto comune: una identica concezione del rapporto di libertà tra Stato e Chiesa, quindi una identica avversione alla soluzione di questo problema in termini pazzizi, in termini concordatari.

Oggi sembra che quanto allora appariva come il patrimonio più diffuso anche all'interno delle forze politiche (ricordo, ad esempio, quella che ancora allora era la posizione del partito socialista italiano) abbia subito una forte riduzione. Io non so quale sarà il voto che concluderà questo nostro dibattito. Dal punto di vista delle previsioni, delle cose ufficialmente dichiarate, accanto al nostro voto certamente contrario ci sarà quello della sinistra indipendente, ci sarà una posizione contraria, anche se non espressa con un voto, dei radicali, ci sarà l'astensione del partito liberale. Ma è poco, è troppo poco! È troppo poco per rispecchiare quello che, a mio giudizio, invece, esiste come sentimento diffuso su questa materia, nell'intero paese, e soprattutto, si badi bene, per quello che riesco a capire, in un'area di pensiero cattolico.

Questo potrebbe anche sembrare un limite, perché il fatto che ci sia soltanto all'interno di un'area cattolica, o prevalentemente all'interno di un'area cattolica, una volontà di battersi con determinazione contro la ratifica del Concordato può sembrare limitativo, e in parte certamente lo è. Ma è un fatto oltremodo significativo, e non costuisce nemmeno una

novità, se si pensa che posizioni contrarie all'inserimento dei Patti lateranensi nella nostra Costituzione si manifestarono anche nell'area cattolica e posizioni contrarie ad una logica concordataria furono espresse anche da grossi personaggi della storia del pensiero cattolico.

Questa mattina, il mio compagno e collega Franco Russo ricordava quella che fu la posizione di Togliatti a proposito dell'articolo 7, dei Patti lateranensi e del Concordato, prima della scelta tutta politica e tutta di *Realpolitik* di inserire i Patti lateranensi nella Costituzione. Prima di quel momento c'era stata un'espressione totalmente diversa da parte dello stesso Togliatti sul giusto modo di regolare i rapporti fra Stato e Chiesa. La posizione di Togliatti è stata ricordata questa mattina da Franco Russo con riferimento ai testi. Adesso io vorrei ricordare un punto di vista di parte cattolica.

Mi riferisco ad Arturo Carlo Jemolo, che per considerazioni politiche analoghe e per la preoccupazione sul modo di affrontare il tema della pace religiosa in questo paese assume la posizione che è a noi tutti nota e che condusse a quei risultati a mio giudizio perdenti anche sotto il profilo della preoccupazione che li animava.

In ogni modo, Arturo Carlo Jemolo, nel 1944, scriveva, parlando di speranza e di libertà: «Le speranze andrebbero anche oltre, almeno in chi scrive, in una Chiesa non desiderosa di Concordati, ma solo di libertà, e che questa cercasse nell'applicazione, per quanto possibile, ai suoi istituti del diritto comune: libertà di scegliersi i suoi pastori senza alcun controllo dello Stato, libertà senza limite di dare ad associazioni puramente religiose o professionali, culturali, economiche, come preferisse; libertà di avere scuole, pur senza leggi di privilegio, ma nei limiti di una legislazione generale scolastica ultra-liberale; libertà, infine, per gli enti ecclesiastici, di possedere, di acquistare, di ricevere eredità», eccetera, eccetera.

Mi fermo a questo punto di una citazione, per altro estremamente interessante anche nella sua parte successiva, di

questa splendida pagina di Jemolo. Ricordo che, in fondo, quegli esponenti del pensiero cattolico che oggi si esprimono contro il Concordato hanno illustri precedenti, proprio nella storia di questa linea di pensiero.

Ci si potrebbe limitare a ricordare quello che scrive padre Ernesto Balducci su *Paese sera* (e vi prego di un po' di attenzione): «Proprio in nome di questa libertà dovremo alzare il dito contro i partiti laici che nei prossimi giorni accorreranno a ratificare il Concordato Craxi-Casaroli. Avevamo sperato noi, che teniamo con uguale premura ad un'immagine evangelica di Chiesa e ad una forma veramente laica di Stato, che ogni residuo di prassi costantiniana fosse cancellato dai nostri ordinamenti. Ed invece no: un brandello di quella nefasta tradizione dovremo portarcelo addosso fino alla morte. Di chi la colpa? Solo dei cattolici o di ogni gruppo politico preoccupato di garantirsi le condizioni di potere? Anche il partito comunista, con coerenza togliattiana, ha ceduto alle ragioni del realismo allineandosi con il partito socialista, notoriamente immemore delle sue tradizioni. E così dovremo assistere di bel nuovo, tenendo l'occhio fisso sul futuro lontano, alla festosa mondanità, fatta di baciamani, di inchini e di sospettose effusioni, con la quale le istituzioni civili e religiose celebreranno il loro accordo provvisoriamente definitivo. Io sono tra quelli che in quel giorno non faranno festa e che anzi rinnoveranno il voto solenne di laicità ad onore del Dio, di Gesù Cristo e di quei pochi padri della patria che hanno creduto, senza tentennamenti, al valore supremo della libertà». Come si vede, anche oggi sia pure così minoritari, siamo in compagnia nelle aule parlamentari.

Si potrebbe continuare a ricordare i precedenti, perchè ce ne sono alcuni che varrebbe la pena di citare non soltanto per la qualità del contributo dato, ma per l'affetto che portiamo alla memoria di determinate persone. Ed è il caso di Lelio Basso. Ma non voglio insistere oltre in questi richiami, che non sono certo di legittimazione, né sono le ragioni essen-

ziali delle nostre convinzioni attuali, anche se sono opportuni per inquadrare un filone di pensiero che oggi cerchiamo di esprimere a proposito del Concordato.

Il nostro «no» a questa revisione è fondato su alcune valutazioni di merito, sulle quali mi soffermerò un poco più avanti, ed ha radici salde in una concezione dei rapporti Stato-Chiesa alternativa a quella oggi maggioritaria nei partiti di cui prima parlavo e nella stessa Chiesa.

Si badi bene: il nostro non è affatto un disinteresse o, peggio, un'ostilità nei confronti della Chiesa, ma è consapevolezza che il Concordato irrigidisce questa Chiesa, ne incrina la credibilità mediante un legame con istituzioni separate dal consenso popolare, contribuisce a contenere e a soffocare spinte innovatrici che potrebbero essere determinanti per una ripresa del dinamismo sociale. Noi non abbiamo questa ostilità. Ricordavo prima che non nasciamo da una cultura laico-borghese né, tanto meno, da una cultura anticlericale e quindi possiamo pensare e sostenere con convinzione queste cose.

Insomma, noi vorremmo un orientamento della Chiesa possibilmente diverso, in una società diversa ed in un rapporto (nonché in una forma di regolamentazione di questo rapporto) profondamente diverso. Noi ci sentiamo diversi dalla cultura maggioritaria, che sottovaluta i problemi religiosi ed ideali perché li considera una struttura inevitabilmente deperibile. Il percorso verso una nuova laicità della Repubblica, nei confronti di ogni pretesa indebita e di ogni pratica prevaricatrice, è condizione esterna da imporre alla Chiesa ed è la premessa perché da essa si liberino energie «profetiche» nei confronti del potere.

Noi siamo tra quelli che pensano che la vicenda dello IOR non rappresenta soltanto una sconfitta per la Repubblica e per la società italiana, ma anche una sconfitta per la Chiesa. Sotto tale profilo, bisognerebbe porre attenzione alle forme che regolano gli stessi rapporti economici tra Stato e Chiesa, in maniera assolutamente diversa. Sul punto specifico ag-

giungerò poi qualcosa e ricorderò che noi presenteremo proposte di legge tendenti a regolare in forme diverse i rapporti economici tra lo Stato italiano e il Vaticano.

Ma, continuando nel mio ragionamento, rilevo che la separazione tra Stato e Chiesa, cui noi pensiamo, non punta alla contrapposizione tra le due istituzioni, come posizione alternativa a quella prevalente che ipotizza un sistema di accordi: riflette, invece, l'attesa che, nella società, l'ambito civile e quello religioso dell'agire umano trovino propri modi di esprimersi e di organizzarsi, senza concordanze al vertice, che storicamente hanno sempre avuto carattere regressivo.

Non stiamo con ciò ipotizzando utopie, ma, se volete, richiamando gli stessi contenuti dell'intesa, di cui il Parlamento ha autorizzato la ratifica, tra lo Stato italiano e la Tavola valdese e metodista: intesa alla quale noi guardiamo come modello alternativo possibile per regolare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose (oltre che come prima applicazione dell'articolo 8 della Costituzione), rispetto al modello concordatario e pattizio, cui si conforma il provvedimento al nostro esame. Del resto, è interessante ricordare che cosa disse in proposito il moderatore della Tavola valdese, pastore Giorgio Bouchard, quando venne siglata l'intesa del 21 febbraio. Nella sua allocuzione egli definì infatti come «compiti della città terrena, in questa fase storica, la giustizia, la democrazia, la partecipazione», aggiungendo: «Per l'adempimento di questi fini, terreni ma vitali, da oggi ci sentiamo più liberi di impegnare le nostre energie, senza riserve e senza secondi fini».

Noi riteniamo che in questo modo di regolare i rapporti, profondamente diverso da quello concordatario, risieda la possibile realizzazione del proprio principio di libertà cui mi riferivo precedentemente: libertà e indipendenza dello Stato da ogni condizionamento, libertà di esercizio, di confessione e di organizzazione religiosa, all'interno della società (non più dello Stato).

Dicevo che accanto alle ragioni di ordine generale vi sono ragioni specifiche per considerare inaccettabile il Concordato. Su di esse, in particolare, soffermerò la mia attenzione. La prima è quella che riguarda l'insegnamento della religione nelle scuole. La soluzione introdotta è quella che maturava da tempo. Si passa da un sistema fondato sull'obbligatorietà, che ne prevede l'esonero, ad un sistema basato sulla necessità di una opzione specifica ed esplicita, da parte dei genitori o degli studenti maggiorenni.

L'impianto generale, però, resta lo stesso (insegnanti segnalati dal vescovo e pagati dallo Stato) con l'accentuazione di un rapporto pattizio tra la Conferenza episcopale italiana ed il Ministero della pubblica istruzione; segnatamente il punto 5 del protocollo addizionale, che deve essere ancora concordato e di cui noi avremo solo comunicazione, così come per i programmi, i libri, il *curriculum* dei docenti, le modalità con cui si organizzeranno le lezioni.

Tutto ciò, a nostro giudizio, come dicevo prima, non costituisce una grande novità o almeno non costituisce quella novità culturale di cui ci sarebbe bisogno, vale a dire la assunzione in forma assolutamente diversa di una cultura religiosa all'interno del sistema scolastico con criteri di scientificità e senza alcuna confusione con quanto deve necessariamente essere risolto in altro modo: una scelta di fede oppure un insegnamento di carattere dottrinario o catechistico.

Noi riteniamo che la cultura religiosa debba far parte del *curriculum* degli studi sia dell'obbligo sia della scuola secondaria, ma riteniamo che occorran criteri assolutamente diversi. Anche a questo proposito l'intesa con la Tavola valdese rappresenta per noi un esempio per affrontare correttamente il problema dell'inserimento nella scuola di un insegnamento dottrinario in piena libertà.

Queste, per quanto riguarda il problema specifico dell'insegnamento religioso, le ragioni che ci spingono a considerare inaccettabile il testo proposto.

Vi è poi il problema degli enti ecclesia-

stici e dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Chiesa. A questo riguardo siamo di fronte ad una situazione nuova e non prevista anche dalla maggior parte degli addetti ai lavori, che si attendevano che la commissione paritetica di cui all'articolo 7 consentisse un rinvio di questa materia a tempi indeterminati.

Le norme sottoscritte il 15 novembre (si tratta di 75 articoli) sono profondamente innovative e pongono un primo problema anche di natura giuridica. Occorre, cioè, sapere se il complesso dei nuovi accordi del 18 febbraio e del novembre successivo possono godere della protezione di cui al secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione.

Siamo di fronte ad un nuovo Concordato non suscettibile di essere ricompreso tra le modifiche concordate tra le parti che non richiedono la procedura di revisione costituzionale oppure, come pretendono i firmatari e come esplicita il primo comma dell'articolo 13, si tratta di una semplice modifica dei Patti lateranensi?

Il problema esiste e noi lo lasciamo ad un ulteriore approfondimento dei costituzionalisti, tuttavia aggiungiamo che, dal punto di vista sostanziale, alla cancellazione del vigente sistema delle rendite beneficali e degli assegni di congrua corrisponde il finanziamento delle strutture centralizzate diocesane e nazionali per il sostentamento del clero previste dal nuovo codice di diritto canonico.

Tutto ciò avviene mediante un accordo minuzioso e reciprocamente condizionante tra la pubblica amministrazione dello Stato e quella che sarà la nuova pubblica amministrazione della Chiesa, in cui il vescovo e la CEI figureranno direttamente, usando fondi dello Stato, come datori di lavoro della gran parte dei 40 mila preti del nostro paese.

A questo proposito mi si consenta un'osservazione. Naturalmente siamo in disaccordo con tutto ciò, però, se si deve accettare la configurazione di datore di lavoro da parte del vescovo, della CEI, delle istituzioni della Chiesa, democrazia proletaria chiede, anzi, proporrà con un provvedimento di legge specifico, in

modo che ci si possa preoccupare anche delle condizioni di questo tipo di dipendenti, dopo che essi abbiamo cessato di essere tali. Mi riferisco al problema delle 17 mila *ex* suore e degli 8 mila preti.

A tale riguardo ricordo l'esempio della suora Domenica Vitale, che fa parte delle 17 mila prima ricordate che, per ragioni di salute, non potendo più assolvere alle funzioni proprie del convento di appartenenza, è stata rimandata a casa dopo 17 anni con un assegno di 100 mila lire.

Evidentemente, chi trascorre 17 anni fuori casa è una persona che probabilmente non trova, al momento del suo ritorno, le strutture ricettive che siano in grado di accoglierlo e quindi ha difficoltà ad inserirsi in qualche maniera con una propria autonomia economica nella società civile.

Ebbene, questa suora è stata rimandata a casa con 100 mila lire e con una lettera della madre provinciale del seguente tenore: «Cara Domenica, ti rimetto l'indulto di secolarizzazione rilasciato dalla Sacra Congregazione dei religiosi. Sono contenta che continuerai ad essere una creatura di preghiera e cercherai di seminare la parola di Dio per quanti ti avvicineranno. Lo zelo e la carità per le anime, che hai potuto apprendere alla scuola di Santa Lucia Filippini sostengano ogni tua iniziativa apostolica e cristiana».

Se dobbiamo trattare di dipendenti è necessario parlare anche di previdenza, e al riguardo democrazia proletaria, come ricordavo prima, presenterà una sua proposta di legge affinché gli istituti menzionati nel Concordato abbiano l'obbligo di pagare contributi ai fini previdenziali o quanto meno a ricostruire la posizione contributiva dei loro dipendenti al momento in cui essi cessino di essere suore o sacerdoti. Tuttavia, mi pare che di tutto ciò non vi sia cenno all'interno del Concordato.

Sempre in tema di rapporti economici, vorrei sollevare la questione relativa alla percentuale dell'8 per mille relativa all'IRPEF destinata al finanziamento delle nuove strutture da quel contribuente che decide di elargire tale somma

alla Chiesa. A tale proposito, non si può dimenticare che si tratta di fondi pubblici, sottratti all'erario, che dovrebbero essere versati in caso di mancata dichiarazione.

Innanzitutto, sulla questione della mancata dichiarazione credo sia inaccettabile la formulazione che potremmo definire del silenzio-assenso, per cui se nessuno dichiara esplicitamente che cosa vuol fare, la quota viene ripartita in proporzione tra soldi destinati e quelli non destinati alla Chiesa. Questo mi sembra assurdo. Noi non siamo contrari per principio al silenzio-assenso: nell'ultima occasione in cui abbiamo parlato di questioni giudiziarie abbiamo espresso opinioni diverse; ma in questo caso il silenzio-assenso ci pare veramente inaccettabile. Poiché si tratta già di una sottrazione di fondi all'erario statale, ci sembra inaccettabile che la mancata dichiarazione venga regolata nella forma che dicevo prima.

Queste motivazioni di carattere particolare, che si aggiungono alle ragioni generali cui prima accennavo, sostanziano la nostra posizione contraria alla ratifica di questo Concordato.

Dicevo che noi non ci fermeremo a questo punto. Al di là dell'esito di questo voto, ritenendo aperta la questione che si vuol chiudere in questo modo sbagliato, continueremo la nostra iniziativa politica e culturale per dare diversa soluzione al reale problema delle relazioni tra Chiesa, società e Stato, in questo paese; non solo, ma adotteremo iniziative di carattere specifico, formulando proposte istituzionali.

Già nel 1978 il gruppo di democrazia proletaria aveva presentato una proposta di riforma costituzionale e di abrogazione dell'articolo 7, unitamente ad una proposta di modifica di parte dell'articolo 8. Ebbene, su questo noi ististeremo, anche con la presentazione di un ordine del giorno, affinché il Governo si predisponga a discutere del problema, affinché la Camera sia sollecitata nell'affrontare questa revisione costituzionale. Ho già detto prima che presenteremo anche una proposta di legge sull'obbligatorietà

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1985

di versamento dei contributi — o integrazioni — per suore e sacerdoti.

C'è infine una terza proposta che presenteremo e della quale do qui anticipazione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

MASSIMO GORLA. È una proposta che tende a regolare in modo diverso i rapporti tra Stato ed enti centrali della Chiesa cattolica, sì che questi siano tenuti a conformarsi alla legislazione civile italiana, sia per quanto riguarda la disciplina dei rapporti contrattuali, sia per la responsabilità per atti illeciti, nel senso che siano sottoposti alla giurisdizione italiana i detti enti centrali per le obbligazioni sorte o da eseguire in Italia, ed i loro funzionari per concorso in reati consumati in Italia in relazione all'attività negoziale svolta dagli enti stessi.

In secondo luogo, eventuali accordi stipulati fra la Repubblica e lo Stato della Città del Vaticano in materia tributaria, societaria e creditizia dovranno essere conformi, nei principi generali, a quelli comunemente stipulati con gli altri Stati, in tale materia. Verrà esclusa ogni condizione di particolare favore per enti di qualsivoglia tipo dipendenti dalla Santa Sede che esercitino attività economica.

La pubblica amministrazione, infine, e gli enti da essa dipendenti, nel rispetto della non ingerenza di cui all'articolo 11 del Trattato, non faranno condizioni di particolare favore agli enti centrali della Chiesa cattolica che gestiscono attività economiche. Anche a questo proposito, infatti, credo che qualche lezioncina debba essere data, che qualche proposta debba essere presentata e che qualche passo in avanti debba essere fatto, dopo gli avvenimenti, dopo gli scandali, dopo gli eventi che si sono variamente e tenebrosamente intrecciati con vicende incredibilmente oscure di potere, in questo paese.

Credo che si tratti di trarre qualche conseguenza e di cercare di porvi rime-

dio. Quindi, anche in questo caso e in questa forma specifica e nell'ambito istituzionale, noi proporremo che il discorso prosegua, proporremo che non venga considerata chiusa una partita che chiusa non è, che venga data voce a quello che nel paese, in un movimento largo di opinione, oggi esiste, si afferma — come ho ricordato all'inizio del mio intervento — e che io reputo rappresenti anche la forma culturalmente, socialmente, politicamente più matura per regolare i necessari rapporti di diritto e di libertà; sia per quanto concerne lo Stato italiano, la sua laicità e i cittadini di questo Stato, sia per quanto concerne la libertà di fede, di religione, che a questo punto, però, lo ripeto, può essere regolata soltanto con spirito diverso, non pattizio ma, come dicevamo, ad esempio secondo il modello con il quale sono stati sottoscritti gli accordi con la Tavola valdese, che mi sembra molto più rispettoso di questa doppia preoccupazione.

C'è poi tutta una tematica che esorbita da questo discorso specifico ed è quella della funzione della Chiesa, dell'azione, dell'iniziativa sociale della Chiesa in questo paese. È una materia che non può essere certamente regolata da un trattato e che però costituisce un sottostrato culturale importante nella definizione, in una direzione oppure nell'altra, di questa stessa disciplina che oggi stiamo discutendo. Di questi avremo modo di parlare in altre occasioni e soprattutto, direi, avremo modo di riflettere su questo aspetto del problema fuori di qui. Non siamo certo noi, dopo tutte le cose che abbiamo detto, a pensare che si debba regolare l'azione sociale della Chiesa attraverso strumenti pattizi.

C'è qualche cosa però in ciò che sta accadendo, una tendenza alla privatizzazione dell'iniziativa sociale, che mi ricorda qualche cosa che stiamo discutendo a proposito del Concordato. Non mi riferisco soltanto alla scuola privata e a tutti i discorsi e a tutte le crociate che si stanno preparando a proposito di questo argomento ma ad una singolare confusione che si fa tra privato e pubblico. In

che senso? Nel senso che poiché una scuola ad esempio privata, ad esempio professionale, svolge una funzione pubblica, essa deve essere considerata come un fatto di interesse pubblico e quindi deve rientrare in tutte le provvidenze, anche di carattere economico, che contraddistinguono l'intervento dello Stato dalle iniziative di tipo privato.

Io penso invece che ci sia da ricostruire una cultura del pubblico completamente diversa; e ciò che è preoccupante è che manifestazioni di questo tipo non si verificano soltanto nel campo della scuola, così come ora ho indicato, ma in altri settori dell'intervento sociale: esiste, ad esempio, la questione dei servizi consultoriali; e non vorrei che qualcuno poi proponesse anche le carceri private in Italia, cosa che ha già dato brillanti risultati negli Stati Uniti d'America e che viene potentemente propagandata un po' ovunque.

Ebbene, ci sono argomenti, ai quali ho solo accennato, meritevoli di una profonda riflessione che, lo ripeto, non può esaurirsi nel quadro di questo dibattito. Mi interessava comunque richiamarli per completare l'esposizione del nostro modo di atteggiarci di fronte al problema del Concordato e a questa proposta di regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa.

Pensiamo che la stessa sinistra, assumendo certe posizioni, abbia perso per la strada un grande patrimonio che non ha soltanto attinenza con le scelte politiche di ogni giorno, ma anche con la capacità di dare risposte sul possibile futuro della società. È certamente grave che il partito comunista italiano — come già accennavo prima — non abbia approfittato di questa occasione per rivedere la propria posizione riguardo all'articolo 7 della Costituzione ed al Concordato.

Le giustificazioni addotte allora, cioè quelle di dover pagare un tributo ad una politica che favorisse la pace religiosa, come quelle non dichiarate, ma probabilmente presenti nel periodo dell'unità nazionale, quando si tornò a parlare di queste cose, certo non sussistono oggi.

Non vedo il pericolo di una «guerra di religione» che possa essere affrontato ed eliminato con un Concordato. Non c'è assolutamente nulla di tutto questo! I conti con ciò che sta emergendo nella Chiesa e nella società si fanno in termini assolutamente diversi, fuori di qui. Si tratta di problemi della società e dei movimenti in essa presenti che non possono certo essere risolti in questo modo.

È inspiegabile, dunque, la scelta odierna del partito comunista ed è deprecabile che il partito socialista sia immemore non soltanto delle proprie tradizioni culturali, ma anche dell'impostazione politica specificamente assunta su questo tema. In ogni caso, ciò che ci preoccupa non è tanto l'aspetto politico, quanto quello culturale nonché l'incapacità di affrontare i problemi in un'ottica diversa da quella pattizia, da quella tipica di una *Realpolitik*, da quella del negozio su ogni cosa, da quella che confonde ogni tipo di valore. Mi riferisco alla pratica del mercimonio che percorre tutta la scena politica italiana. Questo trattato è all'interno di una tale ottica. È per questa valenza di carattere generale che mi preoccupa l'atteggiamento assunto dai grandi partiti di sinistra; non riesco a vedervi nulla di buono per il futuro.

Signor Presidente, colleghi, non ho nient'altro da aggiungere se non ringraziare tutti gli esponenti — alcuni dei quali ho ricordato anche prima — del mondo cattolico ed al di fuori di esso, che hanno dato una semplice testimonianza che rappresenta, però, un piccolo esempio di coerenza tra il senso più profondo delle proprie scelte culturali, ideologiche e di fede e le prese di posizione politica, come quella del rifiuto della ratifica del Concordato e della critica su questo modo di risolvere i rapporti tra Stato e Chiesa. Credo si debba essere grati a queste persone che mantengono in vita qualcosa che ci serve per pensare alla società di oggi e di domani (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Biasini. Ne ha facoltà.

ODDO BIASINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per valutare non solo storicamente e giuridicamente, ma anche politicamente, il Concordato del 18 febbraio 1984 ed il suo protocollo addizionale i parlamentari repubblicani ritengono che si debba partire dalla soluzione che fu adottata dall'Assemblea costituente.

Fu proprio, come più volte è stato fatto rilevare in questi anni da autorevoli amici e colleghi (Ugo La Malfa, Oronzo Reale, Adolfo Battaglia, qui alla Camera; Giovanni Spadolini e ultimamente Giovanni Ferrara al Senato), e come personalmente ebbi modo di sottolineare in questa aula nel dibattito del 1976, la considerazione realistica di un vincolo costituzionale ad indurci ad accettare ed a far nostro un criterio revisionista, che non contraddice sul piano dei principi ideali la nostra irrinunciabile propensione ad una netta separazione, autentica sostanziale moderna garanzia di libera e rispettosa convivenza fra la Chiesa e lo Stato democratico.

Ecco perché vorrei oggi, riandando ai lavori preparatori della Costituzione, non citare il relatore democristiano Dossetti, che ieri l'onorevole Colombo rievocava con comprensibile rispetto, né La Pira, ma rifarmi piuttosto a quanto dissero allora Aldo Moro e Alcide De Gasperi.

Aldo Moro, a conclusione della seduta del 18 dicembre 1946, proprio al momento di votare il secondo comma di quello che diventerà l'articolo 7, volle precisare che i costituenti democristiani, per poter avviare tutta la vita politica italiana verso la pace religiosa, avrebbero dato il loro contributo perché venissero operati nel Concordato quei ritocchi necessari a rendere la pace religiosa perfettamente aderente allo spirito liberale e democratico della nostra Costituzione.

Alcide De Gasperi, puntualizzando il 25 marzo 1947 il rapporto fra inserimento costituzionale e modificabilità dei Patti lateranensi, assicurò che i democristiani non intendevano inchiodare attraverso tale articolo della Carta i rapporti, in tutte le forme, a quelli che erano ieri o divennero nel 1929.

Queste citazioni di Moro e di De Gasperi ho voluto richiamare oggi, da un lato perché le loro figure storicamente incarnano quella collaborazione fra cattolici non integralisti e laici non anticlericali che ha costituito e costituisce presidio e condizione di equilibrio democratico nel nostro paese; da un altro lato, perché da quelle loro lontane affermazioni ben si percepisce come la democrazia cristiana — che aveva, sì, voluto l'articolo 7, ma con esso anche gli altri articoli della Costituzione — possa incontrarsi oggi, superando le contrapposizioni di allora, con le tradizioni della democrazia laica e del socialismo, nell'esigenza di aggiornare il Concordato affinché l'Italia repubblicana possa sentirlo più vicino ai suoi principi, alla sua storia, alla sua cultura.

Quanto a noi repubblicani, a noi democratici laici, siamo e restiamo nel fondo delle nostre coscienze non concordatari e separatisti, se pure non abrogazionisti, perché la linea dell'abrogazione, come linea politica, la sentiamo fuori da una realtà effettuale che non può mai confondersi con l'immaginazione di essa.

Noi — dicevo — avvertiamo pienamente nel nuovo Concordato uno di quei momenti, una di quelle vicende in cui la forza di determinazione della storia si impone ai suoi stessi protagonisti. Ci sentiamo come coloro che idealmente ne dissentono, in nome di una diversa idea della libertà morale e religiosa, ma che, una volta posti in minoranza dai fatti, da tali fatti non intendono prescindere e quindi storicamente riconoscono nel nuovo Concordato un risultato significativo, cui esprimere sofferza e pur sincera adesione.

Di questa adesione — non scevra, certo, da qualche forte e sentita preoccupazione, cui farò poi cenno — non mancano nel merito degli accordi del 18 febbraio dello scorso anno valide motivazioni.

In primo luogo, la riduzione della vasta materia ad un accordo-quadro di principi fondamentali che regolano la reciproca indipendenza nei rispettivi ordini dello Stato e della Chiesa, individuando gli specifici capisaldi costituzionali sui quali ri-

costruire il sistema dei rapporti, con articolato rinvio ad ulteriori intese tra le competenti autorità delle due parti per il regolamento di problemi particolari. Il che consente una minore rigidità dello strumento pattizio e una migliore e più rapida adattabilità alle sempre più accelerate trasformazioni della società civile e di quella religiosa.

In secondo luogo, la collocazione particolarmente opportuna in un protocollo addizionale, firmato contestualmente, di tutte le norme di carattere interpretativo, sia del nuovo accordo sia del Trattato lateranense (penso, per esempio, alla presa d'atto della non sussistenza del principio della religione di Stato).

Da questo riconoscimento può finalmente derivare l'attuazione del dettato costituzionale in tema di uguale libertà di tutte le confessioni religiose nel rispetto di ciascuna di esse. E di qui la conclusione delle prime intese, quelle con le antiche chiese valdesi metodiste, volte a rinnovare la legislazione arcaica e ingiusta relativa a quelli che nel 1929 venivano definiti i «culti ammessi». Si tratta di una esperienza nuova e coraggiosa, che ci auguriamo possa abbracciare anche la regolamentazione dei diritti e delle libertà di quelle confessioni religiose che rifiutano ogni collegamento formale con lo Stato.

Consentitemi però, onorevoli colleghi, anche sulla base di qualche diretta esperienza del passato in certi settori, di soffermarmi un po' più attentamente sulle innovazioni introdotte dal nuovo Concordato in materia di pubblica istruzione e di beni culturali per ciò che di esse si rifletterà e si riflette su riforme legislative già sottoposte all'esame del Parlamento.

Pubblica istruzione. Non c'è dubbio che dagli accordi di Villa Madama venga tutelata la piena libertà dei cittadini di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'istruzione religiosa nelle scuole statali, con l'eliminazione della facoltà — a nostro giudizio discriminante — di esonero. È questo un punto che ci preme sottolineare, perché da sempre noi repubblicani ci siamo battuti ed adoperati per

tutelare senza ombra di dubbio il carattere di integrale volontarietà dei comportamenti individuali in materia di istruzione religiosa. Tale integrale libertà e volontarietà — consentitemi di dire, con riferimento non casuale a temi di cui si sta occupando in queste settimane il Senato — non può essere violata dalla introduzione surrettizia di discipline di cultura religiosa nel quadro dell'ordinamento scolastico interno.

Circa i beni culturali, non viene riaffermata la questione nei termini in cui ebbe a farvi riferimento, con tanta chiarezza e fermezza, in quest'aula, il collega Battaglia: la competenza dello Stato in materia di patrimonio storico ed artistico di interesse religioso, con il rischio che l'impegno di intese con le autorità ecclesiastiche al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana alle esigenze del culto possa svuotare quel disegno di attuazione costituzionale iniziatosi 10 anni addietro con l'istituzione del Ministero per i beni culturali ed ambientali. Ecco perché lo strumento delle Commissioni paritarie non dovrà comportare abdicazioni o cedimenti rispetto alle inalienabili prerogative dello Stato.

Al di là, comunque, di queste e di altre considerazioni di merito sui termini dell'accordo del 18 febbraio 1984, i parlamentari repubblicani ritengono che si possa e si debba fare oggi pure una considerazione di metodo relativa all'intero arco della vicenda. Fin dalla lontana presentazione in Parlamento dell'ordine del giorno Ferri-La Malfa-Zaccagnini a favore della revisione del Concordato, promossa dai gruppi parlamentari della maggioranza di centro-sinistra, e poi con i lavori della Commissione ministeriale Gonella del 1969, con la ripresa dei negoziati con la Santa Sede avviata dal Governo Moro-La Malfa nel 1975, con i successivi progetti di revisione del Concordato fatti predisporre con l'ausilio delle delegazioni italiane e vaticane dai Governi Andreotti, Cossiga, Forlani, Spadolini ed, infine, con testo definitivo messo a punto per via diplomatica dal Governo in carica (dopo la doverosa interruzione delle trat-

tative con la Santa Sede durante la tempesta del Banco Ambrosiano), tutta la vicenda si è svolta nel segno di un intensissimo, significativo raccordo tra Governo e Parlamento.

La trattativa, cioè, pur svolgendosi sul piano negoziale-diplomatico, è stata costantemente caratterizzata e qualificata dalla attiva cooperazione delle Camere alla stipulazione degli accordi. Ebbe a notarlo con grande misura ed intelligenza, in un articolo del marzo dell'anno scorso su *mondoperaio*, uno studioso, il professor Francesco Margiotta Broglio, che può vantare un *curriculum* di allievo prima e di collega poi di uomini come Arturo Carlo Jemolo e Giovanni Spadolini — due nomi che, in tema di libertà religiosa e di libertà *tout court*, incarnano tradizioni e vocazioni che non meritano di essere delimitate ai soli cattolici per il primo ed ai soli laici per il secondo —.

Si parlava, in quell'articolo di Margiotta Broglio, di parlamentarizzazione — orrendo neologismo — dei sindacati, e questa espressione è poi invalsa nel dibattito. Può essere che questa prassi abbia imposto tempi non brevi alla soluzione della questione, ma è stata anche una prassi che ha consentito apporti, integrazioni, correzioni della rotta verso la riforma del Concordato, in ciò coniugando la tesi, cara a Jemolo, delle «foglie secche», con l'interesse manifestato dal Parlamento italiano e dalla stessa Chiesa ad una costruttiva linea di ridefinizione delle rispettive prerogative, nel segno di una reciproca comprensione, apertura, disponibilità. Insomma, la battuta non sembri impertinente, le «foglie secche» sono cadute per «convergenze parallele».

Ecco perché, nella continuità di questa «parlamentarizzazione», ha suscitato e suscita in noi, come dicevo prima, qualche perplessità la formulazione di alcuni articoli (47 e 48) del disegno di legge n. 2337 che, non senza qualche forzatura procedurale, si è sovrapposto al disegno di legge, n. 2021, quello di ratifica vera e propria, già approvato dal Senato nella seduta del 3 agosto 1984.

Ci riferiamo alla destinazione di una

quota pari all'8 per mille del gettito complessivo dell'imposta sui redditi di tutte le persone fisiche in parte a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, ed in parte a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. L'ammontare di tali destinazioni verrebbe stabilito sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, mentre in caso di scelte non espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi la destinazione si stabilirebbe fra lo Stato e la Chiesa in proporzione al numero delle scelte espresse.

A questo tipo di normativa molte obiezioni potrebbero eccepirsi. L'unione delle comunità israelitiche italiane, ad esempio, ha rilevato, a nostro parere legittimamente, come in una scrupolosa osservanza dei principi costituzionali tale materia non possa privilegiare una o più confessioni e debba viceversa esser disciplinata con norma generale.

E si potrebbe anche, su un piano complessivo e globale, considerare come sia improprio, in un sistema di democrazia rappresentativa, che lo Stato si vincoli, attraverso una norma pattizia con la Santa Sede, ad iscrivere nei capitoli di spesa impegni che investono finalità diverse dai rapporti con l'altro contraente. Così come non appare del tutto conforme ad un sistema di salda garanzia delle libertà individuali creare al cittadino, che non voglia vedere destinate a finalità da lui non condivise parte del proprio tributo, l'onere di effettuare pubblicamente una dichiarazione che riguarda esclusivamente la propria coscienza e che egli potrebbe aver motivo di mantenere riservata.

Anche su queste perplessità, comunque, noi auspichiamo che le forze cattoliche e laiche si confrontino senza intolleranze, né da una parte né dall'altra. Il nuovo Concordato, e con esso tutto quello che con il voto di oggi noi ci auguriamo possa considerarsi ormai alle nostre spalle, è idealmente e politicamente figlio della tolleranza, non meno di quanto sul

piano giuridico, operativo e tecnico, è figlio della benemerita commissione Caianiello, insediata a Palazzo Chigi nel febbraio del 1982, la cui relazione ed il cui articolato — fatto questo molto significativo — sono stati pubblicati nel primo fascicolo del 119° anno di vita della più antica rivista italiana, *La Nuova Antologia*.

Il partito repubblicano italiano — lo ricordava recentemente il nostro segretario — non è partito di nessuna intolleranza e ha molti cattolici nelle sue file. Il fatto che noi, come ho detto al principio di questo intervento, abbiamo aderito alla revisione del Concordato, senza inseguire antistoriche vendette abrogazionistiche, e siamo rimasti fedeli a questa impostazione fino in fondo, non ha nulla di contrastante con le radici di quelli che sono i nostri sentimenti ed i nostri argomenti di separatismo; sentimenti ed argomenti, onorevoli colleghi, che anche dopo il nuovo Concordato restano storicamente validi ed attuali.

Consentitemi di concludere con questa riflessione. Il separatismo tra Chiesa e Stato non ha impedito in grandi paesi democratici, come gli Stati Uniti d'America, di assistere spesso, magari anche recentemente, ad uno straordinario rigoglio di vita spirituale, di vita religiosa; e questo proprio perché il separatismo tra Chiesa e Stato non implica barriere o, come più spesso si dice, «steccati» tra società civile e società religiosa. Significa invece — ed è questo valore comune tanto ai credenti quanto ai non credenti — il fermo rifiuto di avvilire Stato e Chiesa mercanteggiando giurisdizionalismo contro confessionalismo.

Ma questa è storia di ieri. L'odierna ratifica dalla storia di ieri ci allontana senza integralismi di nessun tipo (*Applausi dei deputati del gruppo del PRI e al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

LUCIANO GUERZONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante

del Governo, è una constatazione che emerge dalla concreta vicenda storica della società moderna in Occidente e dalla riflessione teorica su di essa quella per cui la libertà religiosa o, sarebbe meglio dire, le libertà in tema di religione (comprendive quindi anche della libertà «dalla» religione), si configura come banco di prova e misura dell'insieme delle libertà civili e politiche vigenti in un determinato ordinamento.

Analogamente può dirsi che il modo di rapportarsi dello Stato rispetto al fenomeno religioso e alle sue estrinsecazioni storiche (in termini tanto di credenza religiosa, quanto di non credenza o di agnosticismo) — il modo cioè di atteggiarsi dell'ordinamento statuale, come tale, rispetto alle opinioni di qualsiasi tipo in tema di religione e alle entità organizzative cui queste danno vita — costituisce un indice significativo, per così dire un «codice ermeneutico», del modo d'essere stesso dello Stato, del suo complessivo rapporto con il cittadino e con la società civile.

Sotto il primo profilo, potremmo dire che la libertà religiosa si configura come banco di prova e misura del genere *status libertatis* dell'individuo e delle formazioni sociali; come banco di prova e misura, cioè, dello statuto delle libertà individuali e collettive vigenti in un ordinamento dato.

Per il secondo profilo, il modo di rapportarsi dello Stato rispetto al fenomeno religioso e alle sue estrinsecazioni storiche si configura come indice significativo o «codice ermeneutico» dello statuto etico e giuridico dello Stato in quanto tale e del rapporto tra individuo, società civile e Stato.

Se così è, si comprenderà allora l'impegno che ha caratterizzato in questi due giorni la ferma ed argomentata opposizione del gruppo della sinistra indipendente rispetto all'approvazione dei disegni di legge che contengono la nuova legislazione in materia concordataria. Ma, se così è, si comprenderanno anche — spero — la passione civile, la carica di protesta etica, il profondo disagio come

studioso della materia, e — non mi vergogno a dirlo anche in quest'aula — la sofferenza come cittadino e come credente, che forse caratterizzeranno questo mio intervento.

. Se vale, infatti, quanto poc'anzi si diceva; se di così profonde implicazioni è improntata la legislazione su cui stiamo discutendo e su cui il Parlamento è chiamato a pronunciarsi, non possono non scaturire, da un esame di merito e di metodo di questi strumenti legislativi, amare ed allarmanti considerazioni sul tipo di soluzioni cui si viene, di fatto, ad affidare la tutela e la promozione della libertà, in tema di religione, nel nostro paese; amare ed allarmanti considerazioni sul declino — oserei dire sul degrado — istituzionale e costituzionale che le soluzioni legislative prospettate clamorosamente testimoniano, nonché sull'immagine moralmente misera e deformata dello Stato e dei rapporti collettivi, che emerge dalle procedure e dai contenuti del nuovo accordo concordatario.

A conclusione di un dibattito culturale e politico che ha avuto origine già all'indomani dei Patti del 1929, ed esploso nell'Italia liberata dalla dittatura fascista, e da allora protrattosi per oltre un quarantennio; a conclusione di un'iniziativa parlamentare per la riforma di quei Patti, risalente all'ormai lontano 1967; a conclusione, ancora, di una trattativa bilaterale iniziata solo un decennio più tardi e protrattasi per quasi un altro decennio; a conclusione di tutto ciò il Parlamento si trova di fronte ad una soluzione legislativa che tradisce, nell'enormità dei patteggiamenti e dei compromessi che la connotano, financo sul piano procedurale, la natura essenzialmente trasformista dell'operazione politica sottostante alla nuova legislazione concordataria.

Il Parlamento, come avevamo puntualmente predetto e previsto da questi banchi, è posto, al di là di ogni limite costituzionale — come cercherò subito di mostrare — nell'umiliante, esautorante ed inaccettabile condizione di prendere o lasciare l'intero blocco degli accordi pattuiti dal Governo, con un'estensione della

materia, anche formalmente pattizia, che fa impallidire gli accordi del 1929.

Si ha qui un autentico raggiro del Parlamento, quale nemmeno il fascismo osò compiere nel 1929, pur in piena dittatura e pure nei confronti di una Camera appositamente eletta, in regime di partito unico, per la ratifica dei Patti lateranensi. Noi siamo qui a denunciare questo stato di cose.

Ed allora — mi consenta l'onorevole relatore — non ci si può liquidare, confinandoci, come l'onorevole Colombo ieri ha detto, fra — cito — «i sostenitori di quella nobile e rispettabilissima tradizione culturale e politica che vede nella separazione il miglior modo per regolare i rapporti tra lo Stato e la Chiesa». Noi non siamo qui soltanto per alzare una bandiera. Poniamo interrogativi, problemi, ragioni precise e puntuali. Non è solo a noi, non è solo al Parlamento, non è solo alla maggioranza che voterà a favore del nuovo Concordato, ma è al paese che dovete una risposta, alla coscienza dei credenti, come dei non credenti.

Il pasticcio procedurale — o direi meglio procedimentale — mi sembra emblematico delle affermazioni, a prima vista, gravi, che ho sin qui fatto. Questo pasticcio risulta manifesto da un semplice e rapido raffronto con la soluzione, sotto il profilo procedimentale, adottata nel 1929. Allora, all'indomani della firma dei protocolli lateranensi, abbiamo una legge di autorizzazione alla ratifica contenente la cosiddetta clausola o ordine di esecuzione, che prenderà poi il numero 810 (legge 27 maggio 1929, n. 810). Abbiamo, per altro verso, due distinte leggi di diritto interno applicative del contenuto del Concordato lateranense: la legge n. 847, per la parte relativa agli impegni contratti con l'articolo 34 del Concordato, riguardante il matrimonio e la legge n. 848, relativa alla materia degli enti ecclesiastici, più alcuni strumenti legislativi successivi. L'insieme di questa legislazione è stato dalla dottrina definito come «legislazione di derivazione concordataria».

Questa soluzione, a parte questioni più

ampie di principio, ha comunque consentito, in primo luogo, alla Corte costituzionale di rilevare la diversità di collocazione, in rapporto alla protezione di cui all'articolo 7, secondo comma, della Costituzione, tra la legge n. 810, contenente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione nel diritto interno dei Patti del 1929, e le leggi nn. 847 e 848 di applicazione del Concordato.

Questa soluzione ha altresì consentito — e lo si è generalmente taciuto — al potere legislativo la modifica della legislazione di derivazione concordataria, con leggi unilaterali che sono intervenute vuoi previo assenso della Santa Sede, quando si trattava della modificazione di norme formalmente contenute nel Concordato, vuoi in assenza di tale consenso quando pur si trattava di materie previste dal Concordato.

Ricordo che l'articolo 11 del Concordato del 1929 — lo richiamo come esempio — contenente l'elencazione delle festività religiose riconosciute dallo Stato è stato modificato con legge unilaterale dello Stato, previo assenso della Santa Sede.

Ma quella distinzione, quel tipo di procedimento adottato nel 1929, ha consentito anche l'emanazione, in modo unilaterale, di norme innovative della legislazione di derivazione concordataria, ad esempio nel campo dell'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche ed, ancor più, nel campo delle disposizioni interne applicative della disciplina concordataria del matrimonio.

Tale la soluzione che fu adottata nel 1929, in aderenza rigorosa, almeno sotto il profilo formale, ad una elaborazione pluridecennale, direi plurisecolare, della dottrina internazionalistica.

Ben diversa è la soluzione che noi oggi ci troviamo di fronte. Abbiamo infatti in primo luogo, un protocollo di revisione sottoscritto il 18 febbraio 1984 (disegno di legge n. 2021), il cui articolo 7, n. 6, prevede l'istituzione di una commissione paritetica il cui mandato, genericamente indicato nel primo comma dello stesso n. 6 dell'articolo 7, viene specifica-

mente delimitato nel secondo comma, là dove si dice che, in attesa delle conclusioni dei lavori della Commissione paritetica stessa, continuano ad avere vigore gli articoli, espressamente indicati (17 comma terzo, 18, 27, 29 e 30), del Concordato del 1929. È la revisione, dunque, di questa norma — attinenti agli enti ecclesiastici e agli oneri finanziari dello Stato — che costituisce il mandato specifico della Commissione paritetica.

Contestualmente al dibattito svoltosi in quest'aula, il 26 e 27 gennaio dello stesso anno, sui criteri per la conclusione della trattativa, avemmo l'impegno del Governo a sottoporre al Parlamento i principi informativi della nuova disciplina degli enti ecclesiastici e degli oneri finanziari dello Stato, quali sarebbero emersi dall'attività della precitata commissione paritetica, prima della conclusione di qualsiasi accordo in materia. Ebbene, la relazione sui principi informativi della nuova disciplina è stata presentata soltanto al Senato il 2 agosto 1984.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ODDO BIASINI.

LUCIANO GUERZONI. Questo ramo del Parlamento non è stato minimamente investito della relazione sui principi informativi della legislazione in materia di enti ecclesiastici e di oneri finanziari dello Stato. Ma si può dire, anche per quanto riguarda il Senato, che il coinvolgimento è stato del tutto formale, per non dire che è stato un puro adempimento di rito. Si pensi infatti che il Senato viene investito dalla relazione sui principi soltanto il 2 agosto 1984 e che la Commissione paritetica consegna al Governo italiano e alla Santa Sede un testo di ben settantacinque articoli, l'8 agosto 1984. Questo scarto di date minimo sta ad indicare quale possa essere stato il peso della discussione che si svolse al Senato sulla relazione sui principi informativi della materia rispetto ad un articolato che, senza ombra di dubbio, era già stato congiuntamente steso dalla Commissione.

La Camera, nonostante un'interrogazione che presentò allora il gruppo della sinistra indipendente, non è stata minimamente investita di quella relazione, così eludendosi l'impegno assunto dal Presidente del Consiglio anche davanti a questo ramo del Parlamento.

Viene poi il protocollo firmato il 15 novembre 1984 (di cui al disegno di legge n. 2336) il cui contenuto è a dir poco singolare, se solo riflettiamo un momento sulle norme che esso contiene. L'articolo 1 di tale protocollo reca l'approvazione delle norme sugli enti ecclesiastici e sugli oneri finanziari dello Stato nel testo predisposto dalla Commissione paritetica, ma — si badi — emendato «unilateralmente» con lettera della Santa Sede, recepita nel protocollo stesso come allegato n. 1. E questo è singolare perché, in sede di sottoscrizione del protocollo del 15 novembre, il rappresentante del Governo italiano, cioè il Presidente del Consiglio, riconosce un potere di modifica del testo contenuto dalla Commissione alla Santa Sede, scavalcando così il dettato dell'articolo 7, n. 6, dell'accordo sottoscritto il 18 febbraio, mentre tale potere non è stato riconosciuto, né dato (né c'è stata data la possibilità di esercitarlo) al Parlamento italiano.

Non solo, ma per effetto dell'articolo 1, e della contestuale approvazione delle norme sugli enti ecclesiastici e sugli oneri finanziari dello Stato nel testo della Commissione paritetica così emendato, abbiamo nel protocollo sottolineato il 15 novembre l'inserimento, a livello formalmente pattizio, cioè a livello di trattato internazionale (uno strumento per il quale si richiede, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, l'autorizzazione con apposita legge di ratifica), di una parte di quelle norme che oggi troviamo, per altro, contenute nel disegno di legge n. 2337.

Invito i colleghi che non l'abbiano ancora fatto a prendere in considerazione quel protocollo. Vi troveranno il testo degli articoli 46, primo comma, 47, primo comma, 50 e 51, primo e secondo comma, quali contenuti anche nel disegno di legge n. 2337.

Abbiamo quindi questa singolarissima, impensabile situazione, per la quale norme destinate ad essere contenute, in un autonomo disegno di legge interno sono inserite, in parte, in un protocollo pattizio, quindi, in sostanza, in un trattato di tipo internazionalistico. Tutte le altre norme, parimenti contenute, per altro, nel disegno di legge n. 2337, potrebbero conseguentemente collocarsi in un diverso ambito di produzione normativa.

Ma il protocollo del 15 novembre contiene una seconda cosa, altrettanto singolare e giuridicamente contraddittoria, per non dire insostenibile nella sua stessa formulazione. Mi riferisco all'articolo 4, ed inviterei i colleghi a leggere anche questo, perché è molto istruttivo. Nell'articolo 4, infatti, le parti si impegnano a dare «piena ed intera esecuzione» (si tratta della formula con cui viene espressa, come tutti sappiamo, la clausola di esecuzione o di immissione nel diritto interno di fonti di origine esterna all'ordinamento statale) alle norme convenute in sede di commissione paritetica, con le modifiche richiamate nell'articolo 1 del protocollo, «emanando, con gli strumenti giuridici propri dei rispettivi ordinamenti, le norme approvate in data odierna».

Credo che una simile «pensata» — non so come esprimermi altrimenti, anche se il termine non è molto parlamentare — costituisca veramente una impresa tanto ardua, quanto singolare. Ci troviamo di fronte, infatti, ad una situazione che, da un punto di vista di produzione normativa e di correttezza istituzionale, è assolutamente insostenibile ed impensabile.

Conseguentemente, il disegno di legge n. 2337, sugli enti ecclesiastici, viene di volta in volta presentato, nelle relazioni governative e nelle illustrazioni dei relatori, come «fonte di diritto interno», che si colloca però «nel contesto concordatario». Sfido chiunque abbia dimestichezza con l'interpretazione dei testi di legge a cogliere la portata ed il significato giuridico di una espressione di tal genere! Non solo. Si dice che il disegno di legge «non è protetto costituzionalmente», *ex* articolo 7, secondo comma, però rappresenta al

tempo stesso una «fonte rinforzata»: in nome di quale norma? in virtù di quale principio? Ma dal cappello del prestigiatore emerge allora un esempio illuminante: quello delle intese con le confessioni acattoliche. Dunque, per la Chiesa cattolica, e solo per essa, saremmo in presenza della strabiliante situazione in virtù della quale operano in suo favore fonti di produzione pattizia, che entrano nel diritto interno come accordi di diritto internazionale, e — come se ciò non bastasse — intese che (ancora una volta, soltanto per la Chiesa cattolica) hanno la medesima efficacia delle intese previste dall'articolo 8 della Costituzione per le altre confessioni religiose. Tutto ciò all'insegna della conclamata rinuncia — ribadita più volte negli atti sottoposti a questa Camera — ad ogni sistema di privilegio o di discriminazione tra le confessioni religiose.

Credo che, di fronte ad approssimazioni e improvvisazioni di tale natura, vi sia di che restare allibiti e sconsolati. Direi di più: c'è di che restare indignati. I casi, infatti, sono due (non essendo concepibile, allo stato attuale dei procedimenti di produzione normativa che conosciamo, che se ne configuri un terzo): o il disegno di legge n. 2337 sugli enti è fonte pattizia esterna e come tale, per essere immesso nel diritto interno, ha bisogno, secondo l'articolo 80 della Costituzione, di una legge di autorizzazione alla ratifica, contenente la clausola che ne dà piena ed intera esecuzione nel diritto interno (ed in quanto tale è inemendabile dal Parlamento); oppure esso è legge interna di applicazione — come la n. 848 del 1929 in materia di enti ecclesiastici — degli accordi del 18 febbraio e del 15 novembre, ed allora è sì legge di derivazione pattizia, ma è fonte interna che, pur fondata sul presupposto dell'accordo pattizio è, come tale, in linea di principio emendabile dal potere legislativo, pur in conformità a quegli accordi. Il potere legislativo, cioè, nel pieno esercizio delle sue prerogative, potrebbe, in ipotesi, anche ritenere che l'attuazione dell'accordo pattizio possa

avvenire con previsioni normative diverse da quelle proposte dall'esecutivo.

Questa è la logica di una legge interna di applicazione di un impegno pattizio, che può giungere financo all'ipotesi (ammisibile per il diritto interno) di elusione dello stesso impegno pattizamente assunto. Ma, a ben vedere, nessuna delle due interpretazioni testè formulate si ataglia al disegno di legge n. 2337. Contro la prima, quella che si tratti di una fonte pattizia esterna, abbiamo il disegno di legge n. 2337 così come ci viene presentato, vale a dire come provvedimento interno su cui il Governo non chiede, di fatto, l'approvazione di un'apposita legge di ratifica. Vale allora la seconda ipotesi? Siamo in presenza di una legge interna di mera applicazione degli accordi del 18 febbraio e del 15 novembre? Ma contro questa ipotesi abbiamo il disposto degli articoli 1 e 4 del protocollo del 15 novembre 1984, che ho prima richiamato, e soprattutto, sul piano anche formale, alcune norme del disegno di legge in esame che sono formalmente contenute in quel protocollo, così come modificate dalla Santa Sede (Allegato I al protocollo).

Chiediamo allora al Governo — non sappiamo davvero a chi altro chiederlo in questa sede — di precisare che cosa sia il disegno di legge n. 2337 sugli enti ecclesiastici. Allo stato degli atti dobbiamo infatti concludere di essere di fronte ad una insolita invenzione. Per la prima volta nella storia dell'ordinamento italiano (ma credo si potrebbe andare anche oltre e far riferimento ad altri ordinamenti) siamo di fronte ad un disegno di legge che, così come esso ci viene oggi presentato, è per una parte — cioè per le norme riprese nel protocollo del 15 novembre — una fonte immediatamente pattizia e, per un'altra parte, cioè per tutte le altre norme contenute nel solo disegno di legge n. 2337, fonte interna di applicazione di quegli accordi: chiaramente una mostruosità, un'assurdità giuridico-istituzionale; una assurdità logica e giuridica che darà luogo a malintesi e controversie su questioni delicatissime, con la conseguenza di un contenzioso prevedibile ed insolubile.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1985

A questo punto, però, la domanda più rilevante è forse un'altra. Come è potuto accadere tutto ciò? Come mai, per la prima volta nella storia parlamentare e giuridica di questo paese, siamo di fronte ad una tale enormità sul piano formale e su quello della corretta procedura di produzione delle fonti normative? Come mai si è potuto verificare un così grave obnubilamento di elementari principi di rigore istituzionale?

Per parte mia, azzardo una interpretazione. Ci si è accorti (o ci si è voluti accorgere) tardivamente che in questo modo si andava a «concordatizzare» (cioè a fare oggetto di pattuizione con ordinamento esterno allo Stato) materie di esclusiva competenza dello Stato.

Il disegno di legge n. 2337, nella sua ambigua e contraddittoria collocazione, contiene infatti norme che attengono al regime civilistico delle persone giuridiche nel diritto interno; norme riguardanti l'ordinamento tributario dello Stato italiano e la destinazione di quote del bilancio dello Stato, con oneri per i quali non è prevista copertura; contiene inoltre il ripristino scandaloso di una anagrafe dei cittadini in relazione, di fatto, al credo religioso da essi professato o, comunque, dichiarato in sede fiscale.

Tutte queste sono materie che la dottrina, unanime, riconosce di competenza esclusiva del potere autoritativo dello Stato. Ma quando ci si è accorti (o ci si è voluti tardivamente accorgere) che, per effetto del meccanismo così congegnato, si era andati a riconoscere una competenza mista, cioè il potere concorrente di un soggetto esterno allo Stato su materie di esclusiva competenza statale, in qualche modo si è cercato, malamente, di correre ai ripari, presentando come disegno di legge interno un provvedimento che, nella sua stessa formulazione letterale, è stato oggetto di un'esplicita e formale pattuizione con un'entità esterna all'ordine dello Stato.

Per altro verso, in quel medesimo disegno di legge — mi riferisco sempre al disegno di legge n. 2337 — si legifera e si dispone, in modo pattizio, su materie di

esclusiva competenza della Chiesa, quale, ad esempio, l'ordinamento patrimoniale interno della Chiesa.

Quindi — e per questo avevo richiamato la soluzione adottata nel 1929 — d'un sol colpo la legge n. 848 (dettata per l'ordinamento italiano in applicazione del Concordato canonico, cioè quello che nel 1929 fu oggetto di statuizione autonoma delle due istituzioni nei rispettivi ordinamenti, diventa oggi, anche formalmente, materia pattizia. E tutto ciò all'insegna di una espressione sorprendente, usata anche poco fa da colleghi autorevoli, quella cioè di «Concordato-quadro» o «Concordato-cornice».

Quando si inseriscono nella pattuizione tra le due istituzioni gli strumenti formali stessi che configurano l'insieme della legislazione che solitamente viene definita di derivazione concordataria, quando si tramuta tutto ciò in oggetto di pattuizione esterna ai due ordinamenti, si deve per ciò stesso evitare il senso del ridicolo di venire a parlare in quest'aula di «Concordato-quadro» o «cornice».

Certo, l'accordo del 18 febbraio 1984 poteva anche configurarsi come «Concordato-quadro» o «cornice», ma oggi quell'accordo, integrato dagli altri strumenti legislativi in discussione, viene presentato come da essi inseparabile. Allora si abbia almeno il pudore di non richiamarsi a categorie o concetti interpretativi fuorvianti rispetto alla realtà che sta dinanzi a noi.

E non può non rilevarsi che l'inglobamento nella pattuizione tra Governo e Santa Sede, e negli strumenti formali che ne sono derivati, delle materie che ho indicato, di esclusiva competenza dell'una e dell'altra delle due istituzioni, rappresenta una insanabile violazione del comma primo dell'articolo 7 della Costituzione, che sancisce solennemente — secondo la più autorevole dottrina ecclesiasticistica — il «principio di separazione tra l'ordine civile e l'ordine religioso», come supremo principio costituzionale nella materia dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose.

Anche se l'espressione è grave, vorrei

dire che le peregrine, grottesche, contraddittorie soluzioni formali adottate con i disegni di legge nn. 2336 e 2337, e le teorizzazioni o i mascheramenti formulati nelle relazioni che li accompagnano, non servono a celare la gravità della realtà che abbiamo davanti a noi. Una realtà, ripeto, che è contraddittoria, gravemente contraddittoria. Eppure siamo alla vigilia di un voto della Camera. Come voterà domani questo ramo del Parlamento? su che cosa? per autorizzare che?

Sappiamo di una Conferenza dei presidenti di gruppo prevista per le 18,30, *in extremis*, a testimonianza dell'incertezza e della gravità del quadro che si è venuto determinando. Ma il problema non è solo giuridico-interpretativo. Quello sul quale dobbiamo esprimere una valutazione è un problema istituzionale, in quanto, ripeto, siamo in presenza di un aggirio della volontà espressa dal Parlamento.

Si tratta, ancora, di un problema costituzionale, perché siamo in presenza di norme pattizie — stipulate oggi, nel vigore della Costituzione repubblicana, e non nel 1929 — che si pongono in deroga a principi e a norme costituzionali. Si perpetua o si riapre, anziché risolversi, la questione posta dalla sopravvivenza del Concordato del 1929, dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Ed è, infine, un problema politico, che investe la responsabilità del Governo per il modo in cui ha condotto questa trattativa e per il tipo di strumenti formali che ha portato oggi alla valutazione ed al voto del Parlamento. Ribadisco questo punto: il Parlamento non è stato mai coinvolto, a questo livello, in termini cosiffatti, in soluzioni formali del tipo di quelle ora presentate. Questa partecipazione non si è avuta neppure al Senato: se si leggono gli atti delle sedute del 2 e del 3 agosto dello scorso anno, se si legge la relazione sui principi che quel ramo del Parlamento ha avuto il privilegio di poter quanto meno avere a sua disposizione prima della conclusione formale dei lavori della Commissione paritetica, ci si rende conto che nemmeno in quel ramo del Parlamento si poteva immaginare che questa sarebbe

stata l'impalcatura formale, il tipo di strumento cui sarebbe infine approdata la revisione del Concordato per la materia degli enti ecclesiastici e degli oneri finanziari dello Stato.

Su questo punto, sia pure in un'aula vuota, richiamo formalmente l'attenzione del Presidente della Camera: qui si ha incertezza sull'oggetto del voto che saremo chiamati ad esprimere nella seduta di domani. Richiamo anche, nell'umiltà della mia voce, l'attenzione del Presidente della Repubblica, come supremo garante della Costituzione, sul disordine istituzionale e costituzionale che si creerebbe, nel quadro delle fonti normative, se andasse in porto la contraddittoria soluzione prevista con i disegni di legge n. 2336 e 2337.

Ho parlato di un pasticcio procedimentale, emblematico del tipo di riforma concordataria che ci troviamo di fronte, nonché dell'operazione politica trasformista che traspare dalle soluzioni legislative adottate. Se esaminassimo i contenuti specifici dei tre disegni di legge, arriveremmo ad analoghe ed ancor più gravi conclusioni anche sul piano del merito: se solo andassimo oltre le vuote parole che li accompagnano, se solo superiamo la barriera dei fuorvianti messaggi di una stampa non informata, o male informata, o, peggio, accomodante. Se semplicemente andiamo a leggere, per una volta, i singoli articoli dei tre disegni di legge, possiamo constatare che la linea di ampliamento della sfera pattizia, di quelle che una volta si chiamavano le «materie miste», la linea di apertura di nuove fonti di negoziato continuo, di commistione e lottizzazione tra Stato e Chiesa, questa linea è la vera costante della riforma concordataria sottoposta al nostro giudizio.

Gli esempi sono rinvenibili in ciascuna delle previsioni dei tre disegni di legge, da quella relativa alla tutela dei beni artistici e culturali di interesse religioso, all'insegnamento religioso nella scuola pubblica, alle norme riguardanti la scuola. Dall'assistenza spirituale (passiamo dai cappellani militari a quelli ospedalieri, carcerari, fino alla nomina, annunciata, di assi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1985

stenti spirituali nel Corpo di polizia smilitarizzato) fino agli enti di assistenza e beneficenza e al nuovo regime degli oneri finanziari dello Stato. Una costante commistione dei due ordini; un abbraccio (in un crescente distacco fra coscienza, credente e non, dei cittadini e istituzioni, fra vita quotidiana e poteri istituzionali, tanto religiosi che civili), un abbraccio, dicevo, fra uno Stato in crisi, che abdica alle proprie funzioni e ai valori costituzionali che lo fondano e lo legittimano, e una Chiesa gerarchica che, erosa dal dubbio dell'emarginazione, affida, a livello istituzionale, le proprie speranze al supporto dei poteri e degli strumenti temporali.

Il nuovo Concordato delinea una commistione e una negoziazione permanenti, a livello legislativo, amministrativo e economico-finanziario, che rischiano di essere mortali per gli autentici valori sia della comunità civile che della comunità religiosa. Lo sappiamo: non spetta allo Stato farsi carico — ci mancherebbe! — delle scelte e degli indirizzi della Chiesa. Ma almeno non si invochi qui, in quest'aula, il Concilio Vaticano II, perché con questo concordato «nuovo» non è vero che lo Stato italiano laicamente si astenga dall'interferire negli orientamenti e nelle scelte ecclesiali: con le soluzioni adottate, lo Stato propriamente sceglie, appoggia e finanzia un ben determinato assetto di Chiesa, indirizzi e scelte ecclesiali ben precisi. È un dato di fatto. Siamo seri, riconosciamo almeno questo.

Ho detto e sostengo che la nuova legislazione concordataria si qualifica, nel suo insieme, come un'operazione di pasticciato, approssimativo, basso, molto basso, consentitemi, trasformismo politico. L'obiettivo prevalente della revisione, secondo l'espressa intenzione della mozione del 1971, era di uniformare il Concordato alle esigenze di armonizzazione costituzionale.

Conformare dunque il Concordato del 1929 ai valori costituzionali disciplinanti la materia ecclesiastica: il principio di autodeterminazione del cittadino, come singolo e nelle formazioni sociali, in ma-

teria religiosa; il principio di uguaglianza, senza distinzione di religione, degli individui e delle confessioni (perché è ormai giurisprudenza della Corte costituzionale che il principio di uguaglianza, di cui all'articolo 3 della Costituzione si applica anche alle confessioni religiose); il principio di separazione tra l'ordine civile e l'ordine religioso; il principio della bilateralità nel rapporto con le confessioni religiose allorché si intenda derogare al diritto comune (e ciò vale, sia pure con strumenti formali diversi, sia nei confronti della Chiesa cattolica, che delle altre confessioni religiose); infine, un insieme di guarentigie costituzionali a tutela specifica della libertà individuale e collettiva in materia religiosa.

Nei fatti, ad una lettura — non dico neanche onesta, non dico neanche obiettiva — ma ad una lettura semplicemente letterale delle fonti qui presentate, un abisso separa la logica dei valori ricordati, e delle relative norme costituzionali, dalla logica e dalle specifiche norme della riforma concordataria che il Governo sottopone al giudizio e al voto del Parlamento. Una logica, quest'ultima, di una riforma pensata al passato, nel timore di prendere sul serio, ancora oggi, nel 1985, la Costituzione del 1948.

Personalmente posso comprendere le ragioni che inducono il maggior partito di opposizione, il partito nelle cui liste sono eletto, il partito comunista italiano, a tener ferma l'opzione concordataria. Altrettanto personalmente e francamente debbo dire che mi sfuggono le ragioni del sostegno a «questa» riforma, di segno complessivamente peggiorativo, eticamente peggiorativo, del Concordato del 1929. Altre — mi sembra — sono le risposte che la coscienza (civile e religiosa) dei credenti e dei non credenti attende soprattutto dal partito e dalle forze dell'alternativa. Risposte ai nodi etici ed esistenziali quotidianamente proposti da una società ormai interamente attraversata...

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Guerzoni.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1985

LUCIANO GUERZONI. ... nel profondo, da un processo di radicale secolarizzazione. Una società che si interroga sul senso attuale dei grandi valori della pace, della vita, dell'equità, della politica, delle istituzioni collettive, del lavoro per tutti, dell'uguaglianza, della libertà dei popoli. Interrogativi, nodi e problemi che attraversano l'esistenza quotidiana di milioni di persone e che la sinistra, le forze dell'alternativa, il partito dell'alternativa, non possono delegare a nessun altro, perché toccano specificatamente anche la politica e soprattutto la sinistra; questioni che non sono delegabili neppure dallo Stato, dalla comunità civile a nessuna Chiesa, meno che mai usando la merce di scambio delle blandizie e dei patteggiamenti concordatari, attraverso cui uno Stato in crisi mendica dalla Chiesa — secondo una felice intuizione del sociologo Niklas Luhmann — la donazione di qualche briciolo di senso in un orizzonte storico in cui le istituzioni civili paiono non più in grado di produrre senso e legittimazione per la vita collettiva.

PRESIDENTE. Concluda, onorevole. Concluda.

LUCIANO GUERZONI. S'avvera, ancora una volta, l'immagine gramsciana delle «due stampelle», per cui l'accordo concordatario è il frutto, comunque e sempre, di uno Stato e di una Chiesa non più capaci di discernere il senso della propria identità e della propria funzione storica (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e radicale*).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

VI Commissione (Finanze e tesoro):

NAPOLITANO ed altri: «Modifiche al

quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernenti le detrazioni e gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» (2580) (*con parere della I e della V Commissione*);

VIII Commissione (Istruzione):

«Partecipazione dei privati alle iniziative culturali» (2539) (*con parere della I, della V e della VI Commissione*);

X Commissione (Trasporti):

RIDI e BOCCHI: «Limite all'ammontare del risarcimento per la perdita od avaria delle merci trasportate» (2576) (*con parere della IV Commissione*).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 15 marzo 1985, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile per l'esercizio 1983 (doc. XV, n. 70/83).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tremaglia. Ne ha facoltà.

MIRKO TREMAGLIA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto inviare un sentito ringraziamento da questi banchi all'onorevole Nino Tripodi, ora deputato europeo, che, con straordinaria capacità, intelligenza e sensibilità, è stato, sin dal 1967, il nostro interprete e quello di una vasta opinione pubblica sia nel Parlamento che nei dibattiti fuori da quest'aula, dei problemi relativi ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa, offrendo il

contributo della sua profonda cultura e preparazione per l'esaltazione delle prerogative dello Stato, pur nel rispetto dei sentimenti religiosi del popolo italiano e della missione universale della Chiesa.

La firma a Villa Madama dell'accordo e del protocollo addizionale, in data 18 febbraio 1984, nonché l'approvazione della disciplina di tutta la materia dei beni ecclesiastici, degli enti, degli impegni finanziari e dei relativi interventi statali nella gestione del patrimonio ecclesiastico, hanno concluso questo lungo *iter* di revisione, ma non hanno certamente chiarito, in termini definitivi, quello che è il rapporto tra la Chiesa cattolica e lo Stato italiano. Hanno, anzi, confuso un Concordato, quello del 1929, con pericolosi fattori che danneggiano sia il nostro Stato, sia la controparte.

Abbiamo sempre sostenuto l'indispensabilità del Concordato ed abbiamo ritenuto che le peculiarità storiche, politiche e geografiche imponessero talvolta diverse soluzioni, dando maggiore o minore spazio a certe regole, mentre sconsigliamo il regime abrogazionista e separatista in quanto pernicioso per la pace religiosa. Abbiamo sempre sostenuto che le leggi di diritto comune sono inidonee a costringere la Chiesa dentro l'inaccettabile ruolo di una associazione privata di fedeli, né basterebbero allo Stato per evitare o disciplinare le inevitabili surroghe o invadenze.

Il nostro riferimento preciso e sicuro è dunque al Concordato del 1929, con il richiamo inevitabile e non derogabile all'articolo 7 della nostra Costituzione. Non si può affrontare un problema di così vaste dimensioni, morali, spirituali e politiche solo attraverso accorgimenti, finzioni ed espedienti.

Se dovesse dunque valere quanto venne scritto nella relazione al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio per la ratifica e l'esecuzione dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, dove si dice che la nuova regolamentazione si inquadra in un effettivo superamento della logica confessionista dei Patti del 1929, e per di più che questi Patti vengano

integralmente sostituiti dalle nuove disposizioni; se dovessimo ritenere credibile questa interpretazione, l'articolo 7 della Costituzione repubblicana dovrebbe considerarsi annullato. Ma in questo caso sarebbe operativa soltanto una legge costituzionale e non avrebbe alcun senso quanto è stato sottoscritto il 18 febbraio 1984.

Non bisogna infatti dimenticare l'esatta dizione della nostra legge fondamentale, ove si precisa che i Patti lateranensi possono essere modificati di comune accordo tra le parti, ma ove il termine «modificare» ha la sua ragione di essere nella conferma di non intaccare quel complesso di materie e di norme nelle quali si sostanzia l'esistenza del Concordato.

Ma il Presidente Andreotti nel 1976 si espresse nello stesso modo in cui ha fatto ora il Presidente del Consiglio, quando, presentando alla Camera la prima «bozza Gonella», dichiarò che la revisione in corso dei Patti «ne faceva uno strumento nuovo, che le rettifiche erano innovative, che il testo era cambiato».

Siamo dunque ad una situazione ribaltata, con un articolo 7 della Costituzione che viene certamente lacerato, travolgendo principi ed istituti che dovevano salvaguardare la sovranità dello Stato, e altresì ignorando quella sostanza dei Patti lateranensi che Giovanni XXIII rivendicava nell'esercizio della religione, libera e rispettata, nell'ispirazione cristiana, nella scuola e nelle nozze sacre.

Ma, al di là della specifica rilevanza delle modifiche per gli istituti che costituivano la base del Concordato, noi contestiamo che si possa ritenere semplice norma di revisione l'abrogazione del principio della religione cattolica, apostolica e romana come sola religione dello Stato italiano.

Non era certamente un'invenzione o una semplice affermazione del Trattato del 1929; e non bisogna mai dimenticare che l'articolo 1 di quel Trattato riaffermava quel principio che era stato consacrato dall'articolo 1 dello statuto del regno del 4 marzo 1848. Le riserve e — diciamo di più — la contrapposizione, al

di là di qualsiasi diplomatica dichiarazione, appaiono in modo inequivoco nella dichiarazione della Conferenza episcopale italiana, in occasione della firma del 18 febbraio 1984.

In quel documento si afferma solennemente: «Questo cambiamento nulla toglie ai valori della religione cattolica. Essa appartiene da sempre al popolo italiano, nel quale si è largamente radicata, per la forza del Vangelo, fino ad essere fermento della sua storia, della sua civiltà, della sua cultura, dei suoi impegni, e una ordinata convivenza civile per aperti rapporti di collaborazione in Europa e nel mondo, per il progresso di tutti i popoli e per la pace. Ne sono segni vivi le innumerevoli espressioni di arte che la fede e la religione hanno ispirato: l'architettura, dalle catacombe alle cattedrali, alle pievi disperse in tutto il paese; la letteratura; la poesia; la musica; le feste cristiane, vivificate dalla pietà popolare; la spiritualità elevata di tanti santi nati dal popolo e vissuti al suo servizio; la quotidiana partecipazione delle comunità cristiane e di tanti cattolici alla vita sociale. Anche per questo la religione cattolica non è un semplice affare privato».

Quando nel nuovo articolo 1 leggiamo che si sono abbandonate e negate quelle linee essenziali, e che per altro si tratta di un reciproco riconoscimento di indipendenza e di sovranità «nel proprio ordine tra lo Stato e la Chiesa», ci accorgiamo di una grave violazione costituzionale; che si è mutata la nostra Costituzione non con una legge costituzionale; che è stata trasferita in un Concordato, che è comunque un trattato internazionale, perciò bilaterale, la norma dell'articolo 7 della Costituzione.

Si tratta evidentemente di un assurdo e di un paradosso. La Santa Sede potrebbe ritenere, tra l'altro, che il suo ordine corrisponda a tutta l'area del diritto canonico, con evidente *vulnus* della sovranità dello Stato, e che abbracci istituti che vanno dalla scuola alla beneficenza, allo stato civile, alla disciplina degli enti ecclesiastici.

Attenzione! Nella confusione e nella

contraddizione denunciata all'inizio, deve essere considerata anche la dichiarazione della reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e per il bene del paese. Ma i tanti laici arrabbiati che sostengono la democrazia pluralistica tutelatrice anche dei non credenti o dei credenti in altre religioni come accettano questo indubbio accreditamento, questa iniziativa e questa proiezione della Chiesa cattolica, che a noi per altro sta bene? Non possiamo evidentemente esaminare ogni articolo confrontandolo con la grande quantità delle norme varate nel 1929 e non più riprodotte nel nuovo accordo: 14 articoli del nuovo testo contro i 45 del precedente! Si nota la clamorosa soppressione della sacralità di Roma, una sacralità che viene da molto lontano nei millenni della sua civiltà e del suo impero: ventisette secoli di civiltà vengono eliminati con una dizione tipica dei tempi, che la riduce ad una città «di particolare significato», con una terminologia senza alcun valore nella storia e nel diritto, superficiale e generica allo stesso tempo, di nessuna credibilità o tensione ideale, morale e politica.

Dice il relatore, onorevole Colombo: «La scomparsa significativa di qualsiasi forma di controllo statale sulle nomine ecclesiastiche e parallelamente del giuramento dei vescovi al Capo dello Stato...» comporta «... l'eliminazione di qualsiasi forma di giurisdizionalismo e positivi passi avanti sul piano della libertà della Chiesa e più in generale della libertà dei cittadini».

Le nostre riserve sono invece molto pesanti, poichè si tratta comunque di una retrocessione dello Stato e anche sotto questo aspetto noi riteniamo che si sia inciso sulla natura costituzionale della modifica in violazione dell'articolo 7 della Costituzione. La Santa Sede si limita ora soltanto ad informare lo Stato dell'avvenuta nomina, senza che lo Stato possa esprimere alcun gradimento, secondo l'antichissimo *placet o jus obiciendi*. Si tratta di decine di migliaia di parroci (da 30 a 40 mila) che con le nuove prescrizioni possono svolgere una attività evi-

dentemente anche politica, poiché è scomparso il divieto, secondo quanto previsto dall'articolo 43 del Concordato lateranense, per gli ecclesiastici ed i religiosi di iscriversi o militare in qualsiasi partito politico. Rileviamo che tale situazione può portare a gravi interferenze nella nostra vita politica.

Altrettanto equivoca e certamente negativa è la parte riguardante l'assistenza spirituale ed il servizio militare degli ecclesiastici. Non vi sono più vincoli militari né una divisa, né un fregio e gli articoli 4 e 11 sono al momento del tutto inapplicabili. Manca infatti un nuovo protocollo che innovi la legge n. 512 del 1961 sullo stato giuridico del personale per l'assistenza spirituale delle forze armate dello Stato, al momento non abrogata e pure esplicitamente in contrasto con questi articoli, che parlano di «intese», quasi fossero già avvenute, tra le autorità statuali e quelle ecclesiastiche.

La legge n. 512 del giugno del 1961 costituisce infatti il fondamento relativo alle finalità, alle strutture, all'organizzazione ed al trattamento disciplinare ed economico dell'organico dell'ordinariato militare e dei cappellani militari, dei quali non si fa cenno alcuno nell'articolo 11.

Quando si parla di stato giuridico dell'organico e delle modalità stabilite «di intesa», si pone il grave interrogativo in merito al fatto che le situazioni e la condizione vadano ricercate nelle intese già avvenute o da avvenire e non nella legge citata già esistente.

Anche in materia matrimoniale, dal momento in cui non vi sono più riconoscimenti del sacramento del matrimonio celebrato con le norme del diritto canonico, si determina una automatica trascrizione nei registri dello Stato civile, mentre prima, con il Concordato del 1929, la trascrizione era regolata da una legge dello Stato, la n. 848 del 1929. Così, lo Stato perde autonomia di fronte a norme che avrebbero dovuto essere di sua sovrana competenza.

Continuano le contraddizioni: i tribunali ecclesiastici conservano poteri giurisdizionali in materia di nullità matrimo-

niale ma, negato al matrimonio il carattere di sacramento, non ci si rende conto del perché si riconoscano poi competenze del genere agli organi della Chiesa, dimenticando l'unità giurisdizionale dello Stato, come stabilita dagli articoli 101 e 102 della nostra Costituzione.

La dichiarazione unilaterale contenuta nel punto 3 dell'articolo 8 è sorprendente, in quanto inserita nell'accordo tra due parti, ma indubbiamente costituisce un atto di protesta da parte della Chiesa nei confronti del divorzio, in considerazione del silenzio della parte statale che, evidentemente, ha la cattiva coscienza della inconciliabilità della sua impostazione con la società naturale. A tale proposito è stato scritto: «La Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità e per i valori della famiglia a fondamento della società».

Ancor più incongruente e spudoratamente contraddittorio con le stesse premesse poste nel nuovo testo è il problema dell'insegnamento religioso nelle scuole.

Esprimendosi contro i nuovi accordi, i vescovi italiani hanno insistito, in un recente convegno, sul fatto che deve essere reso obbligatorio l'insegnamento della cultura religiosa. Il nuovo articolo 9, al secondo comma, così recita: «La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado».

Le conseguenze avrebbero dovuto essere corrispondenti alla norma; il presupposto era evidente e di fondo, non si trattava di una qualsiasi educazione di confessione religiosa, ma del cattolicesimo come parte del patrimonio storico del popolo italiano. Da qui nasce l'obbligatorietà dell'insegnamento della cultura religiosa e, qualora non si sia dello stesso parere, non si può certo consentire la

libera scelta a chi di tale insegnamento si voglia avvalere. Per essere ancor più espliciti, in queste condizioni che esprimono un'indispensabile formazione culturale, si può soltanto esercitare al limite, il parere negativo di chi abbia un problema di coscienza; per tutti gli altri alunni delle scuole dello Stato vale la regola della istruzione prevista dalla Costituzione.

In questo spirito, correttamente, la presidenza della CEI, in occasione della firma del nuovo Concordato ha dichiarato: «La Chiesa italiana continuerà ad ispirare la sua fondamentale preoccupazione educativa, sia nelle scuole cattoliche sia con l'insegnamento della religione, in modo da assicurare a tutti, nelle scuole dello Stato, un doveroso servizio che rientra nel quadro delle finalità della scuola».

Non vi è stata, quindi, chiarezza in materia così vitale per il popolo italiano; abbiamo registrato, sia pure in sintesi, una serie di contrapposizioni, anche di carattere costituzionale, e la continuità della politica del rinvio e della approssimazione. L'articolo 13, quale disposizione finale, è una prova di questa nostra contestazione. Il secondo comma di tale articolo recita: «Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza episcopale italiana».

E secondo il commento, di cui è sempre utile la conoscenza, espresso nelle dichiarazioni della CEI che ho già citato, vi è la contestazione della grande crisi di valori che tocca la nazione italiana, il suo profondo tessuto morale e sociale, le sue prospettive. «Soprattutto a fronte di tale situazione — continua la dichiarazione della CEI — non si possono non avvertire gli obiettivi limitati di quella che resta, in pratica, pure a distanza di ormai cinquantacinque anni, una modificazione del Concordato lateranense». Sempre la CEI, poi, dice: «Restano fuori dalla esplicita normativa dell'accordo oggi stipulato —

signor relatore! — aree significative di problemi nuovi ed urgenti, quali la promozione della vita e della famiglia, l'educazione sanitaria, i servizi socio-sanitari ed assistenziali, la lotta contro le nuove forme di emarginazione, le iniziative per la gioventù, la qualificazione dei mezzi della comunicazione sociale, la promozione del volontariato interno ed internazionale, l'impegno per il terzo mondo e per la pace, la valorizzazione del territorio e della sua cultura.

Non vi è quindi alcun dubbio che rimangono aperte moltissime questioni e che le epurazioni sono solo il risultato di penosi compromessi. Lo stesso relatore, nella sua esposizione davanti alla Commissione affari esteri, ha sottolineato ancora una volta, dopo tantissimi anni, il carattere di accordo di principio» e ciò è evidente — dice il relatore — dal confronto con il Concordato del 1929 da cui risulta la grande quantità di norme che non sono riprodotte nel nuovo accordo». L'onorevole Colombo afferma inoltre che: «Giustamente si è parlato di impostazione dinamica dell'accordo di febbraio che, negli articoli finali, prevede nuovi accordi tra le due parti, intese tra le autorità dello Stato e la Conferenza episcopale italiana, l'istituzione di una commissione paritetica per risolvere le eventuali difficoltà di interpretazione. Vi è tutta una graduazione di strumenti per mantenere aperto, ad ogni livello, il dialogo che il 18 febbraio scorso ha trovato la sua più alta realizzazione». Dopo tante incertezze, tante bozze, tanti proclami solenni fatti dai predecessori, l'onorevole Colombo ammette quello che la Conferenza episcopale italiana ha così esplicitamente confermato e cioè l'impossibilità di nuove revisioni e l'enorme difficoltà nell'interpretazione. Tutto ciò è stato partorito per arrivare al compromesso tra le diverse e opposte forze politiche.

La cosiddetta «parlamentarizzazione» del negoziato concordatario, in tutte le fasi della ventennale fatica revisionistica — il Parlamento si è espresso discutendo le sei bozze e dando mandato finale al Governo di concludere — trova una

smentita storica, per molti aspetti. Ma l'aspetto più clamoroso è quello delle norme concernenti il patrimonio ecclesiastico nel sistema beneficiale, la cosiddetta congrua. La Camera è costretta ad approvare tali norme a scatola chiusa.

Ai deputati sono note le disposizioni sui beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero cattolico tradotte nel disegno di legge n. 2337 del 3 dicembre 1984. Hanno ritrovato in esso il protocollo del 15 novembre dello scorso anno, che riproduce il testo formulato dalla Commissione paritetica nominata per attuare l'articolo 7 dell'accordo del 18 febbraio 1984 tra l'Italia e la Santa Sede. Di questo protocollo il Presidente del Consiglio aveva comunicato al Senato, nell'agosto dello scorso anno, solo alcuni principi generali, gli stessi che la commissione mista avrebbe dovuto rispettare. Ma il Presidente del Consiglio né allora né dopo presentò le singole norme, né riferì mai nulla alla Camera dei deputati, nonostante avesse egli stesso riconosciuto che la riforma investiva un settore essenziale di tutto il sistema delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa. La lettera e la lettura di siffatte norme avrebbero dovuto invece essere conosciute prima perché se ne potesse discutere ed approfondire.

Nel 1861, mentre si svolgevano gli approcchi tra Cavour e padre Passaglia, un suo collaboratore, il Boncompagni, lo avvertiva di stare attento anche alle virgole perché «le parole, come stanno scritte, possono servire a consacrare tutte le richieste della curia romana in ordine alla materia stessa, e qui da conoscere sono ben altro che le virgole».

Al Parlamento è stata sottratta l'anticipata conoscenza della parte pattizia riguardante il riconoscimento e la gestione degli enti ecclesiastici, oltre al complesso e spesso farraginoso strumento distintivo delle finalità di religione e di culto, da quelle caritative, di assistenza e beneficenza, di istruzione, di educazione e di cultura, oltre ai nuovi meccanismi sulla perequazione retributiva di oltre 45 mila sacerdoti italiani, con la creazione di

nuovi istituti che non si sa come incidano sulla burocrazia italiana.

Oggi ci troviamo di fronte alla discutibile necessità, sottolineata dal relatore onorevole Colombo e dal presidente della Commissione onorevole La Malfa nella seduta congiunta delle Commissioni interni ed esteri, di accettare il testo come è stato presentato dal Governo, giacché ogni emendamento è precluso dal fatto che al disegno di legge è sottostante il protocollo, avente carattere pattizio, sicché l'eventuale approvazione di un emendamento varrebbe come il rigetto della ratifica, rendendo lo Stato italiano inadempiente.

Entrando comunque nel merito della disciplina, devo dire che la nostra insoddisfazione nasce dalla tutt'altro che chiara materia delle esenzioni fiscali degli enti ecclesiastici a secondo che professino attività diverse da quelle di religione e di culto. Le dimensioni tracciate dalla relazione al disegno di legge n. 2337 e dal testo dell'articolo 2 sono imprecise e daranno luogo in pratica a vertenze ed a confusioni.

Non ci saranno dubbi quando gli enti, per usufruire delle esenzioni, coinvolgeranno la costituzione gerarchica della Chiesa e l'espletamento delle più tipiche attività di culto e di religione. Ma quando, invece, subentreranno altre entità giuridiche e patrimoniali, sotto forme tali che implicano l'accertamento a mente dell'articolo 16, allora la discrezionalità porrà seri interrogativi alla Chiesa, guidata da determinati principi, ed allo Stato tenuto al rispetto di una legge civile approvata secondo diversi criteri e principi. Tornerà in gioco il concetto distintivo della *caritas*, essenziale per l'etica cristiana e che parrebbe invece escluso dalle «finalità di religione» prescritte dal legislatore italiano.

Per la Chiesa la *caritas* assolve compiti di religione sia *erga Deum* (e vi rientrano le manifestazioni della lettera a) dell'articolo 16) sia *propter Deum* (e qui oggetto della *caritas* è il prossimo, sicché il fine religioso si estende alle attività della lettera c), come ospedali, alberghi, scuole, eccetera). Ma lo Stato non mostra di ac-

gettare tale suddivisione; ne sorgeranno questioni, che saranno croce e delizia dei giuristi, ma più croce che delizia degli uomini politici, dei fedeli, delle strutture ecclesiali.

A sua volta la riforma del regime beneficiario e l'avvio innovativo di un diverso sistema di sostentamento del clero, con l'intento sostitutivo delle vecchie regole basate sul reddito dei benefici e sull'integrazione statale della congrua, danno luogo ad interrogativi molteplici. Essi non riguardano solamente il merito della riforma, ma la gigantesca organizzazione che la Chiesa dovrà mettere in piedi per gestire i provvedimenti che le verranno dai fedeli, la fiscalizzazione delle offerte, l'assistenza previdenziale, eccetera.

Vi sono poi i non indifferenti oneri dello Stato, che vedrà i propri impegni moltiplicarsi di triennio in triennio, per lo sdoppiamento dell'8 per mille dell'IRPEF, mentre di anno in anno dovrà computare il secondo flusso del finanziamento della Chiesa, cioè la deduzione fiscale fino ad un tetto massimo di due milioni per i fedeli, al sostentamento del clero e da versarsi su un conto corrente della Conferenza episcopale italiana.

Da notarsi che, fra le tante altre variazioni non preannunciate al Parlamento e subentrate dopo l'agosto del 1984, vi è appunto quella del raddoppio del tetto da uno a due milioni per le offerte individuali dei fedeli, detraibili dal reddito complessivo. Il Parlamento non può che dolersene, come di procedura irrituale che dovrebbe vulnerare le tante intemperate coscienze laiche e separatiste delle sinistre italiane.

È come nascondersi dietro un dito il non voler chiedersi se l'esenzione fiscale non sia soltanto un diverso trattamento giuridico rispetto ad una sovvenzione diretta alla Chiesa da parte dello Stato. Non c'è differenza tra esenzioni e sovvenzioni: la deduzione abbasserà l'aliquota e ridurrà le entrate erariali; corrisponderà cioè ad un esborso pubblico della collettività a favore della Santa Sede.

Almeno con la vecchia congrua gli accordi pattizi del 1929 avevano la giustifi-

cazione di sanare i danni recati al Vaticano dalle leggi penalizzanti per l'esproprio dei beni ecclesiastici e dell'ingente patrimonio vaticano. Oggi si rischia di ingenerare confusione tra Pietro e Cesare, che peggiora con l'esenzione e la deduzione fiscale una normale concessione di contributi.

Negli Stati Uniti la pratica di esentare la Chiesa da molte tasse è diffusa, ma è opinione comune che questo avviene perché la stessa Chiesa, e particolarmente quella cattolica, svolge una benefica funzione sociale. Si ritiene inoltre che le tasse comporterebbero una eccessiva interferenza dello Stato nella religione, per la necessità di verificare costantemente l'entità dei beni della Chiesa. Sta di fatto che negli Stati Uniti la defiscalizzazione dei contributi dei fedeli e la esenzione da non poche tasse degli enti ecclesiastici sono considerate pubblici contributi con i quali lo Stato risparmia numerose attività assistenziali e di beneficenza devolute alla Chiesa.

Perché in Italia lo Stato si nasconde dietro questo fragile dito di un laicismo anacronistico e fariseo, di fronte ai diversi comportamenti riscontrabili nella Repubblica federale di Germania, nella Spagna (in seguito ai recenti accordi del 1979) e nella Francia alsaziana? Se non lo facesse, sarebbe più credibile e meno simulatore.

Per concludere, i 75 articoli dello strumento in esame generano tante e tali perplessità per le loro indecisioni e incomplettezze da farci seriamente dubitare che le conseguenze possano concorrere a sanare il *deficit* finanziario della Santa Sede, a rasserenare i rapporti con lo Stato, ad assicurare alla Chiesa quell'autofinanziamento che è nei voti dei fedeli, ma non nelle prospettive politiche e giuridiche della classe dirigente italiana.

Diceva il vecchio maestro Francesco Ruffini che la Chiesa lasciava cadere, nelle sue norme e nei suoi istituti, le «foglie secche» senza strapparle; sia detto con il massimo rispetto, ma ci sembra che le regole accettate dalla Santa Sede e statuite in questo provvedimento abbiano

strappato foglie non ancora irrimediabilmente ingiallite.

Giunto alle conclusioni di questo intervento, indubbiamente critico per le cose non fatte e per quelle fatte male, ritorno per un momento a citare, anche per rispetto concettuale, l'analisi storica fatta dall'onorevole relatore.

Dice l'onorevole Colombo che nel marzo 1961 Cavour, «nelle istruzioni date il mese prima al Passaglia per l'avvio delle prime trattative con Roma, poi rivelatesi infruttuose, osservava che il popolo italiano è profondamente cattolico e che la storia dimostra che niun scisma poté mai mettere vaste radici in Italia, e il numero degli acattolici nella penisola è così infimo, che l'articolo 1 dello Statuto albertino che definisce la religione cattolica, apostolica e romana la sola religione dello Stato proclama una verità di fatto». È una verità — aggiungo io — che il Concordato del 1929 ha recepito e che la Repubblica democratica ha voluto smentire e negare.

Ma da allora, dal 1961, il conflitto si inasprì e, nonostante il fiorire di indirizzi conciliatoristi, in alternanza di più acuti contrasti per influenze massoniche, solo con Crispi si riconobbe la necessità dell'appoggio dei cattolici allo Stato. Le tappe sono defatiganti, piene di nullismo, di egoistiche miserie, senza alcun costrutto per il popolo italiano. Sono decenni di delusioni sui quali non ci soffermiamo, che portano sino alla Conferenza della pace del 1919, che fu l'occasione per un tentativo di riavvicinamento tra lo Stato e la Chiesa. Ma i colloqui tra Orlando e monsignor Cerretti, segretario per gli affari ecclesiastici straordinari, non avevano esito, «non per la caduta del Governo», dice l'onorevole Colombo, «ma per l'opposizione di Vittorio Emanuele III», e noi aggiungiamo anche per certe pressioni di alcune potenze straniere, tra cui l'Inghilterra.

Continua ancora la relazione dell'onorevole Colombo: «Dopo la fallita occupazione delle fabbriche nell'agosto-settembre 1920, Mussolini, con il noto discorso pronunciato alla Camera il 21

giugno 1921, in contrasto con le ascendenze anticlericali del suo movimento, cercò di risolvere il vecchio dilemma della questione romana facendo dell'universalismo cattolico parte integrante ed essenziale dei valori e delle missioni nazionali, proprio nell'ambito di quella convergenza tra nazionalismo e fascismo che porterà nel 1923 alla fusione dei due movimenti. Le trattative per gli accordi del Laterano ebbero inizio nel 1926, ma già nel 1925 il senatore Carlo Santucci redasse uno schema di progetto per la sistemazione della questione romana: si trattava tuttavia, come nel 1919, di una modifica apportata dallo Stato italiano alla legge delle guarentigie, per quanto concordata preventivamente con la Santa Sede, e non di un Concordato.

Quando giunse l'accordo del 1929, sia gli esaltatori, sia gli oppositori del Concordato ne misero in evidenza il carattere di rottura nei confronti delle posizioni liberali dell'ottocento e di superamento dei principi che avevano ispirato la legge delle guarentigie. Don Sturzo ne individuava felicemente la contraddizione ed investiva da una parte lo Stato fascista che, seppure diventato confessionale, rimaneva inalterato nei suoi principi — ed è un bel riconoscimento! — «e dall'altra la Santa Sede che tentava di ottenere rinnovate garanzie per la sua presenza e per le sue azioni soprattutto nel campo della educazione pastorale dei giovani che con quei principi entravano in conflitto».

Sempre nella relazione dell'onorevole Colombo si legge: «Il 12 febbraio 1929, in una lettera a Simone Weber, Alcide De Gasperi osservava che «avrebbe firmato, fosse stato papa, anche Don Sturzo», rilevando per altro che «il pericolo piuttosto è nella politica concordataria», qualora quest'ultima non tenga conto delle esigenze dei tempi: «la realtà del secolo XX non tarderà a farsi sentire, le grandi masse ricompariranno dietro lo scenario. Auguriamoci che gli uomini di Chiesa non le perdano mai di vista, perché esse sono la realtà di oggi e di domani». E, sia pure con diversi presupposti, Palmiro Togliatti riconosceva, sempre in quei giorni, l'im-

possibilità di ridurre la complessità dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia alla semplicistica domanda su chi avesse guadagnato e chi perduto nel patto.

La realtà concordataria del 1929 guadagnò approvazioni ovunque (questo non lo dice il relatore, lo dico io), portò il grande consenso, forse il maggior consenso popolare, a Mussolini, ammirato in ogni nazione quale statista insigne e dal Papa esaltato come uomo della provvidenza.

È passato il tempo, ma il Concordato del 1929 ha vissuto al di là delle vicende, al di là di ogni vicenda drammatica e tragica, ed è stato recepito dalla nostra Costituzione. Ha vissuto integro sino ad oggi.

Parla degli accordi di ora Giuseppe Dalla Torre: «Un segno dei tempi» — egli dice — «certamente, ma anche la più evidente, la più tangibile espressione che la pace religiosa di cui tanto si è detto in questi anni non è la pretesa chimera di alcuni, il vuoto simulacro agitato per fermare il corso della storia secondo il parere di altri, bensì il solido e radicato frutto degli accordi lateranensi del 1929, nonché della decisione del costituente italiano all'indomani dell'immane conflitto, che volle l'accoglimento dei Patti nella Carta fondamentale della rinascita democratica».

E ancora: «Certamente dal punto di vista storico i Patti del 1929 mantengono un rilievo del tutto peculiare; cosa del resto ovvia, si direbbe fisiologica, apparendo a chi osserva il divenire della storia più i momenti di rottura che quelli di continuità, più le brusche accelerazioni che le evoluzioni ordinate e graduali. Difatti, si trattava allora di chiudere definitivamente la questione romana, annoso dissidio che aveva dilacerato le coscienze di due, forse tre generazioni di italiani, divisi nei loro sentimenti di lealtà civile e nazionale così come in quelli di fedeltà e coerenza religiosa». Questa è la vera grandezza del Concordato del 1929.

«Oggi non sono in discussione le garantigie, anche di carattere territoriale, che allora si riconobbero definitivamente

al sommo Pontefice per garantirgli nel modo più ampio la libertà necessaria all'esercizio della sua missione di governo della Chiesa universale. E, per quanto riguarda la Chiesa italiana, si tratta di adeguare, nel mantenimento della concordia instauratasi nel 1929, norme ed istituti alle mutate realtà della società civile e di quella ecclesiale. Sviluppo nella continuità, dunque».

Onorevole Colombo, noi non riteniamo che la continuità vi sia. Le norme nuove sono nel loro complesso anacronistiche, diversamente da quelle del 1929 che hanno sfidato il tempo, nel consenso, per oltre 55 anni!

Noi ci auguriamo soltanto che si arrivi presto, per la giustizia e per la serenità, alla revisione della revisione, e per questo ci asterremo dal voto sui documenti legislativi al nostro esame. Per la difesa dello Stato italiano, per la garanzia della missione della Chiesa, per il rispetto dovuto al nostro popolo ed alla sua irrinunciabile tradizione, non possiamo votare questo pacchetto anomalo, senza alcun senso organico, contraddittorio, pieno di incertezze nel diritto e di compromessi, che non chiude ma alimenta un futuro contenzioso e ripropone vuoti pericolosi per la nazione italiana e per la coscienza cattolica popolare (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Masina. Ne ha facoltà.

ETTORE MASINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già molti dei miei compagni di gruppo hanno illustrato la nostra opposizione al Concordato ed ai suoi annessi, ponendone in risalto le ambiguità giuridiche e costituzionali di questo accordo, la sbrigativa svendita della laicità dello Stato, i nuovi gravami economici che ne derivano al bilancio, l'assegnazione all'apparato ecclesiastico di interzone franche della nostra cultura. E lo hanno fatto con tale dovizia di argomenti e con tale penetrante lucidità da farmi ritenere esentato, quasi dissuasivo, dell'intervenire nel dibattito. Senonché in

questa occasione non ci troviamo di fronte soltanto ad uno strumento giuridico con il quale lo Stato vincola per il futuro la propria presenza e attività: ci troviamo di fronte, come ogni volta che uno strumento legislativo ha grande rilevanza costituzionale, ad una scelta di civiltà.

Il silenzio diventa allora difficile per chi ritiene che si tratti di una scelta sbagliata, drammaticamente sbagliata; il silenzio diventa impossibile per chi ritiene che questa scelta vada ad incidere profondamente su ciò che ha di più caro, su ciò che milioni di cittadini hanno di più caro: la fede religiosa, cioè la propria fondamentale identità.

Già un anno fa per questa ragione, ed in base all'esame del testo del Concordato, che dopo lunga clandestinità veniva finalmente presentato al Parlamento, espressi la mia appassionata opposizione alla nuova formulazione degli accordi tra Stato italiano e Santa sede, un'opposizione di merito e di principio che oggi mi sento moralmente obbligato a ribadire.

So naturalmente che la mia, la nostra, è una battaglia politica perduta in partenza, tanto grande è lo schieramento a favore della ratifica del Concordato, ma so anche che certe sconfitte non disonorano chi le subisce.

Non parlerò — l'ho già detto — dell'opposizione di merito; dirò soltanto che essa è andata crescendo in me man mano che venivano siglati i documenti da inserire nella cornice concordataria come elementi determinanti, qualificanti, o almeno come interpretazioni autentiche dei nuovi patti.

E da essi emergeva che la fisionomia dello Stato e quella della Chiesa, ancora più che nel testo del Concordato, andavano perdendo prestigio morale, andavano involgendosi, come accade talvolta — oserei dire — a discendenti di grandi famiglie che, in occasione del loro matrimonio, mobilitano più che le ragioni dell'amore le capacità e, magari, le rapacità dei propri commercialisti.

Quale divario, ad esempio, tra la Chiesa del Cristo e del Vangelo — quella Chiesa

il cui primo Papa poteva dire ad un paralitico: «Io non ho oro né argento, ma questo posso dirti: «levati e cammina!», e la Chiesa di questo Concordato, che tratta per avere lo 0,8 per cento della massa IRPEF... E quale caricatura di Stato quella di questo Concordato, che si impegna a pagare alla Chiesa una regalia in base alle dichiarazioni fiscali dei contribuenti quando è tristemente noto che i suoi uffici non sono in grado di leggere che una minima parte di tali dichiarazioni...! e dunque tutto, anche i successivi conguagli, sarà fatto in via presuntiva, dunque sulla base di inevitabili giochi di potere e pattuizioni occulte tra i due *establishment*.

Tuttavia gli svilimenti morali e culturali contenuti nelle formule del Concordato ad esso annessi non sono, a mio avviso, casuali, né erano evitabili. Essi sono forzatamente presenti in tutti quei trattati in cui due forze politiche, almeno nel momento in cui cominciano a contrattare, emarginano di fatto le proprie ragioni ideali per spartirsi sudditi e beni nell'intento di meglio sopravvivere alla durezza dei tempi. Un Concordato non può mai essere diverso ad esempio, dagli accordi di Yalta; uno strumento pattizio nato all'epoca degli imperi e dei papa re non può che perpetuarne l'ideologia.

Volendo cancellare la triste pagina del Concordato tra la Chiesa papista di Pio XI e lo Stato dittatoriale di Mussolini, volendo dare finalmente pace alle ombre di chi ne era stato stroncato brutalmente (da Bonaiuti a Donati, coraggiosi ribelli contro l'autoritarismo, prontamente colpiti da tutti e due gli autoritarismi), volendo formalmente assicurare la pace religiosa al popolo italiano, lo Stato democratico e la Chiesa del Concilio avevano davanti a sé tre possibilità.

La prima era quella di una tacita abrogazione di quello strumento, da relegarsi di fatto fra le anticaglie di una storia irripetibile. Era la soluzione di lasciar cadere i «rami secchi», di cui parlava Jemolo; era la soluzione probabilmente migliore. Ma forse — me ne rendo conto — era un'utopia.

La seconda possibilità era quella di riconoscere che l'imponenza numerica delle masse di italiani che professano la religione cattolica, la ricca articolazione dei loro gruppi, impegnati nel sociale, la rilevanza di una presenza culturale ed anche — ahimé — di una presenza economica degli enti ecclesiastici, tutto ciò rendeva necessario un accordo tra Stato e Chiesa, a servizio delle esigenze dei cittadini. Era la strada dell'intesa, degli accordi che avrebbero potuto essere presi con la conferenza episcopale italiana, così come è fatto con le chiese valdo-metodiste e ci si appresta a fare con la comunità israelitica. Forse tale scelta avrebbe richiesto una modifica costituzionale: ma quando mai si è detto che la nostra Costituzione debba rimanere intoccabile, mummificata, castrata della possibilità di prendere atto di realtà nuove che i parlamentari e la nazione intera giudichino positive?

C'è di più. Credo che, tentata negli anni '70 una simile scelta non avrebbe incontrato una insormontabile opposizione da parte del Vaticano. Non posso dimenticare le parole pronunziate da Paolo VI nel settembre 1972, in occasione del suo incontro con il Presidente della Repubblica italiana: «Ancora più che sustrumenti giuridici, la Santa Sede vuole fondare la sua fiducia di sempre migliori, più cordiali e più positivi rapporti con l'Italia sui sentimenti cattolici del suo popolo, sull'impegno dei suoi governanti nel rispondere alle legittime attese dei cittadini, sul rispetto delle libertà e dei diritti che la Costituzione dello Stato solennemente ed ampiamente assicura». Mi permetto di attirare la vostra attenzione, onorevoli colleghi, sul fatto che il Papa ha fatto riferimento alla Costituzione, non già all'articolo 7 della Costituzione. È, del resto, proprio questa la verità inoppugnabile: è il complesso degli ordinamenti democratici, è la vitalità di una democrazia, non una pattuizione tra due potenze, ciò che assicura davvero la libertà religiosa.

Non si è seguita neppure la seconda strada e si è imboccata, dapprima per mancanza di creatività (probabilmente), e

poi per l'insorgere di varie paure e di rinascenti puntigli, assai più burocratici che ideali, la terza strada: quella, in discesa (ma io dico: troppo in discesa) della riapertura delle trattative, utilizzando lo schema precedente. Stessi contraenti dunque (l'Italia e uno Stato estero) pur nel ricambio dei regimi, stesse materie, stessa articolazione, semplice cancellazione o ritocco di ciò che l'avvento della democrazia e i dibattiti del Concilio facevano ormai ritenere indifendibile, più ancora che disdicevole. La strada di un nuovo Concordato, questo Concordato. Mancanza di creatività, insorgenza di paure, rinascita di puntigli, lacerazioni che potevano essere evitate con maggiore sagacia: ma poi, dal punto di vista dei contraenti, soprattutto i più recenti, quale pigrizia culturale! Basta esaminare, per rendersene conto, certe formulazioni, come quella dell'articolo 9 dell'accordo in esame. Vi si afferma che «i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano». Ebbene, in termini culturali, che cosa vuol dire oggi «principi»? Che cosa vuol dire «patrimonio storico»? Che cosa vuol dire «cattolicesimo»? Ricordo, ad esempio, una frase di Paolo VI in cui citando il cattolico Boyer, il pontefice diceva: «Un certo cattolicesimo è morto». Di quale cattolicesimo stiamo parlando?

Ma ciò che a me sembra più evidente, negli atteggiamenti dei governi italiani che si sono succeduti nell'opera di restauro del Concordato — un restauro che davvero, in parte, è anche restaurazione —, ciò che mi sembra evidentissimo nelle dichiarazioni rese in Parlamento dai Presidenti del Consiglio che si sono avvicendati negli ultimi anni, ciò che mi sembra evidente nelle affermazioni di alcuni parlamentari, ma soprattutto in questi enormi vuoti lasciati in aula, oggi come un anno fa, è una caduta della tensione religiosa: e parlo naturalmente di religione ecclesiale, ma anche di religione della libertà. Sicché, mi sembra tristemente attuale, e per il Governo e per parte del Parlamento, una pagina scritta da Jemolo quasi quaranta anni fa, che

dice: «Se i contrasti fra Chiesa e Stato paiono in realtà cessati e con scarsa probabilità di riaccendersi, se non in effimeri fuocherelli, il silenzio e la quiete che si sono fatti paiono quelli dell'indifferenza. Tra il mondo laico ed il mondo chiesastico non c'è più molto da dire. La zona dei massimi interessamenti dell'uno è zona neutra, per l'altro, zona dove la retina non percepisce colori. Nessuno degli studiosi della relazione tra Chiesa e Stato attraverso i secoli aveva previsto questa novità davvero sostanziale che, restando, nelle medesime essenziali connotazioni, e la Chiesa e la religione e lo Stato, le relazioni potessero stabilirsi fuori di ogni contrasto, in un regime di sostanziale indifferenza: sì che la Chiesa potesse ottenere quanto era sua antica aspirazione, ma senza che i cittadini apparissero perciò mutati religiosamente, divenuti più virtuosi o più ricchi di fervore religioso; non solo, ma finendo la religione per avere nella coscienza di molti che pur si stupirebbero di non essere considerati cattolici, e che tutti in effetti considerano tali, un posto secondario ed appartato, quello che spetta alla pratica religiosa ed al rito, che non coinvolge la totalità della vita morale».

Oso dire, onorevoli colleghi — e credo senza prevaricare sulle loro coscienze —, che è anche contro questo calo di tensione morale che i deputati della Sinistra indipendente si battono, opponendosi a questo Concordato. E lo fanno non già perché cristiani — alcuni di loro, anzi, non accetterebbero di definirsi tali se non, forse, crocianamente — ma perché sentono che non è nell'indifferenza che il popolo italiano, o almeno gran parte di esso, vive l'epoca presente.

Dall'epoca in cui Jemolo scriveva la pagina che ho prima ricordato, il decadimento della pratica religiosa è stato certamente assai notevole. Sono usciti dalle chiese molti di quelli che dalla religione si attendevano soltanto riti consolatori e che il Concilio ha grandemente scandalizzato per la sua carica di novità e per il suo messaggio di giustizia sociale; per ragioni del tutto opposte sono anche usciti tanti

giovani, operai, intellettuali e donne, per aver visto tradite le loro speranze dalla prudenza degli apparati curiali, in modo tanto più amaro quanto più il Concilio le aveva accese di luci.

Diminuiscono ovunque le «usanze religiose» — uso questo termine perché è difficile in certi casi parlare di sacramenti — quali i matrimoni ed i funerali celebrati nelle chiese. Tutto ciò può essere letto come un processo di crescente scristianizzazione. Ma ben poco presente nel Concordato, del tutto indifferente al Concordato, vive oggi in Italia una Chiesa cattolica che è fatta di una vasta pluralità di gruppi di servizio di cui in alcune occasioni (le grandi calamità nazionali, il dibattito sulla fame nel mondo o quello sulla teologia della liberazione, i convegni sulle tossicodipendenze, eccetera) appare la toccante vitalità; e anche fuori dai confini canonici, così puntigliosamente ribaditi dal Vaticano nel Concordato, con l'assenso dello Stato, si dispiega ancora in Italia — e con quanta forza e poesia — la religione del vangelo donato ai poveri.

Come non ricordare le grandi manifestazioni per la pace, le piccole suore francescane che marciavano insieme con le femministe, i rappresentanti delle parrocchie giunti a Roma insieme con quelli dei consigli di fabbrica? Come non ricordare i funerali di Enrico Berlinguer, le centinaia di migliaia di persone che salutavano quella bara con il segno della croce (e spesso con il segno della croce e con il pugno chiuso), quei cattolici che affermavano e scrivevano di pensare a lui come ad una di quelle persone di cui è detto nel vangelo che un giorno, chiamate dal Cristo accanto a sé, domanderanno stupite: Signore, quando mai ti conossemmo? E si sentiranno rispondere: ogni volta che hai costruito speranze per i poveri.

Questa Italia cattolica non aveva e non ha bisogno di Concordato per vivere in pace con quell'altra Italia che non crede nell'aldilà, ma non per questo può essere definita non-credente, poiché crede, invece — e quanto fortemente talvolta —

nella solidarietà umana, nell'eguaglianza, nella libertà.

Le due Italie avevano già saputo costruire da sole la pace religiosa all'epoca della Resistenza ed ora sono fra loro così intrecciate che è davvero difficile, e forse anche sciocco, cercare di distinguere l'una dall'altra. Non avevano bisogno del Concordato e non ne trarranno vantaggio alcuno perché l'amara realtà è che un Concordato non assicura la pace religiosa, ma soltanto la sommersione e, se possibile, l'annegamento di ogni conflitto, oppure la riduzione del conflitto ad argomento da trattare fra grandi, mentre i piccoli, i cittadini non possono che uniformarsi a decisioni prese sopra la loro testa; tutti i cittadini, a cominciare da quelli più religiosi costretti ad assistere a uno sbiadimento della proposizione della fede in nome della *Realpolitik*.

In una mesta lettera del 12 febbraio 1929, che così — mi si consenta l'avverbio — svergognatamente è stata e parzialmente citata dal collega Tremaglia, il giorno successivo alla firma del vecchio Concordato, Alcide De Gasperi scriveva ad un vecchio amico: «Che in cotali transazioni rimangono a bocca amara proprio i fedelissimi non è nuovo né, a pensarci bene, fuori dalla logica delle cose».

A guadagnare da un concordato non è mai la pace religiosa ma soltanto l'esercizio di certi poteri, l'arroganza di certi potenti. E difatti ad ogni concordato tiene dietro inevitabilmente una serie di atti di intolleranza. Il Concordato del 1929 demolisce definitivamente l'opposizione democratica dei popolari e precede di due anni l'aperta persecuzione dell'Azione cattolica in Italia; l'approvazione dell'articolo 7 della Costituzione repubblicana ha, due anni più tardi, come riscontro da parte dell'assolutismo pacelliano, la scomunica per i comunisti. E che cosa è avvenuto, onorevoli colleghi, nell'anno che ci separa dalla discussione del testo sul «nuovo» Concordato? Non avete visto crescere anche voi l'arroganza dei gruppi integralisti, la loro tendenza ad essere non, come vorrebbe il Vangelo, sale e lievito che si sperde nella massa, ma blocchi

di sale, valanghe di lievito, potere da contrapporre al potere? Non esistono più insegnanti cattolici degni di questo nome se infiniti manifesti dai muri di Roma ci gridano che lo Stato deve finanziare le scuole cattoliche; non esistono più feconde dialettiche per il quotidiano cattolico finite nelle mani di Comunione e Liberazione; ci vogliono dure intransigenze, calunnie, rovesciamenti della verità.

Come sindaco di Roma viene proposto un uomo appartenente ad una specie di massoneria di rito latino e il cardinal Polletti, che dieci anni fa ascoltò per giorni, in un convegno da lui organizzato, l'implacabile, minuta, circostanziata, inoppugnabile denuncia, per bocca di cattolici, degli infiniti guasti portati a Roma dalle amministrazioni democristiane, oggi tuona non come sarebbe suo diritto e dovere, contro la corruzione dei costumi, ma contro la giunta comunale di sinistra responsabile — a suo dire — di questa corruzione dei costumi; quasi che la diffusione del male nella società moderna non chiamasse in causa innanzitutto la trasparenza evangelica della Chiesa, quasi che di ogni degrado morale la responsabilità non fosse, innanzitutto, di chi ha maggiori poteri morali, ma se ne serve anche, non dico soltanto, per accreditare con il proprio anello episcopale le incerte credenziali di un generale infedele alla testa della Guardia di finanza.

Un ultimo argomento, signor Presidente, per motivare il mio «no» alla ratifica del Concordato. Avere rinvigorito questa forma di pattuizione con uno Stato estero significa, a mio avviso, o arrendersi ad una penosa ipocrisia, perché in realtà a quella estraneità non si crede, o violare quello che fu il più glorioso dei dogmi del pensiero democratico e risorgimentale, l'eguaglianza dei cittadini.

So bene che vi è almeno una pronuncia della Corte costituzionale che mi da torto se invoco l'incostituzionalità dei concordati. Ma mi sia almeno lecito sottolineare la sordità morale di uno Stato laico, di un Presidente del Consiglio socialista e, prima di lui, di un Presidente del Consiglio repubblicano, che riducono, di fatto,

i cittadini cattolici a oggetto di trattative con uno Stato estero.

Per affermare la propria lealtà allo Stato nato dal Risorgimento, molti cattolici si batterono, pur su diversi e talvolta contrapposti fronti; da Giosuè Borsi a Teresio Olivelli, da monsignor Bonomelli a padre Semeria. Non pochi subirono, per questo, dure persecuzioni dallo Stato e dalla Chiesa e non pochi ne morirono. Dopo centodieci anni di piena unità nazionale, lo Stato li ripaga con una pattuizione che di fatto assegna ancora una volta i cattolici al rango di meteci, stranieri in patria. Chi crede in una Chiesa povera, al servizio dell'umanità, il cui compito principale è quello di dare ai poveri la buona notizia che ogni speranza è possibile, non può rassegnarsi a vedere l'esercizio della propria fede sottoposto ad accordi con uno Stato la cui unica funzione dovrebbe essere quella di lasciare libero il vescovo di Roma nella sua funzione di fratello che conferma i fratelli.

Io esprimo qui la speranza che un giorno questa mescolanza di croce di guardie svizzere, di Spirito Santo e di Banco di Santo Spirito divenga inutile, innanzitutto, alla sensibilità dei pontefici; e che noi cittadini cattolici — e insieme con noi tutti quelli che credono nella laicità dello Stato — possiamo gioire di una forza morale che abbia ritrovato la via della testimonianza della povertà e di una patria che non guardi più al di là del Tevere come alla sede di un *partner* abile e malleabile nella gestione corporativa, e dunque nel controllo delle più nobili spinte della società. Grazie (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pannella. Ne ha facoltà.

MARCO PANNELLA. Signor Presidente, io non so in quanti testi legislativi (probabilmente in molti!), soprattutto negli ultimi anni, si sia riusciti ad accumulare tanti termini sul cui significato normativo sono poi necessarie accanite lotte di tipo semantico per comprendere che cosa si-

gnifichino, appunto, in termini di legge.

Apprendiamo dall'articolo 1 di questo nuovo monumento della cultura giuridica partitocratica e chiesastica italiana che Repubblica italiana e Santa Sede sono assieme impegnate (diremmo meglio «costrette») alla collaborazione per il «bene del paese». Lo Stato sappiamo cos'è, in termini giuridici, come sappiamo cosa sono le costituzioni o le leggi di uno Stato; ma devo dire francamente che mi è più difficile comprendere poi, nelle sue implicazioni, cosa significhi il termine «paese», inserito in una legge.

L'articolo 1, dunque, sancisce, stabilisce che la Santa Sede, la Chiesa, è impegnata per la promozione del bene del paese. Ma che cos'è la cattolicità all'interno di un paese? E quale paese? Magari un paese, — che so io — imposto da un trattato internazionale, innaturale, che non coincida con le tradizioni culturali di un popolo?

Mi pongo dunque intanto questo interrogativo: se, al di fuori dei più poveri, miseri, inconsapevoli riflessi paleo e post-costantiniani, si possa davvero affermare — senza dire uno strafalcione — che compito della Chiesa cattolica e della Santa Sede è di operare per il bene di un paese; e poi anche «per la promozione dell'uomo». A che cosa, a caporale? Chiedo scusa, ma questo testo non è che meriti, purtroppo, uno *humour* di alto livello; non lo sollecita. La promozione in quale direzione? Per una cultura è promozione quel che per un'altra è aberrazione; per una cultura cattolica qualcosa è promozione, e per un'altra è degradazione.

Oggi si è voluto onorare con riferimenti giuridici il Concilio Vaticano II. Veramente non risulta che dopo il secondo non ce ne possa essere un terzo; né mi risulta che abbiano valore dogmatico le acquisizioni di un concilio a cui *ex professo* non sia stato attribuito un valore dogmatico. Intendo riferirmi alla possibilità di più culture cattoliche, non solo cronologicamente.

Una cultura cattolica poteva concepire un ordine fondato sulla schiavitù,

un'altra cultura cattolica poteva concepire le posizioni costantiniane come posizioni valide e valide in terra, sempre; una cultura cattolica può continuare a chiedere a Cesare di occuparsi di problemi di coscienza, un'altra può esigere o sperare che Cesare imponga il rispetto del sacramento dell'amore o del sacramento del concepimento della vita, e un'altra ancora può negare che valori sacramentali possano tollerare di essere affidati alla tutela o no di Cesare.

Diciamo, quindi, che questo articolo 1, comunque, non onora il meglio di nessuna delle culture cattoliche e delle altre culture alle quali possiamo richiamarci. Esso è generico, non significa granché, e appena appena si vogliono onorare le sue parole, le sue locuzioni di un minimo di attenzione, rivela la sciatteria, la scarsa attenzione creativa che era sicuramente dietro il Concordato clericofascista e che sicuramente non è in questo accordo, in questo testo, che sembrerebbe in qualche misura concepito magari da chi riuscirebbe ad essere più appropriato nel linguaggio, più ricercato, più preciso, se si occupasse, come il cardinale Marcinkus o altri, di problemi finanziari, avendo quindi scarsa dimestichezza con termini fondamentali, anche teologici, oltre che di diritto e filosofici. Ma, visto che abbiamo inchiodato, che ci siamo garantiti — evviva, signor Presidente! — visto che la Chiesa con l'articolo 1 si è impegnata ad operare per il bene del paese, allora dobbiamo dire che abbiamo anche, per esempio, nell'articolo 3 un altro modo con cui evidentemente subito otteniamo dalla chiesa che si impegni strutturalmente quasi per il bene del paese.

Nel terzo comma dell'articolo 3 si prescrive che «Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo ecclesiastici che non siano cittadini italiani». Ecclesiastici sono anche i cardinali. Mettiamo che se un giorno fosse giunta vaghezza a Paolo VI di affidare al cardinale Maritain negli ultimi anni anche la cura di anime ... in Italia, non lo si potrebbe fare perché sic-

come ci occupiamo del bene del paese non possiamo avere gli officianti della cooperazione allo sviluppo del paese e allo sviluppo dell'uomo. Ci vorrebbe qui il dipartimento della cooperazione, perché credo che andrebbe molto bene, potrebbe servire subito. Abbiamo la garanzia che sono cittadini del paese. Francamente questo terzo comma dell'articolo 3 lo trovo significativo, come appunto l'articolo 1.

In realtà siamo abituati a questo tipo di testi legislativi e quindi vi abbiamo fatto poco caso. Ma che cosa significa «la Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del sommo Pontefice, ha per la cattolicità»? «La Repubblica italiana riconosce il particolare significato» — quale? — «che Roma, sede vescovile del sommo Pontefice ha per la cattolicità». Vorrei chiedere ai colleghi relatori ed al Governo se, per avventura, si siano davvero dimenticati che i «rami secchi» di cui parlava Jemolo, e che molti colleghi hanno rievocato in questa sede, erano non solo del Concordato, ma di tutti i Patti lateranensi.

Nel patto «madamense» che abbiamo adesso alla nostra attenzione — non voglio dire «tra i piedi» visto che intralcia il lavoro serio del Parlamento — resta integro il Trattato. Signori relatori, colleghi, è stato superato il Trattato? Oppure è lì e nessuno ha voluto toccarlo malgrado le iniziative parlamentari e politiche assunte nel paese dal partito radicale? Perché tanto accanimento da parte di tutti, dal partito comunista fino ad arrivare ai colleghi repubblicani e liberali, nell'ignorare che i Patti lateranensi constavano di Trattato e Concordato? Mentre ci accingiamo a ratificare questo patto «madamense», uno dei tre volani essenziali dell'accordo del 1929 resta intatto, non lo si prende neppure in considerazione. Eppure come ramo secco non è niente male!

Il Trattato resta in vigore, riconosce il diritto di principi del sangue ai cardinali; riconosce ancora una serie di privilegi e di prerogative «secche», «spagnolesche», nemmeno cattoliche né rinascimentali, ed a volte anche un po' grottesche.

Come diceva il buon Ernesto Rossi, «gratta gratta» dietro i grandi discorsi ideali c'è sempre la «roba» che comanda. Resta così in vigore l'articolo 20 in base al quale «le merci provenienti dall'estero e dirette alla Città del Vaticano o fuori dalla medesima o da istituzioni ed uffici della Santa Sede, saranno sempre ammesse, da qualunque punto del confine italiano ed in qualunque porto del regno, al transito per il territorio italiano con piena esenzione dei diritti doganali e daziali». Questo è vero per le merci, per i capitali e per le valute! Questa è la norma che non si è voluta considerare e che consentiva, agli inizi degli anni '60, alla Federconsorzi di comprare e di smerciare nel nostro paese prodotti molto particolari facendoli entrare dalla Bulgaria...

MARTINO SCOVACRICCHI. Anche da San Marino.

MARCO PANNELLA... usando le disposizioni dell'articolo 20. È la norma che dà la possibilità a moltissimi romani di rifornirsi di droga a prezzo privilegiato: parlo degli alcolici perché si può andare nella Città del Vaticano e comprare ottimo *whisky* a metà prezzo. Anche stoffe: sarebbero cose sicuramente marginali se non accadesse che, attraverso le stesse disposizioni, ci si può andare a rifornire...

ANTONIO TESTA. Anche agli spacci americani.

MARCO PANNELLA... in altri edifici delle merci proprie dello IOR!

Per l'economia del nostro dibattito, vorrei pregare i colleghi relatori di dirci se e che cosa è perento del Trattato. I rami secchi dei suoi 27 articoli restano tutti! L'articolo 1 del Trattato — lo ricordo a me stesso — dice che «l'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1 dello statuto del regno nel quale la religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello Stato.

Certo, c'è contraddizione tra questo

Trattato e l'altro testo; ma, poichè non si menziona e non a caso, il Trattato, lasciamo per la storia futura del paese e della Santa Sede la possibilità di dichiarare, in ipotesi, la prevalenza di un testo nei confronti dell'altro, a seconda dei momenti, degli interlocutori o delle varie sollecitazioni.

Ma poi, perché, signor Presidente, se non per la necessità di raccontare comunque qualcosa, è stato scritto che la Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione? Complimenti: consentiamo alla Chiesa di santificare o meno Maria Goretti! Questo non era nemmeno previsto come garanzia richiesta allo Stato fascista; viene richiesta alla Costituzione repubblicana, alla Repubblica, a quella del Presidente Craxi, che è così innovatrice! È veramente bella, questa: raccontiamola nelle scuole!

Con questo testo abbiamo riconosciuto alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione di santificazione! Non è una vergogna, scusatemi, detto un tantino tra parentesi? Dobbiamo riconoscere la libertà di svolgere la missione pastorale? Quindi, se non esiste una legge speciale, rafforzata, non c'è libertà di missione pastorale nel nostro paese? Perché si scrive? Per nulla? Non c'è motivo? Sciatteria, ancora una volta? Tanto per far vedere che il nuovo accordo è fatto di qualche pagina e non di qualche rigo.

Se la Repubblica riconosce tutti questi, mediante uno strumento internazionale, come prerogative e privilegi, implicitamente ammette che essi non sono diritti soggettivi ed oggettivi riconosciuti da tutte le leggi della Repubblica!

Pensate, all'articolo 2, comma 2, si dice: «È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza episcopale italiana...!»! Questo è il grande Trattato: è assicurata la corrispondenza tra via della Conciliazione 1 e via della Conciliazione 3! E prosegue: «...le Conferenze episcopali regionali, i vescovi, il

clero e i fedeli...». Per fortuna in Italia per il 90 per cento siamo fedeli, secondo l'anagrafe, e abbiamo così conquistato la libertà di corrispondenza! E conclude: «...così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa».

Ma non c'è da vergognarsi? Infatti, dover segnalare questa prerogativa sta a significare che la legge della Repubblica non assicura tutto ciò a chiunque nel nostro Stato (*Interruzione del deputato Balestracci*).

Caro collega, tu non sei d'accordo; ma io dico che, se si scrive in un trattato internazionale che garantisce il diritto alla corrispondenza, vuol dire che questo diritto non è acquisito in questo paese, vuol dire che non è *in re ipsa*.

NELLO BALESTRACCI. È un problema di rapporti internazionali!

MARCO PANNELLA. Tu dici che è un problema di rapporti internazionali; io invece rilevo che questo diritto è garantito a chiunque e non c'è bisogno di uno strumento legislativo *ad hoc*!

Ma si parla anche di una corrispondenza tra il clero ed i fedeli, e abbiamo addirittura visto che i nostri parroci devono essere cittadini della Repubblica, «targati Italia»! Quindi, che c'entrano i rapporti internazionali?

Si dice inoltre, signor Presidente — per fortuna so che lei, oltre che un nobile ed antico repubblicano, è anche cattolico, altrimenti si dovrebbe preoccupare —, che «è garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». O non significa nulla o significa che se sei cattolico hai diritti che oggi nel nostro paese hanno solo Berlusconi e pochi altri ma non hanno i normali cittadini italiani!

Poi, lo ripeto, c'è un arcano che qualcuno deve spiegarmi: «La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità». Qual è il

«particolare significato»? È che Roma è sede del vicario di Cristo. Ma cosa significa questo?

Fino a questo momento io ho letto gli articoli 1 e 2. Vediamo il 3: «La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie è liberamente determinata dall'autorità ecclesiastica». Qui un motivo esiste. Siccome è noto che, più ancora di quanto non sia avvenuto nel passato, trasferiremo (grazie alla delegificazione: articolo 13, secondo comma) molte competenze dal Parlamento alle trattative private amministrative con la Conferenza episcopale italiana.

Tra l'altro, io non so neppure se secondo il diritto canonico la Conferenza episcopale italiana abbia una sua particolare configurazione.

NELLO BALESTRACCI. Nel nuovo codice canonico del 1983 questa configurazione è prevista.

MARCO PANNELLA. D'accordo, ma bisognerebbe anche vedere quale sia questa caratterizzazione amministrativa.

Comunque, grazie a questo testo, i titolari delle diocesi e delle parrocchie saranno virtualmente portati sempre di più ad una opera di surroga rispetto alle leggi e al Parlamento per arrivare a contrattare tutto quanto concerne quel certo patrimonio artistico, quel certo patrimonio culturale, quel certo ente ecclesiastico, tutti i vari patrimoni IPAB e così via. E, costringendo queste persone ad assumere funzioni non dico di pubblici sensali ma sicuramente di pubblici mediatori, dobbiamo preoccuparci pure di capire quali saranno le varie circoscrizioni di competenza, magari per evitare che due parroci o due vescovi si facciano concorrenza per stipulare un qualche proficuo accordo amministrativo, introducendo parametri oggettivi.

Più avanti, all'articolo 5, si stabilisce che «L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costru-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1985

zione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali».

Io ho intanto un dubbio generale. Credevo e credo che fosse la mia formazione cristiana e cattolica a farmi ritenere che le «esigenze religiose» attengano alla coscienza e alla persona; e che queste esigenze si traducano per definizione in un problema di rapporto tra la persona e Dio, tra la coscienza e Dio. Qui allora evidentemente, facendo ancora una volta un bel servizio alla religione cattolica, si intende parlare di «esigenze confessionali» anche se si scrive «esigenze religiose». È allora, a mio avviso, un errore, frutto di un equivoco, parlare di esigenze religiose per riferirsi ad esigenze confessionali. Ma questo è anche un indice della cultura soggiacente e continuamente presente in questa legge.

Comunque, siccome in ogni caso non si capisce bene quali siano queste «esigenze religiose», si chiarisce indirettamente di cosa si tratti e si dice che sono le cose fatte presenti dalle competenti autorità ecclesiastiche. E si parla di «opere parrocchiali», nelle quali naturalmente si comprende anche ciò che serve al divertimento, all'uso del tempo libero, sempre diretto alla formazione dei giovani o anche dei meno giovani. Ecco allora richiamate tutte le decine di migliaia di esempi di opere parrocchiali con cinema, campi sportivi e via dicendo, esempi che sono conseguenza del fatto che purtroppo da trenta anni a questa parte la nostra giurisprudenza riconosce che il cinema, se non è parrocchiale, è un'impresa a fini di lucro e che, se invece il cinema è parrocchiale, è esso solo l'espressione di una esigenza religiosa della popolazione, in attuazione dei compiti formativi e supplementari dello Stato cui appartiene la parrocchia.

Quindi, le esigenze religiose sono esigenze confessionali, anche se in realtà non si capisce nemmeno cosa siano. Secondo questa legge, tuttavia, diverrà esigenza confessionale quello che una competente autorità ecclesiastica indicherà, dicendo: «Questo risponde alle esigenze religiose per la costruzione di nuovi edi-

fici e, quindi, vogliamo un *videogame* ed altre cose». Avremo, cioè, l'aggiornamento, la «enalizzazione», la «arcizzazione» e via dicendo del sistema parrocchiale, la «mondanizzazione» del sistema parrocchiale.

Siamo così arrivati all'articolo 6, Presidente, ma il tempo e la voglia non mi fanno andare avanti. Passo, quindi, al secondo comma dell'articolo 7, in cui si legge: «Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti — *noli tangere*, l'IOR e lo *status* dell'IOR, per esempio —, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastiche o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonistico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi». Ma chi notifica allo Stato italiano la finalità di religione o di culto di un qualsiasi ente del perimetro confessionale?

NELLO BALESTRACCI. Sono nel nuovo codice canonico.

MARCO PANNELLA. Bene, ringrazio di questa precisazione. Sono nel nuovo codice canonico; quindi, qui c'è una recezione da parte nostra di norme di diritto canonico, se è esatto quanto l'onorevole Balestracci dice.

NELLO BALESTRACCI. Confronta l'articolo 16.

MARCO PANNELLA. Arriverò all'articolo 16. Il problema nostro, però, è centrare questo dato: *dominus* della notifica al nostro paese della qualità di religione e di culto di un qualsiasi ente sono la Santa Sede o i suoi enti.

GIOVANNI CARRUS. Il nostro ordinamento può non riconoscere questa qualità.

MARCO PANNELLA. Il collega dice che il nostro ordinamento può non riconoscere. Non è così, in quanto il secondo comma dell'articolo 7 recita: «Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione e di culto». «Continuerà a riconoscere», punto! Ciò secondo quanto previsto dal trattato, per alcuni versi, e dal precedente Concordato. La procedura è questa: con atto unilaterale ed insindacabile la Santa Sede dice, come è giusto: «Per me questa si chiama banca, ma, al di là del fatto formale di come si chiami, ha finalità di religione o di culto». È attraverso questo che tutto è passato in questi decenni, dal 1930 in poi.

Ma passiamo al quinto comma: «L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico». Nel nuovo Concordato! Dobbiamo garantire noi, dire l'ovvietà? Non capisco questo Concordato in cui si dice quello che è ovvio, cioè che qualcosa che è soggetto al diritto canonico, che vive per diritto canonico è soggetto ai controlli del diritto canonico.

Sul matrimonio, inoltre, mi ricollego semplicemente agli interventi effettuati dal collega Mellini nel corso dei dibattiti precedenti ed a quanto colleghi di ogni parte hanno individuato. È inutile aggiungere altro e questo è in arretrato rispetto alle precedenti statuizioni della Corte costituzionale. Quindi i «rami secchi» vengono protetti persino rispetto a sentenze che si pronunciavano sulla mera costituzionalità di un testo. Quindi non vi è alcun tentativo, attraverso il nuovo, di unire ciò che il vecchio divideva.

Sul secondo comma dell'articolo 13 dichiarato formalmente di richiamarmi a quanto detto dai colleghi Teodori, Rodotà e Bassanini i quali su questo argomento si sono intrattenuti a lungo e nel modo mi-

gliore. Costoro hanno svolto una analisi magistrale piena di profonda deontologia soprattutto in ordine a questo articolo. Certo è che il «reaganismo» finalmente in Italia si è realizzato. Abbiamo sottratto — e in questo momento la Conferenza dei presidenti di gruppo sta discutendo di ciò — le competenze al Parlamento per assegnarle, secondo uno schema corporativista che Rocco e Mussolini non avevano avuto il coraggio di inserire esplicitamente allora, alla contrattualità delle parti le quali diventano titolari di quella che finora era competenza necessaria, con valore di legge, del Parlamento della Repubblica e del Governo.

Allo stesso modo in cui si è avuto il ricorso a tante imprudenze dottrinali — quello, per esempio, per il quale ha acquistato forza materiale la partizione, la differenziazione tra Costituzione scritta e materiale — adesso abbiamo l'applicazione, l'inveramento dell'ipotesi di scuola della legge rafforzata. Devo dire che, per quel tanto che riesco a comprendere, d'ora in poi non potremmo emendare nulla neanche se stipuleremo una convenzione con Malta, perché il concetto di leggi rafforzate, che si impone al Parlamento, potrà essere tirato in ballo in tutte le occasioni, in tutti i provvedimenti analoghi a questo.

Ma che bisogno c'era? Signor Presidente, ho cercato di comprendere e ieri sera, per riferirmi all'ottimo intervento del collega Teodori, ho riflettuto. Il compagno Teodori parlava di ragion politica, ma se quest'ultima avesse guidato, nella sua moralità e nella sua necessità, la penna di coloro che hanno firmato, di coloro che hanno voluto questo nuovo accordo, credo che, da laico che non cerca al di fuori della moralità politica il sussidio della morale, renderei omaggio, pur nel dissenso degli strumenti scelti, a tutto questo. Ma qui non vi è alcuna ragione politica!

La desolante sciattezza del linguaggio degli articoli 1, 2, 3 e 4 dimostra ampiamente quanto ho affermato. Non mi sono soffermato a lungo su tali articoli perché, dopo gli interventi dei colleghi Bassanini

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1985

e Rodotà, non avevo più bisogno di affrontare il tema in profondità, in quanto essi magistralmente avevano svolto un'esauriente analisi. Vi è però un'altra analisi da compiere; costantemente si codifica il niente per coprire il tutto nella clandestinità reale dei meccanismi che si mettono oggi in moto, che sono imprevedibili e prevedibili. Ma quale ragion politica? Ragione partitocratica, ragione semmai del principe!

Forse qui è il legame: il principe che ci governa (voi sapete che non ritengo che ci governi peggio; magari qualche volta meglio, contrariamente a quello che pensa il collega Bassanini, di altri principi, di altri Presidenti del Consiglio) deve avere, nella sua moralità politica, ritenuto utile per sé e per il suo partito mettere la firma di socialista e di laico a questo nuovo Concordato — ma doveva garantirsi un po' meglio che tra due o cinque o sette anni non dovrà spiegarlo al nipotino —; e devo dire che c'è stata la cecità del principe che non ha saputo cogliere la ragione politica creativa, e consegna per sé, per il paese e per la Chiesa un testo che è dei peggiori, dei più poveri, dei più desolanti, dei più inutili, dei più pasticciati, dei più incontrollabili, perché costringe Santa Sede e Stato a vedere esaltati i peggiori meccanismi oggettivi, i peggiori meccanismi della nostra società, perché dà forza, in prospettiva di legge, agli accordi fra Marcinkus, Calvi e Gelli. Ed in questo caso Tremaglia ed altri hanno ricordato il perimetro.

E subito, contestualmente, la Conferenza episcopale, alla quale in ossequio al diritto canonico — come avete spiegato — abbiamo adesso riconosciuto il carattere di ente amministrativo (quindi innovazioni ci sono), dice che dobbiamo discutere assieme del terzo mondo, del primo, del secondo, dell'informazione. Contestualmente, il giorno stesso! Allora, va ricordato il vecchio monito di Ernesto Rossi, il vecchio monito dei radicali anticlericali per religione della libertà, per fede in altro che nel potere del denaro e di Cesare, il vecchio monito degli intransigenti, l'antica ammonizione: state at-

tenti che, quando dietro a questi testi non emergano con chiarezza valori nuovi e cogenti, c'è sempre dietro il valore infimo e degradante della «roba».

Vi trovate qui per l'articolo 20 del Trattato, per una cosa degradante in fondo. Non si è voluto discutere il Trattato, probabilmente e soprattutto per un fatto di esenzioni daziarie! Solo per quello ci teniamo questo monumento di stile del 1929, signor Presidente!

Chiamare allora come ragione politica del principe o dello Stato quello che qui è fatto, non è giusto. In fondo noi laici sappiamo che la ragion politica contro la ragion di Stato, contro la ragion di partito, costituisce la moralità politica e dà al potere anima d'altro che del potere sugli altri, dai quali bisogna garantirsi.

Signor Presidente, vi è chi dice «sì», chi dice «ni», chi è assente; ma vi è anche — e me ne rammarico — il «sì» con riserva, sicché poi sentiremo parlare, in futuro, della riserva e non del «sì», degli stessi amici repubblicani, degli amici liberali che «si riservano» ma accettano il «sì». Radicali e repubblicani, signor Presidente, nel 1958 — l'alleanza radicale e repubblicana — avevano come candidato Arturo Carlo Jemolo; ci recammo, assieme a Pannunzio e Carandini, (e fummo ricevuti) dal Presidente cattolico Gronchi, il quale volle manifestare così il suo rispetto per la nostra protesta, che un'informazione «serva», già allora, di regime non consentiva all'alleanza radicale-repubblicana di porre...

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, le restano ancora cinque minuti.

MARCO PANNELLA. ... il paese in grado di conoscere, per deliberare in materia di abrogazione del Concordato e non dell'illusione revisionistica.

Ma non basta! E devo dire che quanto più i Bassanini ed i Rodotà evocano principi di diritto, dati di moralità politica, pericoli imminenti per lo Stato e — per quel che vale — per la Chiesa, incontrollabili per la loro mediocrità, pericolosi per questa loro viltà (la moneta cattiva

scaccia la moneta buona!), allora tanto più dobbiamo chiedere loro di fare un passo più deciso. Non è infatti la prima volta in questa legislatura che dai colleghi ed amici indipendenti di sinistra vengono — grazie alle capacità dei Rodotà, dei Bassanini, dei Guerzoni — assicurati alla Camera discorsi che, meglio di quanto non sappiamo fare noi, appartengono alla tradizione del partito radicale e alle grandi personalità che ci hanno consentito di essere qui, a balbettare, forse, quello che essi sapevano cantare in difesa della civiltà.

Ma se gli amici e colleghi della sinistra indipendente davvero credono, come credono, a quello che dicono, allora non basta più, devo dirlo con franchezza, rischiare di pavoneggiarsi per questo coraggioso atto di autonomia che compirebbero rispetto al partito nella cui file sono stati eletti. Se la lunga serie, ormai, delle diversità di voto con il partito comunista, che in genere si manifestano (ma è giusto, perché la prudenza è virtù e non calcolo) in momenti in cui ciò non è determinante per le sorti di una legge in quest'aula, diventano sempre più numerose, allora corre l'obbligo di organizzarsi politicamente in modo autonomo e di agire in base a questo, non in base al grande partito comunista ed alla sua struttura, o in base ai suoi diversi punti di vista, imposti in questa Camera, compromissori e partitici, tornare a chiedere le elezioni al paese. Altrimenti c'è il dubbio che proprio lì dove più che in altri luoghi — giustamente in questo Parlamento — si è attenti alla verifica della moralità politica altrui, come coerenza e rigore fra comportamenti e proclamazioni (e per ingenerose che appaiono, qualche volta nel tono, in realtà sono giuste le critiche ai compagni socialisti, al partito socialista, al Presidente del Consiglio), si corre il rischio di essere agiobiografici in questa accanita e nobile ricerca della mancanza di moralità negli altri, se voi continuate a consentire che venga sottovalutato il fatto che il più grande partito del paese, puntualmente, assieme alla DC ed al pentapartito, ha vanificato le più importanti

battaglie ideali che vi hanno chiesto e consentito di meglio parlare e di meglio rappresentare certe posizioni in questa Assemblea.

Signor presidente, i limiti di tempo che ci sono assegnati anche in queste occasioni sono scaduti. La ringrazio della pazienza con la quale ci ha ascoltato, ma devo anche dire a lei e agli altri colleghi che meritato è il deserto nel quale abbiamo parlato e che è stato voluto dalla Presidenza della Camera, la quale sa benissimo che la sua Camera e la sua Presidenza, in realtà, non hanno alcuna dimestichezza, nè simpatia con queste battaglie ideali.

Si sarebbe potuto fissare questo dibattito in altri giorni della settimana, si sarebbe potuto esigere che la radio e la televisione di Stato fossero qui presenti, consentendo ad altri colleghi di intervenire. Non si è fatto: è normale. La «pace romana» del compromesso storico e della cultura partitocratica è arrivata fin qui e chiama Parlamento il deserto che ha fatto. Mai, nemmeno cinque anni fa, quando giunse la prima bozza del Concordato, il Parlamento è stato così deserto, la Repubblica ed i valori cristiani, laici e costituzionali così assenti, per il processo di desertificazione della nostra politica che continua ad andare avanti.

E allora, la prego di perdonarmi, Presidente, se il contributo che, come partito radicale o come persona, ritengo di avere in qualche misura assicurato in dibattiti passati, oggi non c'è stato. Non ho potuto sottrarmi alla fatalità della contemplazione di questo piccolo disastro, di questo squallore, computarne gli errori incomprensibili e non proporre altro che quel che lei sa.

Sono lieto, signor Presidente, che la contestazione nostra, in radice della legittimità della nostra istituzione, non mi consenta di votare, perchè questo testo non merita nemmeno il no; merita di essere trattato come le cose mediocri, che seguono la logica delle cose senza essere animate della logica creatrice dell'uomo e della persona. (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1985

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Testa. Ne ha facoltà.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI.**

ANTONIO TESTA. Signor Presidente, signori deputati signor rappresentante del Governo, l'importanza della questione che stiamo discutendo concerne i rapporti tra Stato e Chiesa, che sottintendono tutta una serie di implicazioni circa la condizione religiosa, merita una riflessione a mio parere assai più meditata, meno istintiva, meno permeata di passione politica, che non sempre si può coordinare con una visione più rigorosa e intellettualmente più limpida.

Abbiamo ascoltato in quest'aula critiche ed accuse di varia natura. Abbiamo sentito l'elogio funebre del Concordato del 1929 fatto dal gruppo missino, con un implicito inno al regime che volle quel Concordato. A tale posizione la replica è breve: non v'è dubbio che il nuovo Concordato (o la revisione del Concordato che dir si voglia) seppellisce una cultura, dei valori, dei principi propri di un altro regime, che tutto era salvo che un regime laico e democratico.

Ho ascoltato attentamente le osservazioni pungenti e spesso dotte di alcuni colleghi che muovono critiche e che sono animati da un esasperato laicismo che sottintende, forse inconsciamente, ancora un grosso margine di anticlericalismo.

Io che sono laico e socialista farò uno sforzo per spiegare l'iter culturale e politico che noi socialisti abbiamo percorso e stiamo percorrendo, ed i motivi per cui giudichiamo il pacchetto delle norme in esame positivo e conforme ai principi di libertà e di laicità.

Io sono culturalmente figlio dell'insegnamento di Arturo Carlo Jemolo, che illuminò la mia giovinezza politica. Arturo Carlo Jemolo fu sicuramente un separatista, cioè un non concordatario. Egli sosteneva e scriveva che l'*optimum* nel regime dei rapporti tra Stato e Chiesa è la separatezza: l'*optimum* nel senso di un

riconoscimento integrale delle funzioni dello Stato e della Chiesa. Arturo Carlo Jemolo, cattolico osservante; Arturo Carlo Jemolo, grande maestro di diritto e, io credo, di moralità civile e politica.

Dico questo perchè non trovo contraddittori da un lato il voto e le opinioni che noi socialisti esprimemmo negli anni '40, allorquando si andò a discutere e ad approvare l'articolo 7, dall'altro l'impegno riformatore che oggi esprimiamo, proprio come Jemolo, che aveva una concezione culturale e separatista dei rapporti tra Stato e Chiesa e che poi ben si prestò ad essere interprete — direttamente e personalmente impegnato — dell'opera di revisione.

Un conto, cioè, è immaginare agli albori della definizione di uno Stato quali debbano essere i regimi preferiti; altro conto è giudicare *a posteriori* l'esperienza maturata. Ciò che spieghiamo, credo con passione e lealtà, nel 1946, quando si scriveva il capitolo dei rapporti fra Stato e Chiesa (e cioè che era preferibile un regime di separazione dei rapporti stessi, pur nel riconoscimento di autonome sfere di libertà e di autonomia operativa), credo che possa e debba essere ribadito, non tanto e non solo perché esistono altre situazioni storiche nelle quali Stati cattolici, anzi cattolicissimi, non hanno stabilito rapporti concordatari, quanto perché nell'epoca in cui la Costituzione fu scritta si veniva da una determinata esperienza, si valutava una determinata ragione d'essere del Concordato e, quindi, era forse più legittimo che altrove sostenere la tesi dell'integrale separatezza.

Credo che un giorno si scriverà a chi sia servito il Concordato del 1929; se sia servito di più alla Chiesa cattolica, o se sia servito di più al regime fascista. Le intenzioni, gli scopi del regime fascista si vedono ben presto perché, a distanza di neanche un biennio, nell'attuazione di quell'accordo si va alla persecuzione (tale va definita) dell'organizzazione ecclesiale giovanile, alla lotta, alla polemica per distruggere l'Azione cattolica nel 1931.

Queste erano le intenzioni, le volontà di riconoscimento dell'autonomia della

Chiesa che animavano allora il regime fascista. E noi riteniamo che, anche attraverso quell'atto, il regime di Mussolini allargò la propria base di credito e di consenso politico, perché l'usò strumentalmente. Fece, insomma, un'operazione di procacciamento di consenso politico attraverso la strumentalizzazione del sentimento religioso.

Ebbene oggi viviamo in un regime diverso, in un regime democratico, in un regime con la sua Costituzione, in un regime in cui l'articolo 7 della Carta fondamentale, al secondo comma, afferma che i rapporti tra Stato e Chiesa «sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettati dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale». La dottrina ha discusso se con tale norma fossero portati a rilevanza costituzionale i Patti o se invece venisse configurata una diversa situazione gerarchica, rispetto alle leggi ordinarie. Ebbene, credo che dobbiamo anzitutto ricordare la polemica che si sviluppò, a partire dal 1871, sulla legge delle guarentigie.

La ragione per cui la Chiesa cattolica non si sentiva tutelata da tale legge, neppure quando, due anni dopo, veniva confermata come legge fondamentale dello Stato, stava nel fatto che, trattandosi di una legge di altro ordinamento, poteva essere modificata *ad nutum* da quell'ordinamento: dunque, ciò che veniva garantito oggi poteva non esserlo domani, potendo lo Stato italiano, come ogni altro Stato nella sua sovranità, modificare le proprie leggi. Ecco il problema che stava poi alla base della lunga vicenda della cosiddetta questione romana. Credo allora che possiamo oggi affermare che con l'articolo 7 della Costituzione non sono i Patti lateranensi del 1929 ad essere divenuti patti costituzionali, ma è diventato costituzionalmente garantito il principio secondo cui, per modificare l'assetto dei rapporti tra Stato e Chiesa, occorre rifarsi al criterio della contrattualità, cioè del consenso delle due parti. Ecco il principio che si è voluto salvare e che è radicato nella Costituzione; ecco il principio

che è tutelato da norme gerarchicamente superiori, come quelle costituzionali.

In questo quadro, è evidente che o si cambia la norma dell'articolo 7, attraverso un procedimento di revisione costituzionale (e si aprirebbe così un'altra questione, più radicale, che credo nessuno voglia, che sarebbe fuori del tempo, estranea alla sensibilità ed alla necessità politica, che darebbe vita ad uno scontro e ad una sospettosità sul piano della lotta religiosa da nessuna parte, in questa aula, evocata), oppure si osserva la norma dell'articolo 7, che richiede il consenso bilaterale per modificare i Patti. È ciò che è stato fatto, con il nuovo testo del Concordato, con le leggi che oggi sono al nostro esame. Siamo, quindi, non solo in sintonia con i tempi nuovi, nel senso che questo complesso di norme cerca di attuare principi costituzionali e principi di modernità nell'ambito stesso della Chiesa cattolica; ma siamo altresì in situazione di rigore costituzionale, perchè operiamo nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti (quelli, appunto, della revisione bilaterale pattizia).

Alle critiche esasperate, e secondo me parziali, perchè non hanno colto gli elementi di profonda novità presenti nel nuovo Concordato, replico domandando: sarebbe stato meglio lasciare le cose come stavano? Che la settima bozza facesse la fine delle altre sei? Che l'ordinamento civile italiano continuasse a vivere, nel prossimo decennio o nel prossimo ventennio, con le norme del Concordato del 1929? O è più conforme agli interessi del paese ed ai valori costituzionali, iniziare un'operazione di revisione nei modi propri, per attuare i valori costituzionali e per cercare di disciplinare in modo più o meno moderno i rapporti necessari tra i due ordinamenti?

Ha poca importanza, dunque, la critica troppo facile che ho ascoltato or ora da qualche collega circa alcune dizioni discutibili presenti nel testo sottoposto al nostro esame, come quella riferita al carattere della città di Roma. Invito i colleghi a considerare questo, come altri aspetti, nei termini reali, ed a confrontare

le dizioni attuali con quelle precedenti; diversamente credo si compia una operazione intellettualmente non limpida.

Che cosa c'è da scandalizzarsi se si afferma che la Repubblica italiana riconosce «il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità». Certo, la sofisticheria giuridico-politica può agganciarsi a questo aggettivo e chiedere quale sia questo «particolare significato», che ognuno poi può riempire di tutto ciò che ha nella fantasia o nella borsa, ma è indubbio che la città di Roma, come sede del papato, ha una sua particolare caratteristica, come credo abbiano la Mecca per i mussulmani o Gerusalemme per gli ebrei.

Credo che sia difficile negare questo aspetto e certamente la dizione attuale è di gran lunga migliore della precedente, che tra l'altro affermava: «In considerazione del carattere sacro della città eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice — quante bardature e quanta retorica! — centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi, il Governo italiano avrà cura di impedire tutto ciò che possa essere in contrasto con detto carattere». Che cosa poteva impedire ed in base a quale scelta? La nuova dizione non impedisce nulla, semmai favorisce, diciamo, l'accesso alla città, e mi sembra che le critiche mosse ad essa siano fuori da una visione realistica della problematica.

Onorevoli colleghi, a questo punto, però, occorre porsi una domanda dal punto di vista politico. Perché sono stati necessari tanti anni, come mai per troppi anni si è preferito — e qualcuno in quest'aula continua a preferirlo — il vecchio Concordato rispetto alla strada nuova indicata, anche in questa materia, dal Governo Craxi? Come mai non si è arrivati prima, nonostante vi siano stati pregevoli Presidenti del Consiglio e pregevoli governi, a chiudere questa vicenda ed a porla su un binario di fattibilità? Perché si sono lasciati in piedi per troppi anni discrezionalità, incertezze, privilegi ormai superati ed intromissioni inaccettabili dalla cultura moderna? Non ha senso, in-

fatti, che un governo democratico metta il becco nella nomina di un parroco o di un vescovo e si introduca in un campo strettamente connesso alla autonomia espressiva di una organizzazione che si riconosce nella sua dignità e funzione. Eppure tutto questo c'era e c'è ancora. La lista dei privilegi nel vecchio Concordato non ha veramente senso, ma allora perché si sono aspettati tanti anni?

La risposta che noi diamo è che questo Governo, arrivando anche in questa materia a portare una parola di chiarezza, nei modi propri, cioè con il consenso della controparte, svolge un'opera di allargamento della base democratica. Quando un paese riduce i margini di discrezionalità e di strumentalità, secondo noi, rafforza la cultura, i diritti e la stessa vita democratica. Si potrà in futuro fare meno uso strumentale, ai fini del consenso politico, del sentimento religioso, perché oggi viviamo in regime di maggiore chiarezza (oggi che queste leggi, che forse non hanno risolto tutti i problemi, fanno compiere un passo da gigante sulla strada di un ordinamento moderno).

Onorevoli colleghi, i valori della Costituzione non erano presenti nella vecchia normativa e non si può disconoscere che oggi diamo una corrispondenza a principi presenti nel nostro ordinamento perché disciplinati da norme costituzionali. Tutto ciò è stato possibile non solo per la cultura nuova, laica, democratica introdotta nel nuovo regime dalla Costituzione nel 1948, ma anche perché contemporaneamente la Chiesa cattolica ha camminato sulla strada del Concilio Vaticano II e persino sulla strada di un nuovo diritto canonico, visto che nel novembre 1983 si è data un nuovo codice.

Lasciate che io ricordi in quest'aula solo un punto della costituzione pastorale *Gaudium et spes* — documento affrontato al numero 76 dal Concilio Vaticano II — sulla Chiesa e il mondo contemporaneo: «La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti ed autonome l'una dall'altra nel proprio campo, ma tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale degli stessi

uomini. Esse svolgeranno questo servizio a vantaggio di tutti in maniera tanto più efficace quanto meglio coltiveranno una sana collaborazione tra di loro, tenuto conto delle circostanze di luogo e di tempo. Certo, le cose terrene e quelle che nella condizione umana superano questo mondo sono strettamente unite e la Chiesa stessa si serve delle cose temporali nella misura che la sua missione richiede. Tuttavia, essa non pone la sua speranza nei privilegi offertigli dall'autorità civile; anzi, essa rinunzierà all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti ove constatasse che il loro uso potesse far dubitare della sincerità della sua testimonianza, o nuove condizioni di vita esigessero un altro ordinamento».

Il lungo cammino percorso può riscontrarsi nella capacità maturata a livello culturale, ideologico, pastorale e religioso di rinunciare a privilegi che il potere civile poteva offrire al fine di servire i fini propri della religione e della attività religiosa. Il clima che avvolge questo Concordato è di libertà e anzi c'è una eccessiva preoccupazione nel segno della libertà, e non credo che ciò costituisca un grande difetto.

Ripetere principi e valori già acquisiti, come quelli dell'autonomia dei ruoli, della libertà di espressione e di comunicazione, non rappresenta un dato negativo, come è stato osservato. La Chiesa cattolica, infatti, insiste sul territorio italiano, è circondata dal territorio italiano; e tuttavia ribadire questa libertà di comunicazione e di messaggio appare proprio.

C'è forse una norma, lo riconosco, che sembra di troppo, quella del terzo comma dell'articolo 2, che dice: «È garantita ai cattolici e alle organizzazioni ed associazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione», che è sostanzialmente la ripetizione, pari pari, dell'articolo 21 della Costituzione, che recita: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione». Si pensi, ancora, all'articolo 18: «I cittadini hanno

diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale»; e all'articolo 19: «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume». Non per le organizzazioni, non per la Chiesa, dunque, ma per i cattolici praticanti già esisteva questo principio di libertà di manifestazione di pensiero e di associazione.

Ma questo è forse un errore? No di certo! Come sovente avviene, noi andiamo a ribadire una condizione che sta particolarmente a cuore, e che è quella della libertà (che non è, evidentemente, solo dei cattolici, ma è di tutti i cittadini, anche se in questo momento stiamo parlando dei cattolici). Questa affermazione, dunque, non è in contrapposizione con la libertà dei non credenti, o dei credenti di altre fedi religiose, ma è una sottolineatura della capacità dell'ordinamento statuale italiano di garantire al massimo livello la libertà di espressione e di organizzazione dei cattolici italiani.

Di questo principio di libertà di cui è permeato il Concordato — per garantire realmente, non solo normativamente, la libertà di espressione — troviamo altre significative dimostrazioni. Io voglio sottolineare ai colleghi un dato che mi pare sia sfuggito. Al punto 4 dell'articolo 4 si dice: «Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero», mentre nel vecchio Concordato era scritto «per ragione del loro sacro ministero». Ciò significa che abbiamo ampliato la sfera di libertà, perché prima si poteva pretendere di indagare quando il ministero fosse sacro e quando non lo fosse, mentre noi abbiamo riconosciuto questo tipo di riservatezza, in relazione alla delicatezza della funzione, comunque ad ogni conoscenza acquisita nel corso del ministero degli ecclesiastici, cioè praticamente sempre. È un altro

passo sulla strada del riconoscimento degli spazi di libertà.

Sempre a questo proposito va ricordata la grande, annosa questione, quella che bloccò per lunghi anni la trattativa: la questione matrimoniale. Non può sfuggire che abbiamo riportato l'intera materia ad un giusto collegamento tra norme dello Stato, nel rispetto delle credenze e delle discipline della Chiesa cattolica.

Non possiamo dimenticare che la garanzia della competenza (che poi è il principio del giudice preconstituito, massima garanzia nei giudizi), la garanzia del giudizio (cioè del contraddittorio, cioè di quelle norme che sono fondamentali per decidere se un processo, se l'accertamento di un fatto avviene con regole democratiche o no) viene, oggi assicurata, e non possiamo non dimenticare che in realtà, con la nuova normativa, è finita la riserva di giurisdizione esclusiva, visto che non solo queste norme, queste regole per la deliberazione devono essere osservate, ma anche quella chiaramente richiamata all'articolo 797 del codice di procedura civile, cioè che le sentenze non contengano disposizioni contrarie all'ordine pubblico, con tutto ciò che questo significa. Questo è un modo giusto, è un modo proporzionato, è un modo adeguato alla realtà della situazione italiana, è un passo in avanti, è un dato positivo.

E vogliamo ignorare, cari colleghi, la disciplina dell'articolo 9? Ho sentito fare dell'ironia su questa norma. Allora diciamo che anche in questo Concordato è stato osservato il principio della libertà della scuola e quello della garanzia per la Chiesa cattolica di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado, senza alcun tipo di limitazione o di persecuzione, ma è stato osservato anche il principio dell'articolo 33 della Costituzione, cioè che lo Stato è impegnato a finanziare solo la scuola statale, e diciamo che questa forse è la sede per denunciare un tentativo deviante, che vi è nel paese, cioè quello di finanziamenti indiretti, anche se non diretti, agli istituti; e i finanziamenti indiretti a nostro parere violano comunque il

principio dell'articolo 33 della Costituzione.

E forse, mentre viene abbandonato quell'articolo 1 che parlava della religione dello Stato, della religione come momento fondamentale dell'intera organizzazione statale — elemento anacronistico e, credo, persino offensivo del sentimento religioso — noi oggi andiamo ad affrontare all'articolo 9, punto 2, il problema cruciale dell'insegnamento religioso, che diventa giustamente facoltativo, nella ricerca del consenso alla fede, che non può essere imposta, ma deve essere ricercata e acconsentita. E questo è un passo nel segno della libertà, cioè della scelta voluta, cioè della laicità; e non si può negare che la religione cattolica faccia parte fondamentale del nostro paese e della nostra cultura.

Lasciate che concluda ricordando che non è di poco momento questa maggiore sensibilità alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico che in tanta parte è presente nel nostro paese e che in troppa parte viene distrutto, abbandonato, non goduto né custodito. Onorevoli colleghi, è veramente difficile sostenere una critica distruttiva se i termini del confronto sono: norme costituzionali esistenti, patti esistenti, rinnovazioni, nuova strada indicata e metodo da seguire per il rinnovamento e per le nuove pattuizioni. Diciamo allora che vi è una svolta nei rapporti patrimoniali. Altro che storie! Risiede nella limpidezza della nuova disciplina in materia che giustamente spesso è stata sottoposta a critiche per la equivocità ed oscurità delle operazioni economico-finanziarie. Era il prezzo pagato come privilegio; erano le esenzioni fiscali; era il corrispettivo delle intromissioni del potere statale nella organizzazione della Chiesa. Percorrendo una strada di maggiore rispetto, di libertà e riconoscimento, evidentemente si procede verso una disciplina più pulita — scusatemi il termine — con la quale si è stabilito con grande chiarezza che gli enti ecclesiastici (quelli esistenti e quelli che saranno riconosciuti) quando operano per ragioni di culto e di religione, hanno lo stesso trattamento ri-

servato agli istituti con finalità di beneficenza e di istruzione; il regime tributario è normale quando compiono attività diversa da quella di culto o di religione.

In altri termini si va verso una normalità di trattamento delle operazioni commerciali e paracommerciali, patrimoniali e paramatrimoniali. Non è un passo avanti? Non dobbiamo forse darne atto allo Stato italiano ed alla Chiesa cattolica che hanno riconosciuto questi principi? È vero che il problema delle attività in Italia dello IOR non è stato risolto; sappiamo bene che non c'è limite doganale e che si tratta di un istituto che è stato al centro di operazioni non sempre chiare e limpide. Sappiamo anche, però, che nella lettera del 15 novembre 1984, a firma del cardinale Casaroli, vi è un impegno a regolarizzare queste operazioni in Italia; il che significa arrivare ad una disciplina delle attività dello IOR in territorio italiano o con residenti italiani della stessa natura di quella riguardante gli altri istituti bancari. È un punto ancora da verificare, ma c'è un chiaro impegno in questa direzione. Non mi pare che ciò rappresenti poca cosa.

Altra cosa da considerare è il capitolo riguardante i sacerdoti, che definisce una loro posizione migliore, diciamo pure di maggiore rispetto attraverso la creazione dell'istituto diocesano, l'eliminazione delle congrue e la considerazione più puntuale dei loro proventi, la cui natura è difficilmente definibile e che vengono considerati come da lavoro dipendente, con la conseguente applicazione della disciplina sui contributi previdenziali. In altri termini si dà una sistemazione normale dalla loro posizione, nonché una pubblicità, ricavabile dagli articoli 33 e 34, sulle loro figure sociali e sui loro proventi. In questo modo sarà più facile la conoscenza e, quindi, il giudizio.

Veniamo a quella che potremmo definire «questione 1990» che è la data in cui sarà possibile fare donazioni spontanee, secondo il disposto dell'articolo 46, fino a due milioni di lire; e sarà possibile, così come è già stato ricordato, nella misura dell'8 per mille dell'IRPEF, cioè delle

tasse pagate sul reddito personale, destinare le stesse ad interessi sociali ed umanitari o a scopi di carattere religioso.

Sfugge il dato che chi ritiene di fare questa offerta o di indirizzare verso la Chiesa cattolica parte dei propri proventi, può dirigerli verso interessi di carattere umanitario; con ciò otteniamo una partecipazione del cittadino ad una politica di maggiore solidarietà umana e civile con chi ha bisogno, rendendolo partecipe di queste scelte.

La questione non è quello di stabilire se nel 1990 lo Stato spenderà 600 miliardi in più o in meno, che comunque costituiscono una cifra irrisoria nell'insieme del bilancio dello Stato, e che comunque con qualsiasi legge potrebbero essere in altro modo reperiti; la questione è che in questo modo rendiamo il cittadino protagonista proprio delle scelte di carattere morale, di solidarietà umana. Ecco dunque che vanno valorizzati il consenso, la partecipazione e la accettazione degli scopi e di chi usa questi denari.

Onorevoli colleghi, l'insieme di queste norme, nonché i valori che esse tutelano e custodiscono, potrebbero comportare valutazioni assai più ampie; e probabilmente c'è ancora molto da discutere e da decidere. Credo comunque che l'aver costruito in sistema concordatario che configura una cornice in cui sono affermati alcuni principi ed alcuni valori, lasciando poi alla flessibilità e all'adattamento le situazioni che nel paese si determineranno, sia stata opera di saggezza.

Credo che abbia ragione il Presidente del Consiglio, l'onorevole Craxi, quando afferma che siamo usciti dai patti di unione sofferti ed imposti e siamo andati verso i patti di cooperazione e di libertà: di libertà reciproca nel reciproco ruolo, con reciproco rispetto e con la sottolineatura dell'importanza dei valori morali, tra cui si colloca anche il sentimento religioso.

Ecco il perché del nostro voto di consenso a questa normativa, a questa revisione concordataria (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

Proposta di assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente progetto di legge, che propongo alla Camera a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento:

alla IV Commissione (Giustizia):

«Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861» (*testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati CASINI CARLO; CRESCO ed altri già approvato dalla IV Commissione della Camera e modificato dalla II Commissione del Senato*) (1804-2026/B) (*con parere della I Commissione*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Scovacricchi. Ne ha facoltà.

MARTINO SCOVACRICCHI. Signor Presidente, stiamo ricreando l'unanimità o la grande maggioranza che questa stessa Assemblea registrò tanti anni fa nella elaborazione del testo costituzionale, salvo l'atteggiamento dei colleghi liberali i quali, pur dichiarandosi sostanzialmente d'accordo sui contenuti del disegno di legge n. 2021 (ma si può dire anche degli altri due, il n. 2336 e il n. 2337), prevedibilmente si asterranno dalla votazione, così come fecero al Senato, in omaggio alla tradizione separatista del pensiero liberale e agli ideali cavouriani.

GIANLUIGI MELEGA. Ci sono almeno altri quattro partiti che voteranno contro e quindi di quella unanimità ne rimane un po' poco!

MARTINO SCOVACRICCHI. Ma sono

tutti piccoli gruppi e io mi riferivo a quella che fu la consistenza della maggioranza della Costituente.

Mi pare giusto ricordare, per memoria storica più che per gusto polemico, a questi egregi colleghi (certamente autentici depositari della tradizione cavouriana, che essi assumono separatista (così come, almeno presumono gli interessati, il Presidente del Consiglio sarebbe per Garibaldi e il senatore Spadolini per l'apostolo genovese!) che lo stesso Cavour tentò più volte di concludere con Pio IX un accordo bilaterale che risolvesse la «questione romana», e i problemi concordatari; ma che in ultima analisi non vi riuscì solo per l'irrigidimento della Chiesa, tesa all'intransigenza codificata poi nelle encicliche e nel Sillabo. Anzi, per la precisione, Cavour fece redigere più capitoli preparatori, che le condizioni politiche, ma non certo la sua volontà, impedirono di tradurre poi in atti sottoscritti.

Convegno invece sulla diagnosi fatta ora dall'onorevole Testa circa l'evolversi del problema concordatario, visto nello specchio del pensiero di Arturo Carlo Jemolo, per argomentare come da posizioni separatiste si sia *naturaliter* approdati allo spirito di queste leggi, non ancora maturo — secondo il collega socialista — nella temperie che portò alla definizione dell'articolo 7 della Costituzione.

Ma veniamo all'argomento oggetto del nostro dibattito.

Con lo scambio delle ratifiche, che seguirà l'approvazione dei disegni di legge in discussione alla Camera e delle disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in discussione al Senato, entrerà in vigore, insieme agli altri, l'articolo 13 dell'accordo del 18 febbraio 1984, che stabilisce: «Le disposizioni del Concordato non riprodotte nel presente testo sono abrogate».

Avrà così termine la non breve vita del Patto lateranense, un patto che affonda le sue radici nei primi anni del secolo, quando la paura del socialismo spinse clericali e moderati a superare le polemiche sulla questione romana e ad alle-

arsi per la difesa di specifici interessi di classe. Un patto che alla nascita della Repubblica venne integralmente conservato e consacrato, anche in quanto omogeneo alla proposta politica che finì per prevalere e che della sua integrità fece, nel confronto costituzionale, un caposaldo irrinunciabile.

Eppure la Costituzione, con il combinato disposto degli articoli 2, 3, 7 (primo comma), 8, 19, 20 e 21, aveva sancito il profondo mutamento di sistema circa i rapporti tra Stato e confessioni religiose, innovando radicalmente la precedente situazione che risaliva, nei suoi fondamenti, a cento anni prima. E, mentre con gli articoli 7 (primo comma) e 8 (primo e secondo comma) venivano affermati principi che avrebbero potuto, ove considerati da soli, consentire anche l'attuazione di un sistema politico di separazione, con le disposizioni del secondo comma dell'articolo 7 e del terzo comma dell'articolo 8, la Costituzione stabiliva che tali rapporti dovevano essere fondati su un sistema politico e istituzionale di coordinazione.

Si trattava quindi di assolvere l'impegno di armonizzare con i principi costituzionali il sistema dei rapporti con le confessioni religiose, non tanto limitandosi a sostituire il profilo formale della regolamentazione di tali rapporti, quanto riformando il meccanismo sostanziale delle relazioni dello Stato con il fenomeno religioso, delle istituzioni ecclesiastiche con l'ordinamento civile nel senso profondo dell'ispirazione costituzionale.

Ispirazione fondata sui principi di libertà e dignità della persona senza distinzione di religione, sulla aconfessionalità dello Stato e sul suo agnosticismo, ma anche sul rispetto e sulla garanzia delle espressioni delle società organizzate e del loro pluralismo, delle esigenze individuali e collettive, private e sociali, delle quali tali espressioni — come, appunto, le confessioni religiose — sono portatrici. Il grado di libertà espresso dai diritti a tutti garantiti e riconosciuti, anche in materia di religione, dalla Carta del 1948, viene, quindi, a costituire il fondamento intangi-

bile della riforma di una materia ancora regolata da una normativa basata su ben diversi presupposti ideologici, politici e statutari.

In questo contesto, quello stesso articolo 7, che favorì la sopravvivenza e la cristallizzazione del sistema lateranense, corpo estraneo rispetto ai valori espressi dalla Costituzione, consente oggi, inserito nell'impegno di complessiva attuazione del dettato costituzionale, prospettive ben diverse in materia di rapporti Stato-Chiesa. Il suo primo comma, del resto, nel sancire l'indipendenza e la sovranità nell'ordine rispettivo dello Stato e della Chiesa, consacra un principio di autentica separazione: se i due ordinamenti sono reciprocamente esterni l'uno all'altro, nessuno dei due può pretendere di imporre, all'interno dell'altro, le proprie valutazioni, né permettere di vederle imposte; le qualificazioni giuridiche dell'uno non passano automaticamente nell'altro. Il reciproco riconoscimento della rilevanza di norme o di atti potrà essere, inoltre, operato da un sistema pattizio basato sull'opportunità, congiuntamente riconosciuta, di regolare concordemente rapporti di comune interesse e di evitare ai comuni «sudditi» dei due ordini conflitti di fedeltà, solo quando la reciproca estraneità dei due ordinamenti non coincida con la reciproca non rilevanza dei relativi atti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ODDO BIASINI

MARTINO SCOVACRICCHI. Il principio di alterità enunciato dal primo comma dell'articolo 7 non impedisce, però, che, in quegli ambiti nei quali si ponga concretamente il problema della rilevanza delle attività della Chiesa, in quanto operante nell'ordine dello Stato, venga stabilita pattiziamente una disciplina speciale, differenziata rispetto al diritto comune, e venga riconosciuta efficacia civile ad atti propri della Chiesa stessa. Si tratta di un principio ulteriore, valido sia per la Chiesa cattolica sia per tutte le confes-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1985

sioni religiose, nel rispetto della uguale libertà ad esse garantita e dall'uguaglianza senza distinzioni religiose a tutti garantita dalla Carta costituzionale, non potendosi giustificare disparità pattizie di trattamento tra i cittadini sulla base dell'appartenenza o della credenza religiosa.

La specialità delle discipline pattizie, consentite dagli articoli 7 e 8 della Costituzione, deve, quindi, essere giustificata sulla base delle speciali condizioni o esigenze proprie delle diverse confessioni religiose operanti in Italia e della finalità, costituzionalmente protetta, di garantire il soddisfacimento dell'interesse religioso dei cittadini e l'effettiva libertà delle confessioni stesse di perseguire i propri, spesso diversi, scopi.

Gli interessi religiosi, di rilievo sia individuale sia collettivo, non possono, di conseguenza, essere realizzati se non ad opera dei soggetti che ne sono portatori; lo Stato deve solo metterli nelle migliori condizioni per poter effettuare scelte veramente libere, non supplire alle loro determinazioni. Alla base del diritto di libertà religiosa non può esservi altro, se non la diretta insostituibile partecipazione dei soggetti interessati. Ammettere quindi, che tale libertà possa essere menomata dall'appartenenza confessionale, sì che l'unica, residua garanzia starebbe nell'esercizio della facoltà di recesso, significherebbe negare in radice il contenuto stesso dei diritti di libertà, il problema stesso dell'autonomia e della responsabilità della coscienza individuale, oggi forse più vivo e drammatico che in passato.

In questo quadro si inseriscono felicemente gli accordi e le norme che sono in discussione. I grandi problemi sono molti e su tutti non è possibile soffermarsi in questa sede. Penso in ispecie all'istruzione religiosa e al matrimonio, per i quali sono sostanzialmente d'accordo con la linea del Governo che emerge dalla relazione governativa al disegno di legge, richiamata anche dal relatore, onorevole Emilio Colombo.

Credo soprattutto che si debbà sottoli-

neare l'importanza della facoltà dell'istruzione religiosa nelle scuole pubbliche e la fine dell'esclusività della giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale. La riforma veramente qualificante dell'intero assetto lateranense ci sembra quella operata nella materia degli enti e dei beni ecclesiastici, specialmente per quanto riguarda il problema complesso e difficile del sostentamento del clero sul quale, signor Presidente, avrei voluto questa sera soffermarmi se non si fosse deciso di differire l'esame dei disegni di legge nn. 2336 e 2337, sui quali interverrò al momento opportuno.

A nome dei socialdemocratici esprimo quindi l'esigenza e l'auspicio che quanto prima si possa, con questo adempimento integrativo, concludere il lungo *iter* della revisione concordataria, perché trovi definitiva sistemazione una materia che per tanti decenni è stata oggetto e pretesto di così vasto contenzioso giuridico e morale (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Melega. Ne ha facoltà.

GIANLUIGI MELEGA. Signor Presidente, colleghi, penso che l'andamento del dibattito giustifichi dei ragionamenti non strettamente collegati inizialmente alle clausole specifiche dei documenti al nostro esame. Dico questo perché, a differenza di altri colleghi che sono intervenuti, non credo sia opera di sciatteria giuridica e di casualità governativa aver portato davanti a noi questo tipo di regolamentazione dei rapporti che si insiste a definire tra Stato e Chiesa, per usare una locuzione di uso corrente, ma che in verità sono dei rapporti sui diritti di libertà dei cittadini. Diritti in alcuni casi particolarmente importanti e delicati quali quelli inerenti alle convinzioni religiose che ognuno di noi ha.

Non è un caso che nel 1985 il Governo italiano, d'accordo con la Santa Sede, porti davanti al Parlamento questi documenti. Credo che anche la scelta della formulazione degli articoli non sia ripetitiva di formule, anzi adoperi certe formule

per nascondere la realtà. Il primo ordine di ragionamenti che mi appresto a fare cercherà di far emergere, da questo tipo di argomentazioni, la vera realtà che sta dietro questi atti.

L'ora è tarda ed il dibattito è stato deliberatamente organizzato dalla Presidente e dai capigruppo in giornate di minima presenza parlamentare. Di conseguenza ancora una volta i ragionamenti, non tanto miei, quanto quelli giuridicamente di grande valore fatti da altri colleghi, sono potuti diventare di patrimonio pubblico solo attraverso l'opera suppletiva di informazione di *Radio radicale*, perché altrimenti sarebbero andati perduti. Allora ancora una volta cerchiamo di ragionare non per i banchi di quest'aula, che notoriamente sono più numerosi degli occupanti, ma per chi in altra sede potrà apprezzare quanto è stato detto.

A mio parere, credo che questa legge abbia la caratteristica propria di quella che si può definire normalmente non una legge-quadro, ma una legge delega. I contraenti di questo documento hanno delineato, in verità, di delegare a nuovi soggetti, giuridici, prima non esistenti, un complesso di materie estremamente delicate, che in precedenza era regolato da strumenti rigidi e fissi.

Ritengo che questa sia la realtà profonda di questa mutazione genetica di legislazione in questo tipo di rapporti: là dove esisteva una legislazione fissa e, se si vuole, per certi aspetti insufficiente, esiste ora quella che il relatore ha definito una concezione dinamica; il che è un eufemismo per dire una legge delega verso l'ignoto, verso soggetti ignoti, di regolamentazione di rapporti estremamente delicati che normalmente, dal punto di vista costituzionale, non potrebbero essere altrimenti determinati se non dall'azione parlamentare.

Non trovo neppure casuale che i due Concordati siano stati firmati da primi ministri italiani, uno Mussolini e l'altro Craxi, originariamente entrambi socialisti, originariamente — mi pare di poter dire — entrambi anticlericali; entrambi, arrivati alla carica di Presidente del Con-

siglio, hanno ritenuto di fare un voltafaccia, rispetto a quanto in precedenza in tale materia avevano affermato, e di arrivare appunto ad una conciliazione o ad un Concordato con la Santa Sede. E credo non sia un caso che la Santa Sede non sia riuscita ad imporre questo tipo di legislazione allo Stato italiano, se non quando proprio alla guida di un Governo erano italiani che non si definivano, per credo religioso, vicini alla Chiesa cattolica.

C'è stato non casualmente un incontro di potere, di vertice, di persone e di strutture apparentemente diverse, che in quell'incontro hanno trovato motivo di rafforzamento proprio, e che quindi hanno cinicamente adoperato questo momento per rafforzare il proprio potere: nel 1929 Mussolini sicuramente, nel 1985 Craxi, ed in entrambi i casi certamente la gerarchia della Chiesa cattolica.

Solo per memoria vorrei ricordare a chi mi ascolta che sarebbe bene anche tornare magari un po' indietro negli studi giuridici, e ricordare che vi sono molte differenze di termini e di sostanza quando si usano le parole «Santa Sede» o si usano le parole «Chiesa cattolica» o si usano le parole «enti ecclesiastici» o «religione». Si tratta in tutti i casi di concetti e di realtà profondamente diverse, e l'adoperare per tali realtà vocaboli che non ne riflettono né la struttura né la sostanza, contribuisce ad una notevole confusione dal punto di vista giuridico e parlamentare.

Io credo che sia bene ricordare che quello che abbiamo davanti è un documento di rapporti tra la Santa Sede ed il Governo italiano e che questi due contraenti, per la loro particolare caratteristica, danno a questo strumento dei contenuti che sono loro propri e che essi pensano in virtù della posizione che occupano nella realtà politica attuale.

Quando ho sentito poco fa il collega socialista Testa parlare di chiarezza in tema, ad esempio, di enti ecclesiastici, mi sono a stento trattenuto dall'interromperlo, se non altro per dirgli quanto diversamente questa realtà degli enti ecclesiastici sia definita nei vari strumenti legi-

slativi al nostro esame. Voglio citare, per memoria, per ricordarlo ai colleghi oltre che a me stesso, i vari modi con cui gli enti ecclesiastici sono definiti in questi disegni di legge: enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, società di vita apostolica, istituti religiosi di diritto diocesano, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni di culto. Non credo che gli estensori di questi documenti non si siano accorti di queste differenze; ritengo, invece, che le abbiano notate e le abbiano riportate nel loro lavoro, perché ad ognuno di esse risponde una determinata realtà che si vuole codificare e controllare, attraverso lo strumento giuridico che viene posto al nostro esame, in maniera estremamente precisa ed esatta, per gli interessi, da una parte, della Santa Sede e, dall'altra, per gli interessi — non so quanto ben valutati — di chi rappresenta in questo momento lo Stato italiano, cioè l'attuale Governo.

Torno a dire che si tratta sostanzialmente di una legge delega, di una legge che mette in essere degli strumenti per cui determinati rapporti diverranno o potranno diventare oggetto di pattuizioni esterne al Parlamento italiano. È questo che è particolarmente grave; è questo che, a mio avviso, non è stato messo sufficientemente in rilievo nel corso del dibattito, se non per certi aspetti marginali o parziali. Ho ascoltato, per esempio, il grido d'allarme del collega Guerzoni — verissimo, giustificatissimo — secondo il quale aumenterà enormemente il contenzioso in materia. Questo è certo, cari colleghi, perché con un tale tipo di legge aperta, un enorme numero di liti potrà instaurarsi, sia sotto il profilo patrimoniale, sia di quello delle strutture giuridiche, sia di quello delle strutture interne ai vari corpi in cui si articola la Chiesa cattolica.

E qui vorrei ricordare ai colleghi, soprattutto democristiani — anche perché non li ho sentiti molto parlare — che non è un caso che questo negoziato sia stato seguito con diverso animo dagli esponenti della Santa Sede e da quelli della Conferenza episcopale italiana, e che ben di-

verso è l'atteggiamento della Santa Sede, rispetto a quello dei vescovi italiani. Anche questo è comprensibile. Infatti, se si vanno a studiare le clausole di questi accordi si vede che il beneficiario di tutto è la Santa Sede: è la Santa Sede che riceve, per un'apertura di credito futura ed indeterminata, una possibilità di intervenire, attraverso pattuizioni con lo Stato italiano, nella vita delle strutture in cui si articola la comunità cattolica in Italia. Anche questo è motivo di meditazione.

In tutto il mondo esistono oggi conflitti latenti o patenti tra le realtà di base cattolica e le gerarchie. Basti ricordare le situazioni di paesi come quelli latino-americani, o le situazioni di certi paesi dell'Asia, per capire come pericoloso sia considerato dalla gerarchia cattolica lo sviluppo di una realtà ecclesiale non sottoposta al controllo della stessa gerarchia.

Allora, lo strumento del Concordato si giustifica anche in un paese come l'Italia, quando, da un punto di vista logico (lo hanno ricordato parecchi colleghi), non si capisce perché debba essere un Concordato a stabilire solennemente dei diritti che sono acquisiti per tutti i cittadini. Non è questo quello che vuole la gerarchia.

La gerarchia vuole un controllo sui fedeli e, attraverso questo strumento, ottiene dallo Stato italiano una possibilità di controllare lo sviluppo futuro di tutte le attività della comunità italiana. Ecco che allora molte tessere, che apparentemente sembrano anomale, cadono ciascuna al loro posto nel mosaico, se si guarda la questione da questo punto di vista.

Non è un caso, per esempio, che si mantenga in qualche modo, con una formula che potremmo chiamare di piccola carità consentita, un rapporto attraverso la Chiesa e attraverso coloro che lasciano gli ordini.

Ecco perché, ad esempio, si arriva a quella bipartizione della tassa dell'8 per mille. E qui la definizione di Chiesa cattolica non è scelta a caso tra le tante possibili, se si pensa a quanto ho detto prima, perché è sufficientemente ampia e sufficientemente ambigua per consentire alla

gerarchia di dire che essa impersona la Chiesa cattolica e che sarà essa stessa, quindi, a decidere come i cattolici italiani debbano spendere o non spendere i fondi destinati loro dallo Stato italiano.

Tutto questo castello, che a molti colleghi appariva assurdo o sciatto o ingiustificato dai tempi, assume una valenza particolarmente cinica e spregiudicata. Ed è a questo tipo di disegno che si oppone chi, come il sottoscritto e come gli altri compagni radicali, chiede non la separazione, ma l'abrogazione di ogni norma concordataria, come premessa di libertà e di libertà massima, soprattutto nell'esercizio di quel diritto primario che è il diritto di libertà religiosa che ad ogni cittadino credente deve essere assicurato. Ma tale diritto deve essere assicurato al di fuori di quegli strumenti impositivi creati addirittura con l'aiuto dello Stato italiano, e che possono essere fatti propri dalla gerarchia e spregiudicatamente usati dalla gerarchia stessa, per imporre una sua cultura, un suo esercizio della libertà religiosa.

Non appare strano, allora, a me, e non dovrebbe apparire strano neanche ai colleghi, a questo punto, che in questi strumenti si arrivi a definire delle forme elettive di organi religiosi.

Voi sapete che nel disegno di legge sugli enti ecclesiastici (lo dico perché, anche se la discussione su di esso avrà luogo in altro momento, tuttavia è questa la sostanza, se vogliamo la prima sostanza, della legge delega di cui parlo), agli articoli 23 e 39, si delinea il modo di intervenire elettoralmente da parte del clero in strutture della gerarchia. Ma ciò avviene soltanto per una parte minoritaria (un terzo) e attraverso formule non definite. Quindi sarà ancora la gerarchia a decidere come il clero (starei per dire il basso clero) parteciperà elettoralmente alla scelta degli organi della gerarchia preposti a governarlo.

Quando si esaminano questi particolari, si comprende che non siamo affatto di fronte ad un'opera sciatta. Siamo di fronte — me lo si consenta — ad un'opera estremamente pericolosa.

Questo è un passo indietro, e vorrei dirlo soprattutto al collega Testa ma anche ad altri, esponenti di forze che, come quella repubblicana, in passato si erano rigorosamente opposte ad un ritorno della forza confessionale nel nostro Stato.

Ho ascoltato l'appassionato intervento del collega Biasini a nome del gruppo repubblicano. Collega Biasini, sia pure invocando la tradizione di lotta repubblicana al Concordato e al confessionalismo, quanto siamo lontani da quella cultura (perché, nella sua ribellione contro lo Stato della Chiesa, di cultura si trattava) che invocava le budella dell'ultimo prete per impiccare l'ultimo re! Quelli erano i repubblicani storici.

E, se da parte di un non violento non si può certo invocare il ritorno a questo tipo di tematica e di invettiva, sentire il richiamo a quella tradizione per giustificare l'appoggio allo strumento (che è di regresso, come sto cercando di dimostrare) è molto amaro. È molto amaro per chi, come me, ritiene che su questa trincea non si sarebbero dovuti trovare i laici, colleghi, ma i progressisti (come in altre occasioni si usa dire) e che invece vede divise proprio le forze progressiste, vede la sinistra indipendente votare contro e il partito comunista a favore, il partito repubblicano votare a favore e quello liberale astenersi, vede il partito socialista, in passato alla guida di un certo tipo di posizione politica su questo argomento, diventato forza trainante per motivi che io ritengo di cinica cucina politica contemporanea.

Perché dico che si tratta di un regresso rispetto al precedente Concordato? Non tanto per ragioni tecniche o formali, come pensava si potesse dire il collega Testa, ma proprio perché l'arco di temi, di problemi e di scelte che, se questo disegno di legge sarà approvato, assieme a quelli che subito dopo gli daranno sostanza, viene delegato a soggetti giuridici futuri ed incerti (ma sicuramente, almeno per una metà dominati dalle gerarchie ecclesiastiche), è amplissimo.

Non esiste tema, da questo punto di vista, che domani non possa diventare

oggetto di pattuizione. Basta vedere quanto è deciso già in questi strumenti: si va dall'insegnamento alla formulazione della denuncia dei redditi, dal diritto testamentario alla compravendita degli immobili e al diritto del lavoro. Tutto può diventare oggetto di pattuizione.

Mi si consenta una divagazione, che non vuol essere di polemica banale e facile: l'unico aspetto su cui non è invece consentito o non si pensa di pattuire è proprio quello che riguarda l'Istituto per le opere di religione e l'insieme di tematiche che, intorno a simili interessi, si è creato all'interno stesso della comunità cattolica. Danaro, edifici, stipendi, previdenze: tutto potrà essere gestito attraverso un regime speciale, determinato da quegli strumenti e da quei soggetti i cui contorni sono futuri ed incerti, ma che noi sappiamo possono da domani essere chiamati ad occuparsi di tali problemi.

È impressionante, signor Presidente, pensare che tutto ciò sia un progresso, laddove invece sarebbe stato realmente un progresso il sottrarre ad ogni forma di regime speciale l'esistenza libera, all'interno di un libero Stato democratico, quale vuole essere l'Italia di oggi, di coloro che, laici o chierici, intendono professare una fede religiosa. Nessuno, in Parlamento avrebbe posto dei limiti, né avrebbe potuto porli, se non contro la Costituzione, a coloro che legittimamente avessero scelto di esercitare, nelle forme di culto ritenute più appropriate, l'esercizio della propria fede religiosa.

Ma qui non di fede religiosa, non di pratiche religiose si tratta, colleghi democristiani, colleghi della maggioranza, colleghi che ci proponete di votare a favore di questi atti. Qui non si tratta di libertà religiosa, non si tratta di trovare le forme attraverso le quali il culto possa essere tutelato o favorito. Si tratta, piuttosto, di affari di bottega, si tratta di miliardi, si tratta di lasciti, di prezzi di edifici; si tratta di quella che, richiamando Ernesto Rossi, Marco Pannella definiva, nel suo intervento, «la roba».

Non camuffiamo, allora, sotto le penne dorate e leggere della libertà religiosa o

dei grandi principi un negozio sulla «roba» che — anche qui, lo ricordo non a caso e non per volontà di facile polemica — è nato, è cresciuto e si è accompagnato ad un accordo tra lo Stato italiano e la Santa Sede per chiudere il buco dei miliardi mancanti dello IOR. Se non ci fosse stato il *crack* dello IOR, io credo che non si sarebbe accelerato così brillantemente l'*iter* della revisione del Concordato.

EMILIO COLOMBO, *Relatore*. Ciò che oggi discutiamo non ha alcuna influenza finanziaria fino al 1990: comincerà poi ad operare il nuovo regime, che, però, resta ancora un'incognita!

GIANLUIGI MELEGA. Sappiamo che all'interno di questo negoziato si è anche discusso di quale avrebbe dovuto essere il regime bancario, di dare e avere, dello IOR nei confronti dello Stato italiano, in seguito — come il relatore ben sa — al *crack* del Banco Ambrosiano a livello internazionale. Ciò è stato oggetto di valutazioni, di discussione e non a caso — ripeto — si è arrivati a concludere questo tipo di negozio contemporaneamente alla conclusione dell'affare IOR, dal punto di vista del diritto bancario (anzi, più propriamente del diritto fallimentare).

Vi sono ancora certamente questioni pendenti. La Santa Sede, ad esempio, si guarda bene dall'affermare che consegnerà alla giustizia italiana i signor Mennini e Destrobel dirigenti dello IOR tuttora latitanti e ricercati dalla giustizia del nostro paese. Ciò non risulta da alcun protocollo aggiuntivo, mentre non sarebbe certo stato male annunciare che, come si è richiesta l'estradizione di Pazienza e di Gelli ad altri Stati sovrani, alla Santa Sede sarebbe stata richiesta l'estradizione di Mennini e Destrobel che — lo ricordo incidentalmente — sono cittadini italiani che trovano rifugio nei palazzi vaticani.

Queste, signor relatore e colleghi, le ragioni della nostra ferma opposizione al tipo di strumento sottoposto al nostro esame. Crediamo che non si tratti né di strumenti di religione né di libertà, bensì

di negozi di «roba», a volte anche di «roba» poco pulita e non accettiamo che vengano spacciati per altra cosa. Non lo accettiamo soprattutto perché per alcuni aspetti — e questa volta sì per sciatteria — si va ben oltre l'affare di bottega e si toccano problemi di estrema delicatezza.

Voglio citare anch'io, come ha fatto un collega, la lettera con cui la rappresentante della comunità israelitica, Tullia Zevi, ha messo in guardia rispetto all'articolo del provvedimento riguardante gli enti ecclesiastici relativo alla cosiddetta tassa dell'8 per mille, in base al quale la ripartizione avviene per metà allo Stato italiano e per l'altra metà alla Chiesa cattolica anche quando il contribuente non abbia manifestato l'intenzione di affidare all'una o all'altra parte la somma in questione.

Desidero precisare che non riteniamo affatto precluso il diritto di emendare i disegni di legge che accompagnano il nuovo Concordato e quello che ho appena ricordato è, appunto, uno degli elementi che sarà certamente oggetto della nostra iniziativa emendativa. Mi conforta in questo il vedere segni di assenso da parte del rappresentante del Governo.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. No, non ho fatto alcun cenno di assenso.

GIANLUIGI MELEGA. Allora, il mio timore era fondato. Temevo giustamente il peggio. Il fatto che il rappresentante del Governo ritenga che un disegno di legge presentato al Parlamento italiano non possa essere emendato, dimostra chiaramente, signor Presidente Biasini — erede di un partito risorgimentale — il livello di aberrazione cui si giunge con questo insieme di «pacchetti» di provvedimenti.

Si arriva al punto di proporre al Parlamento un disegno di legge chiedendo al Parlamento stesso di non emendarlo! Mi sembra veramente che si superino — e di molto — quei traguardi di degenerazione partitocratica e costituzionale che pure

questo Parlamento e questa legislatura hanno già a volte dovuto registrare.

Mi fermo qui, signor Presidente, giacché ritengo di avere esposto a sufficienza le motivazioni della nostra fermissima opposizione e questo disegno di legge. Crediamo veramente ad una libera Chiesa in un libero Stato e più volte nelle manifestazioni di tutti i tempi della nostra storia, a Porta Pia come in qualsiasi altro «palazzo» romano o italiano, abbiamo espresso con estrema chiarezza il nostro «no» per sempre al Concordato e noi riteniamo che questo *slogan* per una volta riassuma efficacemente la nostra posizione.

Non pensiamo che tali argomenti debbano essere oggetto di una pattuizione tra Stato e Chiesa, ma riteniamo che all'interno delle nostre coscienze, a partire da quelle dei credenti, ci debba essere la libertà piena e completa di partecipazione totale o parziale alla vita religiosa, o non religiosa di una comunità. Non pensiamo che tali leggi siano buone leggi in uno Stato libero e democratico quale dovrebbe essere l'Italia di oggi.

Per queste ragioni, signor Presidente, il nostro gruppo si batterà con tutti gli strumenti a disposizione contro una simile legge (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

Annunzio di interrogazioni e interpellanze

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1985

in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Mercoledì 20 marzo 1985, alle ore 16:

1. — *Interrogazioni ex articolo 135-bis del regolamento.*

2. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 848 — Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (*Approvato dal Senato*) (2021).

— *Relatore:* Colombo.

4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla Commissione paritetica isti-

tuita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede (2336).

— *Relatori:* Balestracci e Colombo.

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (2337).

— *Relatori:* Balestracci e Colombo.

La seduta termina alle 21,35.

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta orale D'Acquisto n. 3-01729 del 14 marzo 1985.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO**

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO**

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 23.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1985

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE**

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La I Commissione,

premesso

che l'articolo 89 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige prevede che « i posti dei ruoli del personale di uffici statali in provincia di Bolzano, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione »;

che in attuazione di tale disposizione è stata emanata - ai sensi degli articoli 107 e 108 dello Statuto - la relativa norma di attuazione (approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216) con la quale è stata dettata la disciplina per rendere la predetta dichiarazione in occasione del censimento generale della popolazione;

che il 7 ottobre 1981 la Camera dei deputati ha approvato la seguente risoluzione:

« La Camera,

preso atto delle dichiarazioni del Governo, tenendo conto di quanto emerso dal dibattito svoltosi in questi giorni con particolare riferimento al dodicesimo censimento generale della popolazione ed al dovere previsto dallo Statuto speciale di autonomia per i cittadini residenti in provincia di Bolzano di dichiarare, in tale occasione, anche la appartenenza ad uno dei gruppi linguistici,

impegna il Governo:

1) ad assumere immediate iniziative per un provvedimento legislativo che chiarisca che la legge generale sul censimento ora vigente non estende i suoi effetti sanzionatori all'ipotesi di mancata dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico per i figli minori nati da matrimoni misti, cioè i figli che sono nati da genitori che al censimento abbiano dichiarato di appartenere a gruppi linguistici diversi;

2) a confermare la disponibilità ad attivare insieme con le forze che si riconoscono nel "pacchetto" dell'autonomia, le iniziative necessarie per risolvere d'intesa i punti controversi emersi negli interventi degli stessi partiti dell'autonomia, successivamente alla celebrazione del censimento »;

che in data 23 maggio 1984 da parte dell'onorevole Pasqualin ed altri è stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge contenente modifiche alla predetta disciplina disposta con le menzionate norme di attuazione;

ritenuto che sia urgente concretizzare le iniziative necessarie per corrispondere al succitato impegno approvato dalla Camera dei deputati;

impegna il Governo

a modificare con norma di attuazione l'attuale disciplina prevista dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, così come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, al fine di:

a) consentire ai genitori dichiaratisi appartenenti a gruppi linguistici diversi uno dall'altro che non concordino circa l'appartenenza dei figli minori ad uno dei tre gruppi linguistici, di astenersi dalla dichiarazione per detti figli;

b) consentire ai predetti genitori, che raggiungano l'accordo nel corso del periodo intercensuario, di dichiarare l'appartenenza dei figli minori ad uno dei tre gruppi linguistici in ogni momento con le modalità di cui al succitato articolo 18;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1985

c) rendere obbligatoria la stessa dichiarazione al cittadino che raggiunga la maggiore età nel periodo intercensuario e i cui genitori abbiano ommesso di rendere la dichiarazione stessa avvalendosi della facoltà di cui ai precedenti punti a) e b);

d) consentire la stessa dichiarazione ai cittadini che nel periodo intercensuario raggiungano i 14 anni di età i cui genitori al momento del censimento si sono avvalsi della facoltà di cui al precedente punto a);

e) in considerazione delle conseguenze negative derivanti dalla mancata o non valida dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici in occasione del censimento del 1981, nonché del fatto che si è trattato della prima applicazione di una normativa importante, prevedere la riapertura dei termini per la durata di sei mesi per consentire ai cittadini che — per quanto risulta presso il

comune di residenza dalla documentazione del predetto censimento — abbiano ommesso la dichiarazione in argomento per sé e per i figli minori (o che l'abbiano resa per più gruppi linguistici o per un gruppo linguistico non indicato dall'articolo 89 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige) di rendere la dichiarazione nei modi indicati dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976. La riapertura dei termini di cui sopra vale altresì per gli assenti o per i nuovi residenti o per i maggiorenni che — dopo il censimento del 1981 — non hanno resa la dichiarazione entro il termine di sei mesi di cui ai punti a), b), c) dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216.

(7-00162) « PASQUALIN, SCAGLIONE, ALIBRANDI, STERPA, CARIA, RIZ, VIRGILI ».

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1985

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BELLOCCHIO E GRASSUCCI. — *Ai Ministri dell'industria commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso

che la Morteo Soprefin (del gruppo Finsider), ha posto in cassa integrazione guadagni, due anni or sono, circa 200 unità fra impiegati ed operai al fine di ristrutturare lo stabilimento di Sessa Aurunca (Caserta);

che allo stato, l'azienda ha ordini maggiori delle stesse capacità produttive;

che da due anni lo stabilimento chiude in attivo, tanto da essere utilizzato a parziale copertura del deficit di altre unità del gruppo;

che l'indotto nella zona ha ripreso la produzione con notevole intensità e che, nel contempo, l'andamento produttivo ha consentito di riassorbire la quasi totalità del personale in cassa integrazione, ad eccezione di poche unità, quelle più sindacalizzate —;

quando saranno richiamate dalla cassa integrazione tutte le unità produttive facenti parte dell'organico dello stabilimento; e ciò anche per porre fine ad una palese ingiustizia;

i motivi per i quali, prima di decentrare produzione la Morteo Soprefin non abbia provveduto a riassumere i lavoratori in cassa integrazione guadagni, eliminando così anche una palese discriminazione, tanto più grave, in quanto riguarda un'azienda del settore pubblico. (5-01607)

BORGHINI E MACCIOTTA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se risponda a verità che il dottor Gennaro Acquaviva, capo della segreteria

del Presidente del Consiglio, è stato nominato membro del Consiglio di amministrazione della Finanziaria dell'ENI con sede a Zurigo incaricata di garantire la commercializzazione dei prodotti chimici sul mercato mondiale;

in caso affermativo, quale professionalità e quale esperienza nello specifico campo della commercializzazione internazionale dei prodotti chimici possa vantare il dottor Gennaro Acquaviva. (5-01608)

BENEVELLI E CALONACI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che perdura l'emergenza nelle attività zootecniche nazionali a seguito del permanere di focolai di afta epizootica con grave minaccia per la salute delle popolazioni animali e per i bilanci delle aziende degli allevatori, e che la profilassi accerchiante dei focolai mediante vaccinazione antiaftosa risulta l'intervento preventivo di gran lunga più efficace —:

se è vero che non sono disponibili quantità sufficienti di vaccino antiaftoso per la profilassi;

in tale caso, quali provvedimenti urgenti intende assumere, oltre all'abbattimento degli infetti: dall'incremento della produzione del vaccino da parte degli istituti zooprofilattici, allo snellimento delle procedure di vaccinazione; dall'autorizzazione all'uso del vaccino, prescindendo in questa fase dai controlli dell'Istituto superiore di sanità, alla adozione di una periodicità nella vaccinazione semestrale anziché annuale, per tutta la durata della emergenza, abbinando anche le campagne di profilassi contro la tubercolosi e la brucellosi bovine. (5-01609)

BIANCHI BERETTA, PEDRAZZI CIPOLLA, UMIDI SALA, BOSI MARAMOTTI, FAGNI, CONTE ANTONIO, PETRUCIOLI, GROTTOLA E MINOZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

un viaggio d'istruzione in Unione Sovietica, organizzato per gli studenti del

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1985

III istituto tecnico per il turismo di Milano è stato sospeso non essendo pervenuta autorizzazione del ministro della pubblica istruzione, ma, in via ufficiosa, il preside ha saputo di un diniego del ministro stesso;

la richiesta di viaggio, approvata all'unanimità dal consiglio d'istituto, era stata inoltrata per le autorizzazioni previste nei tempi richiesti dalle disposizioni di legge;

solo in via ufficiosa il preside ha saputo del diniego del ministro;

tale diniego, come risulta da notizie riportate dai quotidiani, sembra dovuto a motivi del tutto inconsistenti e pretestuosi (per esempio per il fatto che nell'istituto non si studia la lingua russa) -:

se è vero che l'autorizzazione è negata e quali sono i motivi reali per cui è stata negata;

come intende regolarsi affinché le richieste abbiano per tempo motivato parere, onde evitare non solo inconvenienti

gravi, ma per consentire una discussione con i responsabili delle scuole;

se non ritiene che viaggi quale quello promosso dal III istituto tecnico, rispondente a reali esigenze di studio e al bisogno di sviluppare rapporti di amicizia e fratellanza fra i giovani di tutti i paesi, vadano non ostacolati, bensì favoriti e promossi. (5-01610)

PEDRAZZI CIPOLLA, MACIS, LANFRANCHI CORDIOLI, GRANATI CARUSO E UMIDI SALA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quali sono le cause della morte di Giorgio Grazioli, avvenuta il 15 marzo 1985 nel carcere di San Vittore e come si siano svolti i fatti;

quali erano le condizioni psicofisiche ed i comportamenti tenuti durante la detenzione dello stesso;

quali sono stati gli eventuali interventi sanitari ed amministrativi della direzione del carcere. (5-01611)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1985

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

LIGATO. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se risponda a verità, come detto in un documento sindacale CISL-UIL del 5 febbraio 1985, che al Consorzio di credito per le opere pubbliche:

siano stati raddoppiati, in appena due anni, gli emolumenti corrisposti al direttore;

vengano negati ai dipendenti i diritti sindacali, con un appesantimento del contenzioso: i dipendenti del Consorzio adiscono sempre più frequentemente la magistratura.

L'interrogante chiede quindi di conoscere le valutazioni in merito del Governo e quali iniziative si intendano adottare. (4-08686)

RALLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere le ragioni per cui il signor Rubino Francesco nato a Enna il 26 agosto 1958 e residente a Leonforte in Corso Umberto, 102, militare in congedo, che nella visita effettuata dalla Cmo presso l'ospedale militare di Palermo il 19 giugno 1984 ebbe riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio e in conseguenza della quale ebbe assegnata la sesta categoria di pensione tabella A per anni 4 dal congedo ai fini pensionistici e ai fini dell'equo indennizzo, a tutt'oggi non ha ricevuto alcun emolumento, nonostante abbia presentato regolare domanda. (4-08687)

RALLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — facendo seguito a precedente interrogazione sullo stesso argomento di due anni or sono — le ragioni per cui la ex-titolare della ricevitoria del lotto

n. 224 di Ragusa, Guarino Concetta, nata a Ragusa il 6 gennaio 1916 ed ivi abitante in via Archimede, 174, collocata a riposo il 24 aprile 1981 dall'Intendenza di finanza di Ragusa, ai sensi della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, con tel. del Ministero delle finanze n. 2/273992 del 17 aprile 1981, dopo quattro anni riceve solo l'anticipo e non la pensione;

quali urgenti provvedimenti intende adottare affinché l'interessata abbia quanto le spetta. (4-08688)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se di fronte alla insufficienza del servizio di carabinieri facente capo alla stazione di Barumini, in relazione al fatto che la sua competenza si estende nel territorio di ben sei comuni, non ritenga indispensabile istituire altra stazione nel comune di Tuili (oggi compreso nel territorio di competenza della stazione di Barumini) con competenza anche su uno o due comuni vicini. (4-08689)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se non ritenga contrario a principi di umanità il fatto che tale Cadinu Claudio, detenuto presso il carcere di Sassari sia da un anno e quattro mesi in isolamento;

per quali motivi il Cadinu è detenuto e quali sono le ragioni addotte, e da chi, per tanto lungo periodo di isolamento. (4-08690)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

in quale modo ritenga di risolvere il grave problema della carenza di personale di Cancelleria ed ausiliario delle preture della Sardegna, che condiziona negativamente lo svolgimento del lavoro anche dove vi sono magistrati e che rende

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1985

inutile la discutibile modifica della competenza civile e penale;

quali iniziative ritenga di dover assumere presso il Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere le nomine di pretori nelle preture dell'isola, che non possono essere perennemente affidate a magistrati onorari taluni dei quali scelti, incomprensibilmente, fra persone con insufficiente preparazione e capacità. (4-08691)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga di dover adottare urgentemente i provvedimenti necessari per la realizzazione completa del nuovo tracciato a quattro corsie della strada statale fra Siniscola ed Olbia, della quale sono stati realizzati pochi chilometri. Nel rappresentare l'assurdità di lavori urgenti realizzati in tanti anni, fa presente che la strada Abbasanta-Olbia iniziata da tanto tempo e della quale la Siniscola-Olbia è un tratto, rappresenta la via di congiungimento delle zone Sud delle strade statali Carlo Felice con il porto della Gallura e quindi interessa tutte le zone del centro e del sud dell'isola, oltre s'intende Nuoro e comuni vicini. (4-08692)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere:

i motivi per cui nella provincia di Sassari le tariffe RCA sono state elevate in maniera tale che quella base non è più la sesta, ma la settima con un aggravio, di fatto, di circa il 30 per cento sulle tariffe precedenti. Tenuto conto delle condizioni medie di reddito in detta provincia un aumento di tali dimensioni è al di sopra delle possibilità degli automobilisti;

se per caso tale aumento non sia dovuto all'incremento della circolazione nei mesi estivi per l'afflusso di autoveicoli immatricolati in altre province. (4-08693)

PAZZAGLIA. — *Ai Ministri della marina mercantile e della sanità.* — Per conoscere:

se non ritengano che debba essere accolta e trovare attuazione la proposta dei consiglieri provinciali di Sassari del MSI-destra nazionale Oggiano e Carboni, approvata dal Consiglio provinciale, diretta alla istituzione di un servizio medico di bordo sulle navi passeggeri da e per la Sardegna, debitamente organizzato ed attrezzato. Tale servizio è indispensabile per i casi di urgenza ed è stato ritenuto tale dall'Ordine dei medici di Sassari, anche in considerazione della presenza a bordo di migliaia di persone ogni giorno;

poiché le navi in questione fanno servizio con la Sardegna, deve essere data precedenza nelle assunzioni a giovani medici sardi, se tale opinione sia condivisa dai ministri interrogati. (4-08694)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

quale è lo stato della progettazione della superstrada fra Cagliari e Lanusei, che sembra ristagnare presso la regione autonoma della Sardegna, senza accettabili motivi;

se non ritenga di sollecitare la conclusione dei progetti, al fine di poter decidere su di essi e quindi assicurare l'inizio della realizzazione, indispensabile, per lo sviluppo dell'Ogliastra. (4-08695)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali ai barracelli di Furtei (provincia di Cagliari) non è stata ancora data l'autorizzazione al porto di armi, indispensabile per il servizio; se ciò dipende da opinioni del comandante la stazione dei carabinieri; se non ritenga di intervenire per la regolamentazione della situazione della polizia agraria in Furtei. (4-08696)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1985

PATUELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la stazione di Rosarno è situata quasi al centro di una vasta zona, tra le province di Reggio Calabria e Catanzaro, che comprende oltre trenta comuni per complessivi 200.000 abitanti e sarà presto agevolmente raggiungibile in tempi brevi anche dai paesi della fascia ionica reggina, a seguito del prossimo completamento della superstrada Rosarno-Gioiosa Jonica;

la suddetta stazione, nonostante sia dotata di ben sei binari di circolazione e di vari impianti è, in pratica, relegata a stazione di transito dei maggiori treni diretti o provenienti dal Nord, con conseguente, grave pregiudizio per lo sviluppo dell'economia dell'intera zona —:

se si ritenga opportuno predisporre in tempi brevi delle modifiche nell'orario generale dei treni, in modo da consentire fermate, nella suddetta stazione, per quei treni che collegano la Calabria con il nord del nostro paese. (4-08697)

FIANDROTTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che presso la pretura di Novara si trova in istruttoria una denuncia sporta dall'ENPA di Novara contro il signor D'Aquino Ferdinando, protagonista di un fatto di cronaca di particolare crudeltà contro gli animali, avvenuto il 28 ottobre 1984 e riportato dalla stampa locale, nei seguenti termini: « Il D'Aquino prendeva il cane che aveva in macchina e tentava di gettarlo al di là del cancello. Dopo due o tre tentativi, infuriato, buttava il cagnolino sulla strada e, deliberatamente, gli passava sopra. Non contento, scendeva dalla macchina e cercava di finire il povero cucciolo a colpi di pietra sulla testa » —:

se gli risulti che la pretura di Novara abbia archiviato il caso, non ravvisando gli estremi di reato. Fatto che ha indignato le associazioni protezionistiche locali e che lascia perplessi gli operatori, per quanto non aderenti ai dettami dell'articolo 727 del codice penale;

se siano allo studio del Ministero modifiche all'articolo 727 citato — finalità perseguita, per altro, da proposte di legge presentate in Parlamento — che prevedano la sostituzione di pene detentive alle pecuniarie, previste attualmente, al fine di aderire alle aspettative di ampi strati della pubblica opinione. (4-08698)

POLLICE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

dopo una lunga trattativa tra il Governo italiano e quello belga tramite satellite sarà possibile captare le trasmissioni di una rete della RAI in Belgio;

la presenza degli italiani in Belgio è di oltre 200.000 unità;

che la pluralità e la differenza di informazioni telediffuse è una delle caratteristiche del sistema televisivo di Stato;

in Canada, dove pure è possibile captare un solo canale, vi è una alternanza di trasmissioni RAI 1 e RAI 2 —:

per quale motivo in Belgio verranno trasmessi solo i programmi della prima rete televisiva;

per quale motivo è stata cambiata la decisione ufficialmente annunciata dalla RAI dell'alternanza tra le due reti;

quali passi intende intraprendere affinché si instauri il principio dell'alternanza e i cittadini italiani e belgi abbiano la possibilità di vedere i programmi del primo e secondo canale della RAI. (4-08699)

NUCARA. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere:

se è a conoscenza che alla signora Giuseppina Sofò, operatore d'esercizio specializzato presso l'ufficio postale di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) è stato applicato il disposto dell'articolo 42 per il mantenimento delle funzioni superiori;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1985

se è a conoscenza che la Sofo è la moglie del direttore dello stesso ufficio; se non intenda procedere ad accertamenti ispettivi ai fini di stabilire se il mantenimento dell'incarico non pregiudichi il regolare andamento dei servizi;

se non intenda chiarire i termini dell'erogazione di compensi per l'intensificazione e come può la signora Sofo intensificare il servizio dal momento che fa sempre il turno pomeridiano. (4-08700)

GUERRINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se e quando verrà approvato il piano regolatore del porto di Ancona che giace presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. (4-08701)

OCCHETTO E BERNARDI ANTONIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

è in atto da oltre due mesi, per il confronto contrattuale che impegna tutte le componenti sindacali del settore editoriale giornalistico, una situazione che paralizzava l'informazione nel nostro paese;

tale mancanza di informazione coincide con un momento di particolare rilevanza della situazione interna ed internazionale, mentre si approssimano per il paese importanti appuntamenti, politici, elettorali e referendari;

questo stato di tensione investe anche l'informazione radio-teletrasmessa, aggravingendosi al persistente disagio in cui si trova ad operare la RAI-Radiotelevisione Italiana, a causa del mancato rinnovamento del consiglio d'amministrazione, con riflessi negativi sull'indifferibile dispiegamento delle pur esistenti potenzialità imprenditoriali, e a causa dell'insostenibile ritardo della legge di riforma per l'emittenza pubblica e privata;

per quanto riguarda lo specifico settore editoriale giornalistico, occorre avere presente che, con l'avvicinarsi della sca-

denza della legge n. 416 del 1981, altri e più gravi problemi potrebbero presentarsi, ove l'attuale momento non fosse tempestivamente superato —:

se ritenga di intraprendere, anche in considerazione delle responsabilità che derivano alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge n. 416 del 1981, urgenti iniziative affinché il quadro legislativo e gli adempimenti di legge che riguardano singolarmente o complessivamente il settore dell'informazione sia presto definito e, intanto, affinché le parti sociali impegnate possano essere avviate ad un proficuo confronto sindacale. (4-08702)

RALLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se è a conoscenza della prassi seguita dagli istituti di credito in Sicilia, che nella erogazione dei prestiti praticano tassi di interesse maggiorati di due punti rispetto al resto d'Italia, con la giustificazione di un non meglio identificato « rischio Sicilia »;

se ritiene che una simile prassi possa concordare con gli impegni per una politica meridionalistica assunti dal Governo e piuttosto non vanifichi anche la sola intenzione di risollevarne l'economia dell'isola, penalizzando gli operatori economici e i cittadini, mortificando l'imprenditoria e qualsiasi attività industriale o commerciale di quella regione, che abbia bisogno di danaro liquido ricorrendo a prestiti;

se, di conseguenza, ritiene che la Sicilia faccia ancora parte integrante dello Stato repubblicano o non debba essere considerata un'appendice scomoda;

quale significato si debba dare al « rischio Sicilia » se, cioè, si tratta di una regione che non offre garanzie di solvibilità finanziaria e morale e se, quindi, i siciliani debbano essere considerati debitori morosi o, peggio, inaffidabili;

come intende intervenire per eliminare questa palese ingiustizia. (4-08703)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1985

SANNELLA E ANGELINI VITO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

la società « Birra Peroni », ha deciso di chiudere lo stabilimento di Taranto denominato Birra Raffo che occupa 80 lavoratori;

la società ha già avviato le procedure per il licenziamento di 58 operai e 8 impiegati;

tale scelta, a giudizio dell'azienda, si rende necessaria perché lo stabilimento di Taranto non è competitivo;

le maestranze e le organizzazioni sindacali, da tempo hanno avanzato proposte concrete di interventi sia organizzativi che tecnologici rivolte ad aumentare l'efficienza, la produttività e quindi la competitività del gruppo e in particolare dello stabilimento di Taranto;

la direzione generale della Birra Peroni e della Birra Raffo, invece, non intendono assolvere un ruolo attivo sia verso le necessarie esigenze di ammodernamento e innovazione dei processi, sia verso un elevamento della qualità del prodotto —:

quali iniziative urgenti intendono mettere in atto per:

bloccare le procedure di licenziamento;

convocare la società Birra Peroni e le organizzazioni sindacali di categoria per ricercare le soluzioni più idonee tese a risolvere la drammatica situazione che si è determinata;

orientare la società in oggetto ad abbandonare la strada del disimpegno produttivo in un settore dove notevoli sono gli spazi di mercato. (4-08704)

BALESTRACCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza di quanto hanno riportato organi di stampa, circa presunte illegittimità che si sarebbero verificate nel comune di Marcia-

na (Isola d'Elba) in ordine alla delibera con la quale è stata decisa una variante al programma di fabbricazione. Il Comitato regionale di controllo ha bloccato intanto la deliberazione del comune. Le irregolarità riguarderebbero la partecipazione alla votazione di consiglieri interessati in prima persona o per parentela alla variante. Un esposto, in tal senso, è stato presentato al co.re.co., di Livorno da un noto professionista di Pisa. (4-08705)

ZARRO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 8, comma sesto, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), recita: « Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con la regione interessata, è autorizzato a dichiarare la risoluzione consensuale ovvero il riscatto delle concessioni le cui linee ferroviarie risultano essenziali al fine di rendere funzionale nel breve periodo l'assetto definitivo di reti integrate nel sistema ferroviario nazionale, assumendo per il 1985 la gestione commissariale governativa anche delle autolinee sostitutive ed integrative esistenti. Il relativo onere è valutato in 30 miliardi per l'anno 1985 »;

la ferrovia in gestione commissariale governativa Benevento-Cancello via Valle Caudina si trova nella fattispecie di cui al richiamato articolo 8, comma sesto, della citata legge n. 887 del 1984;

la regione Campania più volte si è espressa per la statizzazione della linea e, recentemente, con il piano di sviluppo triennale ex legge n. 651 del 1983 ha stanziato fondi per l'adeguamento della linea stessa alle esigenze di sicurezza;

è in atto una situazione di forte degrado dell'armamento e del materiale rotabile in dotazione alla linea Cancello-Benevento, che è insicura ed addirittura pericolosa —:

se è intendimento del ministro adottare un provvedimento relativo alla statiz-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1985

zazione della linea ferroviaria attualmente in gestione commissariale governativa Cancello-Benevento via Valle Caudina, ex articolo 8, comma sesto, della legge n. 887 del 1984 richiamata in premessa;

quali iniziative urgenti intenda assumere per far fronte alle gravi emergenze che si registrano sulla linea. (4-08706)

ZARRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il combinato disposto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, domanda al ministro della pubblica istruzione la formulazione di un piano quadriennale per lo sviluppo del sistema universitario;

il secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 590 del 1982, ribadendo la riserva di legge per l'istituzione di nuove università, domanda al ministro della pubblica istruzione l'onere della presentazione al Parlamento dei disegni di legge relativi;

il sesto comma dell'articolo 1 della più volte citata legge n. 590 del 1982, statuisce come prioritaria l'esigenza di una migliore articolazione sul territorio delle strutture universitarie nelle regioni Piemonte, Campania, Emilia Romagna e Puglia;

è urgente ed improcrastinabile la necessità che si addivenga in tempi brevissimi e, comunque, prima dell'inizio del nuovo anno accademico alla formulazione del piano quadriennale di sviluppo dell'università italiana al fine di riqualificare la ricerca scientifica nel nostro paese;

va richiamata l'attenzione sul gap tecnologico e scientifico che il nostro paese accusa nei confronti di quelli più progrediti, quali, fra tutti, il Giappone e gli USA;

va richiamata, ancora, l'attenzione sulla disomogenea distribuzione sul territorio delle strutture di ricerca scientifica

che, in generale, assume una configurazione « a macchia di leopardo », soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, con la penalizzazione delle aree collinari e montane dell'interno —;

quando verrà adottato il piano quadriennale di cui all'articolo 2, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980;

se intende predisporre disegni di legge diretti all'istituzione di nuove università nelle regioni di cui al sesto comma della citata legge n. 590 del 1982.

(4-08707)

COCCO, IANNI, CHERCHI, MACCIOTTA E MACIS. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se non intenda far ricorso ai suoi poteri discrezionali per riconsiderare la quota di produzione di pomodoro assegnata alla Sardegna, tenendo conto che: 325.526 quintali per l'85 rappresentano meno del 50 per cento della quota '84; che non può essere accettato il riferimento alla media delle produzioni '82-'83 annate caratterizzate dal fenomeno della siccità; che la potenzialità produttiva del settore è di 1.500.000 quintali di cui 800.000 quintali destinati all'industria; che i 4.000 produttori sardi hanno già fatto richieste per 700.000 quintali.

Si deve tenere conto altresì che una riduzione così drastica della quota in assenza di alternative produttive è in contrasto stridente con l'aumento progressivo delle aree irrigue e con un processo, che è in atto con il concorso dello Stato e della regione, di consolidamento e di sviluppo della industria di trasformazione del pomodoro.

(4-08708)

COCCO, IANNI, CHERCHI, MACCIOTTA E MACIS. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se non intenda agire affinché il provvedimento che autorizza l'AIMA ad intervenire per il ritiro di quote di « pecorino romano » preveda: che l'acquisto sia proporzionale alla produzione certificata in sede di marchiatura da parte del Consorzio di tutela;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1985

che gli acquisti escludano i cosiddetti « detentori », i quali potrebbero porre in essere azioni meramente speculative, acquistando a prezzi correnti e lucrando la differenza, o fungere da prestanome.

(4-08709)

MATTEOLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che fanno ritardare l'esame della pratica di pensione di guerra del signor Musso Maurizio (classe 1919), via Pardini n. 46/8, Torre del Lago (Lucca), numero di posizione 9020955, ricorso n. 792133. (4-08710)

PAZZAGLIA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se siano fondate le notizie in ordine ad una chiusura parziale dell'attività da parte della società Marinella di Porto Torres, che aggiungerebbe la pesante situazione dell'occupazione in Sardegna e quali siano le iniziative per scongiurare tale clemenza da parte dei ministri interrogati e della regione sarda. (4-08711)

MATTEOLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere: l'esito dell'esame del ricorso avverso domanda di pensione di guerra presentato alla Corte dei conti dal signor Pucci Pietro (classe 1920) di Massa Carrara - numero di posizione 672117.

Per conoscere - tenuto conto che il ricorso di cui sopra è stato presentato in data 9 novembre 1965 - i motivi dell'incredibile ritardo. (4-08712)

MATTEOLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - premesso che nello stato di servizio di Di Fiorino Raoul, nato a Forte dei Marmi (Lucca) il 14 maggio 1919, già sottotenente pilota, decorato di medaglia d'argento al valor militare, ferito e invalido di guerra (posizione 2515249), portato su decisione della commissione medica per le pensioni di Firenze (decisione 1° luglio 1980) dalla settima alla sesta categoria, non figurano le note riguardanti la sua invalidità, di cui percepisce la pensione - le ragioni di tale omissione e se intenda provvedere a completare detto stato di servizio.

(4-08713)

MATTEOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso:

che due coniugi ultrasessantenni, uno professore universitario titolare di cattedra dell'Università di Pisa, si sono recati a visitare il proprio figlio, detenuto di passaggio per un processo che si è svolto presso il tribunale di Pesaro, nel carcere di Rimini;

che è stata posta loro la condizione, se volevano vedere il figlio, di denudarsi completamente, il che non è stato accettato, e il colloquio con il figlio non è avvenuto;

che presso il carcere di Rimini mancava la vigilatrice -

se risponda al vero che norme così incivili vengano ancora nella Repubblica democratica italiana. (4-08714)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1985

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

PAZZAGLIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga che dal momento del trasferimento delle competenze in materia di lavori pubblici alle regioni e dalla sostanziale eliminazione degli uffici del genio civile, sia stata ritardata la progettazione e la esecuzione delle opere pubbliche. (3-01746)

GUERRINI. — *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

la verità sullo scandalo degli esoneri a pagamento dal servizio militare, che ha suscitato allarme e sdegno nel paese e che ha portato all'arresto del generale Giuseppe Ciriello e del colonnello Corrado Dainello;

le misure che si intendono adottare per impedire in futuro il ripetersi dei ri-

cordati episodi di corruzione all'interno delle Forze armate e per garantire ai giovani che il diritto e la giustizia non sono parole vuote. (3-01747)

GUARRA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se e quali interventi intenda svolgere presso il comune di Vietri sul Mare al fine della riapertura della azienda alberghiera « Amalfitana Hotel » sita in quel territorio, dato che ben settanta dipendenti rischiano di perdere definitivamente il posto di lavoro a causa della vertenza, insorta tra il comune e la società proprietaria, sulla quantificazione della sanzione amministrativa che detta società deve al comune di Vietri sul Mare. La questione riveste carattere di urgenza in quanto è imminente la stagione turistica e detto complesso alberghiero corre il rischio di perdere le correnti turistiche già acquisite, con gravissimo danno per la economia locale in generale e per la occupazione delle forze di lavoro in particolare. (3-01748)

* * *

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri per sapere — premesso che il costo del denaro in Italia si mantiene ancora su livelli troppo alti, tali da produrre effetti negativi sia nel settore degli investimenti sia, di conseguenza, nei confronti della lotta all'inflazione ed infine, per ultimo, sulla occupazione;

considerato che in seno al Governo, non soltanto non vi è uniformità di giudizi, ma esplode invece una polemica tra il ministro del tesoro e lo stesso Presidente del Consiglio sull'effettivo costo del denaro e sulle cause che lo hanno determinato —:

se non ritenga necessario di esporre in Parlamento, non i suoi giudizi personali, bensì la politica del Governo in ordine al problema del costo del denaro e delle sue implicazioni sulla politica degli investimenti sia pubblici, che privati, ed in particolare per sapere se la linea creditizia del sistema bancario nel suo complesso risponda o meno agli interessi della economia nazionale in generale ed in particolare a quella degli investimenti e della occupazione.

(2-00629) « GUARRA, PAZZAGLIA, RUBINACCI, PARIGI, ALPINO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere:

quale giudizio dia del discorso tenuto a Bolzano domenica sera, 10 marzo 1985, dal ministro della difesa Spadolini che, subito dopo un incontro con il presidente della SVP, si è scagliato, con insolita violenza e distorcendone gli scopi, contro la petizione popolare promossa dal MSI-destra nazionale in Alto Adige, a norma dell'articolo 50 della Costituzione, per chiedere al Parlamento la modifica delle norme dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige ritenute gravemente compromissive dell'unità dello Stato e dell'avvenire del gruppo di lingua italiana;

in particolare, quale giudizio dia delle gravi affermazioni del ministro, che, riferendosi alla cosiddetta « questione sud-tirolese » — tale da lui definita — ha affermato che « è difficile dire come essa finirà », ammettendo che il « pacchetto » è stato « forse troppo magnanimo, ma si fa sempre in tempo a correggerlo » (ed è proprio questo lo scopo della petizione del MSI-destra nazionale), ipotizzando, infine, che la soluzione del problema « sarà di respiro europeo o entrerà nel contenzioso internazionale », con ciò escludendo che essa costituisca un problema interno e nazionale, come più volte ha invece affermato il Governo.

(2-00630) « PAZZAGLIA, FRANCHI FRANCO, FINI ».